TEOLOGIA
LITURGICA
162
G
19-20.
BIB.NAZ.NAPOLI

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III
162
G
19-20
NAPOLI

LA GUIDA LITURGICA

O SIA

Dichiarazione de' Riti, e delle Cerimonie prescritte dalle Rubriche, e dagli antichi, e moderni Decreti della Sacra Congregazione intorno alla celebrazione privata, e solenne del Divino Officio, e della Santa Messa in tutti i giorni dell' anno, e di tutte le altre Ecclesiastiche funzioni.

OPERA

DEL PADRE
D. GIUSEPPE Mª PAVONE
DELLA CONGREGAZIONE
DEL
SANTISSIMO REDENTORE

DIVISA IN DUE PARTI

Con una breve Appendice nel fine, in cui si risponde alcuni dubbj proposti all' Autore spettanti alle antecedenti opere da lui stampate

PARTE I.

NAPOLI MDCCCVI.

Presso VINCENZO ORSINO

A spese DI STEFANO MANFREDI

Con licenza de' Superiori.

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. III NAPOLI

Audi Israel cæremonias, atque judicia, quæ ego loquor in auribus vestris hodie; discite ea, & opere complete,

Deut. 5. 1.

Si tanti fiebant a Deo antiqui illi ritus, qui nonnisi typi, & adumbrationes futurorum erant, inque adventu Messiæ penitus abolendi; quanti fiant a fidelibus necesse sit in lege gratiæ, Ecclesiastica illa, sacræque cæremoniæ, in antiquis illis dumtaxat designatæ, quas æternum duraturas ignorat nemo?

Spiridion Talà in Præf. ad Lect.

Sacerdotes, Levitæ stent mane ad confitendum, & canendum Domino; similiterque ad vesperam . . juxta numerum, & cæremonias uniuscujusque rei,

Paral. 23. 29. & seq.

DISCORSO PRELIMINARE

NECESSARISSIMO A LEGGERSI

SOPRA IL DISEGNO DELL' OPERA, E SULL' OBBLIGAZIONE DEGLI ECCLESIASTICI DI SAPERE, ED OSSERVARE I SACRI RITI.

I. L chiarissimo Merati nella Prefazione a' suoi Comentarj sopra il Tesoro de' Sacri Riti del Gavanto dichiara di aver composta quell' Opera per dare un efficace riparo alla grande ignoranza de' Sacri Riti che regnava fra gli Ecclesiastici; e che traeva l' origine, com' egli dice, dal non esservi un libro, dove tutto si racchiudesse quanto è necessario sapere circa tal materia, onde potesse un Ecclesiastico collo studio di quel libro solo rendersene appieno istruito. Egli dunque in detta sua Opera parlò di tutto, spiegando le Rubriche del Messale, e del Breviario Romano, e riportando i decreti della S. C. de' Riti alle medesime appartenenti; e così provide gli Ecclesiastici del libro che mancava; e diede loro il comodo di apprendere in esso tutto quello che bisogna sapere intorno a' Sacri Riti, ed alle Cerimonie Ecclesiastiche, senza essere astretti ad impararle sparse quà, e là in moltissimi libri.

II. La riferita Opera del Merati fu ricevuta, come ben lo meritava, con applauso universale; ma in vece di esserne universale anche il giovamento, fu anzi di molto pochi, cioè di quei soli che poterono, e vollero comprare, e leggere i

due Tomi in foglio che formavano l' opera suddetta. Che se allora in pochi si conseguì il fine dall' Autore preteso, oggidì neppure in pochi si può il medesimo conseguire; imperciocchè essendo scorsi quasi sessanta anni, da che quei Comentarj furono stampati, in detto spazio di tempo sono stati pubblicati più centinaja di decreti dalla S. C. de' Riti, de' quali chi non ha notizia, e si regola col Merati, non può sfuggire d' incorrere in più centinaja di errori. Con tali decreti si sono decise tante cose dubbie, si sono dichiarati tanti punti in se certi, ma che per le storte interpetrazioni si erano resi problematici; si sono o per lo cambiamento delle circostanze, o per nuove riflessioni fatte, rivocati molti decreti antecedenti; e finalmente si sono determinate tante cose, delle quali o le Rubriche non parlano, o parlandone, non dicono tutto. Come dunque si potrà camminare senza continuo inciampo e nell' Officio, e nella Messa, e nelle sacre funzioni, senza la scorta di tutti gli enunciati decreti?

III. Sarebbe dunque necessario leggere il Cavalieri, il quale riporta, e comenta i prefati decreti. Ma oltrechè la di lui Opera è pure di due Tomi in foglio; onde se mancava il tempo, e la volontà per leggere i due del Merati, molto più mancherà per leggere anche i due di Cavalieri; vi è di più che questi col suo continuatore (*) riferiscono soltanto i decreti pubblicati fino al Luglio del 1757. Quindi

(*) *L' Opera del Cavalieri s' intitola*, Opera omnia Liturgica, *ed è divisa in due Volumi. Il primo contiene due Tomi, il secondo tre; ma il terzo è stato stampato dopo la morte del Cavalieri; e chi l' ha composto attesta di averlo ricavato da' Manoscritti lasciati dal detto Cavalieri. Noi nel citare il prefato quinto Tomo, lo citaremo pure col nome di Cavalieri, che porta nel frontispizio; bastando di aver quì avvisato il lettore, che il medesimo è Opera prostuma.*

di per aver notizia di tutti gli altri usciti fino al tempo presente, fa d'uopo leggere il Talù che ne prosiegue il Catalogo fino al Gennaro del 1759., e di più le due ultime Raccolte stampate in Roma, nella prima delle quali si notano i decreti emanati dal 1759. fino al 1789.; (*) e nella seconda quelli che si pubblicarono dal 1790. fino al 1794. (**). Che farà dunque un Ecclesiastico? Lascerà d'istruirsi ne' Sacri Riti? Ma ciò non è per lui di consiglio, nè di leggiera obbligazione; e perciò non può trascurare detta istruzione senza rendersi gravemente colpevole. Comprerà, e leggerà tutti gli accennati libri? Potendolo, dovrebbe farlo; ma quanti sono quelli, a cui manca o la potenza, o la volontà? Ecco perchè abbiamo abbracciata la gravosissima fatica di comporre l'Opera presente di piccola mole, onde facilissima a comprarsi, ed a leggersi: ma che contiene tutto il necessario a saperssi dagli Ecclesiastici nella materia de' Sacri Riti, e Cerimonie, ed è esposto in una maniera la più chiara, e la più pratica. Abbiamo voluto render facile agli Ecclesiastici l'apprendere quella scienza sì necessaria, che dovrebbero tutti imparare, ancorchè l'imparala fosse difficile. E per dare stimolo a coloro, che neppur le cose facili vogliono fare per ricevere la detta istruzione, poco appresso in questo medesimo Discorso Preliminare metteremo in chiaro la grave, strettissima, ed indispensabile obbligazione che hanno gli Ecclesiastici di sapere, ed osservare quanto la

(*) *Il titolo di questa Raccolta è il seguente*: Decreta S. R. C., quæ ab anno 1795. ad 1798. prodierunt, nunc primum ex autographis accuratissime eruta. Romæ 1790. Typis Joannis Zempel.

(**) *Questa seconda Raccolta s'intitola così*: Decreta S. R. C. ab anno 1790. ad 1794., nunc primum ex autographis accuratissime edita.

Chiesa ha prescritto intorno a' Sacri Riti (*).

IV. Per aver poi tutto il lume necessario per le cose da trattare in quest' Opera, non solamente abbiamo letti, riletti, e ponderati i libri di sopra nominati; ma ancora il Quarti, il Bauldry, il Tonelli, il Baruffaldo, il Catalano, il Turrino, i *Comentarj intorno al Rito della santa Messa ec.* dell' Ab. Pompejo Sarnelli che fu poi Vescovo di Bisceglie; il *Ceremoniale Missæ privatæ* stampato prima in Napoli in lingua Italiana per ordine del Card. Cantelmi; e poi in Roma in lingua latina; il libro

(*) *Ma si dirà: come in una piccola Opera ha potuto racchiudersi tutto il necessario, se gli altri Autori ne hanno empiti più tomi in foglio? Ecco come. Gli altri Autori hanno dichiarato l' origine de' Sacri Riti, e i loro mistici significati; e questo ha occupata molta parte de' loro libri; ma noi di ciò non abbiamo parlato; come di cosa utile bensì a saperfi, ma non necessaria per l' osservanza de' medesimi Riti. Gli altri hanno ornate le loro Opere di varie notizie di sacra erudizione; e noi per l' addotto motivo ci siamo astenuti dal riportarne. Gli altri si sono dilungati nell' esame di molti punti, allora molto contrastati. Ma perchè poi sono stati decisi dalla S.C., noi siamo stati contenti di riferire la suddetta decisione. Finalmente gli altri spiegando le rubriche, o i decreti per ordine più, e più volte han ripigliata la stessa materia, il che non solo ha fatta crescere la mole dell' Opera, ma n' è derivato di più, che i lettori per ben istruirsi sopra di un punto, han bisogno di rivolgere tutto il libro per osservare tutt' i luoghi, dove è trattato. Noi al contrario assegnando ad ogni luogo il suo punto, abbiamo resa più breve l' Opera, e più comoda a' lettori. Sono pochissimi coloro che han tempo, e volontà di legger molto: quasi tutti vogliono legger poco, ed apprender molto; e noi per essi abbiam faticato.*

bro Anonimo che va per le mani di tutti sopra le *Cerimonie della Messa privata , e solenne ec.* E finalmente oltre varj libri di minor conto , l' ultima Opera che sappiamo essersi pubblicata intorno al Rito della Messa, e dell' Officio da Ferdinando Tetamo Palermitano , intitolata *; Diarium Liturgicum Theologico-Morale ec.* Il di lei Autore nel 1779. ne diede in luce due Tomi in quarto , e due altri nel 1784. , trattando diffusamente di tutte le feste mobili, e delle sacre funzioni che in esso occorrono ; e dicharando , come abbiano ad ordinarsi la Messa , e l' Officio in ciascun giorno dell' anno , cominciando dal primo di Gennaro , e proseguendo giorno per giorno fino all' ultimo di Decembre : Opera al sommo giovevole , ma che più lo sarebbe stato , se l' Autore avesse avuto notizia de' decreti pubblicati dopo il Cavalieri ; e se come ha esaminate , e corrette molte cose scritte dal detto Cavalieri , così ne avesse esaminate , e corrette molte altre che aveano bisogno di correzione . Non contenti poi noi di leggere tanti Rubricisti , abbiamo altresì voluto osservare , e ponderare le Rubriche della Chiesa sopra ogni punto , la quale osservazione ci han fatto avvertire di molti errori , ne' quali sono incorsi quei Scrittori che nel risolvere tante cose , si sono appoggiati alle opinioni , senza osservare che determinassero le leggi , o sieno le Rubriche . E quando dopo la lettura delle Rubriche , dei decreti , e de' Comentatori , pur ci restò qualche dubbio, abbiamo domandato consiglio a persone che per la loro somma perizia intorno a sì fatte materie , poteano ben illuminarci , fra le quali per una dovuta gratitudine alla bontà , con cui ci han favorito , facciamo qui menzione di una sola ; cioè del degnissimo Padre Maestro de' Minori Conventuali F. Giuseppe Maria del Monaco ; servendoci e delle risposte fatte a' nostri dubbj ; e delle *Osservazioni* da lui stampate in lingua latina sopra il Direttorio di una Diocesi per emendare i

moltissimi abbagli che vi si contenevano. Or quanto a noi è riuscito difficile, e faticoso il comporre quest' Opera, altrettanto facile, e piacevole riuscirà agli Ecclesiastici il servirsene per loro istruzione (*).

V. Ma niente allettato da tal facilità taluno degli Ecclesiastici, non vorrà applicarsi ad imparare i sacri Riti, e le cerimonie che riguardano la Messa, l'Officio, e le altre sacre funzioni, sotto il pretesto che le Rubriche, e i decreti della Sacra Congregazione sono soltanto direttivi, e non producono obbligazione. Questo grande errore bisogna appieno confutare per dar lume a chi l'ha adottato, acciò possa conoscere la verità. Si rifletta dunque alle seguenti parole del Tridentino: *Decernit Sancta Synodus, ut Ordinarii locorum . . Edicto, & pœnis propositis caveant, ne Sacerdotes aliis, quam debitis horis celebrent; neve Ritus alios, aut alias cæremonias, & preces in Missarum celebratione adhibeant, præter eas, quæ ab Ecclesia probatæ, ac frequenti, & lau-*

(*) *Noi parliamo a chi ha già imparato il modo di recitare l'officio; e perciò lasceremo sotto silenzio ciò che al medesimo appartiene; si perchè il dire tali minuzie riuscirebbe di tedio a coloro che han cominciato a recitare le Ore Canoniche, e si perchè poco gioverebbe a chi non ha ancora cominciato; mentre se manca l'indirizzo a voce, non si saprà mettere in pratica quel che si legge; ed al contrario con tale indirizzo subito si apprende. Tanto più, che rispetto ad una tale recitazione, oltre le dette minuzie, sono moltissime le cose, che è necessario sapere; e queste sono quelle, che tratto tratto anderemo dichiarando. E se fra esse si leggeranno pure di quelle che quasi tutti sanno,* non sit molestum, *diciamo con S. Bernardo,* his, qui sunt in lege periti, si parum doctis morem gerimus, ut exigit ratio caritatis. Credo enim ne ipsos quidem suis epulis esse fraudandos ec. *Serm. 3. in Epiph. n. 1.*

& laudabili usu receptæ fuerint (a). *Si quis dixerit, receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ Ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema sit* (b). Or, come osserva il Gavanto, tutte le Rubriche del Messale sono Riti della Chiesa Cattolica, ricevuti, ed approvati; ed in ogni Messa o sia privata, o solenne si amministra solennemente il Sacramento dell'Eucaristia, cioè da Ministri destinati dalla Chiesa, e in nome della Chiesa. *Solemnis certe Sacramenti Eucharistiæ administratio in Missa fit, sive sit solemnis, sive privata, & ritus, qui habentur in Missali Romano, sunt Ecclesiæ Catholicæ recepti, & approbati, ut patet* (c). Dunque tutto produce obbligazione, ed è sottoposto all'anatema chi osa dire, che possa un Rito, ed una cerimonia, anche minima, della santa Messa ometterſi, o mutarſi senza peccato. Vi si aggiunge il precetto di S. Pio V., il quale nella sua Costituzione *Quo primum* colla data de' 14 Luglio 1570. che nel suo Bollario e per ordine la centesima sesta, e si trova ancor notata nel principio del Messale, parla così: *Mandantes in virtute sanctæ obedientiæ præcipientes, ut : : Missam juxta ritum, modum, ac normam, quæ per Missale hoc a nobis nunc traditur, decantent, ac legant; neque in Missæ celebratione alias cæremonias, vel preces, quam quæ hoc Missali continentur, addere, vel recitare præsumant.* Le parole *in virtute sanctæ obedientiæ præcipientes* esprimono con tanta chiarezza il precetto, che neppure i più benigni Probabilisti han

(a) *Sess.* 22. *in decr. de observ. ec. in cel. Mis.*
(b) *Sess.* 7. *Can.* 13.
(c) *Part.* 3. *tit.* 11. *n.* 14.

han potuto negare, che le Rubriche appartenenti alla Messa son tutte precettive (a).

VI. Da ciò nasce, che il trasgredirle in materia grave è colpa mortale; il trasgredirle in materia leggiera è colpa veniale. *Unde recte ait Croix*, così scrive Mons. Liguori, *cum Pasqualigo, non excusari a veniali, qui omittit benedictiones, inclinationes, genuflexiones ec., uti præscribuntur in Rubrica. Et idem sentio cum Conc. de eo, qui advertenter non genuflectit usque ad terram, vel tantum signat deosculari Altare, vel perturbat benedictiones contra Rubricæ præscriptum* (b). In una parola, ogni cosa per piccola che sia, che la Rubrica determina per la celebrazione della Messa, qualora si trasgredisca, si commette un peccato veniale. E quello che più dee far tremare un Sacerdote si è, che quando nella medesima Messa si commettano moltissime di tali piccole trasgressioni, il peccato diviene mortale; come avvisano il lodato Mons. Liguori (c) il Roncaglia (d) il Viva (e) ed altri; non già perchè i peccati veniali moltiplicati divengano un peccato mortale, il che è falso; ma perchè il mancare a tante piccole cose fra la Messa è un'irriverenza grande verso un sì venerabile Sacrificio; ed è una mancanza notabile al precetto di celebrarlo secondo le Rubriche. Le colpe veniali per quel che sono in se stesse, per quanto si moltiplichino, non mai *coalescunt in unum*, e producono la colpa mortale; ma *ratione effectus relicti*, come parla il Quarti, la producono; *ex. gr.*, soggiunge, *in furtis minutio,*

(a) *Croix tom. 2. lib. 6. pag. 2. n. 1765. Quarti q. proem. sect. 2. punct. 1. Suarez de Sacr. Miss. disp. 83. sect. 3.*

(b) *De Sacr. Mis. n. 400.*

(c) *Ibid.*

(d) *Q. 2. de Sacr. Mis. c. 4. in praxi.*

(e) *Curs. Th. p. 7. disp. 3. q. 2. s. 4. n. 20.*

nutio; vel actib. intemperantiæ; ut si quis pluries quid modicum comedat in die jejunii; vel in re nostra, si Sacerdos in eadem Missa sæpius quid leve omitteret; si tamen omnes partes simul sumptæ compleant materiam gravem; quia in ultima omissione tunc committeretur peccatum mortale (a). Tutti concedono, che il far tanti piccoli furti che si arrivi a prendere la roba altrui in materia grave; e il mangiare in giorno di digiuno tante volte una picciolissima cosa, che tutte unite formino la grave materia, sia senza dubbio colpa mortale. Ma perchè? Fosse perchè tanti peccati veniali di furto, o d' intemperanza uniti insieme divengano un peccato mortale? No; ma perchè l'effetto di tante piccole mancanze lede notabilmente il precetto di non rubare, e di digiunare: quest' effetto si unisce, non già le colpe veniali e ne deriva la colpa mortale. Così chi nel recitare l' Officio, poche parole lascia in un Salmo, poche nell' altro, e così in tutto l' officio. Sempre che lascia parole pecca venialmente: si uniscono insieme quelli peccati? No; ma si unisce l'effetto di essi, cioè il far trasgredire gravemente il precetto di recitare l' officio; perchè non già i peccati, ma le parole lasciate unite insieme sono una parte notabile dell' officio; onde chi l' ha lasciate ha peccato mortalmente; non già perchè ha commessi moltissimi peccati veniali; ma perchè di quello che per l'obbligo grave dovea recitare nello spazio di un giorno, ne ha omessa una parte notabile. Si applichi questa dottrina da nessuno negata, e si applichino gli esempj addotti alle picciolissime trasgressioni che si fanno nel celebrare la Messa, ed ognuno potrà facilmente intendere, come essendo in numero notabile, il Sacerdote pecchi mortalmente. Indi ciascuno legga le Rubriche del Messale, o qualche libretto che tratta delle cerimonie della Messa; e con-

(a) *Loc. cit. punct.* 4. *in fin.*

e conforme legge; rifletta, se egli fa quelle cerimonie, secondo è prescritto. Dopo tale osservazione saranno senza numero i Sacerdoti, che troveranno di peccare mortalmente ogni volta che celebrano per la notabile mancanza nelle cerimonie.

VII. Le Rubriche non precettive, ma puramente direttive, come seguono a dire i Dottori, sono quelle che trattano di ciò che si fa prima, e dopo la Messa; come l'accomodare il Calice prima di vestirsi, e fra 'l vestirsi dire le solite orazioni, *Impone Domine &c.* Non sono precettive, essi dicono, perchè il Concilio di Trento, e i Sommi Pontefici nel comandare, che si osservino i Sacri Riti, sempre dicono, *In Missa*; onde nel loro precetto non s' include ciò che fa fuori della Messa: *Transeat*, io dico, questo loro sentimento, ma chi vuol prenderlo per suo regolamento, osservi ciò, che i medesimi soggiungono. Avvertono primieramente, che se quanto si legge in tali Rubriche direttive, sia comandato dalla legge naturale, e divina, si pecca non osservandolo, non perchè lo dice la Rubrica, ma perchè lo comanda la mentovata legge. Di tal sorte è la Rubrica di lavarsi le mani prima del Sacrificio, il fare prima di esso l' apparecchio, e dopo di esso il ringraziamento ec. Per secondo avvertono, che se il fine, per cui si trasgredisce la Rubrica direttiva, non è ragionevole, vi è sempre la colpa veniale; la quale non proviene dall' obbligo di osservare quella Rubrica, ma dall' obbligo di non operare per fine irragionevole: obbligo che è di legge naturale. *Sicuti esset*, scrive il Cavalieri, *negligentia, torpor animi, ac nimia propensio ad alias vanas occupationes, & similia. Quotiescumq. enim omittantur sine rationabili causa, adhuc & si tantum sint directivæ, & ad consilium pertinentes, & non ad præceptum, peccatur saltem venialiter* (a). Dice *saltem*,

(a) *Tom. 5. c. 2. n. 2.*

tem, perchè se vi fosse il disprezzo, si peccherebbe mortalmente. Prima di lui, lo stesso insegnò il Quarti, aggiungendo, che *ut plurimum* il fine in tali trasgressioni è irragionevole; ed in conferma, che vi sia la colpa veniale, sebbene la Rubrica sia direttiva, cita S. Tommaso, dove insegna, che il trasgredirsi da' Religiosi qualche Regola di quelle che non obbligano a colpa nè mortale, nè veniale, ma sono puramente direttive, può ciò non ostante esser peccato, se trasgredisca per la negligenza, o per voler soddisfare qualche passione disordinata: *possent venialiter, vel mortaliter peccare ex negligentia, vel libidine, seu contemptu* (a). Dunque all'esame delle Rubriche dentro la Messa uniscano i Sacerdoti l'esame di quelle che la riguardano prima, e dopo; e conosceranno di quanto altre colpe si fanno rei ogni volta che celebrano. Felice chi facendo ora un tale esame, ne trae l'emenda: infelicissimo chi per non provare il rimorso di sua coscienza, e per lusingarsi che non è reo, sfugge di esaminarsi, e aspetta di essere esaminato da Cristo Giudice. Fu contento di se stesso per non vedere i suoi peccati, ma dispiacque a Dio: quando sarà giudicato dispiacerà a Dio, ed a se stesso, per trovarsi reo di eterna dannazione. *Si videres te, & displiceret tibi, placeres mihi; quia vero non te vides, placuisti tibi: displicebit & mihi, & tibi: mihi, cum judicaberis, tibi cum ardebis* (b).

VIII. Dalle Rubriche del Messale passiamo a quelle del Breviario Romano, circa le quali non vi è la distinzione di precettive, e direttive; onde ciascuno è persuaso, che veruna possa trasgredirsene senza peccato; specialmente dopo il seguente decreto de' 10. Giugno 1690. *Non licet aliquid ex devotione*,

(a) *S. Th. 2. 2. q. 1. 186. a. 9. ad 2. Quarti q. procem. sect. 6. punct. 1.*

(b) *S. Augustinus in Psal. 49. n. 28.*

tione, seu ex auctoritate privata, miscere, mutare, vel apponere inter ea, quæ integrant officia cujusvis diei; quia in officiis Sanctorum nihil est addendum vel immutandum, nisi a S. Sede Apostolica concessum fuerit (a). Perciò nulla più vi sarebbe da aggiungere intorno a questo punto, se non regnasse presso di molti la falsa opinione, che sia soltanto colpa veniale il recitare un officio per un altro, purchè quello che si recita non sia notabilmente più breve di quello che si dovrebbe recitare. Abbiamo provato nell' Opera del *Battesimo laborioso*, che il far questo cambiamento, anche per una volta sola, sia sempre colpa mortale, quantunque l' Officio che si recita, non solo non sia più breve, ma sia più lungo di quello che si lascia: Possono ivi osservarsi le dette prove, le quali se a taluno non sembrano all' in tutto convincenti, come per altro sono; ci diamo a credere che resti interamente convinto da quello che leggerà in quest'Opera al num. 163. e seguenti; e da ciò, che ora soggiungeremo.

IX. La S. C. de' Riti con un decreto generale degli 11. Agosto 1691. approvato da Innocenzo XI. a' 19. Ottobre dello stesso anno, e da Clem. XI. a' 29. Settembre 1714., proibì di recitarsi l'Officio di quei Santi, di cui si avea bensì la Reliquia insigne approvata dall' Ordinario, ma il loro nome non era notato nel Martirologio Romano; nè vi era qualche speciale concessione della Santa Sede per tale officio. Dopo sì fatta proibizione soggiunse: *sub pœnis de non satisfaciendo præcepto, aliisque in Constitutione B. Pii V. contentis* (b). Di più. Essendosi fatta la concessione universale dell' Officio del SS. Nome di Gesù per la seconda Domenica dopo l' Epifania, dichiarò la S. C. a' 28. Novembre del 1721., non esser

(a) *Ap. Talù n. 623. & Cav. to. 2. c. 41. decr. 12.*
(b) *Ap. Talù n. 620. & Caval. to. 1. c. 4. de-cr. 10.*

esser più lecito di recitare il detto Officio a' 14. Gennaro, secondo la concessione prima fattane ad alcuni Religiosi; ma esser tutti tenuti a recitarlo nella prefata Domenica, *sub pœnis de non satisfaciendo Officio, aliisque in Bulla S. Pii V. contentis* (a). Sono rispetto agli enunciati decreti da riflettersi due cose. La prima, il dichiararsi ne' medesimi, che recitandosi un officio differente dal prescritto, non si soddisfaceva all' obbligo dell' Officio. La seconda, che questa pena non s' imponeva allora per quei casi particolari, di cui si parlava, ma soltanto si dichiarava incorrersi in tal pena; perchè Pio V. l' avea antecedentemente imposta per tutti coloro che recitassero un Officio diverso da quello che le Rubriche ordinano.

X. La Costituzione di S. Pio V., nella quale impose la riferita pena generalmente per tutti, è per ordine la sessantesima quarta de' 9. Luglio 1508. e comincia, *Quod a Nobis*. Nella medesima comanda, che si reciti ogni giorno quell' Officio che nel Breviario sta assegnato, e nel modo, con cui nel medesimo si prescrive: *ex hujus Breviarii præscripto, & ratione teneri*; e dichiara, che facendosi altrimenti, quantunque si reciti l' Officio, il Sacerdote sarà egualmente reo, che se nol recitasse affatto: *propositis pœnis per Canonicas sanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non dixerint*. Dopo questa Bolla opinarono alcuni, essere stata la mente del Pontefice, che per soddisfare all' Officio, si dovesse recitare nel Breviario Romano, senza mancare alla sostanza in esso comandata; cioè col recitare tanti Salmi, e tante lezioni, quante in esso erano stabilite; ma non esser stata sua volontà, che per soddisfare, dovessero inoltre recitare quei Salmi, e quelle lezioni speciali assegnate per quel giorno; onde posero in campo un assioma inventato di loro ca-

(a) *Ap. Talù n. 915. & Cav. to. 1. c. 12. decr. 3.*

capriccio, *Officium pro Officio valet*. Una sì fatta opinione fu validamente confutata da' Teologi di sana Morale, ed anche da' medesimi Probabilisti. Ma oggi viene riprovata dalla santa Chiesa, la quale ne' soprallegati decreti ha manifestato il vero senso della Costituzione di S. Pio V., cioè che chi recita un Officio diverso da quel che deve, è per lui lo stesso, come non recitasse l' Officio: *sub pœnis de non satisfaciendo præcepto = sub pœnis de non satisfaciendo Officio = propositis pœnis per Canonicas sanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non dixerint*. Avendo parlato la Chiesa con tanta chiarezza, i figli della Chiesa che ciò non ostante vogliono prendersi per loro guida l' opinione, e non la voce della Chiesa, potranno bensì comparire innocenti nel Tribunale della loro ingannata coscienza, ma nel Tribunale del Divino Giudice, compariranno rei di tanti Offici non recitati, quanti saranno quelli che hanno recitati contra ciò che prescrivevano le Rubriche del Breviario, e i decreti della S. C. E si noti, che neppure i Vescovi hanno autorità di cambiar un Officio nelle loro Diocesi: *neque propria auctoritate quovis prætextu mutare ritum, qui habetur in Calendario Romano, seu Rubricis Breviarii in altiorem Ritum; neque extendere concessa Officia de loco ad locum*. Così la S. C. de' Riti agli 8. Aprile 1628. coll' approvazione di Urbano VIII. (a).

XI. Oltre le Rubriche del Messale, e del Breviario, sono tenuti gli Ecclesiastici ad osservare quelle del Cerimoniale de' Vescovi; dove oltre le cose stabilite per li Vescovi e per chi celebra avanti a lui, o gli assista, ve ne sono moltissime stabilite per tutti gli Ecclesiastici in generale, specialmente riguardo all' officio del Celebrante, del Diacono, Suddiacono, e degli altri inferiori Ministri nella Messa,

(a) *Ap. Talu n. 216, & Cav. to. 2. c. 41. decr. 1.*

Messa, e nell' Officio solenne, ed in altre sacre funzioni che occorrono fra l' anno. Nel Messale si tratta minutamente delle cerimonie della Messa privata, ma poco si dice circa la solenne, *quia*, scrive il Gavanto, *de his in Cæremoniale Episcoporum paulo ante Missalis recognitionem actum erat satis* (a). E il Turino: *Cæremoniale suffragatur Missali, ejusque supplet defectum* (b). Il Catalano parlando dell' obbligazione di offervare il Cerimoniale suddetto, che egli comenta, scrive così: *Habet enim Cæremoniale vim legis; & tamquam tale, AB OMNIB. præcise observandum est, ex deductis per Gratianum, Card. de Luca, & Ursajam* (c). Ma senza stare al detto degli Autori, quanto essi dicono si rileva chiaramente dallo stesso Cerimoniale. Nelle Costituzioni di Clem. VIII. Innoc. X. e Benedetto XIII. che sono stampate nel principio del Cerimoniale suddetto, si comanda *in virtute sanctæ obedientiæ*, onde il precetto, e l' obbligo che ne deriva è grave: *in universali Ecclesia ab omnibus, & singulis*, tanto Canonici, quanto non Canonici; tanto Sacerdoti, quanto Diaconi, Suddiaconi, Accoliti ec. *Ritus, & Cæremoniæ celebrandi Missas, Vesperas, & alia Divina Officia* si debbano da tutti adempire *juxta hujus Cæremonialis formam, & præscriptum &c.* Indi in molti Capitoli del prefato Cerimoniale si dichiara nel titolo, che si parla eziandio per le funzioni, nelle quali non interviene il Vescovo; come nel Capo nono del primo libro: *De officio Diaconi in Missa solemni, Episcopo, vel alio celebrante:* nel Capo 18. dello stesso libro: *De reverentiis, & genuflexionib. tam per Episcopum, & Canonicos, quam per alios quoscumque &c.* Ne' Capi 26. 28. e 30. del libro secondo si parla delle funzioni da farsi nel Venerdì,

(a) *Part.* 2. *tit.* 2. *n.* 5.
(b) *Part.* I. *sect.* I. *c.* 2.
(c) *To.* 1. *in Præloq. ad Lect. n.* 13.

nerdì, e Sabbato Santo, e nel giorno di Pasqua, quando non è presente il Vescovo; e così in tanti altri. Sicchè si debbono osservare le Rubriche del mentovato Cerimoniale colla medesima obbligazione, con cui abbiamo dimostrato doversi osservare le Rubriche del Messale.

XII. Ma qual regolamento deve tenersi, allorchè le riferite Rubriche sono fra loro discordi? Il Merati insegna, che quando un Rito si prescrive nel Messale e si tace, o pure se ne parla oscuramente nel Cerimoniale, *& vice versa*; allora *Ritus expresse præscriptus ad praxim reducatur, non vero tacitus, & obscurus* (a). Quando poi e nel Messale, e nel Cerimoniale si esprime con chiarezza il Rito, ma diversamente in uno che nell'altro; in tal caso mette in arbitrio il citato Autore di fare o dell'una, o dell'altra maniera: *utroque modo tale Ritum observari posse*; ma soggiunge, *quamvis tamen Ritus a Missali præscriptus relinqui possit Ecclesiis Parochialibus; alius vero Ritus a Cæremoniali præscriptus Ecclesiis Cathedralibus* (b). Questa seconda parte dee tenersi per regolamento, non già la prima dell'arbitrio, da cui nascerebbe la discordanza nel Rito degli uni dagli altri, e la discordanza ancora in un medesimo Sacerdote che ora farebbe di un modo, ed ora di un altro: discordanza tanto dalla Chiesa abborrita, che spesso ha dichiarato di aver posto in ordine le Rubriche, acciò vi sia uniformità nel Rito; e Paolo IV. pubblicò le Rubriche del Breviario per togliere la diversità del Rito, con cui le Ore Canoniche si recitavano: *hanc varietatem gravissime ferens &c.* Perciò il Turrino dice assolutamente, che quando *in Rubrica Missalis traditur Ritus diversus a Cæremoniale . . tunc Cæremoniale non est*

(a) *Tom.* 1. *part.* 4. *tit.* 10. *n.* 20.
(b) *To.* 1. *part.* 4. *tit.* 8. *n.* 16.

est regula pro Sacerdotibus (a). Finalmente dee osservarsi il Messale, e non il Cerimoniale, quando in qualche caso particolare così comanda la S. C. de' Riti. (*n.* 432. 550. 555. *ec.*)

XIII. Vi è similmente la stessa grave obbligazione di osservare le Rubriche del Rituale Romano, il quale tratta dell' amministrazione de' Sacramenti, delle esequie de' defunti, delle Processioni, benedizioni ec. Paolo V. nella Costituzione *Apostolicæ Sedis* de' 16. Giugno 1614. ci fa sapere, contenersi nel medesimo *receptos, & approbatos Ecclesiæ Ritus*: che questi *in Sacramentorum administratione, aliisque Ecclesiasticis functionibus servari debent*; e che gli Ecclesiastici, *tamquam Ecclesiæ Romanæ filii, ejusdem Ecclesiæ omnium matris, & magistræ auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utantur; & in re tanti momenti, quæ Catholica Ecclesia, & ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent*. E nel primo Capo del prefato Rituale si avvisa, che quanto nel medesimo vien prescritto circa i Riti, e le cerimonie de' Sacramenti, è ricavato dall' antica pratica della Chiesa Cattolica, e da' decreti de' Sacri Canoni, e de' Sommi Pontefici, e perciò deve fedelmente osservarsi; ed indi si riporta il Canone del Tridentino già di sopra trascritto al num. V.

XIV. Finalmente debbono gli Ecclesiastici con eguale obbligazione osservare i decreti della S. C. de' Riti, i quali spiegando le Rubriche, hanno, come riflette il Turrino, la stessa natura, e perciò la stessa forza di obbligare. La detta S. C., egli aggiunge, ha dal Pontefice l' autorità di formare i decreti, e per conseguenza le sue dichiarazioni *æstimandæ sunt, prout essent declarationes Pontificis*, che parla per l' organo di essa Congregazione. Poi adducendo una terza ragione, *tertio*, dice, *quia si*

(a) *Part. I. sect. I. cap. 2.*

vim legis non haberent, sequeretur, quod esset inutilis institutio Sacræ ipsiusmet Congregationis (a). Anzi sarebbe più tosto nociva; mentre essendo in arbitrio l'osservarne i decreti, da una parte ridonderebbe a suo disonore, ed avvilimento il vedersi preferita l'opinione di chiunque alle di lei determinazioni; e dall'altra si vedrebbe una continua diversità di Rito nelle Chiese, dove chi seguisse detti decreti procederebbe di un modo, e chi non gli seguisse, procederebbe di un altro. Di più le prefate determinazioni sono riferite al Papa, e se non hanno la sua approvazione, non si pubblicano (b). Or chi mai potrà neppure immaginarsi, che dopo fatta la fatica di esaminarsi il punto, e risolversi da tutt'i Consultori de' Sacri Riti, e dopo di essersi la risoluzione riferita al Pontefice, e pubblicata colla di lui approvazione; rimanesse in libertà di ognuno l'osservarla, o no? E' vero, che non si legge in tutt'i decreti che si stampano la clausola, *ita declaravit, & servari mandavit*; ma oltre che non vi bisogna tal clausola per obbligare, per le ragioni già addotte, onde vi è sempre implicitamente, se non vi è espressa; si aggiunge, che per ordinario ne' decreti formati in S. C. si è posta la detta clausola, ma gli Autori che gli riferiscono, non la riportano. E ciò avviene 1. per amore della brevità, 2. perchè sapendo, che senza di essa producono la stessa obbligazione, non istimano necessario il trascriverla; e 3. perchè rispondendo la S. C. a dieci, e venti dubbj per ogni volta, il *servari mandavit* sta nel fine della risposta, come si può osservare nelle ultime due Raccolte, delle quali abbiamo parlato al n. IV. onde chi riferisce alcuna di dette risoluzioni, nota solamente la risposta a quel dubbio, e non vi aggiunge l'accennata clausola che sta, come abbiam

(a) *Part. I. sect. I. c. 2.*

(b) *Tetamo die 2. Novembr. n. 72. circa fin.*

blam detto, nel fine di tutte le risposte. Obbligano dunque, ed obbligano, non solamente in quel luogo che ha domandato, ma in tutti gli altri ancora, quando il decreto non sia stato appoggiato a qualche circostanza che si verifichi nel solo luogo che ha fatta la domanda. *Talis est*, dice il Cavalieri, *se in sacris Ritib. dirigendi praxis omnium Ecclesiarum, talis est sensus omnium Doctorum &c.* Si domandò per es. dalle Chiese di Spagna, se gli offici de' Santi che non hanno mai luogo fra l'anno, possano trasferirsi all'anno seguente. Si domandò dalla Chiesa di Acqui, se nella Messa della Vigilia di Natale abbiasi a dire l' Orazione comandata dal Superiore. Questi dubbj non sono particolari di quelle Chiese, nè le risposte dipendono da circostanze particolari delle medesime; e perciò la risposta negativa fatta dalla S. C. è universale per tutte le Chiese, e tutte sono tenute ad uniformarvisi. Lo stesso dee dirsi degli altri decreti. La difesa dunque fatta da un certo Sacerdote, per l' inosservanza di un decreto universale, in cui era incorso; *che sotto quel decreto non vi era notato il nome della sua Chiesa*: fu una difesa che può insieme dirsi *ridicola, e lacrimevole*; *ridicola*, non potendosi senza riso udire risposte tanto puerili; *lacrimevole*; neppur potendosi osservare in un Sacerdote tanta ignoranza senza lagrime, e senza pianto. *Esto decretum formaliter generale non sit, tale tamen fit æquivalenter; & ut tale a cunctis debet observari Ecclesiis*. Caval. to. 1. c. 6. decr. 3. n. 8.

XV. Oppongono taluni, che la S. C. chiama alle volte i suoi decreti *generali*, notando nel fine, *In decreto generali*; dunque, dicono, gli altri sono *particolari*, e non obbligano tutti. Risponde saviamente il Cavalieri, peritissimo in sì fatta *materia*, che per due motivi la S. C. usa di chiamar *generali* alcuni decreti. La prima perchè essendo stata fat-

ta la domanda da varj luoghi, per non fare tante risposte particolari, ed affinchè non vengano in appresso altre domande dello stesso dubbio, fa la risposta colla clausola di *decreto generale*. La seconda perchè alle volte la detta Congregazione forma il decreto *Motu proprio*, e senza che sia preceduta alcuna domanda. Questa su di ciò, conchiude, è la consuetudine della Chiesa (*a*). Sicchè il chiamar *generali* certi decreti, non dinota, che gli altri non obbligano *ubique*; ma l'uniformità, che nel Rito vuole la Chiesa, sa che le sue determinazioni obblighino ugualmente per ogni luogo.

XVI. Si domanda, se questa obbligazione si restringa ad osservare il decreto nel solo caso proposto, o si estenda agli altri simili? Prima di rispondere notiamo la dottrina insegnata da' Canonisti, e ricavata da' Testi Civili, e Canonici, che altra è l'interpetrazione *estensiva*, altra la *comprensiva*. Si fa questa seconda, quando costa, che il legislatore nel caso espresso ha voluto comprendere il non espresso; e quando ciò *non costa*, l'interpetrazione sarebbe *estensiva*. Or la *comprensiva* è lecita, l'*estensiva* no; mentre bisognandovi la volontà del legislatore per formare una legge allorchè non costa che vi sia stata, non è lecito tenerla per già formata coll'estendere il decreto da un caso ad un altro. Al contrario, costando, che tal volontà vi sia stata, può, e deve tenersi, come legge, non solo il caso espresso, ma altresì ogni altro simile. Le condizioni poi che debbono concorrere per giudicare, che vi sia stata la volontà di comprendere i casi non espressi, sono tre; la prima, che la ragione sia *la stessa* pel caso espresso e per gli non espressi. Se è simile, se è anche maggiore, ma non è *la stessa*, ciò non basta. La seconda, che sia *lo stesso* il fine inteso dal legislatore, tanto nell'uno, quanto negli altri. La terza, che la

(a) *To.* 1. *c.* 6. *decr.* 3. *n.* 8.

la detta ragione sia tanto intrinseca, ed universale, che non avrebbe con savièzza, e prudenza operato il legislatore, se non avesse avuta volontà di comprendere nella legge i casi, che non ha espressi. Si può osservare il Suarez, che diffusamente, e con prove validissime tratte dal diritto Civile, e Canonico, e confermate con evidenti ragioni, stabilisce l'espotta dottrina (a). I decreti della S. C. sono altrettante leggi; e perciò qualora esaminata bene la cosa da persone molto perite, si conosce, che v'intervengono le tre sopraddette condizioni riguardo a' casi non espressi, allora i decreti obbligano ne' casi simili per un interpetrazione *comprensiva*: quando poi si scorge, che vi manca alcuna di dette condizioni, i decreti non si possono estendere a' casi simili, perchè l'interpetrazione sarebbe *estensiva*, la quale non è lecita. Il Cavalieri insegna la medesima dottrina da noi dichiarata; e perciò ributtando l'interpetrazione estensiva, dice: *Fagnano quippe Doctore, privilegium alicui concessum neque ex identitate, neque ex majoritate rationis extendi potest de casu ad casum* (b). Vedremo non però a suo luogo che il caso, di cui egli parla, non s'include nel decreto per *estensione*, com' egli dice, ma per *comprensione* (*n. 63.*) Ammettendo poi l'interpetrazione comprensiva, *dispositum pro uno casu*, egli scrive, *& pro alio simili censetur dispositum; ubi siquidem eadem est ratio, ibi idem jus esse debet* (c). Sembra, che quì contraddica alle altre sue parole poco fa riferite; onde tanto quelle, quanto queste si debbono intendere secondo la spiega da noi riportata; e così ancora le seguenti: *casus similes exceptuatis censentur excepti, etiamsi exceptio non sit adjuncta; quin-*

(a) *De leg. lib. 6. c. 3.*
(b) *To. 2. c. 18. decr. 6. n. 5.*
(c) *To. 2. c. 18. decr. 8. n. 2.*

immo non continentur per extenſionem ſub exceptione, ſed comprehenſi dicuntur (a).

XVII. Due altre oppoſizioni ſogliono farſi da chi vorrebbe traſgredire i decreti della S. C. ſenza divenir colpevole; una che ſi trovano molti di eſſi contrarj fra loro; l'altra, che non ſono autentici, cioè non ſi veggono ſcritti in un foglio venuto da Roma, e munito col ſigillo, e ſottoſcrizione del Card. Prefetto di detta Congregazione, e colla firma del Secretario. Si risponde alla prima, che ſe nel caſo di due leggi fra ſe contrarie, neſſuna di eſſe foſſe obbligatoria, o quante leggi Civili, e Canoniche reſterebbero annullate! Ma è coſa a tutti nota, che o per la mutazione delle circoſtanze, o per nuove riflеſſioni che ſi ſono fatte, ſi cambiano i decreti, e le leggi; ed abrogate le antiche, le poſteriori ſono quelle che obbligano. Alla ſeconda ſi riſponde, che quando ſi leggono i decreti della S. C. preſſo Autori accreditati, o pure nelle Raccolte ſtampate in Roma; il non volergli oſſervare, perchè non ſi veggono in forma autentica, *vix abeſt ab irreverentia, & temeritate*, come parlano comunemente i Dottori *b*). Non ſono dunque eſenti dal peccato i traſgreſſori, quantunque ſi ſcuſino col detto preteſto. Si eccettua ſoltanto il caſo rariſſimo ad accadere, in cui vi ſiano ragioni evidenti, le quali dimoſtrino non eſſer vero il decreto che ſi trova in qualche libro; e di ciò ve n'è un eſempio in queſt' Opera nel n. 326.

XVIII. Or da quanto finora ſi è detto, reſtando più che a ſufficienza provata la grave, e rigoroſa obbligazione di oſſervare la Rubriche del Meſſale, del Breviario Romano, del Cerimoniale de' Veſcovi, e del Rituale; come ancora i decreti della S.C. de'

(a) *To.* 2. *c.* 20. *decr.* 6. *n.* 2.

(b) *Anacl. to.* 1. *Jur. Can. in Præm. n.* 128. *Fagnan.*

de' Riti; ne risulta la necessaria conseguenza, esservi similmente la grave, e rigorosa obbligazione d' imparare, e sapere l' enunciate Rubriche, e decreti. Imperciocchè chi è tenuto al fine è tenuto a quei mezzi; senza cui non potrebbe conseguire il detto fine. Essendo dunque tenuto l' Ecclesiastico ad osservare le Rubriche, e i decreti, e non potendole osservare senza saperle; è egli tenuto ad apprenderle con quella medesima obbligazione, con cui è tenuto ad osservarle. E se mancherà di apprenderle, perchè gli rincresce una tal fatica, ed applicazione; sarà reo avanti a Dio di tutti gli errori che commetterà nell' ordinare l' Officio, la Messa, e le altre funzioni sacre, ancorchè non gli avverta; mentre la di lui inavvertenza, ed ignoranza sono vincibili, e perciò volontarie: e per conseguenza gli errori che ne derivano sono altresì volontari nella loro cagione, e conseguentemente imputabili. E dopo che sarà uscita alla luce la presente Opera, diverrà molto più reo chi vorrà rimanere nella medesima ignoranza, giacchè molto più facile gli sarebbe l' istruirsi sopra ciò che ignora.

XIX. Si scusano alcuni con allegare la consuetudine che vi è nel loro Paese di far le sacre funzioni diversamente da quel che prescrivono le Rubriche. Acciò conoscano, che questa scusa non vale avanti a Dio, riflettano, che altra è la consuetudine *materiale*, *popolare*, *e di fatto*, ed altra è la consuetudine *formale*, *e legale*. La prima è un costume non accompagnato dalle condizioni che la legge ha prescritte; la seconda è un costume accompagnato dalle dette condizioni. A questa seconda la legge ha data la forza di abrogare le leggi, alle quali quel costume si oppone, onde poi trasgredendosi, non si pecca; ma alla prima non ha data tal forza; e perciò non ostante la consuetudine *materiale* contra le leggi, se queste si trasgrediscono, si pecca nel modo stesso, con cui si peccherebbe, se

non

non vi fosse detta consuetudine. Sono molte le condizioni che debbono accompagnare un costume, acciò possa dirsi consuetudine *formale*, e *legale*. Noi ne accenneremo qui due soltanto, mentre per ordinario per mancanza di una di esse, o di ambedue, il costume di operare contra le Rubriche non è consuetudine *legale*, ma soltanto *popolare* che dicesi *corruttela*, *ed abuso*; onde chi trasgredisce le Rubriche per tal consuetudine, non è scusato dalla colpa.

XX. La prima di dette condizioni è, che la consuetudine non sia stata riprovata dalla Chiesa nè espressamente, nè tacitamente. Allora si riprova espressamente, quando si dice, che la tal consuetudine è un *abuso*, o pure, *che non può sostenersi*, ovvero, *che dee* estirparsi; o finalmente si dice, *che si ripruova*, e in altra simil maniera (*). Allora poi si ripruova tacitamente, quando spesso si rinnova la legge contraria alla consuetudine, e se ne comanda l' osservanza. O la riprovazione sia espressa, o sia tacita, sempre ne deriva, che non è più lecito l' operare secondo quella consuetudine perchè non ha più forza di abrogar la legge. Questa è una dottrina concordemente insegnata da' Canonisti; e la ragione, dove è fondata, è tanto convincente, che da se sola rende tal dottrina certa, ed indubitabile, senza che vi bisognino autorità per sostenerla. Non mai può introdursi vera, e valida consuetudine, senza il consenso dal Principe, o virtuale, o legale. Principio noto a chiunque ha studiato il Trattato *de Consuetudine*. Or quando il Pontefice o per se, o per l'organo della S. C. riprova espressamente, o tacitamente una consuetudine contra le leggi Ecclesiastiche, o sia contra le Rubriche; ognun lo vede, che non solo non vi è il suo consenso, ma di più vi è un positivo dissentire ch' egli fa all' introduzione di

sì

(*) *Al numero* 197. *addurremo l' esempio di una consuetudine riprovata con termini simili a' detti.*

sì fatta consuetudine. Per conseguenza abbia la medesima tutte le altre condizioni, non sarà mai consuetudine *legale*, ma *sempre* abuso. Ho detto *sempre*; imperciocchè questa è la gran differenza che passa fra l'abrogazione, e la riprovazione che la legge fa di una consuetudine. Allorchè l'abroga, resta bensì annullata, ma col tempo può di nuovo introdursi validamente; ma quando la riprova, resta annullata in modo che non può mai più validamente introdursi. *Consuetudo enim semel lege reprobata, non potest amplius induci; ut post Panormitanum ait Sylvester.* Così il Cavalieri (*a*) e prima di lui ciò scrisse, e dimostrò il Suarez (*b*). La ragione è, perchè esistendo sempre i motivi che indussero la Chiesa a riprovarla, sempre manca il suo consenso per potersi introdurre.

XXI. Non basta, che non sia riprovata una consuetudine contra le Rubriche per esserne lecita, e valida l'introduzione; ma è di più necessario, che sia lodevole. *Cæremoniale Episcoporum non tollit immemorabiles, & laudabiles Ecclesiarum consuetudines.* Così decretò la S. C. agli 11. Giugno del 1605. (*c*). Ed i Pontefici Innocenzo, e Benedetto XIII. dissero nelle loro Costituzioni (*d*). *Antistites Ecclesiarum abusus omnes, qui in Ecclesiis aut secularibus, aut Regularibus contra præscriptum Cæremonialis Episcoporum, & Ritualis Romani, vel Rubricas Missalis, & Breviarii irrepserint; debent omnino removere. Et si adversus ea, quæ in dicto Cæremoniali statuta sunt, consuetudinem etiam immemorabilem allegari contingat, postquam recognoverint, aut eam non satis probari, aut etiam probatam, suffragari,*

(a) *To. 1. c. 3. decr. 2. n. 6.*
(b) *De leg. l. 7. c. 7.*
(c) *Ap. Talù n. 41.*
(d) *Const. Apostolici Ministerii 13. Maji 1723. & In supremo 23. Sept. 1724.*

gari, utpote irrationabilem de jure non posse; executioni eorum, quæ in dicto Cæremoniali instituta sunt, diligenter incumbere debent &c. Degne di riflessione sono primamente le parole, *aut eam non satis probari*. Vi sarà stato un costume in qualche Chiesa, non già continuamente, ma ora sì, ora no, secondo il vario pensare del Capo di quella Chiesa, o di chi ha regolate le cerimonie nelle sacre funzioni. Può quel costume dirsi consuetudine? No, mancando il *tempus continuatum* ch' è uno de' requisiti necessarj a formare una consuetudine. Aggiungasi, che spesso accade operarsi in qualche Chiesa contra le Rubriche, ma da' soli Sacerdoti ignoranti, e colla disapprovazione de' Sacerdoti istruiti ne' sacri Riti. Allora sebbene quell' operare così si continuasse per lungo tempo, non mai s' introdurrebbe consuetudine legale; mentre la trasgressione della legge nasce dall' ignoranza, e la parte più sana della Comunità dissente, e vi si oppone. Per secondo meritano d'esser ponderate quelle altre parole, *etiam probatam, suffragari, utpote irrationabilem de jure*. Quando realmente si è introdotta la consuetudine contra le Rubriche, ma è una consuetudine irragionevole; come accade allorchè contiene qualche indecenza, o ne risulta qualche deformità nel culto Divino ec., in tal caso, non è consuetudine che vaglia, ma abuso che deve estirparsi.

XXII. Deve in terzo luogo riflettersi alla parola *immemorabilem*; la quale c' istruisce, che quel *tempo continuato* che nelle altre materie basta per l' introduzione della consuetudine contra le leggi Ecclesiastiche, non basta nella materia de' Sacri Riti; ma in questa richiedesi un tempo immemorabile; o almeno, quando la cosa è di poco momento, un tempo molto lungo, e quasi immemorabile. Eusebio Amort afferma potersi lecitamente seguitare le consuetudini già introdotte contra le Rubriche, *quæ non vergunt in abusus, nec cedunt in deformitatem cul-*

cultus publici, ma vuole, che ciò s'intenda per la consuetudine *saltem immemorialem*, e che s'intenda altresì *præsertim in rebus levioris momenti* (a). Il P. M. del Monaco, di cui abbiam fatta di sopra onorevole menzione (*n. IV.*) *me quidem*, scrive, *non præterit, nonnullas consuetudines Rubricis contrarias a Sacrorum Rituum Congregatione tolerari; sed quas amabo? Illas profecto, quas usus ab hominum memoria perveteratus* (si noti) *non sine aliqua rationali causa recepit. Quæ autem nec ratione probantur, nec antiquitate, per Antistites omnino aboleri debent; ut laudati Pontifices sanxerunt* (b) cioè Innoc. XIII. e Bened. XIII. colle parole di sopra riferite (*n. XXI.*).

XXIII. Or da quanto si è detto circa le consuetudini contra le Rubriche, troppo apertamente viene a rilevarsi, esser cosa molto difficile, e pericolosa il volersi servire del pretesto della consuetudine per operare contra il prescritto dalle mentovate Rubriche; e che per conseguenza il determinare in quali cose particolari sia ciò permesso è solo de' pochissimi che hanno una somma perizia de' Sacri Riti, ed una somma prudenza. Ed in questa conchiusione tanto maggiormente dobbiamo confermarci, quando vediamo aver dichiarato la S. C. abusi da estirparsi alcune consuetudini *levioris momenti* che forse senza tali dichiarazioni si sarebbero stimate lecite, e da potersi seguitare. Proibì a' Padri Minimi l'aggiungere nell' Orazione del loro Fondatore alla parola *Franciscum* quelle *de Paula*, il che era costume universale in detta Religione: *non obstante quacumque contraria consuetudine, quam abusum esse declaravit* (c). Proibì di predicarsi avanti il SS. Sacramento esposto col capo coverto, *non obstante quacumque contraria consuetudine; & abusus omnino est tol-*

(a) *Th. Mor. de Sacram. Or.* 5. 25.
(b) *Opusc. Observat. in Calend. in Præf. ad Lector.*
(c) *Caval. tom.* 2. *c.* 38. *decr.* 1.

tollendus (a). Proibì di seguitare nel fine dell' Officio l' Antifona *Alma Redemtoris*, e non cambiarla nell' *Ave Regina Cœlorum* a' due Febbrajo, quando si trasferisce la festa della Purificazione di Maria SS. *sublato quolibet asserto diformi quarumcumque Ecclesiarum usu, sive consuetudine* (b). A tali esempj chi oserà il decidere con franchezza *toties quoties*, come si fa dagl' ignoranti: *E' vero, che questo è contra la Rubrica, ma è lecito farlo, perchè così vi è la consuetudine?* Nel decorso di quest' Opera riferiremo varie altre consuetudini contrarie a' Sacri Riti, le quali la S. C. ha dichiarato non esser lecito continuarle (*n.* 211. 286. 291. 405. *ec.*)

XXIV. Per compimento di questo Discorso Prelimanare daremo due importantissimi avvertimenti per coloro che leggono i Rubricisti per apprendere il Rito, e le cerimonie per la Messa, Officio ec. Il primo è, che avanti di leggere il Rubricista leggano la Rubrica che parla di quel punto che vogliono imparare; e quando trovano, che la Rubrica parla con chiarezza, osservino quanto la medesima prescrive; e se l'opinione del Rubricista è contraria, la ributtino; mentre la legge, e non l'opinione dee esser la norma del nostro operare. I Rubricisti anche più classici, perchè uomini, non hanno alle volte osservata la Rubrica; ma osservando soltanto ciò, che scriveano gli Autori, si sono attenuti a quell'opinione che loro è sembrata migliore; e perciò è avvenuto, che han dato un sentimento espressamente opposto alla Rubrica. Eccone due esempj fra i molti che ve ne sono. Il Rituale Romano prescrive, che nel farsi la comunione fuori della Messa, dopo che è finita, prima il Sacerdote si lavi le dita, e poi riponga la Pissìde nella Custodia, o sia nel Tabernacolo: *eòsdem digitos, quibus*

(a) *Ap. Talù n.* 242.

(b) *Cav. tom.* 4. *c.* 40. *decr.* 3.

bis tetigit Sacramentum, abluat, & abstergat purificatorio. Postea genuflectens, reponit Sacramentum in Tabernaculo, & clave obserat (a). Vi può essere una legge più chiara di questa? E' impossibile. Quando vuole, che si lavino le dita? *Antequam reponat Sacramentum*. E il Sacramento quando si ripone? Dopo detta abluzione: *postea reponit &c.* E pure il Merati trovando negli Autori due opinioni, una che dice doversi lavare le dita prima di riporre la Pissíde: l'altra che insegna doversi lavare dopo rinserrata la Pissíde, egli scrive: *postrema hæc opinio magis nobis arridet* (b). Ma se avesse letta la soprannotata Rubrica, avrebbe riprovata detta opinione. Il medesimo Rituale parlando della benedizione, che deve dare il Sacerdote dopo aver fatta la detta comunione, dice: *Deinde extenta manu dextera benedicit iis, qui communicarunt, dicens, Benedictio ec.* (c). Quando vuole che si dica *Benedictio ec.*? Allorchè il Sacerdote rivolto a coloro che si comunicarono, gli benedice col segno di Croce. Il Merati descrivendo il Rito per tal benedizione, quando la comunione si fa *extra Missam*, si uniforma alla riferita Rubrica, e dice: *se convertat ad communicatos junctis manibus; & stans in medio, extentæ dexteræ, tenens sinistram pectori admotam, benedicit ipsis dicens, Benedictio &c.* (d). Descrivendo poco prima il Rito per la stessa benedizione, quando la comunione si fa prima, o dopo la Messa, in vece di parlare nel medesimo modo, vuole, che si dia la prefata benedizione, come si dà dentro la Messa: *elevat oculos versus Crucem, & extendens manus, atque jungens, caputque inclinans Cruci inclinatione minimarum maxima dicit voce clara ordinaria: Benedictio*

(a) *Rit. Rom. tit.* 4. *c.* 2. *n.* 8.
(b) *Merati tom.* 1. *part.* 2. *tit.* 10. *n.* 34. *circa fin.*
(c) *Loc. cit. n.* 9.
(d) *Loc. cit. n.* 34.

clio Dei omnipotentis ; & postea junctis manibus convertens se ad communicatos benedicit &c. (*a*). E difficile l' indovinare, donde sia nato questo sì grande abbaglio. Altro non si può dire, se non se per aver lui creduto, che la sopraddetta Rubrica, tanto bene da lui intesa, o spiegata, servisse per quelle sole comunioni che si fanno colla cotta, e stola, ma non per quelle che si fanno colla Pianeta prima di cominciare, o dopo aver finita la Messa. Ma sebbene avesse così creduto, pur nondimeno avrebbe dovuto estendere la Rubrica per le comunioni colla cotta alle comunioni colla Pianeta; mentre il Rito prescritto dal Rituale non ha riguardato la cotta, ma ha riguardato il tempo, in cui si faceva la comunione, cioè *fuori della Messa*; onde o che si faccia colla cotta, o che si faccia colla Pianeta prima, o dopo la Messa sempre si avverta, che si fa *fuori della Messa*; e per conseguenza estendere alla seconda il Rito prescritto per la prima, sarebbe stata un' interpetrazione *comprensiva*, non già *estensiva* (*n. XVI.*). Ma noi non abbiamo bisogno di fare alcuna interpetrazione, o estensione, perchè l' ha fatta la medesima Rubrica, la quale dice così : *Quod si contingat, absoluta Missa, statim aliquos interdum communicare, tunc Sacerdos adhuc Planeta indutus, Sacram communionem eo modo, quo supra dictum est, ministrabit* (*b*). Queste parole, che non ha lette il Merati, hanno fatto, che insegnasse un Rito contrario alla Rubrica. Vedasi il *n.* 405. di quest' Opera.

XXV. Il secondo avvertimento è, che dovendo in qualche punto fondarsi sopra i decreti della S.C., è di assoluta necessità il sapere anche i moderni; altrimenti, come spesso accade, si giurerà, che la cosa va così, e nondimeno anderà diversamente.

Fu

(a) *Loc. cit. n.* 33.
(b) *Rit. Rom. tit.* 4. *c.* 2. *n.* 11. *in fin.*

Fu censurato un Compilatore del Direttorio, perchè gli officj de' Santi di rito semidoppio perpetuamente impediti gli avea ripolli *firmiter* fra le ottave non privilegiate. Ma quegli avea fatto bene, ed il suo Censore meritavà la censura per essersi posto a censuare senz' aver prima imparati tutt' i decreti della S. C., fra quali avrebbe trovati quelli che approvano la detta riposizione fra le ottave; come al *n.* 84. di quest' Opera riferiremo. E di simili esempj potremmo riportarne moltissimi. Chi è Dottore, come volgarmente si dice, di un sol libro, non è in istato di far censure. Noi poi nel riferire i suddetti decreti, citeremo per ordinario il Talù, notando il numero, in cui quel decreto si trova; ed abbiamo scelto il prefato Autore per dette citazioni, mentre essendo l'Opera del medesimo un piccolo tomo in quarto è più facile, che si trovi presso di chi legge; dovechè molto pochi vi sono che abbiano i due tomi in foglio del Merati, o del Cavalieri, o pure tutt' i tomi della Biblioteca del Ferraris, il quale nota detti decreti nell' ultimo tomo. Il mentovato Spiridione Talù chiamato dal P. M. del Monaco, *clarissimus vir, & de Ritibus Sacris benemerentissimus*; (*a*) nella Prefazione alla di lui Opera, (nella prima edizione dedicata a Benedetto XIV.) avvisa il lettore, che gli altri Collettori de' decreti della S. C. de' Riti, *dum conantur decreta quæque colligere, triticum a paleis secernere sibi non sumpserint; multa quidem ibi authentica, sed nonnulla etiam apocripha, alia vero incertæ, & subtestæ fidei comminiscuntur, quæ veris etiam fidem fortasse derogent*. Indi riferisce le diligenze usate per sapere i decreti veri, e dice, che oltre l'aver letti gl' Indici del Merati, e di altri Autori, ha mandati ancora in Roma i decreti, de' quali non gli costava la verità, ed ha fatto osservare, se ne' Registri della

(a) *In Præf. ad lect.*

S. C. vi erano notati. Quelli poi che altrove si trovavano regiſtrati, gli ha letti negli Archivj, e nelle Biblioteche, dove si producevano muniti col ſigillo della S. C., e ſottoſcritti dal Secretario della medeſima; onde conchiude, *decreta S. R. C. authentica certo proponere*. Di fatto eſſendoſi dopo di lui ſtampata in Roma una Raccolta di detti decreti, che noi abbiamo avuta ſotto gli occhi, la medeſima è interamente la ſteſſa, che la già detta del Talù, colla ſola differenza che non vi ſi legge il ſuo nome: vale a dire, che l'hanno riconoſciuta per la migliore di tutte le altre Raccolte; e il ſolo ſtamparſi in Roma è ſtata la più grande approvazione che mai avrebbe potuto avere. I decreti di queſta Raccolta fatta dal Talù, noi gli citeremo, come di ſopra avviſammo, per mezzo de' numeri che a ciaſcun decreto ſtanno ivi notati; ma i decreti moderni delle ultime due Raccolte, delle quali abbiamo fatta menzione nel num. III., gli citeremo colla ſola data che portano, non eſſendo diſtinti in numero. Avvertiamo ancora, che trovandoſi nel decorſo di queſt'Opera citati i numeri della medeſima; ſe ſono Romani, il Lettore ſi rimette a queſto diſcorſo Preliminare; ſe ſono Arabici, ſi rimette al reſto dell'Opera. Reſta ſolo, che gli Eccleſiaſtici ſi avvalgano della noſtra fatica per ben apprendere, e per oſſervare i Sacri Riti con ogni eſattezza.

La

LA GUIDA LITURGICA

PARTE PRIMA

CAPO I.

Del rito, della dignità, e della ſolennità che intervengono nella feſta, di cui ſi fa l' officio; e come i ſuddetti titoli regolano il veſpro.

1. L rito nella recitazione del Divino Officio è la varia maniera, con cui ſecondo la qualità delle feſte vien regolato dalle Rubriche. Il più alto è il doppio di prima claſſe: ſotto di lui è il doppio di ſeconda claſſe; e ſempre gradatamente diſcendendo, vengono il doppio maggiore, il doppio minore, il ſemidoppio, il ſemplice, e il feriale. Queſto rito ſi aſſegna nella conceſſione degli offici; e ſe nella medeſima ſi aſſegna il doppio ſenza ſpecificarſi, ſe ſia il maggiore, o il minore; ſempre ſi dee intendere il minore. *Quando pro aliquo feſto, vel officio conceſſo reperiatur duplex, abſque expreſſione majoris, vel minoris; conceſſio intelligenda eſt de duplici minori, etiamſi ad honorem Deiparæ facta fuerit. S. R. C. 2. Oct. 1683. in Valentina* (a). E quando ſi concede di recitarſi gli offici di un' altra Diocesi, e non ſi eſprime il ri-

(a) *Ap. Talù n. 568. & in Indic. decr. Mer.to 2. n. 144.*

rito; allora se ivi il rito è semidoppio, di questo rito pur si faranno, dove gli officj sono stati estesi; ma si debbono fare di rito doppio minore le feste di quei Santi che nell' altra Diocesi sono di rito doppio maggiore, o di 1. e 2. classe; eccetto le feste di Gesù Cristo, e di Maria che si debbono fare di rito doppio maggiore, qualora nella Diocesi suddetta abbiano questo rito, o pur l' abbiano superiore. Imperciocchè il rito superiore al doppio minore non si concede mai che per motivi particolari, e ciò che per tali motivi vien conceduto, non mai s' intende esteso, se non si esprime. Così insegna il Cavalieri per regola generale (*a*) e vi aderisce il Tetamo (*b*); e noi abbiamo letta la medesima spiega ne' Rescritti della S. C. de' Riti.

2. Il celebrarsi un officio in qualche luogo con festa di precetto, non fa elevare il rito che gli fu assegnato. *Festa duplicia, quæ coluntur a populo de præcepto, retinent eumdem ritum, quem alias haberent secluſa qualitate præcepti; neque sunt idcirco duplicia majora; unde qualitas festivitatis non est ratio, quod vesperæ dicantur integre de tali festo. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi* (*c*). Neppure il rito si può elevare perchè la festa abbia l' ottava: *Octava enim non elevat ritum. S. R. C. 11. Januar. 1749. in una Ord. S. Augustini Excalc. Austriæ* (*d*); come nè anche, perchè vi sieno le sante indulgenze. *S. R. C. 13. Junii 1736. in Burgen.* (*e*). E se il Testatore in un legato lascia il peso ad una Chie-

sa

(a) *To. 2. c. 43. decr. 13. n. 5.*
(b) *Die 23. Januar. n. 3.*
(c) *Ap. Talù n. 568.*
(d) *Ap. Talù n. 1238.*
(e) *Ap. Caval. to. 2. decr. 41. decr. 9.*

sa di celebrarsi in ogni anno una festa in un rito superiore a quello che ha; non è lecito il farlo. *Licitum erit hujusmodi officia solemnius celebrare quoad pompam extrinsecam, non autem quoad ritum Ecclesiasticum. S. R. C. 14. Maji 1644.* (a). Qualora però i Sacerdoti di quella Chiesa recitino l'officio che occorre in quel giorno col rito assegnato, e vogliano di più cantare il vespro, ed anche il resto dell'officio con rito più alto o per motivo del detto legato, o per ragione della solennità di quel giorno; ben possono farlo; come riflette il Cavalieri; ancorchè non solo il rito, ma l'officio medesimo sia diverso (b).

3. La dignità rispetto all'officio è una prerogativa, che la Chiesa ha ravvisata in alcune feste; e può essere essenziale, e accidentale. L'essenziale è di sei classi. Nella prima si contengono le feste di Nostro Signore. Nella seconda di Maria SS.. Nella terza degli Angeli. Nella quarta di S. Gio: Battista. Nella quinta di S. Giuseppe. Nella festa degli Apostoli, ed Evangelisti. Nella Rubrica che appresso riporteremo, dove si enunciano le feste colla dignità, non vi sono espresse quelle di S. Gio: Battista, e di S. Giuseppe; nè insieme cogli Apostoli sono nominati gli Evangelisti. Ma, cominciando da questi ultimi, la S. C. in due decreti gli ha dichiarati egualmente agli Apostoli nella dignità rispetto all'officio; dicendo nel primo: *Nulla disparitas adest inter translationem festorum Apostolorum, & illam Evangelistarum; sed occasione dictæ translationis faciendum est officium quod prius in Calendario proponitur. 18. Sept. 1666. in Romana* (c); e nel secondo: *Si festum S. Marci Evangelistæ occurrat in feriam secundam post Dominicam Resurrectionis; &*

(a) *Ap. Talù n.* 295.
(b) *To.* 2. *c.* 41. *decr.* 7. *&* 8.
(c) *Ap. Talù n.* 463.

similiter festum SS. Apostolorum Philippi, & Jacobi in Dominica in Albis, ac propterea juxta Rubricas utrumque sit transferendum, prius transferri, & reponi debet officium S. Marci. 17. Julii 1706. in una Urb. & Orb annuente Clem. XI. (a). Nella ripofizione delle feste di rito uguale, fi ripongono, come diremo a fuo luogo, prima quelle che hanno dignità, e poi quelle che o non l'hanno, o l'hanno d' inferior claffe; ancorchè le feste fenza dignità, o con dignità inferiore fieno ftate prima trasferite; onde fpetterebbe loro il primo luogo in detta ripofizione. Or fe la S. C. vuole, che le feste degli Appoftoli fi ripongano dopo quelle degli Evangeliftì, fe queftì prima di effi fono trasferiti; dunque anche negli Evangeliftì vi riconofce la dignità, e una dignità della ftefsa claffe di quella degli Appoftoli, e perciò dice ancora, che non vi è difuguaglianza alcuna fra la traslazione degli uni, e degli altri; onde nella ripofizione vuole, che fi attenda foltanto all' anteriorità del tempo. Quindi il Gavanto, che fu queflo fcriffe diverfamente, con ragione fu confutato dal Merati (b), e dal Cavalieri (c).

4. Veniamo a S. Giufeppe; fi offervi nominata efpreffamente la di lui dignità ne' feguenti decreti: *Attenta dignitate perfonæ, licet æqualitas ritus fit inter festum S. Marci, SS. Apostolorum Philippi, & Jacobi, & S. Joseph; officium vero de Patrocinio S. Joseph est recitandum, si cum prædictis solemnitatib. occurrat. Occurrente Patrocinio S. Joseph cum S. Marco, & SS. Apostolis Philippo, & Jacobo, vesperæ non sunt dimidiandæ, sed persolvendæ integre de Patrocinio, attenta dignitate S. Joseph. In oratione A Cunctis, & in suffragiis præponendus est S. Joseph Apostolis Petro, & Paulo, ut præscribi-*

tur

(a) *Ibid. n.* 831.
(b) *To.* 2. *sect.* 3. *c.* 9. *n.* 3.
(c) *To.* 2. *c.* 27. *decr.* 3. & 4.

tur in Litaniis majorib. S. R. C. 11. Maii 1743. in Senensi (a). Due cose si dimostrano con questi decreti; l'una che S. Giuseppe per la dignità è situato prima degli Apostoli; l'altra che anche la festa del suo Patrocinio gode tal privilegio. Vedremo appresso, che sebbene circa questa seconda cosa abbia poi la S. C. disposto il contrario, coll' ultimo decreto nondimeno gli ha confermato il riferito privilegio (*n. 6.*).

5. La dignità di S. Gio: Battista è superiore a quella degli Appostoli, ed a quella di S. Giuseppe. Ch' egli abbia luogo fra' Santi che godono dignità, lo dice espressamente la S. C. in un decreto de' 21. Agosto 1688. *in Aquilejensi*, mentre dando la preferenza alla di lui Natività sopra la Dedicazione della Chiesa, ne adduce in conferma la Rubrica, in cui si parla di detta dignità: *Festum Nativitatis S. Joannis Baptistæ præferri debet festo Dedicationis Ecclesiæ, & habere integras secundas Vesperas cum commemoratione tantum sequentis* . . si noti; *ut præscribitur in Rubrica de contur. n. 2. versu Inter festa.* Con un decreto posteriore si è data alla Dedicazione della Chiesa la preferenza sopra S. Gio: Battista, considerandola come festa del Signore; (*n. 61.*) ma resta fermo, che il predetto Santo gode ogni dignità. Che poi questa sia superiore agli Appostoli, ed a S. Giuseppe, si rileva 1. dall'essersi situato il suo nome nel *Confiteor* prima degli Appostoli. 2. Dall' essersi posto lo stesso nome nelle Litanie de' Santi prima degli Appostoli, e prima di S. Giuseppe; e finalmente col decreto che segue: *In Oratione A Cunctis nomina Patronorum S. Michaelis Archangeli, & S. Joannis Baptistæ præponenda sunt Apostolis. S. R. C. 22. Aug. 1620.* (b). Negli offici Divini, dice il Cavalieri, si dà il primo luogo al più de-

(a) *Ap. Talù n. 1150. 1151. & 1152.*
(b) *Ap. Caval. to. 1. c. 1. decr. 16. n. 9.*

gno; e perciò, soggiunge, non rimane luogo a dubitare, che S. Gio: Battista non abbia a situarsi fra le classi delle dignità immediatamente dopo gli Angioli (*a*). E sono concordi il Gavanto, e col Merati (*b*) il Talù (*c*) il Tetamo ec. Il citato Merati ha inserito nella Rubrica *Inter festa*, che trascriveremo al *n.* 16., il nome di S. Giuseppe; ed abbiamo veduti de' Breviarj, ne' quali nella medesima Rubrica dopo gli Angeli hanno aggiunto prima S. Gio: Battista, e poi S. Giuseppe.

6. Sono dunque, ripetiamo, sei le classi delle feste con dignità; cioè del Signore, di Maria, degli Angeli, di S. Gio: Battista, di S. Giuseppe, e degli Appostoli insieme cogli Evangelisti. Le prime cinque hanno la preferenza nell' officio, tanto se le feste sieno primarie, quanto se sieno secondarie, la classe degli Appostoli l' ha soltanto quando sono primarie. Proviamolo. La festa del Nome Santissimo di Maria è secondaria; e pure la S. C. decise, che nell' occorrenza dovea esser preferita alla festa di S. Nicola da Tolentino, quantunque ne' Regni Austriaci, per cui si formò il decreto, erano ambedue di seconda classe; e la ragione che in detto decreto se ne addusse fu la seguente: *in paritate ritus attendi debet major dignitas B. M. V. juxta Rubricam de concurrentia officii Tit.* 11. *n.* 2. *S. R. C.* 11. *Januar.* 1649. *in una Ord. S. Aug. Exc. Austr.* (*d*). Dunque il privilegio dato dalla citata Rubrica alle feste di Maria, si estende ben anche alle sue feste secondarie. Anzi non solo alle feste, ma eziandio alle ottave di esse; avendo determinato la S. C., che tutte le ottave delle festività della Vergine che sono doppj minori, nel concorso con simili doppj avesse-

(a) *Ibid.*
(b) *To.* 2. *sect.* 3. *c.* 8. *n.* 6. *& c.* 9. *n.* 3.
(c) *N.* 609.
(d) *Ap. Talù n.* 1238.

avessero il primo, e secondo vespero intiero (*n.*25.). Dicendo *tutte*, vi ha incluse anche le ottave delle feste secondarie.

7. Per le feste secondarie di S. Giuseppe, come è quella del suo Patrocinio, in vigore de' decreti riportati al *n.* 4., è indubitato che godono la dignità ugualmente che la primaria. E come ivi abbiamo accennato, non hanno più luogo le contrarie disposizioni fatte dalla S. C. dopo i prefati decreti; mentre coll' ultimo modernissimo de' 26. Gennaro 1793. in *Santandarien.* ha con tutta chiarezza confermato il suddetto privilegio. Fu proposto alla detta S. C. il seguente dubbio: *An concurrentibus festis Patrocinii S. Joseph, & Apparitionis S. Jacobi, quæ pro Hispania sunt duplicia minora cum aliis festis primariis ejusdem ritus, licet inferioris dignitatis, Vesperæ integre sint persolvenda de festis secundariis cum commemoratione antecedentis, aut subsequentis festi; vel potius in hoc casu, cum de festis secundariis agitur, vesperæ debeant dimidiari, nullo habito respectu ad majorem dignitatem, utpote non attendendam, nisi in festis primariis?* Ecco la risposta della S.C. *Quoad festum Patrocinii S. Joseph, affirmative ad primam partem, negative ad secundam; quo vero ad festum Apparitionis S. Jacobi, negative ad primam partem, affirmative ad secundam. Atque ita declaravit, & servari mandavit.* Due cose restano stabilite con questo decreto; l'una che le feste secondarie di S. Giuseppe godono la preferenza che proviene dalla dignità; l'altra che non la godono le feste secondarie degli Apostoli; come è quella ivi nominata dell' Apparizione di S. Giacomo. Con ciò viene a riprovarsi, tanto l'opinione del Merati, che negò la detta preferenza al Patrocinio di S. Giuseppe (a) quan-

(a) *To. 2. sect. 3. c. 9. n. 3.*

quanto quella del Cavalieri (*a*) che la diede alle feste secondarie degli Appostoli.

8. Che se godono la mentovata preferenza le feste secondarie di Maria SS., e di S. Giuseppe: conseguentemente la godono molto più le feste secondarie di Gesù Cristo, degli Angeli, e di S. Gio: Battista, che tutte sono di classe superiore alle feste di S. Giuseppe. E sebbene per S. Gio: Battista sembra contraria la Rubrica del Breviario, la quale nella festa della Decollazione gli assegna il secondo vespro *a capitulo* di S. Rosa, ed assegna il primo vespro a S. Agostino *a capitulo* del medesimo S. Giovanni; ciò nondimeno non deroga a quanto abbiamo detto; mentre intanto la Rubrica ha disposto così, perchè, come ha riflettuto il Cavalieri (*b*), la detta festa non è stata istituita per onorare la dignità del Santo, ma per celebrare il di lui martirio; e perciò considerandosi, come semplice Martire, non si attende la dignità. Quindi se in qualche luogo si celebrasse qualche festa secondaria del medesimo Santo, si dovrebbe attendere alla di lui dignità nel regolamento dell'officio. E' poi noto, che il rito di detta festa della Decollazione non è più doppio minore, come lo era, quando nel Breviario se le assegnò il vespro nel modo surriferito; ma a' 10. Marzo 1786. fu dichiarato dalla S. C. doppio maggiore.

9. Oltre la dignità essenziale, di cui finora abbiamo ragionato, vi è similmente, come al num. 3. accennammo, la dignità accidentale; così chiamata dal Cavalieri, sì per distinguerla dalla detta essenziale, e sì per esprimere, che non partorisce preferenza, come appresso saremo per vedere; fuorchè nella sola occorrenza, e nel solo caso, che nella medesima tutte le altre circostanze sieno uguali. In que-

(a) *To.* 2. *c.* 28. *decr.* 2. 3.

(b) *To.* 2. *c.* 27. *decr.* 4. *n.* 2. *&* 3. *&* *c.* 28. *decr.* 2. *n.* 3.

questa dignità accidentale il primo luogo l' hanno i martiri Pont., il 2. i Martiri non Pont., il 3. i Confes. Papi: il 4. i Conf. Vescovi; il 5. i semplici Confessori, il sesto le Vergini Martiri, il settimo le Vergini non martiri, l' ottavo le non Vergini ec.

10. La solennità poi, che è la terza cosa proposta a trattare in questo Capo, può essere estrinseca, e può esser connaturale. La prima dicesi *estrinseca* a differenza della dignità già spiegata ch' è una specie di solennità intrinseca; e consiste nella pompa, con cui celebrarsi la festa. L' apparato, la musica, la processione, il concorso del popolo, lo sparo, l' Orazione panegirica ec. costituiscono questa pompa. Se ve n' è anche una sola delle suddette cose, ma in un modo straordinario; o pure ve ne sono molte in un modo ordinario; la solennità si dice *grande*; e per esser tale, si ricerca meno ne' paesi piccioli, che ne' luoghi più cospicui. Se poi la pompa è minore di ciò che abbiamo espresso, dicesi *solennità piccola* (*). Alle volte la festa non si celebra con pompa

(*) *Abbiamo un decreto per S. Lorenzo che non può servire di esempio per altri Santi, essendo particolare per lui. Fu proposto alla S. C. il seguente dubbio* in Santandarien, *ed è notato nell' ultima Raccolta*: Festum S. Laurentii Martyris particulari solemnitate gaudere videtur in universali Ecclesia, habens vigiliam, octavam &c. Festum autem SS. Justi, & Pastoris, licet apud Hispanos ejusdem ritus, nullam solemnitatem habet. Quæritur, an in concurrentia debeantur Vesperæ integræ S. Laurentio, tamquam solemniori cum com. præc. ad sensum Rubr. XI. Brev. de concur. n. 2. *Rispose la S. C.* Affirmative *a' 26. Gennaro 1793. L' ottava, come si dice al n.* 2. non elevat ritum; *nè la vigilia forma solennità grande. L' aver dunque il vespro intiero è*

un

pa, ma perchè si celebra nella stessa Chiesa del Santo, di cui si fa memoria; questa pure si ha in conto di solennità *grande*; mentre come ben riflette il Cavalieri (a), in tal circostanza vi dovrebbe esser la pompa grande, e vi manca per accidente. La solennità poi *connaturale* è quella che nasce dal celebrar senza pompa la festa di un Santo che in quel paese nacque, o visse qualche tempo, o morì, o vi predicò, o vi fece de' miracoli; come ancora, se mancano tali circostanze, ma la festa si celebra per un legato, anche particolare; o per un voto del popolo, o del Clero; o pure ivi è qualche Reliquia non insigne di quel Santo; (delle insigni, parleremo altrove) o al medesimo il popolo professa special divozione; o finalmente è un Santo Protettore meno principale del paese.

11. Perchè s'intenda bene la maniera da tenersi per ordinare il vespro; ha bisognato entrar nella materia con sì lungo apparato, il quale per altro servirà ancora per le cose da trattarsi negli altri Capi. Accostiamoci ora più da vicino al punto. Ogni vespro che nel Divino officio si recita, dicesi *primo*, se si vuol parlare della festa del giorno seguente; si dice *secondo*, volendosi parlare della festa di quel giorno stesso. Il vespro dunque che si recita nel giorno di Natale è il *secondo* di Natale, ed è il *primo* di S. Stefano. E queste due feste che si succedono l'una all'altra son dette nelle Rubriche, la concorrenza nell'officio; cioè che il Santo di oggi concorre, ed è seguito dal Santo di domani; e questa concorrenza deesi osservare per potersi sapere il modo da regolarsi il vespro; tantochè chi sa qual Santo og-

un privilegio dato a S. Lorenzo per lo stesso motivo, per cui gli fu data la vigilia, e l'ottava; del che si può vedere il Tetamo nel giorno 10. di Agosto, dove ne raccoglie i motivi allegati dagli Autori.

(a) *To. 2. c. 28. decr. 1. n. 8.*

oggi è occorso, e non sa di più qual Santo occorrerà domani, non può affatto conoscere l'ordine che quel vespro richiede. In tre maniere poi un vespro può ordinarsi; cioè o recitandolo tutto della festa di oggi, o tutto della festa di domani, o pur dividendolo col dare al Santo di oggi il vespro fino al capitolo *exclusive*, e il resto al Santo di domani. Per poter decidere quale di queste tre maniere abbia luogo in un vespro, fa d' uopo considerare, quale sia il rito, la dignità, e la solennità estrinseca di ciascuna delle due feste che entrano nel concorso, cioè di quella di oggi, e di quella di domani. Fatta questa considerazione, la decisione da farsi s' impara dalle seguenti Regole generali.

12. PRIMA REGOLA GENERALE. Se il rito è disuguale, senza vedere, se vi sia, e qual sia la dignità, e la solennità, subito si decide, che il vespro è tutto di quella festa che ha il rito superiore. Oggi è una festa di Gesù Cristo di seconda classe, e si celebra con solennità estrinseca *grande*: se domani è la festa di un Santo Martire di prima classe, il vespro è tutto del Santo Martire. Imperciocchè la Rubrica nel donare la preferenza alle feste di Gesù Cristo, di Maria ec., vi appone l' espressa condizione, che il rito sia uguale. Al n. 16. riporteremo le parole di detta Rubrica, e due decreti che confermano la stessa dottrina. Un altro simile decreto abbiamo riferito al *n.* 6. e un altro ancora ne vogliamo quì addurre, il quale sebbene parla dell' occorrenza, nondimeno la Rubrica, e la ragione, a cui si fonda, vale egualmente per la concorrenza. Nella Polonia celebrasi la festa di S. Gioacchino con rito doppio di 1. classe coll' ottava nella Domenica seconda dopo l' Assunzione; onde concorrono nel tempo stesso la detta ottava con quella della Nascita di Maria, festa con rito doppio di 2. classe. La S. C. disse, che fra tali ottave *recitan-*

dum

dum esse officium de infra octavam S. Joachim 29. Nov. 1755. in Vormiensi (a).

13. SECONDA REGOLA GENERALE. Se il rito è uguale, ed o non vi è dignità *essenziale*, nè solennità estrinseca *grande* in veruna delle due feste, o pure vi è, ma *egualmente* in ambedue; il vespro si divide; recitandosi della festa di oggi fino al capitolo *exclusive*; ed il resto della festa di domani. Questo pure si sa da tutti, e si contiene nel medesimo Titolo della Rubrica che si è citato. Dunque se oggi è un doppio di 1. cl., e domani un doppio simile: o pure oggi è un semidoppio, e domani è lo stesso, o pure un giorno fra l'ottava; essendo uguali circa le dette dignità, e solennità, *vesperæ a capitulo sequentis*. Nè quì, nè appresso diremo, se vi bisogni la commemorazione del precedente, o sia della festa di oggi; perchè è necessario sapere moltissime cose per fare tal decisione, onde tratteremo poi di ciò in un Capo a parte.

14. TERZA REGOLA GENERALE. Quando il rito è uguale, ma in una delle due feste vi è la dignità *accidentale* di grado superiore, come se un Santo fosse martire, e l'altro fosse Confessore; la decisione è la stessa che la precedente; cioè il vespro si divide: mentre nel concorso non si attende la dignità accidentale. *In concurrentia plurium officiorum æqualis ritus, sive Martyrum, vel Confessorum, aut Virginum, vel Viduarum, minime attenditur dignitas eorum*. S. R. C. 20. Jul. 1686. in Tridentina (b). *Sancti Martyres in concurrentia cum Sancto Confessore non debent habere integras vesperas propter majorem nobilitatem, & dignitatem, quam habet Martyr præ Confessore. Neque hæc major dignitas, & nobilitas tribuenda est Confessori concurrenti cum Virgine; sicque in concurrentiis officiorum æqua-*

(a) *Ap. Tali n.* 1313.
(b) *Ap. Tali n.* 605.

æqualis ritus, quæ possunt accidere, Sanctus Confessor non habet integras vesperas; aliter enim fit in prædictis casibus, quam fiat in concurrentia festorum Domini, B. Mariæ V., Angelorum, & Apostolorum &c. S. R. C. 14. Dec. 1709. in una Ord. Cappuc. (a). Quindi in Palermo, dove S. Antonio da Padova a' 13. e S. Basilio a' 14. Giugno sono ambedue doppi maggiori, fu dubitato, se a' 13. il vespro dovesse tutto darsi a S. Basilio, come superiore in dignità accidentale. La S. C. domandatane risposa a' 17. Giugno 1684. che dovea farsi *a capitulo* (b).

15. QUARTA REGOLA GENERALE. Essendo eguale il rito, neppur si fa conto, che una delle feste sia accompagnata da solennità estrinseca *piccola*, e da solennità *connaturale*: il vespro si divide, come nelle due regole antecedenti. La Rubrica che dà la preferenza, come appresso si vedrà, alle feste che hanno solennità, *quæ solemniter celebrantur*, è spiegata dalla S. C. colle parole, *si celebrentur pompa solemniori*; (n. 16.) la quale espressione, saviamente scrive il Cavalieri (c), *stat positive, & signat solemnitatem magnam.*

16. QUINTA REGOLA GENERALE. Ancorchè in ambedue le feste vi sia l' uguaglianza nel rito, se però in una di esse vi è dignità *essenziale*, ovvero solennità estrinseca *grande*, e nell' altro no; il vespro è tutto della festa che ha la detta dignità, o solennità. Deesi nondimeno avvertire, che la detta dignità per godere tal preferenza, dee essere unita col rito doppio (*n.* 18.) Ma dalla solennità, si gode, anche quando il rito è semidoppio (*eod. n.*). *Inter festa æqualis solemnitatis servatur hic ordo: ut festa Domini præferantur omnibus aliis, & habeant utrasque vesperas integras; sicuti festa B. Mariæ*

(a) *Ib. n.* 871.
(b) *Ib. n.* 574.
(c) *To.* 2. 1. *decr.* 1. *n.* 4.

riæ festis Sanctorum ; item festa Angelorum, & Apostolorum ceteris aliis ; & festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis, vel Ecclesiis solemniter celebrantur aliis in Calendario descriptis (a). Due cose si dicono oscuramente in questa Rubrica, che pur sono essenziali, formando due fondamentali principj circa la materia presente ; e perciò ambedue sono state con ogni chiarezza spiegate dalla S. C. de' Riti. Primieramente le parole, *Inter festa æqualis solemnitatis*, valgono lo stesso, che *Inter festa æqualis ritus* ; giacchè qualora il rito è diseguale, sono chiare le Rubriche, che il Santo col rito superiore è preferito, non già quello che ha maggior dignità, o solennità, come benissimo ragiona il Cavelieri (b), che tratta mirabilmente questo punto. E che sia così, l'ha dichiarato la S. C. col citare la suddetta Rubrica, e cambiare *in ritus* la parola *solemnitatis*. Due decreti qui ne riportiamo, dove si legge tal cambiamento. Il primo l'abbiamo notato quasi tutto al *n.* 14., e comincia : *In concurrentia* ; e dopo le parole ivi trascritte, siegue così : *sed præferenda sunt festa posteriorum, si celebrentur pompa solemniori, aut sint ex illis festis, quæ celebrantur in propriis locis, & Ecclesiis ; & hoc juxta verba Rubricæ de concur. officii tit. XI. n. 2. Inter festa ÆQUALIS RITUS &c.* Il secondo è il seguente. *In repositione duorum, vel plurium festorum eumdem ritum habentium, & diverso die occurrentium, attendatur prioritas translationis, nisi attendenda sit major dignitas, quæ attendi debet in illis tantum festis, quæ exprimuntur in Rubricis generalib. de Transl. fest. n. 7. de Concur. offic. sub n. 2. ab illis verbis: INTER FESTA ÆQUALIS RITUS &c. S. R. C. 13. Junii 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (c).

Se

(a) *Rubr. gen. Miss. tit.* 11. *n.* 2.
(b) *To.* 2. *c.* 28. *decr.* 1. *n.* 1.
(c) *Ap. Talè n.* 540.

Se a questi decreti aveſſe riflettuto il Merati, e ad altri ancora che ve ne ſono (*), in cui ſempre il rito maggiore, e la dignità eſſenziale ſi preferiſce a qualunque ſolennità, non avrebbe in alcuni caſi preferita la ſolennità col rito inferiore al rito ſuperiore ſenza ſolennità: *Ridicula*, dice il Cavalieri, *nec digna quæ refellatur eſt ſententia Merati, officium ſemiduplex duplici, & duplex minus duplici majori ratione ſolemnitatis præferentis &c.* (a).

(*) *Gli Agoſtiniani Scalzi di Milano domandarono la S. C., come doveſſe regolarſi il veſpro nel concorſo di S. Agoſtino con S. Maria della Conſolazione, eſſendo l' una, e l' altra feſta nel loro Ordine di rito doppio di prima claſſe.* Integras veſperas, *fu riſpoſto*, recitandas eſſe de feſto B. M. V. de Conſolatione cum com. S. Auguſtini. 17. Ag. 1771. *Fin dall' anno* 1681. *a richieſta de' Canonici Regolari Lateraneſi la S. C. al primo Maggio avea decretato:* Officium Angelorum Cuſtodum concurrens cum alio duplici minore habere debet integras utraſq. veſperas. (*Talù n.* 521.) *Ma perchè ſi vide ſtampato un decreto contrario; perciò i Padri Francescani, i quali a' 31. Ottobre celebrano la Traslazione di S. Chiara con rito doppio minore, domandarono, il primo veſpro di chi doveſſe eſſere; e la S. C. a' 14. Maggio* 1707. *riſpoſe*: In 2. veſp. de SS. Angelis Cuſtodib. fieri debet tantummodo commemoratio, non vero a capit. de Translat. S. Claræ In Bononien. (*Talù n.* 842.). *Indi nel* 1730. *fu domandato:* An feſtum SS. Angelorum, & Archangelorum debeat habere utraſque veſperas integras in concurſu alterius, dupl. min. *E la S. C. a' 16. Settembre riſpoſe di sì, ordinando, che ſi oſſervaſſe il detto decreto per S. Chiara.* In una Ord. Hieroſol. (*Talù n.* 930.). *Tutti queſti decreti li riferiſce altresì il Caval.* (tq. 2. c. 29.) *e confermano l' eſpoſta Regola.*

(a) *Caval. loc. cit.*

17. La seconda cosa confusamente posta nella Rubrica *Inter festa* di cui parliamo, è l'aver determinato, che in parità di rito e di dignità sieno preferite *festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis vel Ecclesiis solemniter celebrantur*; colle quali parole sembra, che per la detta preferenza sieno necessarie due condizioni: la prima, che le feste si celebrino nella propria Chiesa del Santo, e la seconda, che si celebrino con solennità. Nulladimeno ciascuna di queste condizioni da se sola, e separata dall'altra, basta per fare, che alla festa sia dovuta la detta preferenza. Ciò lo dimostra il Cavalieri con altre Rubriche; ma con più chiarezza si rileva da' varj decreti della S. C. *Si officia, quæ recitari debent in aliquib. Regnis sint ejusdem ritus, & dignitatis, an sit præferendum officium loci, officio in proprio Religionis Calendario descripto? Resolutum fuit, præferendum esse officium, quod cum majori solemnitate, & populi concursu celebratur. S. R. C. 20. Martii 1683. in una Ord. Min. de Observ.* (a). Dunque nasce la preferenza dalla *sola* solennità senza che la festa si celebri nella Chiesa propria. Nel decreto riferito nel num. antecedente la S. C. assegna divisamente o la solennità, o la celebrazione della festa nella propria Chiesa, come due titoli che partoriscono la preferenza: *si celebrentur pompa solemniori*: questo n'è uno; *aut sint ex illis festis, quæ celebrantur in propriis locis, vel Ecclesiis*: ecco l'altro (*).

18. Nell'

(a) *Ap. Talù n.* 553.

(*) *Ecco alcuni casi particolari, ne' quali la S. C. ha risoluti i dubbj giusta il contenuto nell'enunciata Regola. Dai Camaldolesi di Monte Corona si celebra a' 16. Novembre la festa de' Santi Martiri Giovanni, e Benedetto con gran solennità estrinseca, ed a' 17. la festa di S. Geltrude; ambedue col rito dop-*

pio

18. Nell'esposta regola quinta si è detto, che allora si dee preferenza per ragione della dignità, quando vi è accompagnato il rito doppio. Se il rito è semidoppio, non si tiene conto della dignità. *Ritus semiduplex* scrive il Cavalieri *est ritus depressus, & humilis, quare festa non facit solemnia, & sic nec digna in quib. eorumdem exprimatur dignitas* (a). E di ciò ne abbiamo un decreto espresso del seguente tenore: *Officium SS. Sacramenti quod recitatur ex privilegio in feria v. non impedita per annum a festis duplicib., & semiduplicib., demptis quoque feriis Adventus, Quadragesimæ ec., si concurrat in vesperis cum alio officio semiduplici; dividit vesperas a capitulo. S. R. C. 1. Jul. 1747. in Zagabrien.* (b). Se nel rito semidoppio si attendesse la dignità essenziale, nell'esposto concorso il vespro si sarebbe dovuto tutto al SS. Sacramento: e perciò giusta la savia riflessione del citato Cavalieri (c) la Rubrica *Inter Festa* aggiunse *æqualis solemnitatis*; per dinotare che parlò de' doppj soltanto, non potendosi a' semidoppj adattare con proprietà il titolo di solenni: Si è detto al contrario nell'antecedente regola, che nella purità del rito, e della dignità, si dee la preferenza alla festa celebrata con solennità

pio di seconda classe. La S. C. a' 19. Gennaro 1743. al dubbio che le fu proposto rispose, che i detti Santi Martiri doveano avere il secondo vespro intiero (Talù n. 1139.). E confermò lo stesso con un decreto moderno del 1793. in Santanderien. a' 26. Gennaro. La Chiesa, dove si celebrava la festa di detti Martiri non era ad essi dedicata; dunque la festa con gran solennità ha la preferenza, sebbene non si celebri in Chiesa propria.

(a) *To. 2. c. 27. decr. 1. n. 7.*

(b) *Ap. Talù n. 1232. & Cav. to. 2. c. 28. decr. 7. in Append.*

(c) *To. 2. c. 18. decr. 6. n. 13.*

estrinseca *grande*, ancorchè il rito sia semidoppio, E la ragione è, perchè quì il motivo della preferenza nasce unicamente dalla pompa; onde niente dipende dalla solennità intrinseca del rito.

19. SESTA REGOLA GENERALE. Nel concorso di due feste di rito eguale, in una delle quali v'interviene la dignità essenziale, nell'altra la solennità estrinseca *grande*, (per cui s'intende ancora il celebrarsi nella propria Chiesa) il vespro è tutto della prima. Imperciocchè la Rubrica *Inter festa* più volte citata, dona il vespro intiero alle feste accompagnate da detta solennità, ma soltanto nel concorso con quelle che non hanno dignità: *dicuntur præferenda aliis in Calendario descriptis, non vero dignioribus, quæ ipsa* (Rubrica) *præcedenter enumeraverat; neque enim solemnitas, quæ extrinseca est, adeo festa elevare, vel dignificare valet, ut exæquent, aut superent festa intrinsece digniora;* sono parole del Cavalieri (*a*). Che perciò la S. C. dona a tali feste solenni il vespro intiero coll'espressa condizione, che nel concorso vi sia l'uguaglianza, non solamente nel rito, ma ancora nella dignità. *Festa per annum duplicia, quæ solemniter celebrantur a choro, & in populo sunt de præcepto, in concurrentia cum æqualib. quoad ritum, & dignitatem, possunt habere integras vesperas; ad sensum Rubr. XI. Brev. Rom. n. 2. S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracovien.* (*b*).

20. SETTIMA REGOLA GENERALE. Quando in ambedue le feste di rito uguale vi è questa disuguaglianza, che in uno vi è dignità, e solennità, nell'altra la sola dignità, se l'una, e l'altra dignità è della stessa classe; come se ambedue sono feste primarie di Apostoli; il vespro è tutto della festa che ha solennità: ma se la dignità che ha

(a) *To. 2. c. 28. decr. 1. n. 3.*
(b) *Ap. Talù n. 1179.*

ha la festa non solenne è di classe superiore; per es. E' festa degli Angioli, e l'altra degli Apostoli; il vespro si dee intiero a chi ha maggior dignità. L' una, e l'altra parte di questa regola si contiene nel decreto poco fa citato (*n.* 19.).

21. OTTAVA REGOLA GENERALE. Nella uguaglianza di rito, dignità essenziale, e solennità estrinseca grande, se una delle feste si celebra nella propria Chiesa, della medesima è tutto il vespro; siccome nella uguaglianza della dignità essenziale, e della celebrazione nella Chiesa propria, se in una delle feste vi è solennità estrinseca grande, ad essa si deve il vespro intiero (*a*). E la ragione nell'uno, e nell'altro caso è, che quando delle feste non vi è uguaglianza, e quel che vi è più in una festa, è uno de' titoli che nel concorso, secondo le Rubriche, portano la preferenza, la detta festa ha il vespro intiero. Ora di tal carattere sono appunto gli espressi titoli (*n.* 10.).

22. NONA REGOLA GENERALE. Se nel concorso in tutto il già detto vi è uguaglianza, il vespro si divide, come più volte ripetono le Rubriche. Non si attende poi, se in una delle feste vi sia dignità accidentale, o pure solennità *piccola*, o *connaturale*; perchè, come già si disse a' *n.* 14. e 15., nel concorso le suddette cose non danno preferenza.

23. DECIMA REGOLA GENERALE. Viene ella assegnata dalla Tabella della Concorrenza posta nel principio del Breviario colle seguenti parole: *Simplex, & S. Maria in Sabbato, Feria, & Vigilia non concurrent.* Vuol dire, che quando si è fatto di essi l'officio, nel secondo vespro non si ha riguardo agli officj suddetti per decidere qual vespro abbia a recitarsi; ma soltanto si osserva, quale sia la festa del giorno seguente; imperciocchè i prefati officj del semplice ec. non hanno secondo vespro, ma

(a) *Caval. to.* 2. *c.* 28. *decr.* 1. *in fin.*

ciaſcuno di eſſi termina a Nona; onde nel ſecondo veſpro non ſi fa di eſſi commemorazione; eccetto delle ferie di Quareſima, e dell' Avvento, dalle quali allorchè nel ſecondo veſpro ſi fa commemorazione, ciò non proviene per eſſervi concorſo; ma perchè *illarum commemoratio ratione temporis ex præcepto Eccleſiæ prætermitti non debet*. Così la Rubrica (*a*).

24. Nel primo veſpro poi di tali offici, ecco il regolamento da tenerſi. La Feria non può concorrere neppure con un altra feria; perchè l'officio della feria comincia al Matutino, e non eſſendo ſeguito da officio maggiore, termina a Compieta; e perciò ſe la feria di oggi è ſeguita dalla feria di domani, nel veſpro di oggi niente vi ſi dice di quel che ha di proprio la feria di domani. Per eſ. ſe nel Martedì avanti Quareſima ſi fa l'officio della feria, nel ſecondo veſpro non ſi dice l' Orazione propria del giorno ſeguente che è il primo di Quareſima; ma quella della Domenica precedente, nè avanti la detta Orazione ſi recitano le Preci feriali che debbono recitarſi nel primo di Quareſima (*b*); ma ſoltanto le Domenicali (*n.* 137.). Abbiamo detto, che l'officio della feria termina a Compieta, quando non ſiegua officio maggiore; perchè il prefato officio della feria termina, dove comincia l'officio ſeguente; il quale ſe è doppio, o ſemidoppio, la feria termina a Nona; ſe è di un Santo di rito ſemplice, o di S. Maria *in Sabbato*; perchè queſti due offici, quando non ſono preceduti da officio maggiore, cominciano dal Capitolo; perciò l'officio della feria termina al Capitolo, onde i Salmi del primo veſpro del Santo ſemplice, e di S. Maria in Sabbato ſono della feria occorrente (*c*). Di più ancor-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 11. *n.* 9.
(b) *Ibid.*
(c) *Ib. n.* 8. *& tit.* 8.

corchè la feria non abbia avuto oggi l' officio, ne abbia ad averlo domani; ciò non ostante se oggi al secondo vespro non vi è altro officio prima del Capitolo, entra la feria, e nel detto vespro si dicono i Salmi della feria occorrente. L' esempio è di un Santo semplice seguito da un altro semplice, o da S. Maria *in Sabbato*. I Salmi del secondo vespro non possono essere del semplice di oggi, giacchè come si è detto nel numero antecedente, l' officio del semplice termina a Nona: non possono essere del semplice di domani, perchè comincia dal Capitolo; e lo stesso si verifica di S. Maria *in Sabbato*; dunque entrano i Salmi del vespro della feria che oggi corre (*n.* 37.).

25. Quì è il luogo più a proposito per dichiarare quanto altro appartiene a' mentovati officj, ancorchè non riguardi la concorrenza. Le ferie si dividono in maggiori, e minori. Le *maggiori* sono tutt' i giorni di Quaresima, e dell' Avvento, le Quattro Tempora, e la sola feria seconda delle Rogazioni. Queste ferie maggiori si suddividono in privilegiate, e non privilegiate. Il primo di Quaresima, e tutt' i giorni della settimana Maggiore che ancora suol dirsi settimana santa, sono ferie maggiori *privilegiate*; e si dicono tali, perchè escludono anche il doppio di prima classe, le restanti sono maggiori non privilegiate. Le ferie minori, che si dicono altresì *per annum*, sono tutte le altre ferie dell' anno che non sono annoverate fra le dette maggiori. I giorni fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste dalla Rubrica pure si chiamano ferie; e pure vanno nel numero delle maggiori privilegiate; ma volgarmente si dicono *giorni fra l' ottava*. Delle ferie maggiori non privilegiate si fa l' officio, quando non occorre festa di nove lezioni. E perciò se nello stesso giorno accadono una feria maggiore, e un Santo di rito semplice, l' officio si fa della feria. Delle minori si fa, quando non occorre, nè festa di nove lezioni, nè Santo semplice, nè S. Maria *in Sabbato*. L' officio

della feria si dice ancora *simplex de Tempore*. Nell' occorrenza di un Santo semplice, e di S. Maria *in Sabbato*, l' officio è di questa. E la stessa preferenza ha in tutte le ferie minori, in cui non cade qualche vigilia. Ne' Sabbati dunque, ne' quali occorre un doppio, o un semidoppio, o l' *infra octavam*, o una feria maggiore, o una vigilia, o finalmente l'officio della Domenica da anticiparsi, non si fa di S. Maria l' officio, e neppur se ne fa la commemorazione. Occorrendo la feria maggiore colla vigilia, l' officio è della feria; e della vigilia *nihil in officio*.

26. L' officio di *S. Maria in Sabbato*, di cui ora si è parlato, è differente dall' officio della medesima Santa Vergine che si dice *Officium parvum*, ed è solito recitarsi nel Coro in alcuni giorni. Ne faremo parola a' num. 292. e 293. Di più il suddetto officio di *S. Maria in Sabbato* è di rito semplice; ma vi sono di coloro che hanno il privilegio di recitarlo con rito semidoppio; ed allora, quando si recita, si regola, come ogni altro semidoppio: ma non in tutt' i Sabbati può recitarsi, come si dirà trattando degli officj votivi. Finalmente se nel primo vespro di *S. Maria in Sabbato*, sempre abbia a dirsi nella Compieta l' ultima strofa nell' Inno, *Jesu tibi sit gloria &c.* si dirà al suo luogo (*n.* 133.).

CAPO II.

Eccezioni delle regole generali già stabilite per ben ordinare il vespro in ogni concorrenza.

27. LA prima regola generale, la quale vuole, che essendo nel concorso il rito disuguale, il vespro sia tutto della festa che ha il rito superiore, patisce una sola eccezione.

ECCEZIONE I. Se concorre un doppio maggiore col giorno dell' ottava dell' Ascensione; o del *Corpus Domini*; e se i giorni di queste ottave, come an-

ancora quelle dell' Epifania, e di Paſqua concorrono con un doppio maggiore; quantunque le ſuddette quattro ottave ſieno di rito doppio minore, tutto il veſpro nondimeno è delle medeſime. Il Gavanto le giudicò di rito doppio maggiore; ma fu in ciò corretto dal Merati (*a*) e dal Cavalieri (*b*), i quali oſſervano, che non vi è Rubrica che dia loro un tal rito, nè ſi trovano nella Tavola de' doppj maggiori; e perciò ſono di rito doppio minore, come tutte le altre ottave: e l'eſſer preferite al doppio maggiore è un privilegio a tali ottave conceduto (*c*). Il citato Gavanto volle eſtenderlo a tutte le altre ottave delle feſte di Gesù Criſto, ma con ragione gli contraddice il Cavalieri, dicendo, che non è a noi permeſſo il dare a tutte le prefate feſtività quel privilegio, che la Rubrica reſtringe ſpecificatamente a quattro ſole; non valendo a favorire ſimili eſtenſioni neppure *majoritatis rationis* (*n. XVI.*).

28. La ſeconda, e la nona regola, che nell'uguaglianza il veſpro ſi divide, hanno tre eccezioni.

ECCEZIONE I. Concorrendo la Domenica non privilegiata (*n.* 41.), che è di rito ſemidoppio, con una feſta del medeſimo rito, non ſi divide il veſpro, ma è tutto della Domenica (*d*). Nel concorſo nondimeno del ſemidoppio con detta Domenica, il veſpro ſi divide giuſta la regola generale; onde ſe nel Sabbato ſi fece l'officio di un ſemidoppio, il veſpro ſi fa *a capitulo* della Domenica: ma ſe il ſemidoppio accorre nel Lunedì, il ſecondo veſpro della Domenica non ſi fa *a capitulo ſeq.*, ma è tutto della Domenica.

29. ECCEZIONE II. Le ottave delle feſte di Maria ſono di rito doppio minore, come tutte le altre

(a) *To.* 2. *ſect.* 3. *c.* 2. *n.* 3.
(b) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 11.
(c) *Rubr. poſt Tabel. conturrent.*
(d) *Rubr. gen. Miſſal. tit.* 11. *n.* 5.

altre. Nulladimeno se un doppio minore concorre con alcuna di tali ottave, o alcuna di dette ottave concorre con un doppio minore, il vespro è sempre intiero dell'ottava. *Quæcumque dies octava B. M. V. debet habere integras utrasque vesperas in concurrentia cum officio duplici minori. S. R. C. 11. Augusti. 1691. in Romana dubior.* (a). S'intennde però, come avvisa il Cavalieri (b), che il detto doppio non sia di maggior dignità, come se fosse festa di Gesù Cristo, o alcuna delle sue ottave, delle quali quattro, come si disse, si preferiscono anche a' doppi maggiori, e le altre a somiglianza di quelle di Maria, a' soli doppj minori. E sebbéne non vi sia Rubrica, o decreto, che parli delle ottave delle feste di Gesù Cristo, fuori delle quattro suddette; nondimeno non si mette in dubbio, che non abbiano ad avere il primo, e secondo vespro intiero nella concorrenza del doppio minore. Ciò si rileva 1. da questa Rubrica posta nell' Ottavario Romano: *Duplici concurrente cum die octavæ, si ejusdem sint solemnitatis, regulariter a capitulo fit de die octavæ; si non sint ejusdem solemnitatis, festum majus habeat primas, & secundas Vesperas.* 2. dalla disposizione delle Rubriche particolari di dette ottave, e 3. dal riferito decreto circa le ottave delle feste di Maria, il quale comprende anche quelle di Gesù Cristo (*osservate il n. XVI.*).

30. Il Cavalieri fu di sentimento (c), che la dignità della festa si trasfonda nella sua ottava, e che ciò si verifichi anche nelle ottave degli Angioli, degli Apostoli ec. Quindi insegnò, che in tutte le ottave delle feste con dignità, nella concorrenza col doppio minore il vespro si debba dare intiero all'

otta-

(a) *Ap. Talù n. 631.*

(b) *To. 2. c. 18. decr. 12. n. 3.*

(c) *To. 2. c. 18 decr. 11. n. 14., & to. 1. c. 12. decr. 3. n. 15.*

ottava. Ma la S. C. ha deciſo poi il contrario in riguardo agli Angioli ed agli Appoſtoli; e per conſeguenza anche a S. Gio: Battiſta, ed a S. Giuſeppe che ſono inferiori nella dignità agli Angioli. Avendo i Carmelitani Scalzi di Spagna propoſto il ſeguente dubbio: *Utrum dignitas, qua gaudent feſta Apoſtolorum, & Angelorum, extendatur ad eorum diem octavam, quando cum octava celebrantur; ita ut concurrente die octava in primis, vel ſecundis veſperis cum feſto duplici minori inferioris dignitatis, integras ſortiatur veſperas dies octavus cum ſola commemoratione præcedentis, vel ſubſequentis.* La S. C. a' 16. Febbrajo 1781. riſpoſe, *Negative*; onde rimane riprovata la detta opinione del Cavalieri; ed è vera ſoltanto per le ottave di noſtro Signore, e di Maria SS. a cagione del privilegio loro conceduto (*n.* 29).

31. ECCEZIONE III. Qualora in due giorni ſuſſecutivi ſieno due feſte di Maria, ed abbiano lo ſteſſo rito, il ſecondo veſpro della prima feſta non ſi divide giuſta la regola generale; ma ſi fa tutto di una ſola di tali feſte, ſenza che neppure vi ſi faccia la commemorazione dell'altra. Che non debba farviſi tal commemorazione, è ſtato più volte deciſo dalla S. C. contra ciò che ſcriſſe il Gujeto; e noi altrove ne riporteremo i decreti. Or non è conveniente, come ſaviamente argomenta il Cavalieri (*a*), il recitare il veſpro ſino al Capitolo *excluſive* di quella feſta, di cui non ſi ha da fare commemorazione; e perciò ſi da quel veſpro intieramente ad una ſola delle ſuddette due feſte. Ne' Regni Auſtriaci la feſta del Nome di Maria, che ſi celebra nella Domenica fra l'ottava della Naſcita della Vergine SS., è di rito doppio di ſeconda claſſe. Or ſe la feſta della Naſcita della medeſima Vergine accada in giorno di Sabbato, in queſto caſo ſarebbero due feſte

(*a*) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 12. *& c.* 32. *decr.* 1.

ſte di Maria, una dopo l'altra, e ambedue di ſeconda claſſe. Il veſpro dunque nel Sabbato, ſecondo l'eccezione ora ſtabilita, non ſi dovrebbe dividere, ma darſi tutto o alla Natività, o al ſantiſſimo Nome di Maria. Ma a quale di queſte due feſte ſi dovrebbe dare?

32. Il Cavalieri, a cui aderiſce il Tetamo, dà queſto regolamento per qualunque concorſo di due feſte o di Maria, o di qualche Santo, per cui ſi dee oſſervare lo ſteſſo, che delle feſte della Vergine abbiamo detto. 1. E' preferita quella feſta che è accompagnata da ſolennità eſtrinſeca, ancorchè piccola (*n.* 10.). 2. Si dà la preferenza a quella che è particolare di quel Paeſe, Regno ec. 3. La feſta che ſi celebra nel giorno proprio ſi preferiſce *ceteris paribus* alla traſferita. 4. Se una è la feſta, e l'altra è l'ottava, quella a queſta ſi preferiſce. 5. Se ogni coſa è eguale, il veſpro ſi recita tutto della feſta del giorno ſeguente, perchè eſſendo primo veſpro (*n.* 11.) è ſempre più privilegiato del ſecondo. 6. La feſta primaria è da preferirſi alla ſecondaria; quando in queſta non vi è ſolennità, nè è particolare. Finalmente ſi riceverà lume maggiore ſopra queſto punto da quanto ſaremo per dire al *n.* 51. Ma dopo avere ſcritto tutto queſto, mi è venuto ſotto l'occhio il ſeguente decreto. *Aliquando transfertur Patrocinium B. M. V. ad 17. vel 19. Decembris; quo caſu concurrit in primis, aut ſecundis veſperis cum officio Expectationis Partus ejuſdem B. M. V. Quæritur, quomodo in his caſibus diſponendæ ſunt veſperæ. Reſp. Totum de præcedenti, nihil de ſequenti in utro7. caſu S. R. C. 27. Martii 1770. In una Ord. Min. Obſ. Ref. S. Franc.* Quando dunque il rito è uguale, ſenza imbarazzarſi nelle oſſervazioni del Cavalieri, ſi oſſerva il traſcritto decreto che concorda coll'altro, che produrremo nel num. ſeguente.

33. Per le feſte poi di Gesù Criſto, dicono i lodati

dari Autori, doversi la cosa regolare diversamente, cioè doversi dividere il vespro, posto il rito uguale; di cui noi ragioniamo: imperciocchè così si vede prescritto dalle Rubriche particolari del Breviario in simili casi; e vi si fa la commemorazione dell' altra festa. Solo n' eccettuano, se tali due feste *suffecutive forent de Christo juxta eumdem respectum, & rationem* (a). La festa del sacro Cuore di Gesù, che in moltissimi luoghi si celebra nel Venerdì dopo l'ottava del *Corpus Domini*, sosteneano alcuni (b), contenere un mistero diverso da quella del *Corpus Domini*, mentre, come dicevano, in questa si celebra la verità della reale presenza di Gesù nell' Eucaristia, ed in quella l' amore di Gesù simbolicamente dimostrato nel suo santissimo Cuore. Volevano dunque, che qualora il vespro toccasse all' ottava, nel che varj erano i sentimenti, vi si facesse la commemorazione del sacro Cuore. Nel 1771. fu posto fine a tal controversia; giacchè domandata la S. C. de' Riti dagli Agostiniani Scalzi di Milano, *quid agendum in dictarum vesperarum concurrentia*, a' 17. Agosto rispose: *integras vesperas recitandas esse diei octavæ Corporis Christi; absq. commemoratione SS. Cordis Jesu*. Rimane con ciò confermato, che nell' occorrenza di due feste suffecutive di Gesù Cristo, o di Maria SS., o de' Santi, il secondo vespro della prima festa, se il rito è uguale, è tutto della medesima.

34. Sieguono ora le eccezioni delle altre regole generali, e riguardano alcuni casi particolari che possono occorrere fra l'anno, per cui vi sono Rubriche particolari che ne prescrivono il regolamento.

ECCEZIONE IV. Quella festa che nel giorno suo non ha l' offizio, neppure ha il vespro nel giorno antecedente, essendo cosa mostruosa, dice il Ca-

va-

(a) *Caval. to. 2. c. 33. decr. 3.*
(b) *Ap. Tetamo infr. Oct. Corp. Chr. n. 88.*

valieri (*a*), che vi sia un membro, cioè il vespro, quando non vi è il corpo, cioè il Matutino col resto. Perciò la Rubrica parlando di un Santo di rito semplice che accade in un giorno, in cui non può recitarsene l'officio, ma gli spetta la sola commemorazione, come nel primo di Quaresima, nelle vigilie col digiuno, o nelle ferie quarta, e sesta delle Quattro Tempora, determina, che nel giorno antecedente nè anche abbia il vespro, ancorchè per altro gli spetterebbe per essersi fatto l'officio della feria nel detto giorno precedente al semplice; ma che il vespro sia della stessa feria che in quel giorno occorre, colla sola commemorazione del semplice. *Quod non ideo fit*, parole della Rubrica, *quia sequens feria habeat primas vesperas; sed quia cum festum simplex in sequenti die non habeat officium propter feriam prædictam in eo occurrentem*, si noti, *nec etiam convenit habere primas vesperas in præcedenti die* (*b*).

35. Sopra lo stesso principio è fondata la risoluzione del caso seguente. Accade l'ottava della Concezione Immacolata di Maria (o di altro Santo) nella seconda, o terza Domenica dell'Avvento, e nel Sabbato che precede l'officio si è fatto del settimo giorno fra l'ottava. Questo settimo giorno non ha il secondo vespro, ma entra il primo vespro del giorno dell'ottava, il quale non può dirsi, perchè l'ottava suddetta non ha l'officio nella seguente Domenica privilegiata (*n.* 41.); e per conseguenza il vespro dovrebbe tutto esser della Domenica, di cui nel dì seguente si recita l'officio. Ma perchè il primo vespro di qualunque Domenica comincia dal Capitolo, perciò i Salmi saranno della feria del Sabbato. Ecco la Rubrica posta nel Breviario nell'ottava della Concezione. *Si dies octava inciderit in Do-*

(a) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 1. *n.* 2.
(b) *Tit.* 11. *n.* 10.

Dominicam; vesperæ de Sabbato præcedenti dicuntur de feria, ut in Psalterio, & a capitulo fit de Dominica cum commemoratione diei octavæ. E ciò vien confermato, ed esteso per tutt' i casi simili da un decreto della S. C. de' Riti formato in presenza del Gavanto che n'era uno de' Consultori a' 9. Novembre 1622., e si trova nell'Ottavario Romano. *In primis vesperis communibus diei Octavæ, & Dominicæ privilegiatæ, vesperæ debent recitari cum Psalmis Sabbati, & a capitulo de Dominica privilegiata; addendo in fine commemorationem diei octavæ.*

36. Somigliante al già esposto è il caso che ora diremo. Quando si anticipa l' officio di qualche Domenica che non cape dopo l' Epifania, e dopo Pentecoste (*n.* 116.), se nel giorno antecedente si è fatto l' officio della feria, o di una festa semplice, e nel dì seguente, in cui si mette detto officio anticipato, occorre un altra festa semplice; il vespro di chi sarà? Non si può recitare del semplice, del quale si è fatto l' officio, perchè l' officio di ogni semplice termina sempre a Nona, e non ha mai secondo vespro: non può recitarsi della Domenica, mentre quando questa si anticipa, non si considera, come Domenica, ma come feria; (*instar feriæ majoris*, dice il Cavalieri); onde il suo officio non ha primo vespro, ma comincia dal Matutino: non può finalmente recitarsi del semplice del giorno seguente; giacchè, come di sopra si è provato, chi non ha il Matutino nel giorno seguente perde il vespro che nel precedente gli spetterebbe. Dunque il vespro sarà della feria di quel giorno: *cujus officium*, parla il Cavalieri (*a*), *semper succedit in defectu alterius*; e vi si farà la sola commemorazione del detto semplice.

37. Il Venerdì, e il Sabbato dopo l'ottava dell' Ascensione sono, come una proroga di detta ottava, sebbe-

(a) *To. 2. c. 15. decr. 2. n. 14.*

ſebbene il Venerdì, come altrove ſi dirà, ammetta il semidoppio trasferito. Quì ſoltanto ſi domanda, come debba regolarſi il ſecondo veſpro di quel ſemidoppio, di cui nel prefato Venerdì ſi è fatto l'officio? Chechè abbiano opinato i Rubriciſti citati, e confutati con validiſſime ragioni dal Cavalieri (*a*), il detto veſpro ſi dee dividere col capitolo del Sabbato che è quello dell' *infra octavam Aſcenſionis*.

38. ECCEZIONE V. ED ULTIMA. Fra l' ottava del Santo Natale il veſpro ſi regola nel modo ſpeciale preſcritto nel Breviario che può ivi oſſervarſi. Aggiungiamo ſolamente, che ſe a' 27. 28. ec. occorra un Santo di rito doppio di prima claſſe pure ſecondo il ſolito le antifone, e i Salmi del primo e ſecondo veſpro ſi debbono dire del Natale, col capitolo del prefato doppio. Ma ſe un doppio di prima claſſe occorra nel giorno trenteſimoprimo, le antifone, e i Salmi nel primo veſpro del medeſimo ſaranno del Natale, come ora ſi è detto, ma il ſecondo veſpro, che più non appartiene all'ottava, mentre il ſettimo giorno *infra octavam* non ha il ſecondo veſpro, ſarà tutto intiero del ſuddetto doppio colla commemorazione della Circonciſione. Così il Gavanto, ed il Merati ſoſtenuti con fondatiſſime ragioni dal Tetamo (*b*) contra il Cavalieri (*c*) che inſieme col Gujeto opinò dover eſſere il ſecondo ſimile al primo veſpro.

CA-

(a) *To.* 2. *cap.* 20. *decr.* 8. *n.* 12.
(b) *Die* 31. *Decembr. n.* 5.
(c) *To.* 2. *c.* 14. *decr.* 4. *n.* 9.

CAPO III.

Della occorrenza nell' officio , e regole generali per conoscere qual festa nel medesimo abbia luogo, e quale debba trasferirsi.

39. L' Occorrenza nell' officio vuol dire, che in un medesimo giorno vi sono più feste da celebrarsi; ed è necessario sapere quale di esse abbia ad avere allora l' officio, e quale trasportarsi in altro giorno. Prima di assegnare le regole generali per conoscerlo, bisogna premettere alcune notizie. Ogni piccola prerogativa, che abbia una festa sopra un' altra, è bastevole per doverle dare la preferenza. Tutto l' opposto abbiamo detto circa la concorrenza: e la ragione di tal differente disposizione fatta su questo punto dalle Rubriche si è, perchè nel concorso se una festa perde il vespro non l' avrà più in tutto il resto dell' anno; e perciò si ricerca molto per aver la preferenza. Ma se un officio non si recita oggi, si reciterà in altro giorno, e la festa trasferita nulla perde; e perciò per ogni piccola prerogativa che si abbia di più, si concede la preferenza. Quindi se nel concorso non si ha in conto nè la dignità accidentale, nè la solennità estrinseca piccola, nè la connaturale; nell' occorrenza ciascuna di tali cose si attende, e *ceteris paribus* richiede la preferenza.

40. Quando si celebra qualche festa che ha l' ottava, il giorno dopo la festa si dice, *secondo giorno fra l' ottava*; il seguente, *terzo giorno fra l' ottava*; e così in appresso finchè dopo il settimo viene *il giorno dell' ottava*. Tutti i giorni fra l' ottava sono di rito semidoppio, e se non vi è assegnato verun Santo, l' officio si fa, come nel giorno della festa, ma con rito semidoppio. Nelle ottave non privilegiate se occorre un semidoppio, l' officio è del medesimo colla commemorazione dell' ottava.

Nel concorso del semidoppio col giorno fra l'ottava, e *vice versa*, il vespro si fa *a capitulo*. Il giorno poi dell'ottava è di rito doppio. Vi sono quattro ottave che si dicono privilegiate; cioè quelle di Pasqua, e di Pentecoste che sono della prima classe: quella dell'Epifania che è della seconda; e quella del *Corpus Domini* che forma la terza classe. Tutte le altre, anche quelle di Natale (*a*), e del Santo Protettore principale non sono privilegiate. Il resto che bisogna sapere circa le ottave lo diremo al suo luogo (*n.* 113.).

41. Le Domeniche si dividono in maggiori, o sia privilegiate, ed in minori, ovvero non privilegiate, che si chiamano altresì *Dominicæ per annum*. Le maggiori sono diciassette, fra le quali otto hanno il nome di prima classe, e sono la prima di Quaresima, la prima dell'Avvento, la Domenica di Passione, delle Palme, di Pasqua, *in Albis*, di Pentecoste, e della SS. Trinità: nove poi si dicono di seconda classe, cioè di Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima, le altre tre di Quaresima, e le altre tre dell'Avvento. Di tutte le diciassette quattro sole non hanno il rito semidoppio, le due di Pasqua, e Pentecoste che l'hanno doppio di prima classe con i due giorni seguenti, quella della Trinità che l'ha doppio di seconda classe, e quella *in Albis* che l'ha doppio maggiore. Tutte le altre Domeniche dell'anno fuori delle nominate si dicono minori, ed hanno il rito semidoppio. Intanto poi all'enunciate otto si dà il titolo di prima classe, quantunque non ne abbiano tutte il rito, perchè hanno il privilegio di escludere nell'occorrenza i doppj eziandio di prima classe; e si dà il titolo di seconda classe alle altre nove; perchè hanno il privilegio di escludere i doppj eziandio di seconda classe. Questa notizia circa le Domeniche è necessaria per

(a) *Caval. to.* 2. *c.* 21. *n.* 1. *& Tet.* 30. *dec.*

per ora: a suo luogo ne parleremo diffusamente (*ex n.* 1 6.).

42. L'officio di un Santo si dice *occorrente*, si dice *trasferito accidentalmente*, e si dice *trasferito per sempre*, o sia mutato. Il primo è quello che da principio è stato assegnato in quel giorno, il secondo non ha potuto recitarsi in detto giorno assegnato, per qualche impedimento che non vi è in ogni anno, onde si è riposto in altro giorno per quell'anno, in cui è impedito il giorno proprio; ed il terzo per cagione dell'impedimento di ciascun anno si è fissamente mutato, e stabilito altrove. Il giorno, in cui fermamente, ed in perpetuo si è riposto, si ha come giorno proprio; egualmente come se da principio quel giorno gli fosse stato assegnato. *Prima dies proxime non impedita assignanda est cuilibet festo a sua die ob perpetuum impedimentum translato, ita ut dies illa in posterum sit tamquam dies propria, & fixa festi translati. S. R. C. 12. Aug. 1744. in Frisinghen.* (a). *Si osservino i numeri 72. e seguenti.*

43. Vi sono alcuni officj, i quali non si possono mai trasferire, ma quando non hanno luogo nel giorno loro assegnato, in quell'anno non più si recitano. Questi officj intrasferibili sono di due specie: quelli della prima, allorchè si omettono, non si fa di essi neppur la commemorazione: di quelli della seconda nell'ometterli, alle volte se ne fa la commemorazione, alle volte no. Sono della prima specie gli officj assegnati, non già al tale giorno stabilito del mese, come a' 10. a' 15. ec., ma ad un giorno mobile; come al primo Venerdì, alla seconda Domenica del mese ec. Allora si possono trasferire detti officj quando o sono stati conceduti alla Chiesa universale; o colla formola precettiva, *mandavit recitari*; o pure *motu proprio* del Pontefice; o finalmente a richiesta di qualche Re, o Principe.

(a) *Ap. Talù n.* 1177.

Se neſſuna di queſte condizioni ſi verifichi, ancorchè ſieno ſtati conceduti ad iſtanza del Veſcovo, Clero, e popolo, non è permeſſo il trasferirli, ma eſſendo impedito il giorno prefiſſo, più non ſi recitano in quell'anno, nè ſi fa di eſſi la commemorazione. Così con più decreti ha comandato la Chieſa, i quali ſono ſtati egregiamente comentati dal Cavalieri (*a*). Della ſeconda ſpecie ſono le ottave, il giorno delle quali quando è impedito ſecondo il preſcritto dalla Rubrica (*b*) non ſi può trasferire; e noi diremo altrove quando abbia luogo la di lui commemorazione (*ex n.* 152.). Entrano ancora in queſta ſpecie i Santi di rito ſemplice. Il Merati diſſe, che nel caſo d'impedimento perpetuo poteano aſſegnarſi *firmiter* in altro giorno (*c*); ma è ſtato ciò proibito dalla S. C. *Feſta ſimplicia perpetuo impedita ita ut de illis nequidem commemoratio perpetuo fieri poſſit; non poteſt Ordinarius loci aſſignare certam diem aliam illis feſtis impeditis. 7. Maii* 1746. *in Varſav.* (*d*). Di nuovo a' 18. Luglio 1759. in riſpoſta al Compoſitore del Calendario per li Franceſcani: *Si feſtum ſimplex perpetuo impediatur ob occurrentiam duplicis primæ claſſis non eſſe ad alium diem transferendum* (*e*). E finalmente avendo l'Arciveſcovo d'Aqui domandata la S. C., ſe era genuino un decreto che andava in giro, con cui ſi permetteva detta traslazione; la medeſima a' 3. Maggio 1761. riſpoſe: *Apocryphum eſt quod circumferri aſſeritur decretum*. Ma è già tempo di aſſegnare le promeſſe *Regole generali* per le varie occorrenze.

44. PRIMA REGOLA GENERALE. Occorren-

(a) *To.* 2. *c.* 25.
(b) *Rubr. gen. Miſſal. tit.* 10. *n.* 2.
(c) *To.* 2. *ſect.* 3. *c.* 4.
(d) *Ap. Talù n.* 1216.
(e) *Ibid. n.* 1251.

rendo nello ſteſſo giorno due officj di rito diſuguale, come un doppio, e un ſemidoppio; o pure un doppio di prima, e un doppio di ſeconda claſſe; ſi deve recitare l' officio di rito maggiore, e l'altro trasferirſi, per qualunque prerogativa abbia di dignità, ſolennità, di feſta particolare ec.: mentre come ſi vedrà in appreſſo, tali prerogative fanno meritare preferenza nella ſola circoſtanza di rito uguale. Ma nella diſuguaglianza del rito ſi oſſerva ſempre la Rubrica generale: *Fiat officium de majori, ideſt de duplici, & ſemiduplicia transferantur ec.* (a).

45. SECONDA REGOLA GENERALE. Nell' occorrenza di due feſte nel rito uguali, ſi fa l'officio di quella che ha dignità eſſenziale, e ſi trasferisce l'altra, quantunque abbia ſolennità eſtrinſeca grande, e ſia feſta particolare. E ſe in ambedue ſi trovi detta dignità, ſi recita l' officio di quella, che ha dignità di claſſe ſuperiore (*n.* 31). Vedete i decreti nel num. ſeguente.

46. TERZA REGOLA GENERALE. Se occorrano due officj nel rito e nella dignità eſſenziale uguali, è preferito quello, a cui va unita ſolennità eſtrinſeca grande. *Occurrentibus eodem die trib. officiis ejuſdem ritus, quorum unum eſt de Ordine, aliud de Calendario Eccleſiæ univerſalis, & aliud de aliquo ſancto, cujus habetur Reliquia inſignis in propria Eccleſia, faciendum eſt officium de digniori, ſeu ſolemniori; quæ vero ſunt minoris dignitatis, ſeu ſolemnitatis transferenda ſunt. S. R. C. 7. Decembr. 1680.* (b). *In una Can. Regul. Lateran.* Il celebrarſi la feſta nella propria Chieſa valе lo ſteſſo che il celebrarſi con ſolennità grande (*n.* 10.); e perciò quanto abbiamo ſtabilito per queſto, s' intenda anche per quello.

47. QUARTA REGOLA GENERALE. Nell'

(a) *Tit.* 10. *n.* 6.
(b) *Ap. Talè n.* 513.

occorrenza di due feste uguali nel rito, dignità essenziale, e solennità estrinseca grande, si dee preferire quella che è intrasferibile: *Festis intrasferibilibus multum deferendum esse putamus; ita ut in paritate ritus, & dignitatis, ceteris cunctis in occursu præferri debeant*; sono parole del Cavalieri (*a*); il quale ne adduce questa validissima ragione. La Rubrica vuole, e la S. C. ha prescritto (*n.* 60.), che occorrendo un doppio minore, o maggiore nel giorno di un ottavo, l' officio di queste sia preferito, quantunque sia di rito inferiore al doppio maggiore; e quantunque sia una ripetizione della festa già celebrata. Per qual motivo? Solo perchè non può trasferirsi. Molto più dunque in parità di rito deesi concedere la preferenza alle feste intrasferibili della prima spécie che non si sono ancora celebrate, e di cui qualora si omettano, non si fa alcuna commemorazione (*n.* 43.).

48. QUINTA REGOLA GENERALE. Non essendovi disuguaglianza nel rito, nella dignità essenziale, e nella solennità grande; e trattandosi di due feste trasferibili, nell' occorrenza si celebra quella che è di precetto nel foro, o sia che porta l'obbligazione di udir la Messa. E ciò anche nel caso che l'altra *sia festa particolare: Quando occurrit festum aliquod in Dioecesi quod sit de præcepto quoad forum, Regulares de eo debent officium facere, nisi apud ipsos occurrat eadem die aliud festum quod sit ejusdem classis, ritus, & majoris dignitatis. S.R.C. 5. Maii 1736. in Einsidlen.* (*b*). Comentando il Cavalieri questo decreto, scrive così: *Inferes ex his, festum de præcepto quoad forum in occursu præferentiam sortiri supra festum ejusdem ritus, licet hoc sit particulare, & dignius dignitate accidentali* (*c*). Per non

(a) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 6. *n.* 5.
(b) *Ap. Talù n.* 982.
(c) *To.* 2. *c.* 13. *dec.* 4. *n.* 25.

non ſapere queſti due decreti, il Compilatore di un Calendario ſtimava doverſi preferire la feſta di precetto ad un officio di rito ſuperiore. E la ragione che ciò gli faceva ſembrare evidente, era, che non ſoddisfarebbe il popolo all' obbligo di udir la Meſſa, ſe queſta non ſi celebraſſe di detta feſta di precetto. Quanto ſi sbaglia da chi conſidera i proprj penſamenti, come tante leggi! (*n.* 2.)

49. SESTA REGOLA GENERALE. Qualora nelle due feſte che occorrono non ſi trovi veruna diſuguaglianza intorno al già detto, ſi preferiſce quella che è accompagnata da ſolennità eſtrinſeca piccola (*n.* 10.).

50. SETTIMA REGOLA GENERALE. Nel caſo di uguaglianza in tutte le coſe eſpoſte, la S. C. aſſegna la ſeguente regola: *In occurrentia feſtorum ejuſdem ritus, & alias quomodocumque parium, primum locum habebit officium Eccleſiæ particularis, ſecundum Ordinis, ſeu Religionis, tertium Diœceſis, quartum Nationis, quintum Eccleſiæ Univerſalis S. R. C. 23. Junii 1736. in Einſidlen* (a). Giova per la pratica aver preſente la giuſta ſpiega, che ci preſentano del traſcritto decreto, il Cavalieri (*b*), e 'l P. del Monaco (*c*):

51. Quel *quomodocumque parium* dinota uguaglianza in tutte le coſe, di cui abbiamo fatta menzione nelle antecedenti regole. Se poi in una delle feſte vi è la ſolennità connaturale, la dignità accidentale, la maggiore antichità, coſe che non ſi trovano nell' altra, non oſtante tal diſuguaglianza, pur ſi dicono eguali nel ſenſo inteſo dal decreto; e perciò niun conto tenendoſi delle dette prerogative, ſi regola la preferenza ſecondo il decreto preſcrive; e ciò ſi rileva da altri decreti, che riferiremo nell'

(a) *Talù n.* 1016.
(b) *To.* 2. *c.* 27. *decr.* 10.
(c) *Obſervat.* 4.

ottava Regola. Gli offici della Chiesa particolare sono il Titolare, la Dedicazione, e il Santo, di cui in tal Chiesa si conserva qualche Reliquia insigne (*n.* 106.). Gli offici dell'Ordine sono le feste de' Santi di un Istituto Regolare, e si distinguono in tre classi, delle quali una gode preferenza sopra l'altra. La prima è de' Santi che professarono quell'Istituto. La seconda di quelli, a cui o la Religione professa divozione speciale, o vi ha una particolare attinenza, come l'hanno con S. Ambrogio gli Agostiniani. La terza di quegli offici che la Religione recita per privilegio; e di questi parla il seguente decreto. *In occurrentia festi Calendarii particularis, & festi Calendarii universalis, cum paritate ritus, & sine excellentia majoris dignitatis*, (ed anche *solemnitatis* secondo gli altri decreti) *faciendum est de primo translate secundo. S. R. C. 12. Jul. 1704. in una Urbis, & Orbis* (a). Gli offici della Diocesi sono quelli che l'è stato conceduto di recitare fuori di quelli universali; o pure di recitare con un rito superiore all'universale. Dello stesso modo s'intendono gli offici della Nazione.

52. Si dee avvertire, che gli offici della Diocesi racchiudono quelli della Parrocchia, della Città, e degli altri luoghi della Diocesi. I primi si preferiscono a' secondi, e questi a' terzi. Così riguardo agli offici della Nazione, quelli della Provincia si preferiscono a quelli del Regno, e questi agli offici degli altri Regni di tal Nazione. Devesi avvertire di più, che alle volte una delle feste occorrenti apparterrà ad una sola classe delle già notate, l'altra a due. Or se queste due sono inferiori a quell'una dell'altra festa, l'officio si deve a chi appartiene ad una sola classe. Sicchè se una delle due feste è universale, ed è della Nazione, l'altra è soltanto della Diocesi, quest'oltima è preferita, perchè la Diocesi

(a) *Ap. Talù n.* 801.

tesi è di classe superiore ed alla Chiesa universale, ed alla Nazione: Qualora poi quella sola classe, a cui un officio appartiene, non è superiore ad ambedue le classi, a cui appartiene l'altra, si darà la preferenza all'officio che ha relazione a due classi. Quindi se un Santo è dell'Ordine, e della Nazione, l'altro è della sola Nazione, questo si trasferisce.

53. OTTAVA REGOLA GENERALE. Trovando nelle due occorrenti feste l'uguaglianza, anche riguardo al contenuto nella regola antecedente, la preferenza si dà 1. a chi ha la solennità connaturale: 2. a quel Santo che morì in quel giorno: 3. a chi gode la dignità accidentale; e 4. per ultimo a quell'officio che è di più antica concessione. I Cistercesi, dice il Cavalieri (*a*), nell'Italia preferiscono S. Anselmo a S. Cunegonda, mentre da una parte vi è l'uguaglianza, essendo ambedue Santi del loro Ordine; e dall'altra in S. Anselmo vi è maggior dignità accidentale per essere i Confessori di classe superiore alle vergini (*n.* 9.). Nella Germania poi danno la preferenza a S. Cunegonda, perchè S. Anselmo appartiene al solo Ordine, e S. Cunegonda all'Ordine, ed alla Nazione; e quando in ciò vi è disuguaglianza, non si fa conto, come di sopra fu detto, della dignità accidentale, in cui è superiore S. Anselmo. *Die tertia Martii, qua in Germania occurrunt S. Anselmus Abbas, & S. Cunegundis Virgo Imperatrix, faciendum est officium de S. Cunegunde, & assignanda fixa, & propria dies pro S. Anselmo. S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidl.* (*b*). In questo decreto fatto per tutta la Germania si confermano due cose delle già dichiarate; una che si preferisce *ceteris paribus* il Santo della Nazione all'universale; l'altra, che non impedisce tal

(a) *To.* 2. *c.* 26. *decr.* 11.
(b) *Ap. Talù n.* 1006.

tal preferenza la dignità accidentale, in cui l'universale avanza il Santo della Nazione (*n.* 51.).

54. Che poi finalmente l'antichità della concessione dell'officio che gode una festa sopra un'altra, sia una prerogativa da considerarsi nell'ultimo luogo; e che allora soltanto partorisce la preferenza, quando anche circa la dignità accidentale vi è fra le due feste che occorrono l'uguaglianza; è cosa, dice il Cavalieri (*a*), che secondo gli ultimi decreti non può rivocarsi più in dubbio. L'ordine Gerarchico forma la dignità accidentale: or vuole la S. C., che prima si abbia conto del suddetto ordine, e della prefata dignità, e se in ciò le feste, anche de' Protettori, sono eguali, allora solamente si attenda l'accennata antichità. *In Patronorum, sive Protectorum præcedentia servandus est ordo Hierarchiæ Ecclesiasticæ; & inter ordinem Hierarchicum attendenda est anterioritas in electione. S. R. C. 11. Martii 1690. in Lycien.* (*b*). E lo stesso pratica la Chiesa nell'assegnamento del giorno per l'officio; e perciò se prima si recitava quello di S. Maria Maddalena de Pazzis a' 25. Maggio, nell'Italia con rito doppio, poi per ordine di Benedetto XIII. fu assegnato il detto giorno all'officio di S. Gregorio VII., e trasferito in altro giorno quello della suddetta Santa, quantunque più antico; preferendo all'antichità la maggior dignità accidentale che gode S. Gregorio, come Pontefice, sopra le Vergini (*c*). *Festi antiquitas nunc novissimum locum tenet*; conchiude il lodato Cavalieri (*d*).

55. NONA REGOLA GENERALE. Occorrendo un Santo di rito semidoppio in qualche giorno fra un'ottava non privilegiata (*n.* 40.), il qua-

(a) *To.* 2. *c.* 26. *decr.* 2.
(b) *Ap. Talù n.* 621.
(c) *Ib. n.* 1046.
(d) *L. c. n.* 4.

quale ha il medesimo rito; l' officio si fa del Santo, colla commemorazione dell'*infra octavam* (*a*). Lo stesso si dee praticare, se occorre nel Venerdì dopo l' ottava dell' Ascensione, che è una quasi estensione di detta ottava (*b*); o pure nella vigilia della medesima Ascensione che secondo la propria Rubrica non esclude i semidoppj.

56. DECIMA REGOLA GENERALE. Nell' occorrenza di una Domenica, ancorchè non privilegiata, che è di rito semidoppio (*n.* 41.), e di un Santo del medesimo rito; questo si trasferisce, e l' officio è della Domenica (*c*). Se poi occorre il giorno fra l' ottava, e la Domenica, di questa pure si fa l' officio; ma si eccettuano le Domeniche fra le ottave del Natale, dell' Epifania, dell' Ascensione, e del *Corpus Domini*, nelle quali si recita l' officio dell' *infra octavam* (*d*).

57. UNDECIMA REGOLA GENERALE. Se occorrono due ottave, tanto ne' proprj giorni delle medesime, quanto ne' giorni fra di esse; l' officio si regola, come si sarebbe regolato nell' occorrenza delle feste; e quel Santo che sarebbe stato preferito nella festa, deve esserlo anche nell'ottava, e nell' *infra octavam*; onde si debbono aver presenti le regole già date per l' occorrenza delle feste. Eccone un esempio nel decreto seguente: *Quando duæ octavæ simul occurrunt, quarum una sit Patroni principalis sub ritu duplici primæ classis, altera B. M. V. sub ritu duplici secundæ classis; recitandum est officium de Patrono principali cum commemoratione B. M. V. S. R. C. 19. Junii 1700. in Curien.* (*e*) Nell' occorrenza delle mentovate due feste, l' officio si fa-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit. 7. n. 3.*
(b) *Rubr. in dict. fer.*
(c) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 1.*
(d) *Ib. n. 2.*
(e) *Ap. Talù n. 729.*

ſi ſarebbe recitato del Santo Padrone, mentre ſecondo la Regola 1. (*n.* 44.), nella diſuguaglianza del rito, non ſi attende la dignità, ancorchè eſſenziale, e ſi preferiſce chi ha il rito ſuperiore. Nell' ottava lo ſteſſo ha preſcritto la S. C. nel riferito decreto. E quì ſi avverta, che quando una feſta è ſtata preferita per ragione della ſolennità eſtrinſeca, nel concorſo poi della ſua ottava coll'ottava di una feſta che non ebbe tal ſolennità, non è preferita; perchè, come riflette il Cavalieri, l' ottava con celebraſi, come ſi ſuppone, con ſolennità; ma nell' occorrenza ſebbene l' ottava non ſi celebri con ſolennità, ha nondimeno quella ſteſſa preferenza che ebbe la ſua feſta per detta cagione: *abſonum arbitramur octavam, cujus feſtum ratione ſolemnitatis officium habuit, impediri ab octava feſti illius quod jam ceſſit officium* (a).

CAPO IV.

Eccezioni delle regole generali aſſegnate per l' occorrenza nell' efficio; e regolamento per gli offici ad libitum.

58. LA prima regola generale, che nell' occorrenza di due feſte di rito diſuguale, l' officio ſi fa di quella che ha il rito ſuperiore, ammette cinque eccezioni. ECCEZIONE I. Se occorre l'officio di un Santo doppio anche di prima claſſe, in alcuna delle otto Domeniche privilegiate di prima claſſe (*n.* 41.), ancorchè ſei di eſſe abbiano un rito inferiore, onde la feſta del Santo dovrebbe eſſer preferita; ciò non oſtante l' officio è della Domenica. E ſe occorre un doppio, anche di ſeconda claſſe, nelle nove Domeniche privilegiate di ſeconda claſſe, non oſtante il loro rito inferiore, che è ſe-

(a) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 10. *n.* 11.

semidoppio, si trasferisce la festa del Santo, e si recita l'officio della Domenica (*a*).

59. ECCEZIONE II. Fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste, dal quarto fino al settimo giorno il rito è semidoppio; nondimeno occorrendo in detti giorni un doppio, anche di prima classe, si dee trasferire. E quantunque i giorni fra l'ottava dell'Epifania sieno tutti di rito semidoppio, tuttavia se ne' medesimi occorra un doppio, anche di seconda classe, pur si dee trasferire. Fra l'ottava poi del *Corpus Domini* si fanno i doppj occorrenti, ma se occorrono i semidoppj, si trasferiscono. E fra l'ottava del Natale, come nota il Cavalieri, non vi è Rubrica che n'escluda i doppj (*n.* 36.) (*b*). *Osservate il n.* 113.

60. ECCEZIONE III. Il giorno di qualunque ottava, come si disse, è di rito doppio minore; e pure occorrendo in esso un Santo di rito doppio; anche maggiore, l'officio è dell'ottava. *Dies octava cujuslibet festi, quia non transfertur, excludit, & transferri facit quodlibet festum duplex, sive majus, sive minus: soliiq. cedit solemnitatib. primæ, vel secundæ classis; nisi sit octava privilegiata, qualis est octava Epiphaniæ. S. R. C. 1. Martii 1681. in una Ord. Min. de Observ.* (*c*). E questa eccezione ha luogo, ancorchè la festa occorrente col giorno dell'ottava si celebrasse con solennità estrinseca grande. Nella Polonia accade l'ottava di un Santo Padrone nel giorno di S. Anna, e questo è celebrato con gran concorso di popolo. La S. C. a' 15. Maggio 1745. decretò, che l'officio si facesse dell'ottava (*d*). Ha similmente luogo la prefata eccezione, anche se la festa che cade nell'ottava godesse di-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 1. *& tit.* 9. *n.* 3.
(b) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 3.
(c) *Ap. Talù n.* 529.
(d) *Ap. Talù n.* 1197.

dignità essenziale maggiore di quello, di cui si fa l'ottava; ed ancorchè, dice il Cavalieri (*a*), fosse festa di Maria, o di Gesù Cristo. Il medesimo ciò prova con buone ragioni, e colla pratica dell'ottavario Romano; ma noi vi aggiungiamo il seguente decreto che è decisivo, e di cui egli non ha avuta notizia: *Occurrente die octava S. Michaelis cum festo B. M. Virginis de Rosario, faciendum est officium de octava S. Michaelis, transferendo officium, & Missam Rosarii ad primam diem non impeditam. S. R. C. 20. Junii 1744. in Albiganen.* Il Talù dopo averlo riportato soggiunge: *Hoc decretum est generale* (*b*); onde rimane riprovata la contraria opinione del Gavanto (*c*). E si noti che siccome quando nella festa vi è maggior dignità di quella che è nell'ottava, e di questa si dee fare l'officio; il medesimo dee praticarsi, se la dignità soltanto nella festa, e non nell'ottava. Si noti ancora, che nel surriferito decreto si dice, che occorrendo un doppio di prima, o seconda classe nel giorno dell'ottava dell'Epifania, l'officio è dell'ottava. Nel giorno poi dell'ottava del *Corpus Domini* viene escluso solamente il doppio di seconda classe; come nella Rubr. *de Transl. fest.* Tutte le altre ottave si regolano colla legge generale.

61. Due casi tuttavia non sono compresi nella stabilita eccezione. Il primo si trova espresso nel *decreto* che siegue: *Si festum SS. Nominis B. M. V. quod sub ritu duplici majori celebrari debet Dominica infra octavam Nativitatis ejusdem, occurrit in die octava dictæ Nativitatis, officium erit de dicto SS. Nomine, omissa in utrisq. vesperis, & laudib. commemoratione de prædicta octava Nativitatis. S. R. C. 15. Nov. 1681. in una offic. Nom. B. M. V. annuente*

(a) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 4.
(b) *N.* 1176.
(c) *To.* 2. *Mer. sect.* 7. *c.* 12. *n.* 1.

te Innoc. XI. 24. ejusd. Il Talù lo chiama speciale privilegio (*a*); ma il Cavalieri è di sentimento, che potrebbe da questo decreto ricavarsi una regola generale, che quando l'officio di rito doppio maggiore occorrente nel giorno dell' ottava appartiene allo stesso Santo, di cui è l'ottava, il detto officio abbia a recitarsi, e non quello dell'ottava. Soggiunge, che se la festa occorrente del Santo sia di quelle, che accadendo dentro qualche ottava hanno il dritto di escludere la commemorazione, almeno di detta ottava; egli vi presta un consenso assoluto, e sicuro, che l'officio sia del Santo; ma se poi non abbia un tal dritto, *formidolose præstat assensum* (*b*). E' ben oscuro questo suo discorso; imperciocchè o egli intende parlare dell' ottava che non appartiene allo stesso Santo, ed in questo caso è indubitato, che l'officio dee esser dell ottava, posto che il rito del Santo non ecceda il doppio maggiore; o intende parlare del caso da lui proposto, che tanto l'ottava, quanto la festa che in tal giorno occorre, appartengano allo stesso Santo; ed essendo così, sempre si verifica, che recitandosi l'officio del Santo, non si può fare la commemorazione dell' ottava, secondo la dottrina da lui medesimo insegnata e da noi riferita al *n.* 32., cioè che non conviene del medesimo Santo recitar l'officio, e poi aggiungervi la sua commemorazione. Può dunque conchiuderſi, che nel caso ora detto la cosa abbia a regolarsi, come col decreto sta determinato per lo Nome di Maria, dovendosi dire, che il detto decreto comprende il prefato caso, e non già che ad esso si estende (*n. XVI.*).

62. Avverta di più chi legge, che il privilegio dato alla festa del Nome di Maria si restringe soltanto alla occorrenza coll' ottava della Natività del-

la

(a) *N.* 595.
(b) *To.* 2. *c.* 18. *dec.* 8.

la medesima. Che se poi occorra con altre ottave, o con altre feste di rito, o dignità maggiore; allora la festa del detto santissimo Nome si trasferisce: *Si in Dominica infra octavam Nativitatis Beatissimæ Mariæ Virginis, in qua celebratur festum SS. Nominis ejusdem B. M. V. sub ritu duplici majori, occurrat alicubi dies octava* (non di Maria) *translato festo dicti SS. Nominis, agendum est de die octava in ipsa Dominica. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien.* La spiega della parentesi è anche del Talù (*a*). *Si Festum Exaltationis S. Crucis occurrat in Dominica infra octavam B. M. V., in qua celebrandum est festum SS. Nominis B. M. V., tunc officium Nominis B. M. V. transferendum est ad primam diem festo novem lectionum non impeditam. S. R. C. 20. Jul. 1686. in una dubior.* (*b*).

63. Il secondo caso non compreso nell' eccezione terza, di cui si parla, è l' occorrenza col giorno dell' ottava di una festa intrasferibile. Questa dee preferirsi all' ottava; perchè, come saviamente riflette il Cavalieri (*c*), l' officio dell' ottava si è fatto in altri giorni, almeno nel dì della festa; ma quello del Santo non si è fatto, nè più si farebbe in tutto il resto di quell' anno; e non avrebbe nè anche la commemorazione, giacchè parliamo dell' intrasferibili di prima specie (*n.* 43.). Nè punto osta il riferito decreto, in cui si dice, che l' ottava esclude, e fa trasferire il doppio minore, e maggiore. Imperciocchè dicendo, che fa trasferire, *transferri facit*, per conseguenza non parla delle feste che non si possono trasferire. Di più l' unica ragione, su cui è fondato il suddetto decreto si è, che l' ottava non si trasferisce: *quia non transfertur*: da ciò si prende motivo di darle la preferenza sopra le

(a) *Ap. Talù n.* 730.
(b) *Ib. n.* 602.
(c) *To.* 2. *c.* 18. *decr.* 6.

le feste che si trasferiscono. Or qualora si tratta di feste che non possono trasferirsi, il prefato motivo che rende giusta la preferenza si trova ugualmente nell'ottava, e nella festa; onde nulla può contro di questa operare. La cosa dee dunque regolarsi secondo le Rubriche generali, giacchè non si tratta del caso, di cui parla il decreto. Or se la festa occorrente coll'ottava è di rito doppio maggiore, secondo le Rubriche l'officio è della festa, non dell'ottava che ha il rito di doppio minore. Se poi anche la festa ha il rito dell'ottava, la Rubrica vuole, che l'officio si faccia *de dignori, & solemniori;* ed è noto, che il giorno della festa è più solenne di quello dell'ottava. Il lodato Cavalieri che è del nostro sentimento rispetto alla festa di rito doppio maggiore, dice, che se ha il rito doppio minore, non può acconsentirvi con sicurezza, perchè il privilegio non si estende per l'identità, o maggioranza della ragione. Ma questo argomento niente prova contra la festa, e tutto prova contra l'ottava. Il privilegio è stato conceduto all'ottava sopra le feste che si trasferiscono, *transferri facit*; dunque non si estende sopra le feste intrasferibili. La festa poi non si preferisce coll'estendere a suo favore il privilegio conceduto nell'ennunciato decreto all'ottava; ma si preferisce, perchè non avendo, come si è provato, l'ottava alcun privilegio contro di essa, ha luogo la Rubrica generale, per cui la detta festa deve esser preferita.

64. ECCEZIONE IV. La vigilia di Natale, e di Pentecoste, la Circoncisione, il giorno dell'ottava dell'Epifania, il primo giorno di Quaresima con tutta la settimana maggiore, sono di rito o semidoppio, o doppio minore, e la sola Circoncisione è di rito doppio di seconda classe. Nell'occorrenza dunque di un doppio di prima classe, o di altro rito superiore rispettivamente a quello di detti giorni, l'officio di rito maggiore dovrebbe recitarsi giusta

la prima regola generale, di cui parliamo. Ma la Rubrica prescrive, che qualunque doppio, ancorchè di prima classe, occorrente negli enunciati giorni si trasferisca, e si faccia l' officio che a' medesimi è stato assegnato. E lo stesso prescrive per le feste dell' Ascensione, del Corpo di Cristo, dell' Assunzione di Maria, e di tutt' i Santi (*a*). La S. C. poi agli 11. Maggio 1743. *in Senen.* estese il detto privilegio alle feste primarie di S. Pietro e Paolo a' 29. Giugno, e di S. Gio: Battista a 24. dello stesso mese. *Primaria festa S. Jo. Baptistæ, & SS. Apostolorum Petri, & Pauli excludunt omnia alia festa in ipsis occurrentia, excepta solemnitate Corporis Christi* (*b*). Coll' eccettuarne la solennità del Corpo di Cristo, come per un esempio solito a verificarsi, è venuta la S. C. implicitamente, dice il Cavalieri (*c*), ad eccettuarne ancora tutte le feste di Gesù Cristo, e di Maria che fossero del medesimo rito di prima classe, ed occorressero in dette due festività. Questo sentimento è verissimo; e così pure dee intendersi la preferenza data alle feste dell' Assunzione di Maria, e di tutt' i Santi; cioè sopra le feste di eguale, o inferior dignità: mentre essendo cosa determinata dalle Rubriche, e da tanti replicati decreti, che debbansi preferire le feste di maggior dignità a quelle d' inferiore; non s' intende mai derogato a detta determinazione, quando non si esprima. Ma ciò che ivi soggiunge il lodato Autore, cioè che il privilegio accordato nel trascritto decreto alle feste di S. Pietro e Paolo, e di S. Gio: Battista si debba ancor intendere delle feste di S. Giuseppe, e di tutti gli altri Appostoli, dove abbiano il rito doppio di prima classe; non vi è bastevole fondamento da poterlo affermare. E' vero, come

(a) *Rubr. Brev. post. Tabel. Occurrent.*
(b) *Ap. Talù n.* 1153.
(c) *To.* 2. *c.* 31. *decr.* 4. *n.* 7.

come egli dice, che gli altri Appoſtoli ſono eguali in dignità a' ſuddetti S. Pietro, e Paolo: ma avendo S. Pietro avuto il primato della Chieſa, ed avendo S. Paolo faticato più di tutti gli altri; ha potuto per tali riflessi la S. C. dare ad eſſi ſoli l'eſpoſto privilegio: e ſarebbe una vera interpretazione eſtenſiva il farlo comune agli altri: la quale, come egli più volte inſegna, non ſi può fare, nè anche per maggioranza di ragione. Quindi neppure può il privilegio eſtenderſi a S. Giuſeppe, che la S. C. ha preferito agli Appoſtoli (*n. XVI.*).

65. Sopra la feſta della Dedicazione della Chieſa vi è da notarſi, che la S. C. ha cambiato l'antico ſiſtema di conſiderarla, come feſta di quei Santi, a cui la Chieſa era dedicata; ma avendo più maturamente diſcuſſa la materia, ſi è uniformata, come riflette il P. del Monaco (*a*) al ſentimento de' Santi Padri, ed altri molti monumenti, e ragioni che debbono farla conſiderare, come feſta del Signore. Eccone i decreti. I Preti dell' Oratorio di S. Filippo Neri di Cortona domandarono, ſe in quell' anno 1744., in cui concorreva la Dedicazione della loro Chieſa colla feſta di S. Pietro, e Paolo, dovea darſi la preferenza nel concorſo all'una, o all'altra feſta. E la S. C. a' 16. Maggio riſpoſe: *Faciendum eſſe totum de digniori cum commemoratione minus digni; ſcilicet totum de Dedicatione cum commemoratione SS. Apoſtolorum*. Il Talù nel riportare queſto decreto, per uno sbaglio ha ſoggiunto nella nota, *che univerſalmente ſi deve oſſervare il decreto in Aquilejenſi* che è del 1688., in cui ſi preferiſce la Natività di S. Gio. Battiſta alla Dedicazione della Chieſa (*b*). Ma ſe l'uno, e l'altro ſono ſtati fatti ad iſtanza di luoghi particolari, o ambedue ſi debbono oſſervare *univerſalmente*, o neſſuno. Il vero ſi

 è, che

(a) *Obſervat.* 21.
(b) *Talù n.* 609.

è, che ambedue producono una tale obbligazione, perchè generali furono le domande, generali le risposte, nè in ciò che si domandò vi era qualche circostanza particolare, che potendo mancare in qualche luogo, avesse perciò potuto dirsi, che i decreti non erano generali (*n. XV.*). Tutto si riduceva a sapere, a chi nell' occorrenza, essendo il rito uguale, si dovesse dar la preferenza, se alla Dedicazione, o a S. Gio: Battista, ed a' Santi Appostoli Pietro, e Paolo. Il decreto del 1688. la diede alle feste del suddetto Santo Precursore, il decreto del 1744. la diede alla Dedicazione della Chiesa. Ora sapendosi da tutti, che il decreto posteriore deroga al più antico, a cui si oppone; dunque per confessione di tutti, l'ultimo di detti due decreti si dee *universalmente* eseguire.

66. Ma nè il Talù avrebbe a ciò contraddetto, se avesse scritto dopo usciti due altri decreti che danno la detta preferenza alla Dedicazione della Chiesa; e nel primo di essi, che noi riferiemo in secondo luogo, la S. C. dona la preferenza, e nel tempo stesso assegnandone la ragione, con essa fa conoscere evidentemente, che il decreto obbliga *universalmente*, e comprende la concorrenza, e molto più l'occorrenza della Dedicazione con qualunque festa, non solo degli Appostoli, e di S. Gio: Battista, ma eziandio di Maria SS., quando il rito sia uguale. Il dubbio fu proposto da' Minori Osservanti di Portogallo nel seguente tenore: *Dedicatio Ecclesiæ Cathedralis celebratur a Regularib. in civitate degentib. sub ritu secundæ classis, & aliquando concurrit cum aliqua festivitate nostri Ordinis ejusdem ritus, ac Indulgentia plenaria decorata, ac insuper cum vesperis cantatis celebrata. Dubitatur nunc: An vesperæ sint dimidiandæ, vel cuinam eorum integræ sint tribuendæ?* Ecco la risposta de' 18. Decembre 1779. *Vesperæ integræ persolvendæ sunt de Dedicatione Ecclesiæ Cathedralis cum commemoratione*

ne

ne Sancti Ordinis Regularis . . Et ita declaravit & servari mandavit S. R. C. Questo è il primo decreto da noi accennato. Ora trascriviamo il secondo, dove si adduce la ragione. I Francescani Riformati fecero tre domande. La prima fu questa: *Assisii Dominica quarta post Pascha occurrit Dedicatio Ecclesiæ Cathedralis apud Regulares duplex secundæ classis, & eadem die sæpe occurrit festum S. Petri Regulati, vel S. Paschalis Baylon, aut S. Bernardini Senensis, quæ apud Franciscanos celebrantur sub ritu pariter duplici secundæ classis: quæritur quodnam ex dictis officiis celebrare debeant Patres S. Franciſci?* La S. C. rispose: *Celebrandum esse officium Dedicationis Ecclesiæ Cathedralis, & reliqua officia Ordinis Regularis, eadem die, & sub eodem ritu occurrentia ad alium diem esse transferenda.* Seguì la seconda domanda: *Item quæritur, quomodo apud eosdem Franciscanos regulandæ sint vesperæ si eadem Dedicatio concurrat in primis, aut secundis vesperis cum prædictis Sanctis?* E la risposta fu: *Vesperas debere esse integras de Dedicatione Ecclesiæ Cathedralis cum commemoratione Sancti Ordinis Regularis.* Finalmente la terza domanda che è più al nostro proposito, e la risposta della quale fu decisiva, è del seguente tenore: *Eugubii concurrunt secundæ vesperæ S. Matthæi Apostoli cum primis vesperis Dedicationis Ecclesiæ Cathedralis, quæ a Regularib. celebratur sub ritu duplici secundæ classis: Quæritur, an præfatæ vesperæ apud eosdem Regulares debeant esse integræ de S. Matthæo cum commemoratione Dedicationis, vel integræ de dicta Dedicatione?* Dalla S. C. fu data questa risposta; *Vesperas debere esse integras de Dedicatione Ecclesiæ Cathedralis cum commemoratione S. Matthei Apostoli, si noti, ex quo est festum Domini. Die 27. Martii 1779.* Ecco terminata ogni controversia. Se è festa del Signore, e la Chiesa vuole, che come tale si regoli nel concorso, e nell' occorrenza; dunque si

dee preferire alla Natività di S. Gio: Battista, alla festa di S. Pietro e Paolo, ed alle feste ancora della S. Vergine di rito uguale, senza curare i decreti antichi, nè quanto si è scritto da chi non si trovò vivente nella pubblicazione de' riferiti ultimi decreti, o non n' ebbe notizia (*n.* 16.).

67. ECCEZIONE V. Nell' undecima regola generale si è detto, che nell' occorrenza di due ottave, ne' giorni fra di esse, in cui non occorrendo alcun Santo si ha da fare l' officio dell' *infra octavam*, vien preferito quello dell' ottava più degna. Si eccettua da questa legge quell ottava che ha il privilegio di escludere i semidoppj occorrenti. Ne' giorni fra di essa, della medesima si recita l' officio, ancorchè occorrano i giorni fra un' ottava che è più degna; imperciocchè se volesse recitarsi di questa, ciò sarebbe contra il privilegio della meno degna di escludere i semidoppj, mentre col farsi l' officio dell' *infra octavam* più degna, si verrebbe a fare di un semidoppio. Quindi sebbene la festa, e l' ottava della Trinità nelle Chiese, dove è Titolare, sia più degna di quella del *Corpus Domini*; ciò non ostante perchè quest' ultima ha il privilegio di escludere i semidoppj, ne' giorni fra le due suddette ottave che sempre occorrono insieme, l' officio è del *Corpus Domini*. La detta ragione è stata trovata dal Cavalieri (*a*); ma la decisione del punto è della S. C. de' Riti: *Diebus sexto, & septimo infra octavam festi SS. Trinitatis, ubi est Titularis, faciendum est officium de die secunda, & tertia infra octavam Corporis Christi cum commemoratione SS. Trinitatis. 8. Junii 1709. in Braeharen.* (*b*). Nell' ottavario Romano si trova una Rubrica che prescrive l' opposto; ma è stata poi corretta coll' aggiungervisi il trascritto decreto.

68. Dob-

(a) *To.* 2. *c.* 17. *decr.* 1.
(b) *Ib. & ap. Tall. n.* 860.

68. Dobbiamo ora dare il regolamento circa gli offici *ad libitum*; come abbiamo proposto nel Titolo del presente Capitolo; ed affinchè non siamo astretti a ripigliarne il discorso altrove, qui ne diremo tutto quanto bisogna saperne, ancorchè non appartenga all' occorrenza. In primo luogo è necessario distinguere col Cavalieri (*a*) tre specie di offici, cioè quelli di precetto, quelli *ad libitum*, e quelli *de non præcepto*, *o sia ex privilegio*. I primi sono conceduti con termini precettivi: *recitari mandavit*; o pure *recitare tenentur &c.* I secondi sono conceduti con termini facoltativi *recitare posse ad libitum*; i terzi colle stesse parole *recitari posse*, ma senza aggiungervi *ad libitum*. La differenza che passa tra gli offici *ad libitum*, e quelli di privilegio, o sia *de non præcepto*, è questa: che gli offici di privilegio dopo che sono stati accettati diventano di precetto; ma quelli *ad libitum* no, ritenendo sempre la loro natura, anche dopo l'accettazione. Nel 1738. i Padri Riformati di S. Francesco esposero alla S. C. di aver molti offici conceduti col *recitari posse* senza l'aggiunta *ad libitum*; e domandarono, se occorrendo in giorni impediti, dovessero trasferirli, o pure ommetterli, come si fa degli offici *ad libitum*. La risposta colla data de' 6. Settembre riportata dal Talù (*b*), e che il Cavalieri conservava presso di se in forma autentica (*c*), fu la seguente: *Prædicta officia acceptata, si occurant diebus impeditis, non reputari debere, tamquam mera officia ad libitum, sed de præcepto; adeoque omnino transferenda*. Non si dicono *di precetto*, come soggiunge il citato Cavalieri, *vere, & presse*, cioè perchè in tal forma sieno stati conceduti; ma *late, & improprie*; o sia perchè son divenuti di precetto

(a) *To. 2. c. 33. decr. 3.*
(b) *N. 1058.*
(c) *Los. cit.*

in vigore dell' accettazione fattane da' Superiori.

69. Si è detto, *da' Superiori*, perchè non si appartiene a' Sudditi una tale accettazione, come avvisa il medesimo Autore (*a*), nè possono rinunziarli dopo che i Superiori li accettarono; altrimenti accettandosi, e recitandosi da alcuni sì, da altri no, qual disordine, qual diversità nel rito non ne deriverebbe? Qualora detti officj furono conceduti ad istanza di Re, o di Principi, stima con ragione il medesimo, che ad essi pure spetti l'accettarli, e non al Clero; mentre se a questo appartenesse, potrebbe ricusare di farne l'accettazione, e così diverrebbe inutile la grazia dal Principe ottenuta. Degli altri officj poi di privilegio non ottenuti ad istanza de' medesimi, l'accettazione appartiene a' Vescovi per le Diocesi, ed a' Prelati Regolari per gli Ordini de' Religiosi. E l'obbligazione de' Sudditi di recitarli non proviene dall' autorità de' Principi, de' Vescovi ec. che a ciò non si estende; ma nasce dalla grazia Apostolica impetrata, in virtù della quale i Superiori ne comandano l'esecuzione. Finalmente dopo che sono accettati, neppure i Superiori possono più rinunziarli, essendo già divenuti di precetto.

70. Circa il regolamento da tenersi per gli officj *ad libitum*, tutto si è determinato dalla S. C. con varj decreti che non giudichiamo necessario il riferire distesamente; ma per amore della brevità citeremo i luoghi, dove possono leggersi, e noteremo quì con chiarezza quanto in essi si contiene (*b*).

71. *Primo*. L'officio *ad libitum* ancorchè di rito doppio, non si può trasferire, ma si lascia, nè si recita più in quell'anno, se occorre nella Domenica, o in qualche festa mobile, o nel giorno, in cui deve riporsi l'officio della Domenica anticipata (*n.* 117.),

(a) *To.* 1. *c.* 8. *decr.* 2.

(b) *Talù n.* 536. 545. *&* 1214. *Caval. to.* 2. *c.* 22.

117.), o pure nel giorno di un Santo dell'Ordine, della Diocesi ec., ovvero in qualche giorno dell'ottava. *S. R. C.* 24. *Jan.* 1682. *in decr. gen.* & 30. *Maii* 1699. *in Ulissipon.* Avverte il Cavaliere (*a*), che si nominano nel decreto i soli Santi della Diocesi, perchè questi sogliono occorrere ne'giorni, in cui si ritrova assegnato un officio *ad libitum*, ma se accadesse l'occorrenza di un Santo della Chiesa universale, o qualche giorno della di lui ottava, in vigore del detto decreto, che ha parlato *exemplificative*, non già *limitative*, pur dee ommettersi l'officio *ad libitum*, e non trasferirsi. *Secondo*. Se nel giorno assegnato all'officio *ad libitum* dovrebbe riporsi un trasferito di precetto, è in arbitrio, o riporlo, e lasciare l'*ad libitum*, o recitar questo, e riporre in altro giorno il trasferito. *S. R. C. in dict. decr. gen.* Ciò si deve intendere, dice il lodato Autore, purchè in appresso vi sia luogo in quell'anno di riporlo. *Terzo*. Quanto ora abbiamo detto dell'arbitrio di recitare l'officio *ad libitum* in vece del trasferito, la S. C. nel medesimo decreto generale l'estende agli officj che per privilegio si recitano ogni mese, ovvero ogni settimana. *Quarto*. Quando non può recitarsi un officio *ad libitum* doppio, e semidoppio, che prima avea il rito semplice di precetto, è obbligazione di recitarlo, come semplice, cioè colla nona lezione e commemorazione, purchè non sia una festa che esclude i semplici. *S. R. C.* 13. *Jun.* 1782. *in una Ord. Min. de Observ.* (*b*). *Quinto*. Occorrendo l'officio *ad libitum* in un giorno, in cui è assegnato l'officio di un Santo di rito semplice di precetto, allora si fa l'uno, e l'altro. La ragione si è, che nel soprallegato decreto generale si dice, che si deve ommettere l'*ad libitum*, quando occorre l'officio di precetto che sia di rito almeno semi-

(a) *Ib. decr.* 2. *n.* 7.
(b) *Ap. Talù n.* 538.

semidoppio (a). *Sesto*. S' intende da tutti, nè vi è bisogno di avvilarlo, che quelle vigilie, o ferie maggiori che escludono l'officio di un Santo che è di precetto, molto più escludono l'*ad libitum*. *Settimo*. Ne' giorni, in cui si può recitare l'officio *ad libitum*, come per es. quando occorre un Santo di rito semplice, è in arbitrio se voglia recitarsi, o ometterssi l'*ad libitum*. *Ottavo*. Finalmente a' 7. Maggio 1746. *in Varsavien.* la S. C. publicò il decreto che segue: *Semel, & pro semper assignare potest Ordinarius diem non impeditam extra Dominicam, & octavas Sanctorum, festis Sanctorum ad libitum: non immutata tamen lege Sanctorum ad libitum*. Vien riferito dal Talù (b), ed anche dal Cavalieri (c).

CAPO V.

Della ripositione degli officj trasferiti Regole generali per sapere in quali giorni possono e debbono riporsi; e loro eccezioni.

72. LA traslazione, e riposizione degli officj o è accidentale, o perpetua (*n.* 42.). Questa mutazione perpetua secondo gli antichi decreti non potevasi fare senza il permesso della S. C., neppure da' Vescovi; ma oggi per dichiarazione della medesima si può fare senza il detto permesso. *Assignatio alterius diei officio perpetuo impedito fieri potest S. C. inconsulta, abrogando alia decreta contra hoc emanata. S. R. C. 22. April. 1741. in Vilnen.* (d). Quel giorno poi che se gli assegna in perpetuo, diviene giorno proprio; e così si regola in ogni occor-

(a) *Caval. loc. cit. n. 3.*
(b) *N. 1214.*
(c) *In app. post. 4. To. decr. 3. ad c. 22.*
(d) *Talù n. 1090.*

correnza, non già come trasferito. *Cum officium alicui diei jam assignatum non debeat considerari, uti translatum, sed immutatum in eumdem diem, tanquam sibi propriam perpetuo a S. R. C. assignatam, si sint majoris ritus, quam sit officium aliud pro eodem die postmodum concessum, huic, & non illi ex vi Rubricarum de occurrentia competit translatio.* S. R. C. 11. Jul. 1739. in Tropien. (a). *Dies non impedita censenda est tamquam propria Sanctorum perpetuo translatorum, ad exclusionem alterius Sancti translati, qui potest aliquando contingere; & quatenus talia officia sint duplicia, & occurrant in die Dominica, possunt tali die celebrari, ac si esset dies illorum propria. S. R. C. 28. Jul. 1742. in Tergestina* (b).

73. Un tale assegnamento perpetuo si può fare senza il permesso del Vescovo da ogni Paroco, o altro superiore della Chiesa, o della Casa Religiosa, come si rileva da' decreti della S. C., e come insegna il Cavaliere (c). Ma una sola volta è permesso il fare il suddetto perpetuo assegnamento; perchè considerandosi, come si è accennato, il giorno stabilito, come proprio, ognuno sa, che il giorno proprio di un' officio non si può mutare senza il permesso della S. C. de' Riti, e la medesima ha limitato questo permesso ad una sola volta, eziandio agli stessi Vescovi; essendosi ne' decreti servita delle clausole *pro unica vice*, come *in Hispalen.* a 26. Nov. 1735. (d) o pure *semel*; come nel decreto riferito qui in fine del *n.* 71. Il Cavalieri (e) stima, che per

(a) *Ap. Talù n.* 1076.

(b) *Ib. n.* 1128.

(c) *To. 1. c. 9. decr. 11. n. 3. & Caval. in dict. append.*

(d) *Ap. Talù n.* 960. *ubi addit. Hoc decr. est universale.*

(e) *To. 1. c. 9. decr. 11. n. 6.*

per due sole cagioni possa mutarsi il prefato assegnamento. La prima per qualche concessione di officio di rito maggiore che dopo sopravvenisse. (Si è detto di *rito maggiore*; mentre se è minore, o anche eguale, il nuovo officio si ripone altrove, e resta nel giorno assegnato l' officio in perpetuo trasferito; il che più volte ha prescritto la S. C. (*a*) ancorchè il nuovo officio sia universale, e l' assegnato sia particolare). La seconda, se nel farsi il primo cambiamento, l' officio trasferito in perpetuo si fosse assegnato in uno di quei giorni, i quali per ordine della S. C. debbono star sempre vacui. *Tunc enim*, dice, *assignatio cum sit perperam facta, nulla est, & censetur pro non facta; adeoque ad aliam assignationem deveniri potest, imo debet, ac si prior facta minime fuisset*. Questa sodissima ragione prova egualmente, che può mutarsi l' assegnamento, quando si conosce, che non fu regolato secondo il prescritto dalle Rubriche, mentre ancora in tal caso *perperam factum est*, onde *censetur pro non facto*, laonde senza verun fondamento ha negato il suddetto Autore, che sia permesso il rifarlo per tal motivo, e l' ha limitato alla sola cagione da lui addotta.

74. Or dovendosi riporre un officio trasferito, in qual giorno si dovrà stabilire? Parlando prima de' trasferiti *accidentalmente*, una sola è la Regola generale per un sì fatto assegnamento; cioè che si dee riporre in un giorno *vacuo*, libero, e non impedito. E generalmente parlando è *vacuo* per riporvi un semidoppio quel giorno, in cui occorre o un Santo di rito semplice, o la feria, o pure un semidoppio, o doppio *ad libitum* (di quest' ultimo nulla diremo, avendone già trattato al *n.* 71.). Dunque se in un giorno occorre un doppio, o semidoppio, o un giorno fra l' ottava, o una Domenica, quel giorno non è *vacuo*. E si noti una volta per sempre, che sotto il

(a) *Talù n.* 1241. & 1255.

il nome di un *officio che occorre*, s' intende eziandio quell' officio, che è ſtato trasferito, e riſpoſto in altro dì *in perpetuo*; il quale ſi ha come proprio, onde il ſuo officio pur ſi dice *occorrente* (*n.* 72.). E' vacuo poi per riporvi un doppio non ſolamente, come ſi è detto del ſemidoppio, quel giorno, in cui occorre il ſemplice, o la feria, ma anche quello, in cui occorre qualche giorno fra un'ottava non privilegiata (*n.* 36.), dentro la quale, dice la Rubrica, *fit de duplicibus, etiam translatis* (*a*); purchè in detto giorno l'officio ſarebbe dell'*infra octavam*. Se poi il doppio è di prima, e ſeconda claſſe, ſi può anche riporre fra l' ottava del *Corpus Domini* che è una delle privilegiate; ma fra le altre tre no. *Infra octavam Corporis Chriſti poteſt recitari officium de duplici primæ, & ſecundæ claſſis, etiam translato, non autem in die octava, in qua nec etiam poteſt recitari de duplici ſecundæ claſſis occurrente. S. R. C.* 30. *Maii* 1699. *in Ulifigan.* (*b*). Si noti, che la vigilia dell' Aſcenſione è giorno vacuo, anche pel ſemidoppio da riporſi, avendo il rito ſemplice; e ſebbene la ſua Rubrica particolare dica: *ſi hodie occurrat feſtum 9. lect.*, *fit de eo*, contuttociò quell' *occurrat* non ſi prende in ſenſo ſtretto, quaſi dinotaſſe, che ſi eſcludono i trasferiti, ma vuol dire, che ſe vi è qualche ſemidoppio o occorrente, o trasferito, può in eſſa farſene l' officio (*c*). La vigilia dell' Epifania non va ſotto il nome di feria, avendo il rito ſemidoppio, e perciò non è giorno vacuo, onde non può riporviſi neppure il doppio di prima claſſe: *privilegiis Dominicæ gaudet*, dice il Cavalieri (*d*). Tale è ſimilmente la vigilia di Pentecoſte (*e*). E' ſimil-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 3.
(b) *Ap. Talù n.* 723.
(c) *Caval. to.* 2. *c.* 15. *n.* 19.
(d) *Ibid. n.* 18.
(e) *Rubr. gen. Brev. tit.* 10. *n.* 1.

similmente da saperſi, che dovendo trasferire qualche festa assegnata per es. ad una Domenica, ad un Venerdì ec., non si dee far la repoſizione in un simile giorno; ma nel primo non impedito, qualunque, egli sia. Così rispose la S. C. a' 3. Marzo 1761. *in Varmien.* alla domanda, se la festa del SS. Rosario dovea trasferirsi nella seconda Domenica di Ottobre, giacchè era impedita la prima. *Transferendum esse*, disse, *ad primam diem non impeditam, juxta Rubr. Brev. Rom.*

75. Presto ci siamo sbrigati dalla Regola generale, ma sopra le di lei eccezioni avremo molto che dire. Queste eccezioni sono di due sorte. La prima contiene i giorni *vacui*, ne' quali niun trasferito può riporsi. La seconda i giorni non vacui, in cui può riporsi qualche trasferito. Ora esporremo quelle della prima sorte, ed indi quelle della seconda.

76. ECCEZIONE I. La vigilia di Natale sarebbe giorno vacuo, perchè di rito feriale fino alle Laudi: sono ancora ferie il primo di Quaresima, e tutta la settimana maggiore; ma in tutt' i prefati giorni non può riporsi verun trasferito, avvegnachè sia di prima classe (*a*). ECCEZIONE II. L' ottava di tutt' i Santi non è privilegiata, onde fra di essa, quando l' officio è dell' *infra octavam* potrebbe riporsi un doppio trasferito. Ma avendo i Padri Riformati di S. Francesco proposto alla S. C. il dubbio: *An quando habentur tria officia translata, & reponenda, unum classicum, alterum duplex majus, & tertium duplex minus, quodnam ex iis reponi debeat in die commemorationis omnium defunctorum, vel potius faciendum sit de die octava omnium Sanctorum?* Fu risposto a' 27. Marzo 1779. *Nullum ex translatis esse admittendum*. Prima di questo decreto, in vigore di altri anteriori (*b*), era permesso il riporre

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 10. *n.* 1.
(b) *Talè n.* 732.

porre in detto giorno un doppio minore, ed anche secondo il Cavalieri (*a*) un doppio maggiore; sebbene in altro luogo dica l'opposto (*b*): ma ora si dee osservare il trascritto ultimo decreto; il quale è stato forse appoggiato al riflesso, che il doppio celebrato nel giorno suddetto non avrebbe la Messa che si deve dire di Requie (*n.* 273.). Soggiunge l'Autor citato, che ancora il terzo giorno di Novembre dee tenersi vacuo, quando il secondo accade in Domenica; ma vacuo solo da un doppio di 1.o 2. classe, per la ragione che in feste di tale rito non conviene far la cerimonia lugubre della commemorazione de' fedeli defonti (*n.* 90.). ECCEZIONE III. Allorchè non cape la seconda Domenica dopo l'ottava dell'Epifania, perchè occorre la Settuagesima (*n.* 117.), si deve anticipare nel primo Sabbato dopo l'ottava, e se il medesimo è impedito, nel primo giorno dopo la detta ottava non impedito da un doppio occorrente. Negli anni dunque, in cui la detta seconda Domenica non cape, se il primo Sabbato dopo l'ottava è vacuo, non vi si può riporre un trasferito, ancorchè di rito doppio; ed impedito il prefato Sabbato non può riporsi il detto trasferito nel primo giorno dopo l'ottava, quantunque vacuo.

77. Seguono l'eccezioni della seconda sorte. ECCEZIONE I. Se nel giorno 28. di Gennaro vi è un officio occorrente di rito doppio, o inferiore, non è giorno vacuo. Nondimeno essendo accaduta la festa del SS. Nome di Gesù nella Domenica di Settuagesima, ed essendosi perciò dovuta trasferire; detta festa trasferita si dee riporre nel prefato giorno non vacuo. Nella Diocesi di Acqui il detto giorno de' 28. era proprio di S. Raimondo da Pennafort, in esso riposto in perpetuo. Nell'anno 1761. bisogno

(a) *To.* 1. *c.* 9. *decr.* 13.
(b) *To.* 3. *c.* 7. *decr.* 2. *n.* 4.

gnò trasferire la festa del Nome di Gesù, perchè occorse nella Domenica di Settuagesima. Fu richiesta la S. C. in qual giorno dovesse riporsi; e la medesima formò il seguente decreto. *Quando festum SS. Nominis Jesu ab occurrente Dominica Septuagesimæ impeditur, trasferendum est ad diem 28. Januarii, tamquam illi proprium; ne festum prædictum celebretur intra Quadragesimam juxta genuinum decretum diei 5. Maii 1736., & officium S. Raymundi transferatur in aliam diem non impeditam* (*). Non si era formato questo decreto, quando scrisse il Cavalieri, e perciò opinò diversamente (*a*).

78. ECCEZIONE II. Accadendo, che la festa della Purificazione di Maria SS. non possa celebrarsi a' 2. Febbrajo per l'occorrenza di festa di rito superiore, si deve riporre nel giorno seguente de' 3, quantunque non vacuo, ma impedito da una festa occorrente di seconda classe. *Quando festum Purificationis occurrit in aliqua Dominica secundæ classis*, (o in alcuna festa di rito doppio di 1. classe), *ejus offi-*

(*) *Un decreto moderno de' 12. Settembre 1790. ha posta un' eccezione all' indicata dottrina. In Barcellona occorre a' 28. Gennaro la festa di S. Giuliano Vescovo di seconda classe, ed è il giorno di sua morte. La S. C. ordinò, che accadendo il Nome di Gesù nella Domenica di Settuagesima, nel detto giorno de' 28. si celebrasse la festa di S. Giuliano, e il Nome di Gesù si riponesse fra l' ottava del prefato Santo*, translato quocumque alio festo, nisi sit altioris ritus. *Dunque in casi simili, cioè quando a' 28. occorre un doppio di 2. classe, e l' officio è di un Santo che in detto giorno morì; allora si osserva l' esposta eccezione, e si trasferisce la festa del Nome di Gesù, non quella del Santo. Ma se non si verificano le dette condizioni, si trasferisce il Santo secondo l' enunciata dottrina.*

(*a*) *To. 1. c. 9. decr. 12. n. 23. c. 24.*

officium transferendum est in feriam secundam immediate sequentem, quamvis impeditam, translato ab eo quocumque alio festo, ne continuatio Mysterii Dominicæ Incarnationis diu protrahatur, S. R. C. 7. Maii 1746. *in Varsav.* (a). Ciò fu confermato da altro decreto *Urbis, & Orbis* de' 20. Luglio 1748. (*b*), ed in esso si dichiarò, che allora dovesse riporsi a' 3. quando occorresse in detto giorno una festa di rito eguale, ma non superiore: *quocumque festo, etiam æqualis, non tamen altioris ritus in eam incidente*. E così insegna il Cavalieri (*c*) comentando il detto decreto (*).

(a) *Talù n.* 1213.

(b) *Ib. n.* 1233.

(c) *To.* 2. *c.* 30. *decr.* 20. *& in app. ad dict. c. decr.* 3.

(*) *Domanda il Caval.*; *se, quando si trasferisce dopo i* 3., *goda pure il privilegio di escludere gli occorrenti nel modo ora detto? Egli stima, che no; ma vi sono due ragioni per giudicare che sì. La prima; che essendo volontà della S. C.,* ne diu protrahatur, *si dee presumere esser sua volontà, che dovendosi trasferire dopo i* 3. *esclusa gli occorrenti, come gli escluderebbe celebrandosi a' 3. La seconda, che domandata la S. C., se il privilegio dato all' officio di S. Gio: Battista, che occorrendo nel giorno del* Corpus Domini *si reciti nel giorno seguente ad esclusione di ogni altro* (*n.* 82.), *si godesse anche nel caso, che non potendosi recitare in detto giorno seguente, perchè impedito da festa di uguale rito, ma di maggior dignità, si dovesse recitare nell' altro giorno susseguente; rispose, doversi ciò fare con escludere soltanto l' occorrente di rito inferiore* (*n.* 82. in nota). *Or se la S. C. ha così dichiarato il privilegio dato a S. Gio: Battista, può similmente così dichiararsi quello dato alla Purificazione; e può aggiun-*

79. ECCEZIONE III. Se la festa dell' Annunciazione della SS. Vergine accade in una Domenica privilegiata, si dee riporre nel dì seguente de' 26. quantunque non sia vacuo, ma impedito da festa di eguale rito, la quale deve perciò trasferirsi; e ciò, sebbene detta festa sia di maggior dignità, cioè di Gesù Cristo; mentre anche l' Annunciazione in un certo senso può considerarsi, come festa di Gesù Cristo, dicendoli nel decreto de' 14. Giugno 1691., che fu generale, donarsele tal privilegio *ob specialem reverentiam Dominicæ Incarnationis* (a). Se poi accada nella settimana maggiore, o di Pasqua, vuole la S. C., che si riponga, come in giorno proprio nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis*; escluso l'occorrente in tal giorno che sia di rito eguale, ancorchè, come si disse, di maggior dignità (*). E se finalmente occorra nel Venerdì, o Sabbato Santo, in vigore di altro decreto de' 2. Settembre 1741. *in Aquensi*, si trasferisce nel medesimo Lunedì insieme col

---

giungersi, che dopo i 3., esclude anche l' occorrente di rito uguale; mentre per questa festa, e non per quella di S. Gio: vuole la S. C., che il Mistero dell' Incarnazione si continui a celebrare, & non diu protrahatur.

(a) *Ap. Talù n. 627.*

(*) *Il Mistero dell' Incarnazione che si operò nell' Annunciazione di Maria non fa, che la detta festa si consideri, come festa di Gesù Cristo*; quia officium præcipue ad Deiparam dirigitur Dominicæ Incarnationis, cujus præcipua solemnitas ad Christi nativitatem est reservata, dignitas non attenditur; *son parole del Cavalieri* to. 2. c. 30. decr. 20. n. 8. *E' dunque festa di Maria; ma in riguardo del detto Mistero l' è stato accordato nel caso di traslazione il detto privilegio di esser preferita nel riporsi alle feste di Gesù Cristo dello stesso rito, non già di rito superiore.*

col precetto di udir la Messa ec., ed esclude l'occorrente anche di prima classe : *Præfertur cuicumque duplici, etiam primæ classis, eo die occurrenti* (a).

80. Il Cavalieri da per vero questo decreto, anzi attesta di averlo procurato da Roma *in forma authentica*; e confessa, che vi sono le trascritte parole; (vi sono anche presso il Talù); ma tutto ciò non ostante stima, che vi sia errore, e che si è scritto *primæ* in cambio di *secundæ classis*. Egli si fonda sopra due argomenti che affatto non reggono. Il primo, che nel decreto del 1690. si preferisce a' soli doppj di seconda classe. Questo si scioglie coll' autorità di lui medesimo, che in cento altri punti ammette per veri i privilegi conceduti a qualche festa, e officio dagli ultimi decreti, che da' più antichi non gli erano stati accordati. Il secondo, che così avrebbe maggior privilegio di quello, che ha a' 25. Marzo, in cui è preferita a' soli doppj di seconda classe. A questo si risponde, che è vero, ma è altresì giusto; e la ragione è quella stessa, che egli adduce per dimostrare, che giustamente la S. C. ha voluto, che impedito il giorno proprio, non si riponesse secondo la Rubrica generale nel primo giorno vacuo, e non impedito, ma nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis*, ancorchè non vacuo, ma impedito. Perchè, dice, dovendosi riporre insieme col precetto della festa, era molto conveniente, *apprime congruit*, che si determinasse un giorno, in cui tutta la Chiesa celebrasse tal festa; altrimenti se l'avesse lasciata alla regola generale, secondo la diversità de' Santi che occorrono ne' differenti Calendari della Diocesi, non da tutti si sarebbe celebrata nello stesso giorno tal festa di precetto coll' obbligo della Messa ec., ma oggi in un luogo, domani in un altro ec. *cum difformitate maxima* (b). Dunque, noi

(a) *Ibid. n.* 1094.
(b) *To. 2. c. 13. decr. 14. n. 14.*

ripigliamo, era molto conveniente, che si preferisse agli occorrenti di prima classe; mentre negandole tal preferenza, sarebbe pur sortito il disordine, che il nostro Autore approva, che s' impedisca; giacchè in tutti quei Paesi, ne' quali nel Lunedì suddetto occorre un doppio di prima classe, la festa dell' Annunciazione si sarebbe fatta in altro giorno *cum difformitate maxima*. Or se il decreto le da in fatti questa preferenza: il decreto in poter suo era autentico; e il fondamento del decreto è per di lui confessione sodissimo; come può *gratis* asserire, che nel decreto vi sia sbaglio? Ed è anche da saperssi circa detta festa il seguente decreto. *Quando transfertur officium Patriarchæ S. Josephi, & Annuntiationis B. M.V., ambo 2. cl., quocumq. in contrarium non obstante, prius debet transferri, & recitari officium de Annuntiatione, & postea de S. Josepho. S. R. C. 14. Junii 1692. in decr. gen. ap. Talà n. 547.*

81. ECCEZIONE IV. Qualora sia impedito il Venerdì dopo la Domenica di Passione, onde non si possa recitare l' officio de' sette Dolori; si ripone nel Sabbato immediato, ad esclusione di qualunque occorrente di eguale rito, e dignità. *S. R. C. in decr. Urb. & Orb.* de' 25. Gennaro 1729. (*a*). E saviamente aggiunge il Caval., ad esclusione ancora di qualche festa particolare del luogo che non ha rito, o dignità maggiore (*b*), mentre col decr. de' 26. Febbrajo 1693. sta ordinato, che se la detta festività de' sette Dolori non si può celebrare nè anche nel prefato Sabbato, non si celebri più in quell' anno, come nel citato luogo riferisce il Cavalieri.

82. ECCEZIONE V. Occorrendo la Natività di S. Gio: Battista nel giorno del *Corpus Domini*, (aggiunge il Caval., *o in altro giorno impedito*) prescrive la S. C., che si riponga nel giorno seguen-

(a) *Ap. Talà n.* 487.
(b) *To. 2. c. 25. decr. 17.*

guente, con trasferirsi l' officio in esso occorrente, anche di prima classe, *a quocumque die impedita*; parole del decreto (*), ma che non sia di maggior dignità. *Singulari privilegio*, dice il decreto suddetto de' 23. Giugno 1730. *in Einsidlen.* (a).

83. ECCEZIONE VI. L' officio della Lancia conceduto per la Germania nel Venerdì dopo la Domenica *in Albis*, se è impedito da altro officio di nove lezioni, deve riporsi in un altro Venerdì, ma colla limitazione, che ciò possa farsi soltanto durante il tempo Pasquale. *S. R. C.* 5. *Maii* 1736. *in Einsidl.* (b). Dunque, argomenta il Cavalieri, il primo Venerdì non impedito è giorno proprio, ed occorrente per detta festa, onde non ammette trasferiti, ed esclude gli occorrenti di rito minore,

(*) *Che dovrà farsi, se il giorno seguente è impedito da festa di maggior dignità? Può riporsi nell' altro giorno seguente collo stesso privilegio di escludere gli occorrenti, anche di rito maggiore? No; perchè tal privilegio è conceduto soltanto all' occorrenza nel giorno del* Corpus Domini *; nè il decreto dispone altro. Vedasi il n.* 78. *Ma da un decreto modernissimo si rileva, che esclude gli occorrenti che non hanno rito eguale. Nella Spagna l' ottava del* Corpus Domini *è tanto privilegiata, che esclude anche gli occorrenti di prima classe. Fu domandata la S. C., se occorrendo la festa di S. Giovan Battista, o nel giorno del* Corpus Domini, *o fra l' ottava, godesse il privilegio di doversi riporre nel Venerdì dopo l' ottava coll' esclusione di qualunque altro officio occorresse in detto Venerdì. A* 26. *Gennaro* 1793. *rispose la S. C.* Officium S. Joannis Baptistæ reponendum esse in prima die post octavam SS. Corporis Christi; dummodo non sit impedita festo æqualis ritus. In Santandariens.

(a) *Ap. Talù n.* 1008.

(b) *Id. n.* 105.

ancorchè di maggior dignità accidentale (*a*). Dove poi quest' officio è conceduto per uno de' Venerdì di Quaresima, non può regolarsi coll' enunciato decreto; ma colle regole generali. *Vedi un' altra eccezione al n.* 90.

84. Resta da esporre in quali giorni debbano riporsi i trasferiti *in perpetuo*. Primieramente deve farsi tal ripositzione in un giorno *vacuo*, e quali sieno questi, l'abbiamo dichiarato al *n.* 74. In secondo luogo possono riporsi o che sieno doppj, o semidoppj fra le ottave non privilegiate in quei giorni, in cui dovrebbe farsi dell' *infra octavam*. Se poi sono doppj, possono altresì riporsi dentro le ottave privilegiate, purchè le fossero occorrenti, avrebbero luogo fra le medesime. Dunque perchè fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste nessun doppio occorrente ha luogo; perciò fra di esse nessun trasferito, ancorchè *in perpetuo*, potrà stabilirsi. Fra l' ottava dell' Epifania han luogo soltanto gli occorrenti di prima classe, e questi soli conseguentemente fra' trasferiti possono tra la medesima fissarsi. Fra l' ottava finalmente del *Corpus Domini* è permesso lo stabilire in perpetuo tutt' i doppj trasferiti anche minori; perchè tutti, quando sono occorrenti, hanno luogo fra di essa. Ecco i decreti, ne' quali tutto ciò vien determinato.

85. *An festa perpetuo translata, etiamsi sint semiduplicia, transferri possint in dies infra octavas non privilegiatas, in quibus fieri deberet de octava, tamquam in dies proprias? Resp. Affirmative.* S. R. C. 7. Dec. 1743. in Mediolan (*b*). *Non dedecet assignari festis, etiam semiduplicibus, a propria die ob aliquod impedimentum perpetuo translatis, dies illos infra octavam non privilegiatam ab alio occurrenti festo non impeditos, qui dies habeantur, & sint in po-*

(a) *To.* 2. *decr.* 25. *cap.* 11.
(b) *Ap. Tabi n.* 1160.

posterum sedes fixæ talium translatorum. S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov. (*a*). *Festa plura de præcepto eadem die occurrentia possunt stabiliri infra illas octavas, quæ hujusmodi festa occurrentia non excludunt; licet excludant translata; ut est octava Corporis Christi, quæ admittit duplicia occurrentia, non autem translata. Stabiliri autem non possunt infra eas octavas, quæ hujusmodi festa occurrentia excludunt, juxta Regulas præscriptas in Rubr. de Oct. n. 3. S. R. C. 15. Maii 1745. in una Ord. Disc. SS. Trin.* (*b*).

86. Verendo ora alle eccezioni, non possono stabilirsi i trasferiti in perpetuo in veruno de' giorni che ora nomineremo. 1. Nella vigilia di Natale. 2. Nel giorno della commemorazione di tutt'i fedeli defonti, e nel terzo giorno di Novembre (*n.* 76.); come neppure, secondo avvisa il Cavalieri (*c*), in quel giorno che ne' Monasterj, o in altre Chiese è stabilito per la solenne commemorazione de' loro defonti; ma ciò soltanto per li doppi di prima, o seconda classe, coll' officio de' quali non conviene unire la detta lugubre cerimonia. 3. Nel giorno 28. di Gennaro, il quale per decreto della S. C. de' Riti de' 5. Maggio 1736. *in Einsidl.* e de' 7. Maggio 1746. *in Varsav.* deve tenersi sempre vacuo; acciò quando la festa del Nome SS. di Gesù accade nella Domenica di Settuagesima, possa in detto giorno riporsi: *ne illud festum*, dice il decreto del 1736., *celebretur intra Quadragesimam, quod non conveniret* (*d*). E se trovasi tal giorno occupato da officio occorrente, vedasi il *n.* 71. 4. Nel terzo giorno di Febbrajo che per ordine della medesima S.C. non deve mai occuparsi, affinchè vi si riponga la

(a) *Ib. n.* 1183.
(b) *Ib. n.* 1196.
(c) *To. 3. c. 7. decr.* 1. *&* 2.
(d) *Ap. Talù n.* 978. *&* 1212. *& Cav. to.* 1. *c.* 9. *decr.* 12.

festa della Purificazione di Maria nel caso che non possa celebrarsi nel proprio giorno (*n.* 78.). Ed avverte il Cavalieri (*a*), che in quelle Diocesi, dove è occupato da Santo occorrente il terzo di Febbrajo, si deve lasciar vacuo un altro giorno; e lo stesso avverte circa il giorno 28. di Gennaro pel Nome di Gesù; destinando per questo uno de'giorni vacui nel principio di Febbrajo, e un altro per la detta Purificazione. 5. Avendosi il privilegio di trasferire gli offici in perpetuo ne' giorni mobili, si debbono lasciar vacui il Lunedì dopo la Domenica *in Albis* per l'Annunciazione di Maria, il Sabbato dopo la Domenica di Passione per li sette Dolori della medesima, e il Venerdì dopo il *Corpus Domini* per S. Gio: Battista (*n.* 79. 80. *&* 81.). 6. Finalmente nel fissarsi i trasferiti in perpetuo, ancorchè doppj, non si possono stabilire nelle Domeniche; per es. nella prima, o nella seconda ec. Domenica del tale mese. *S. R. C.* 26. *Nov.* 1735. *in Hispalen.* (*b*). Dopo nondimeno di averli assegnati nel tal giorno del mese, se quel giorno cade in Domenica, possono i doppj in essa recitarsi, ancorchè sia quello stesso anno, in cui si fa l'assegnamento. Così nel decr. da noi riferito nel fine del *n.* 72. ed in altri ancora de' 2. Luglio 1712. *in Pisaurensi*, e de' 20. Nov. 1717. *in una Urbis* (*c*).

CA-

(a) *To.* 2. *c.* 20. *decr.* 13. *&* *to.* 1. *c.* 9. *decr.* 12. *n.* 25.
(b) *Talù n.* 959. *&* *Caval. to.* 1. *c.* 9. *decr.* 13. *n.* 44.
(c) *Ap. Talù n.* 878. *&* 892. *Caval. to.* 1. *c.* 9. *decr.* 7. *&* 8.

CAPO VI.

Dell' ordine da osservarsi nella riposizione accidentale, o perpetua de' trasferiti; e degli offici che non hanno luogo fra l' anno, o sono conceduti di nuovo.

87. IN due Regole generali noi racchiuderemo l' ordine da tenersi nella riposizione degli offiej trasferiti; o che la traslazione sia *accidentale*, o che sia *perpetua* (*n.* 42.). Fu detto, che la Regola generale di tale repolizione è, che si faccia in un *giorno vacuo, e non impedito* (*n.* 74.). Or la PRIMA REGOLA GENERALE per l' ordine da osservarsi nella riposizione medesima è, che si faccia nel *primo giorno vacuo, e non impedito*. Su di che è necessario avvertire, che quando le Rubriche permettono il riporsi in qualche dì un trasferito, il suddetto dì è vacuo, onde non solo vi si può, ma eziandìo vi si deve collocare il trasferito. Nel Venerdì dopo l' ottava dell' Ascensione, dice il decreto della S. C. (*a*). *Potest fieri de officio semiduplicis translato*. Comenta il Cavalieri. *Hoc ipso tamen quod potest, etiam debet fieri; quia statim feria illa non est impedita relate ad dictum semiduplex, & festum quodlibet ad primam diem non impeditam a Rubricis rejicitur* (*b*). Di questo sodissimo principio si dimenticò il suddetto Autore, quando nel riportare più decreti, con cui si permette di stabilire fra le ottave non privilegiate i semidoppj trasferiti in perpetuo, scrisse: *non est in præcepto, sed in arbitrio*: ma perchè? perchè *id declaratur, non præcipiendo, sed indulgendo* (*c*). Ma al Cavalieri lo stesso Ca-

va-

(a) *Ap. Talù n.* 633.
(b) *To.* 2. *c.* 20. *decr.* 8. *n.* 9.
(c) *In app. decr. post to.* 4. *decr.* 8. *ad c.* 9. *de immut.*

valieri risponda: *Hoc ipso quod potest, etiam debet fieri ec.*, come sopra. SECONDO. Vi fu una volta l'opinione, che il trasferito dovea riporsi nel giorno seguente, se era vacuo; quantunque vi fossero altri officj dello stesso rito, e dignità prima di esso trasferiti; e vi fu ancora qualche decreto che favorì detta opinione; forse, come va congetturando il Cavalieri; *ex jure vicinitatis; quam festum habet ad diem immediate sequentem;* specialmente se il vespro è suo in tutto, o in parte; ma poi fu riprovata l'opinione suddetta, come espressamente contraria alla Rubrica, *neglectis prædictis vicinitatis jure, & commodo in comparatione ejusdem Rubricæ*: parole del lodato Autore (*a*). Ma fino a tempi del medesimo non eravi ancora un decreto, in cui si mentovasse *in specie* tale opinione, e si riprovasse; sebbene per altro si rileva manifestamente tal riprovazione da molti decreti. Finalmente nel 1793. fu proposto *in terminis* il suddetto caso alla S. C. *in una Santanderien.*, ed à' 26. Gennaro fu decretato, che non si facesse caso del prefato *dritto di vicinità*, ma si osservassero anche in detto caso le Rubriche, le quali senza eccettuare un tal caso, vogliono, che prima si riponga chi prima si è trasferito, posta l'uguaglianza nel rito, e nella dignità, come appresso faremo per dire. Ecco a disteso il nominato modernissimo decreto. *An quoties aliquis S. Confessor ritus duplicis transfertur a die sui obitus propter occurrentiam Dominicarum Adventus, & Quadragesimæ, & dies proxime sequens non sit impedita; debeat in ea reponi ante alia festa æqualis ritus, & dignitatis prius translata, ut in hoc casu S. Confessor habeat integras vesperas in suo proprio die, & non varietur versus Hymni*, Ille Confessor, *dicendo, Meruit beatos, tam in primis vesperis, quam in Matutino, & secundis vesperis sequentis diei juxta decr. S. R. C.* 13.

(a) *To.* 2. *c.* 27. *decr.* 8.

13. Junii 1682. *An præter hunc casum generaliter festa translata habeant præcedentiam jure vicinitatis ad repositionem in die proxima immediata non impedita; ita ut in ea de ipsis fieri debeat officium; etiamsi adsint alia ejusdem ritus, & dignitatis prius translata; vel reponenda sint juxta ordinem translationis scilicet primo die primo translata; & sic successive. S. R. C. resp. Servandas esse Rubricas; atque ita declaravit, atque servari mandavit.* Ora riporteremo e la Rubrica, di cui si parla, e gli ultimi decreti, da cui viene a formarsi la SECONDA REGOLA GENERALE per la ripositione de' trasferiti, o che lo sieno *per accidens*, o pure *in perpetuum*.

88. Nel Titolo decimo delle Rubriche generali del Breviario al numero settimo si prescrive così: *Si plura festa 9. lectionum transferenda sint, prius transferatur duplex, quam semiduplex; & inter plura duplicia, quod est magis solemne, semper prius transferatur, & prius celebretur, alioquin si sint æqualia, unum ante aliud transferatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus.* I decreti della S. C. la confermano, e parlano con maggior chiarezza, e distinzione: *In repositione duorum, vel plurium festorum eundem ritum habentium, & diverso die occurrentium, attendatur prioritas translationis, nisi attendenda sit major dignitas, quæ attendi debet in illis tantum festis, quæ exprimuntur in Rubricis generalib. de Transl. fest. n. 7. & de concur. offic. sub n. 2. ab illis verbis, Inter festa æqualis ritus ec. S. R. C. 13. Junii 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (a). Colle ultime parole viene a dire, che nella ripositione non si cura la dignità accidentale: *Officia translata, quæ tamen sint ejusdem ritus, & dignitatis, reponantur juxta ordinem translationis; ut scilicet prius celebretur officium ab ante translatum; dein-*

(a) *Ap. Talù n. 540.*

deinde fiat de alio secundo loco translato, & sic successive. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi (*a*): *In fixatione festorum attendi debet quod præcipitur a Rubrica X. Brev. Rom. sub n. 7. de Transl. festi, ut scilicet prius agatur de duplici; postea de semiduplici; & inter plura duplicia quod est magis solemne, semper prius celebretur; sive ex ritu, sive ex dignitate majoritas illa solemnitatis proveniat, alioquin si sint omnino æqualia, unum ante aliud reponatur eo ordine, quo erant celebrando in propriis diebus; eadem enim militat ratio in fixatione, quæ probaret in translatione. S. R. C. 7. Dec. 1743. in Mediolanen.* (*b*).

89. Dunque, ecco la SECONDA REGOLA GENERALE, se i trasferiti sono di rito disuguale, si ripongono prima di tutti quelli di rito maggiore, ancorchè vi sieno gli altri di rito minore trasferiti prima di essi; e nel rito si riguarda il grado; cioè avanti a tutti si ripongono i doppj di prima classe, indi quelli di seconda classe, ec., nè si cura che vi sia dignità ne' trasferiti di rito inferiore. Se poi sono di rito eguale, si dà la preferenza alle feste con dignità essenziale (*n.* 3.), ancorchè sieno trasferiti dopo le feste senza dignità; sopra di che disse bene il Merati in un luogo (*c*), ma in altro abbagliò (*d*). E trovandosi questa in più feste, si preferisce quella che la gode di classe superiore. Nell' uguaglianza di rito, e di dignità, si ripongono prima le feste che si celebrano con solennità estrinseca grande, o nella Chiesa propria, secondo le spieghe fatte circa la preferenza nel concorso (*n.* 19. *&* 20.). Quando in tutto ciò sieno uguali, allora si ripone prima chi prima fu trasferito. E se

vi

(a) *Talù n.* 1096. *Cav. to.* 2. *c.* 27. *decr.* 10.

(b) *Talù n.* 1161. *Cav. in App. ad to.* 4. *decr.* 6. *ad c.* 9. *to.* 1.

(c) *To.* 2. *sect.* 3. *c.* 10. *n.* 6.

(d) *In Ind. decr. Brev. n.* 171.

vi sono degli officj dell' Ordine, della Diocesi ec., non hanno la preferenza, come si disse, che l' hanno nell' occorrenza? No; ed eccone il decreto: *Pro translatione festorum talis ratio habeatur, ut prius fiat officium de prius descripto in Calendario, nullo habito respectu, quod officium translatum sit Ecclesiæ particularis Ordinis, seu Religionis, Dioecesis, Nationis, & Ecclesiæ universalis. S. R. C. 5. Maii 1737. in Einsidlen.* (a). Ed il Cavalieri più volte lo ricorda, che nella ripositione si regola la preferenza, come nel concorso, non già come nell' occorrenza; onde non si attende dignità accidentale, solennità connaturale, antichità ec.

90. Veniamo ora all' eccezioni, e cominciamo da quelle della prima delle assegnate Regole. ECCEZIONE I. Se nel primo giorno non impedito dovesse celebrarsi qualche festa che non conviene differirla in altro tempo; questa è una giusta ragione di dar luogo alla festa suddetta, ancorchè ne derivi, che il trasferito antecedentemente non si riponga nel primo giorno non impedito. Gli esempj ne sono le feste del Nome SS. di Gesù, della Purificazione, e de' sette Dolori di Maria SS., di cui si è parlato nel capo precedente. ECCEZIONE II. Giusta ragione vi sarebbe di far lo stesso, se nel primo giorno non impedito occorresse qualche sacra funzione da celebrarsi con solennità, colla quale non conveniste di unire la festa di quel Santo, a cui toccherebbe quel luogo. La suddetta festa può allora trasferirsi nell' altro seguente giorno non impedito. Perciò si disse, che nel giorno della commemorazione de' fedeli defonti, anche prima del decreto inibitivo di qualunque ripositione di trasferito nel prefato giorno, non vi si poteano riporre i doppj di 1. o 2. classe (*n. 76.*). ECCEZIONE III. Se il primo giorno non impedito spettasse ad un Santo, di cui

(a) *Mar. ib. n. 290. Cav. to. 2. c. 27. decr. 5.*

cui appresso dovrà celebrarsene *solennemente* una festa secondaria, come della Traslazione, Invenzione ec., la quale non avesse officio: in tal caso sarebbe convenientissimo il differirne al detto giorno la riposizione, acciò la di lui festa diveniss. più celebre colla recitazione del suo officio. ECCEZIONE IV. E' anche causa giusta di non riporre un trasferito nel primo giorno vacuo, se col differirne la riposizione al seguente non impedito, si trovasse luogo per qualche officio, il quale altrimenti si dovrebbe omettere, ancorchè fosse officio *ad libitum*. ECCEZIONE V. Se col fissare un officio nel primo dì non impedito, ne derivasse, che spesso poi quel giorno trovandosi impedito, non si potesse recitare; è questo un giusto motivo di riporlo in altro giorno. ECCEZIONE VI. Finalmente è un motivo ragionevole di riporre un trasferito più in là del primo giorno vacuo, se così facendo venga a recitarsi il suo officio nel dì medesimo che si recita dalle altre Chiese della Diocesi: si può osservare come il Cavalieri con ragioni, e con decreti della S. C. stabilisce tutte le divisate eccezioni.

91. Seguono le eccezioni della seconda delle sopraddette Regole generali. ECCEZIONE I. Occorrendo un semidoppio nel giorno di una festa che ha l'ottava, o pure nella Domenica fra la medesima ottava, ovvero in un giorno di essa in cui occorre anche un doppio: in questi tre casi il detto semidoppio si ripone subito nel primo giorno dentro la prefata ottava, nel quale della medesima dovrebbe farsi l'officio; ancorchè vi sieno doppj, anche di prima classe trasferiti prima della suddetta festa che ha l'ottava, i quali giusta la surriferita Regola, come di rito superiore, dovrebbero riporsi prima del semidoppio. (Con ciò viene a farsi eccezione a due

(a) *To. 1. c. 9. decr. 13. & app. post to. 4. decr. 14. & 15. ad c. 9. to. 1.*

due altre Regole generali; cioè a quella di non riporre semidoppj trasferiti *per accidens* fra le ottave (*n.* 74.); ed a quella di riporre i trasferiti prima, o dopo, secondo sono descritte le loro feste nel Calendario). *Ab hac tamen regula excipitur semiduplex occurrens in festo habente octavam, vel in Dominica infra octavam, vel in festo duplici infra octavam; quod semiduplex in prafatis tribus casibus transfertur in diem immediate sequentem (in qua alias agendum esset de die infra octavam) protrahendo ad aliam diem non impeditam aliud quodcumque duplex, etiam prime classis prius translatum. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi* (a). E se il detto semidoppio occorra nel giorno medesimo della prefata festa che ha l' ottava, insieme con un altro doppio; o pure in un giorno di essa, nel quale occorra un altro semidoppio che è preferito; vuole con ragione il Cavalieri (*b*), che si debba pur eseguire ciò che determina il trascritto decreto; mentre rispetto al primo, se la S. C. dà la preferenza al semidoppio, di cui parliamo, anche sopra il doppio trasferito prima di detta festa, molto più gli vuol dare tal preferenza sopra il doppio trasferito in un giorno stesso col semidoppio, ed è questa una vera estensione comprensiva (*n.* XVI.). Rispetto poi al secondo, favorisce la Rubrica, la quale dopo aver disposto, che nel primo giorno non impedito fra l' ottava si riponga il semidoppio occorrente nella Domenica fra la medesima, aggiunge; *ita ut festum semiduplex infra octavam non transferatur, nisi in proxime sequentem diem* (*c*) le quali parole, soggiunge il citato Autore, *universalem statuunt dispositionem de semiduplici, quacumque de causa*

(a) *Ap. Talò n.* 1096. *Cav. to.* 2. *c.* 27. *decr.* 10.
(b) *To.* 2. *c.* 20. *decr.* 6.
(c) *Rubr. gen. Brev. tit.* 10. *n.* 5.

causa translato, reponendo infra octavam, & non nisi in die proximo sequenti (a). In caso poi, che non abbia luogo il mentovato semidoppio dentro l'ottava, per esser tutt'i giorni della medesima impediti; il privilegio datogli dal decreto, e dalla Rubrica non si estende dopo l'ottava; ma soggiace, come tutti gli trasferiti, alla regola generale.

92. ECCEZIONE II. Trasferendosi le feste del Nome SS. di Gesù, della Purificazione di Maria SS., de' Sette Dolori della medesima nella settimana di Passione, dell' Annunciazione della stessa santa Vergine, e di S. Gio: Battista; si debbono riporre avanti agli altri doppj trasferiti prima delle menzionate feste, quantunque i medesimi abbiano rito, e dignità maggiore (*n. 77. & seq.*).

93. Per ben regolarsi nella ripositione de' trasferiti, debbono aversi presenti, oltre alle assegnate Regole generali, ed eccezioni, le seguenti avvertenze. *Primo*. Considerandosi il trasferito in perpetuo, come occorrente, se accada di doverlo in qualche anno trasferire di nuovo per accidente, nel riporlo poi cogli altri trasferiti, non si riguarda il primo luogo proprio che avea, per rilevarne se la sua traslazione è anteriore, o posteriore agli altri trasferiti; ma si riguarda il secondo luogo acquistato e divenuto proprio in vece del primo per la perpetua mutazione fattane (b). *Secondo*. Allorchè per la concessione di un nuovo officio di rito superiore abbia da cambiarsi il giorno assegnato in perpetuo a qualche officio (*n. 73.*), si deve osservare il disposto del decreto che siegue: *Cum aliquod festum jam translatum, iterum moveri ex necessitate contigerit a die sibi semel assignata; non est opus, ut cetera alia festa post ipsum translata a diebus sibi respective assignatis denuo removeantur, nisi forte nova*

(a) *To. 2. c. 20. decr. 5.*
(b) *Caval. to. 1. c. 9. decr. 3. n. 119.*

nova Calendarii conſtructio ex integro aſſumeretur. *S. R. C.* 22. *Aug.* 1744. *in Cracov.* (*a*). Tutto l'oppoſto ſi dee praticare, ſe un trasferito o in perpetuo, o per accidente ſi trova eſſerſi ripoſto malamente. E' neceſſario riporlo dove gli ſpetta, e cambiare il luogo a tutti gli altri, ſecondo loro ſpetta dopo la detta mutazione di un ſolo di eſſi. TERZO. Gli offici conceduti per qualche giorno mobile, come per la prima Domenica, o per lo ſecondo Venerdì ec.; quando ſono di quelli che è permeſſo il trasferire in caſo d'impedimento (*n.* 39.); non ſi debbono riporre nello ſteſſo giorno di Domenica, Venerdì ec., ma nel primo giorno non impedito, ſecondo la Regola generale degli altri offici; e ciò con varj decreti (*b*). QUARTO. Allorchè una Chieſa particolare, o una Comunità di Religioſi che uſa il Calendario della Dioceſi, vi aggiunge i ſuoi offici particolari, deve conſiderare gli offici che trova in detto Calendario trasferiti, e ripoſti in perpetuo, come occorrenti nel giorno proprio. Ma ſe nel Calendario dell'Ordine vi ſono de' trasferiti, ed aſſegnati in perpetuo, dovendoſi per l'aggiunta de' Santi Padroni trasferire in perpetuo altri offici, queſti ſi ripongono dopo i ſuddetti già aſſegnati (*c*). Quelli poi che ſono aſſegnati fuori del proprio giorno per accidente, può, e deve cambiarli di luogo, ſe così richiede l'aggiunta di detti offici particolari. E ſe fra' Santi che deve aggiungere, ve ne ſono di quelli che occorrono in giorni già occupati o da offici univerſali, o da quelli della Dioceſi, ſi diedero da noi le regole e per ſapere chi abbia a trasferirſi, e fra i trasferiti chi abbia prima a riporſi. QUINTO. Nel dover ripor-

(a) *Ap. Talù n.* 1184.

(b) *Caval. to.* 2. *Append. ad c.* 25. *decr.* 6. *&* 7.

(c) *S. R. C.* 27. *Martii* 1773. *in una Ord. Excalc. Polon.*

riporre nel tempo ſteſſo i trasferiti *per accidente*, ed i trasferiti *in perpetuo*, i primi giorni non impediti dopo la traslazione di quelli ultimi ſerviranno per la ripoſizione de' medeſimi; ed i primi ſebbene di rito maggiore, e trasferiti anteriormente, ſi collocano dopo; mentre i trasferiti in perpetuo ſono occorrenti, e quelli han da ſituarſi prima di tutti nella compilazione de' Calendarj; ed i giorni, che rimangono vacui, ſi danno a' trasferiti per accidente. Oſſervate il *n.* 74. nel *fine*.

94. Ma che dovrà farſi, ſe i trasferiti o per accidente, o in perpetuo non hanno luogo in tutto il reſto dell' anno? Con più decreti ha comandato la S. C., che nel loro giorno proprio ſi facciano, come ſemplici; rivocando gli antichi ſtabilimenti. *Sancti, qui in fine anni ſuperſunt, non ſunt trasferendi ad annum ſequentem; ſed quoties in toto anni decurſu de illis celebrari non valeat, tunc in illo anno dieb. eorum propriis conſiderandi ſunt, tamquam ſimplices; faciendo illorum commemorationem, ut fit in ſemiduplicibus, cum 9. lect. ad Matutinum compoſita ex omnib. eorum lectionib. propriis ſecundi Nocturni ad modum unius, & ita declaravit, & ſervari mandavit S. R. C. 26. Martii 1735. in Hiſpal., & 8. Martii 1738. in una Ord. Cappuc.* (a) Vi fu chi diſſe, che queſto decreto parlava de' ſoli ſemidoppj, e de' ſoli trasferiti per accidente; onde fu pubblicato queſto altro: *Decreta, quæ ſtatuunt, non eſſe trasferendos ad annum ſequentem ſanctos illos, qui in fine anni ſuperſunt, intelligenda ſunt; non ſolum de ſemiduplicib.; ſed etiam de duplicibus, ſive ab accidentali, ſive a perpetuo occurrenti impedimento eorum celebratio fuerit impedita. S. R. C. 16. Sept. 1741. in una Ord. Min. Obſerv. Reform.* (b). E nel 1743. a' 7. Decembre

in

(a) *Ap. Talù n. 962.*
(b) *Ap. Talù n. 1124.*

in Mediolanénsi vi si aggiunse il seguente : *Posteriob. hujus S. C. decretis, quib. cautum est, ut sancti, qui in fine anni supersunt, non sint ad sequentem annum transferendi, abrogatum fuit decreto 7. Decembris 1780., ideoq. comprehenduntur sub illis etiam Sancti, qui in mense Decembri occurrentes, translati supersunt. S. R. C.* (a). Vi fu un Religioso in Madrid, che in un Calendario da lui stampato disse, che quelle parole *in toto anni decursu* del primo de' soprannotati decreti, non si dovessero intendere per quello solo che vi rimaneva dell' anno dopo il giorno proprio del trasferito, computando l'anno dal primo di Gennaro fino all' ultimo di Decembre; ma doversi intendere di dodici mesi intieri da computarsi dal giorno della detta festa trasferita in avanti. La S. C. a' 30. Agosto 1785. *in Angelopolitana* riferisce questo sentimento, *& damnata Religiosi Matritensis vana interpretatione* (parole del decreto), e viene a dichiarare : *Decretum diei 26. Novembris 1735. intelligendum de anno vulgari, & communi, qui a Calendis incipit Januarii. S. R. C.* (b). E prima di tal decreto l'avea già bene interpretato il Cavalieri, scrivendo : *Ly igitur toto anni decursu solummodo denotat anni cursum per consequentes, non per præcedentes dies* (c).

95. Dica ora il Lettore, se da tutt'i riferiti decreti non si deduca evidentemente, esser proibito, non solamente il trasferire i Santi che non hanno luogo all' anno seguente, ma eziandio il riporli ne' giorni precedenti alle loro feste. Ognun lo conosce, che queste non sono due cose diverse nella sostanza, ma sono una medesima cosa espressa con diversa maniera. Chi li trasferisce all' anno seguen-

(a) *Ibid. n.* 1162.
(b) *Ap. Talù n.* 1310.
(c) *To. 1. c. 6. decr.* 56 *n.* 15.

te, per neceſſità li ha da riporre ne' giorni antecedenti al trasferito, giacchè ne' ſuſſeguenti non vi è luogo. E chi li ripone ne' giorni precedenti alla loro feſta, per neceſsità li ha da trasferire nell' anno ſeguente. Or eſſendo condannato il trasferirli all' anno ſeguente, e condannato nel tempo ſteſſo il riporgli ne' giorni precedenti a' trasferiti, giacchè la ſoſtanza è condannata, non la ſola maniera di eſprimerla. E pure non manca chi ancor difenda, come lecita una sì fatta anticipazione, non già de' trasferiti per accidente, ma de' ſoli trasferiti in perpetuo. Il Gujeto dice di non riprovare, che ſi faccia nel giorno che immediatamente precede la feſta del Santo da trasferirſi. Egli è degno di ſcuſa; perchè ſcriſſe prima degli enunciati decreti. Il Cavalieri non approva che ciò ſi pratichi *paſſim*; e adduce ragioni, le quali provano che non dee praticarſi mai (a): *tum quia*, egli dice, *Rubricæ, juxta quarum diſpoſitionem etiam mutatio facienda eſſe videtur, ſemper feſta translata in ſequentes dies rejiciunt; tum etiam quia decreta Congregationis, quæ de eadem immutatione loquuntur, vel nullam, in quam facienda ſit, diem nominant, vel ſemper ſequentem, numquam vero præcedentem*. Or ſe egli confeſſa, che la mutazione perpetua ſi ha da regolare ſecondo le Rubriche; e confeſſa ancora, che la S. C. non dice mai, che l' officio trasferiſcaſi nel giorno precedente, ma *ſempre* nel ſeguente; la neceſſaria conſeguenza che dovea trarne era, che tale antecedente mutazione non ſi poſſa far *mai*. Egli nondimeno conchiude, che può farſi nel caſo, che il Santo non trovi luogo nel reſto dell' anno; ed anche nel caſo, che ne' giorni antecedenti alla ſua feſta, ſi faccia memoria della Traslazione, o Invenzione ec. del medeſimo Santo. Non apporta pur una parola in prova di tal ſua concluſione, e per-

(a) *To. 1. c. 9. decr. 13. n. 37.*

perciò non vi ha bisogno di confutarla ; ma serviranno per una validissima confutazione della medesima le stesse ragioni da lui, come sopra, addotte.

96. Soltanto dobbiamo brevemente confutare Ferdinando Tetamo, il quale sostenendo esser lecita la prefata anticipazione (*a*), si appoggia alle seguenti ragioni. 1. Che oggidì si può fare il perpetuo assegnamento senza il permesso della Congregazione. 2. Che nel Breviario Romano vi sono molti esempj di assegnamenti anticipati. 3. Che se per non anticipare i Santi, si facessero sempre, come semplici, *jure non recto* si priverebbero dell'officio intiero. 4. Che le Rubriche nel prescrivere, che si ripongano ne' giorni seguenti, parlano della traslazione accidentale. 5. Che sebbene sia conveniente il seguire dette Rubriche anche nelle traslazioni perpetue, nulladimeno quando non vi è luogo ne' dì seguenti, l'esempio del Breviario sta in luogo di Rubrica che permette l'anticipazione. L'insussistenza di queste ragioni può agevolmente da ognuno ravvisarsi ; contuttociò rispondiamo al primo, che la S. C. ha data la facoltà di far la riposizione perpetua, ma secondo le Rubriche, e i suoi decreti, non già a capriccio. Al secondo, che le anticipazioni nel Breviario sono state fatte dal Pontefice, o dalla S. C. che ne aveano la potestà ; ed è un pessimo modo di argomentare il dire : *lo ha fatto il pontefice, dunque possiamo farlo noi*. Al terzo, che si privano i Santi dell' intero officio *jure rectissimo* ; perchè se ne privano col comando della S. C., e l' anticipazione si farebbe *jure non recto* ; perchè contra la legge, e di proprio capriccio. Al quarto, che la S. C. ha deciso, che i trasferiti in perpetuo abbiano in ciò a regolarsi come i trasferiti accidentalmente ; e di sopra ne abbiam riferito il

(a) *In App. Not. per annum vage c. 1. ex n. 6.*

decreto . Al quinto vi abbiamo risposto nel secondo .

97. Finalmente a tutto il già detto si aggiunge, che il punto è stato già definito dalla S. C. , ed è terminata la controversia . I Padri Recolletti di S. Francesco proposero il seguente dubbio : *An festa duplicia , quæ locum translationis non habent . . sint omnino omittenda , vel possint ea anticipate celebrari dieb. ultimis mensis Februarii , vel primis diebus Martii , dieb. non impeditis , nisi die infra octavam S. Margaritæ de Cortona ; vel initio Aprilis in diebus festalibus ? Resp. Negative ; & ita declaravit , & servari mandavit S. R. C. 17. Junii* 1773. Dunque nè si possono ommettere, nè si possono anticipare , ma si debbono celebrare a guisa di semplici ne' loro giorni propri , giusta gli antecedenti decreti . Si chiamano questi ; *semplici per accidens* a differenza de' *semplici per se* , e ci occorrerà di nuovo farne menzione nel Capo delle Commemorazioni .

98. Abbiamo proposto nel Titolo del presente Capo di parlare in ultimo luogo degli offici che si concedono di nuovo . Ecco il decreto circa di essi. *Adveniente notitia alicujus officii recitandi , a S. R. C. recenter concessi , si talis notitia ita opportune perveniat , ut prædicti officii recitatio evenire possit tempore congruo ; scilicet vel die a S. eadem C. pro tali recitatione præscripta , vel diebus post illam vacantibus , quibus juxta Rubricarum Regulas hujusmodi officium recitari possit ; recitetur quidem . Si autem talis notitia non ita opportune pervenerit , ut prædictis diebus impleri potuerit officii recitatio , pro præsenti anno omittatur . S. R. C. 11. Julii* 1739. (a) Quelle parole , *vel diebus post illam vacantib.* , vogliono dinotare , che se il giorno assegnato per tal nuovo officio si trova in quell' anno impedito

in

(a) *Ap. Caval. to. 2. c. 43. decr. 18.*

in qualche luogo, onde si deve riporre nel primo giorno non impedito; giungendo ivi la notizia, quando è già scorso il giorno assegnato, ma non è scorso il detto primo giorno vacuo; in esso si deve recitare. Il Cavalieri soggiunge, che se la detta notizia arrivi dopo stampato, e promulgato il Calendario della Diocesi, non vi è obbligo rigoroso di recitar quel nuovo officio; perchè dalla situazione del medesimo potrebbero derivarne molti cambiamenti in detto Calendario, che non tutti sanno regolare. Ma da questa sua riflessione non può certamente dedursene, che non produca rigorosa obbligazione il grave precetto di recitare quel nuovo officio. Solamente se ne deduce, che chi lo recita, e poi per ignoranza *invincibile* erra ne' cambiamenti da farsi, gli errori non gli sono imputati. Ma che dovrà farsi, qualora un officio che già era conceduto di recitarsi in qualche luogo nel tale giorno, si conceda poi universalmente, ma in giorno diverso? Se quella ultima concessione è universale per tutto il Mondo, o per tutto il Regno, o almeno per tutta la Provincia; i luoghi particolari debbono uniformarsi nel giorno, come da' varj decreti si prescriva; eccetto se la concessone particolare è posteriore: o pure sebbene sia anteriore, nulla si meno nel giorno, in cui il detto officio si è celebrato fino allora, vi è una gran solennità estrinseca. Si può osservare il Capo XII. del primo Tomo del Cavalieri. Se poi la nuova concessione è soltanto per la Diocesi, resta ferma l'antica per li luoghi particolari.

CAPO VII.

Avvertenze intorno agli offici della Dedicazione della Chiesa, del Santo Titolare, del Santo Padrone; e di quello, di cui si ha la Reliquia.

99. PEr le Chiese soltanto benedette, e non consecrate non può recitarsi l' officio della Dedicazione; ma se poi sono state consecrate, vi è l' obbligazione di recitare il suddetto officio col rito di prima classe, e coll' ottava, parlandosi della Chiesa *propria* (*a*). Ed ha la dignità essenziale della prima classe (*n.* 3.) come festa del Signore (*n.* 65. *&* 66.) La Dedicazione poi della Catedrale ha il medesimo rito, ed anche l' ottava dentro la Città; ma nella Diocesi si deve celebrare senza l' ottava, e di rito o doppio di prima classe, o doppio minore, secondo è stato solito (*b*). L' officio della Dedicazione della Catedrale lo debbono recitare tutt' i Sacerdoti della Diocesi (de' Regolari parleremo a parte); ma quello della Dedicazione della Parrocchia, o di altra Chiesa, non possono recitarlo tutt' i Sacerdoti di essa, ma soltanto quelli, di cui quella Chiesa può dirsi *propria nel senso stretto, nel quale l' intende la S. C.* E nel detto senso non si dice Chiesa *propria* la Parrocchia, perchè il Sacerdote abita nel distretto di essa, vi canta l' officio nel coro in tutte le feste, vi assiste ogni giorno, vi amministra i Sacramenti, vi predica, interviene alle Processioni; ed è alla medesima ascritto, e destinato dal Vescovo. Tutto questo lo fa senza dubbio divenire Sacerdote di quella

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 1. *n.* 1. *& tit.* 2. *n.* 1.
(b) *S. R. C.* 2. *Maji* 1619. *in Conchen. &* 19. *Jun.* 1700. *in Gurien. ap. Caval. to.* 1. *in Ind. decr. n.* 6. 7. *&* 8.

la Parrocchia, ed in senso largo uno del Clero della medesima; ma no 'l diviene però *nel senso stretto inteso della S. C.*, e non può la Parrocchia dirsi *Chiesa propria*. Per questo è necessaria una delle seguenti quattro cose; cioè o che vi canti l' officio nel coro nella *maggior parte* de' giorni dell' anno; o che vi abbia qualche beneficio, almeno semplice, e tenue; o pure che vi faccia l' Economo Curato per la morte, o per la vecchiaja del Paroco; ovvero finalmente, che vi faccia la sua abitazione, come i Regolari. Si può leggere questo punto presso il Cavalieri che lo tratta egregiamente, e ne riferisce i molti decreti della S. C. (*a*)

100. Quei Sacerdoti che, secondo ora si è dichiarato, possono, e son tenuti recitare ogni anno l' officio della dedicazione della Chiesa propria; sono obbligati a recitarlo eziandio nel giorno stesso, in cui si consacra. Il Merati, ed il Cavalieri insegnarono doversi cominciare un tale officio dal vespro del giorno antecedente alla detta Consecrazione, e nel prefato giorno poi recitarsene il Matutino ec. Ma dopo che i medesimi hanno scritto, è stato determinato il contrario dalla S. C., la quale domandata: 1. *An in loco consecrandæ Ecclesiæ officium de communi Dedicationis Ecclesiæ sit celebrandum a primis vesperis die præcedenti recitandis inclusive, seu potius dumtaxat inchoandum, finita consecratione, scilicet in vesperis subsequentibus?* 2. *An eo casu de feria, vel de festo Sancti occurrentis Vesperæ, Matutinum, ac aliæ Horæ præcedentes consecrationem Ecclesiæ recitandæ sint?* Rispose al primo di detti dubbj: *Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam*. Ed al secondo: *Vesperas, Matutinum, Laudes, & Horas consecrationem præcedentes recitandas esse vel de feria, vel de Sancto, prout descriptum fuerit in Ordinario S. R. C.*

(*a*) *To. 1. c. 1. decr. 14. & to. 2. c. 43.*

ita declaravit, ac servari mandavit 29. Julii 1780, in Mechlinien. Dunque nel giorno, in cui si è fatta la consecrazione si dice il vespro di essa, e nel giorno seguente il Matutino ec., ed essendo un tale officio della Dedicazione nel rito di prima classe, e alla dignità di classe suprema, si trasferisce l'officio in quel giorno occorrente, secondo le regole, ed eccezioni assegnate a suo luogo. Se poi l'occorrente ha la preferenza, l'officio della Dedicazione si trasferisce. Il Vescovo assegnerà il giorno, in cui deve farsi l'Anniversario di detta Dedicazione, il quale può essere o lo stesso, cioè il giorno, in cui si è consecrata la Chiesa, o un altro (*n.* 65.).

101. L'officio del Santo Titolare della Chiesa dee recitarsi ogni anno, ancorchè la medesima sia soltanto benedetta; ed il rito dovrà essere doppio di prima classe coll'ottava. Tutti i Sacerdoti della Diocesi son tenuti a recitare col detto rito del Titolare della Catedrale: *Debet fieri in tota Diœcesi officium cum octava Titularis Ecclesiæ Cathedralis, ac Patroni. S. R. C. 2. Septembr. 1741. in Aquen.* (*a*). Ma del Titolare della Parrocchia, o altra Chiesa non possono recitarne tutti, ma quelli soli, de' quali si è detto parlando della Dedicazione (*99.*). Del Titolare di un Altare non è permesso recitarne l'officio, se non l'ha nel Breviario; e se lo ha, non si può recitare con un rito maggiore di quello che gli è stato assegnato per tutti. Sotto nome del Titolare della Chiesa dimostra con valide prove il Cavalieri (*b*), intendersi anche il Titolare delle Cappelle che stanno fuori della Chiesa, e sono state benedette per celebrarvisi la messa; come ancora le Cappelle che sono dentro i Monasterj de' Regolari; onde vuole, che del Titolare delle une, e delle altre debba dirsene l'officio,

(a) *Ap. Talù n.* 1109.
(b) *To.* 1. *6.* 1. *decr.* 3. *ex n.* 22.

cio, come del Titolare delle Chiese. Ma circa le Cappelle de' Regolari la pratica universale, per quanto abbiamo saputo, è in contrario.

102. In ogni luogo due soli Padroni principali si possono avere, uno universale del Regno, o della Provincia, l'altro particolare del Paese; e tutti gli altri sono meno principali: *unius ex principalioribus Patronis in quocumque Regno, vel Provincia; & alterius pariter principalioris in quacumque Civitate, Oppido, vel Pago*; sono parole della Costituzione *Universæ* di Urbano VIII. de' 22. Decembre 1642. Dove vi è il Padrone principale del Regno, e della Provincia, questo solo può celebrarsi, come il principale universale, e quello del Regno, come meno principale. E della stessa maniera dove è il Padrone principale della Città, e del Paese, solo di quest'ultimo può celebrarsi, come di principale particolare, e dell'altro, come di meno principale (*a*). Si eccettua se vi sia o Indulto Appostolico, o consuetudine più antica della Costituzione di Urb. VIII. de 23. Marzo 1630., nella quale parlando dell'elezione del Santo Padrone, si servì sempre del numero singolare per escluderne la pluralità. E si noti, che in detta costituzione fu comandato, che l'elezione del Santo Padrone o principale, o meno principale si debba fare colla maggioranza de' voti *secreti* del Popolo, col consenso del Vescovo, e del Clero Secolare, e Regolare, e coll'approvazione della S. C. de' Riti; delle quali cose se manchi una sola, l'elezione è invalida, e non è permesso il celebrarne l'officio, come di un Santo Padrone. Che se parlasi del Santo Padrone di una Religione, è necessario, dice il Cavalieri (*b*), che se ne faccia l'elezione da quelle persone che insieme congregate rappresentano tutta la Religione; come

(a) *To.* 1. *c.* 3.
(b) *To.* 1. *c.* 3. *decr.* 1. *n.* 84.

come è in alcuni Ordini il Definitorio, ed in tutti il Capitolo generale. E vi bisogna di più l'approvazione del Generale.

103. Di ogni Santo Padrone principale dee, giusta le Rubriche, recitarsene l'officio doppio di prima classe coll'ottava da tutto il Clero secolare. Se vi è il Padrone principale del Paese, il Clero di esso non deve, nè può recitare di quello della Città, dov'è la Catedrale; *vel attenta consuetudine sub ritu duplici majori tantum, sine octava* ma può, e deve, se nel Paese non vi è, secondo il rito già detto, e coll'ottava (*a*). Circa poi i Santi Padroni meno principali, nella Tabella del Breviario sono posti fra i doppj maggiori; ed in questo rito debbono celebrarsi le loro feste primarie. Per le secondarie ecco il decreto: *Festa secundaria Patronorum minus principalium, si celebrentur cum solemnitate, habent in se naturam duplicis majoris; & qualitatem duplicis minoris, si absque solemnitate peragantur. S. R. C. 1. Decembr. 1742. in una Ord. Carmel. Excalc. Polon.* (*b*) Il Tetamo ha trascritto questo decreto dal P. Zaccaria, ma vi manca la parola *secundaria*; onde ha creduto, che il decreto parlasse di tutte le feste de' medesimi; e che perciò secondo il detto decreto dovessero regolarsi nel rito (*c*). Ma questo è un abbaglio nato dal decreto che ha trovato malamente riferito. Del resto è indubitato, che l'officio del Santo Padrone meno principale ancorchè si celebri senza solennità, è doppio maggiore, purchè sia festa primaria; e questa è la pratica universale, uniforme alla Rubrica, ed al decreto soprallegati (*d*). Finalmente giova

qui

(a) *S. R. C.* 28. *Sept.* 1658. *in Calagurit. ap. Talù n.* 348.

(b) *Ap. Talù n.* 1133.

(c) *In Not. per an. vage c.* 7, *n.* 17.

(d) *Caval. to.* 1. *c.* 3. *decr.* 7. *n.* 13.

qui notare il decreto rispetto all' obbligo annesso alle feste de' Padroni principali di santificarle: *Festum principalioris Patroni in quocumque Regno, seu Provincia; & alterius pariter principalioris Patroni in quacumque Civitate, aut Oppido, vel Pago, ubi hos Patronos haberi, & venerari contigerit, est præceptivum cum obligatione audiendi sacrum, & vacandi ob operib. servilibus. S. R. C. 13. Sept. 1642. approbante Urbano VIII. in Const. Universæ* (a). Ma nel nostro Regno di Napoli, e di Sicilia Benedetto XIV. nel suo Breve, *cum sicut* de' 22. Decembre 1748., in cui permette la fatica nelle feste che accadono fuori del giorno di Domenica, nell' eccettuarne alcune fra di esse, mette, *festo die cujusvis præcipui quarumcumque Civitatum, vel locorum Diœcesum prædictarum Patroni*. A differenza dunque dell' officio di prima classe coll' ottava che si dà, come abbiamo dichiarato, ed al Padrone principale universale, ed all' altro particolare, nel nostro Regno l' obbligo di astenersi dalla fatica è annesso ad *un solo* di detti Padroni, cioè a quello del Paese, se vi è; se non vi è, a quello della Città; e se questo pure manca, a quello del Regno.

104. Se il Santo Titolare, o Padrone principale è unito nell' officio con altri Socii, e questa unione è *per se, & veluti ex natura rei*; non si separano mai nell' officio; ma tutt' insieme si fanno di rito doppio di prima classe coll' ottava, ancorchè il detto officio abbia nel Breviario il rito semplice. Allora poi vi si trova la detta unione, quando si avverano queste due condizioni. La prima, che tutti morirono per la stessa cagione, e nel medesimo tempo, e luogo. Ma ciò si dee intendere *moralmente*; onde si verifica quella prima condizione ancorchè uno morì un giorno prima, o dopo degli altri; o uno morì col fuoco, l' altro col ferro. La seconda, che vi sia

fra

(a) *Ap. Talù n.* 288.

fra essi qualche verà, e carnale consanguinità, o affinità. Mancando alcuna di queste condizioni, si dicono uniti *per accidens*, ed essendo uno di essi Padrone principale, o Titolare, nell' officio si separa dagli altri, i quali si trasferiscono, e si ripongono in altro giorno in perpetuo, se sono di rito superiore al semplice, perchè questo non si può trasferire, onde si lascia (*n.* 43.). Essendo di rito doppio di prima, o seconda classe, si celebrano collo stesso rito; ma se hanno rito semidoppio, ovvero doppio minore, o maggiore, vuole la Rubrica, che trasferiti si celebrino di rito semidoppio (*a*). Nel farsi tal separazione, se si toglie il Padrone martire, e vi rimangono due socii, uno martire, l'altro Confessore, deduce il Cavalieri da alcuni decreti, che l'officio di detti socii si ha da recitare dal comune *plurimorum martyrum*, quantunque ve ne sia uno solo, e sia unito col Confessore; se poi questo soltanto rimane, si recita l'officio *de communi Confessoris* (*b*). Il Santo Padrone meno principale non si separa mai da Socii, ancorchè sieno uniti *per accidens*; e perchè l'officio del Padrone meno principale è doppio maggiore; si recita di tutti collo stesso rito, quantunque il loro rito sarebbe semplice. Questo si ricava da due decreti della S. C., dove così prescrisse, che si fosse praticato per li socii uniti col Santo, di cui si avea la Reliquia insigne (*n.* 107.). Il Cavalieri opinò diversamente, ma con validissime ragioni vien confutato dal Tetamo.

105. Riguardo all' officio del Santo, di cui si tiene in Chiesa la Reliquia (*), si debbono primieramen-

(a) *In Brev. post Tabel. occurrent.*

(b) *To.* 1. *c.* 5. *decr.* 1.

(*) Quando exponuntur sacræ Reliquiæ ultra lampadem, debent continuo super Altare ardere saltem duo lumina; aliter non exponantur, S. R. C 22. Jan.

mente notare i seguenti decreti. *De Sancto, cujus insignis Reliquia habetur, fieri potest officium duplex minus*

Ian. 1701. in *una Camald. Mont. Cor.* Il Cavalieri nel comentare questo decreto (*to. 1. c. 4. decr. 15.*) stabilisce le cose seguenti. 1. Bastano due lumi senza la lampada, come nella Messa, ancorchè di olio; e solamente quando vi è povertà, e vi è il desiderio del popolo di vederle esposte, basta un solo lume. La S. C. vi aggiunse la lampada per maggior decenza. 2. Se le Reliquie sono racchiuse per ornamento nella Croce, non vi bisognano lumi; ma vi bisognano se stanno negli Ostensorj fra candelieri. Così egli dice; ma a noi piace la distinzione fattaci da alcuni savj. Se gli Ostensorj, le statue si collocano sopra l'Altare per ornamento, non già per esporre le Reliquie, le quali vi si trovano per accidente; non si richiedono lumi, come il Cavalieri non gli richiede per la Croce. Se poi non si mettono per ornamento, ma con disegno di esporre le sacre Reliquie alla venerazione de' Fedeli; allora i lumi vi sono necessarj. 3. Chiusa la Chiesa, basta una sola lampada; ed essendo esposte nell' Altare del Sacramento, dove già vi è, vi bisogna altra; perchè allora cum non pateant cultui, non si dicono esposte in senso rigoroso. 4. La S. C. vuole, che portandosi in processione il legno della Santa Croce, o altra Reliquia di Gesù Cristo; tam Clerus, quam Seculares detecto capite incedere debent; ma per le altre soltanto deve andare, col capo scoverto chi le porta. Vuole di più che quando s'incensa il detto Santo legno, il Sacerdote non stia inginocchiato; e che dopo averla esposta si benedica con esso il popolo; il che aggiunge Ben. XIV. potersi fare con ogni altra Reliquia, e che nel passare avanti le Reliquie esposte, se sono di Gesù Cristo si faccia genuflessione; se de' Santi l'inchino. Decr. S. R. C. 15. Sept. 1736. in Brixien. 2. Sept. 1690. in Cajetana, & 7. Maji 1746. in Varsav.

minus in ejus festo. S. R. C. 23. Novembr. 1602. in Vicentina. *Duplex officium est instituendum de Sancto, cujus habetur insignis Reliquia, ubi asservatur, vel sit corpus integrum, aut magna pars ejusdem, aut caput; & sit ex Sanctis approbatis, & positis in Martyrologio Romano.* S. R. C. 3. Junii 1617. in una Urbis Theatinor. *Insignes Reliquiæ, quarum ratione recitari potest officium sub ritu duplici minori, sunt caput, brachium, crus, aut illa pars corporis, in qua passus est Martyr; modo sit integra, & non parva; & legitime ab Ordinario approbata.* S. R. C. 8. April. 1628. in una Missal. Rom. approb. Urb. VIII. *Tibia non est Reliquia insignis.* S. R. C. 3. Jun. 1662. in una dubior. *De Reliquia insigni officium est solum recitandum in Ecclesia, ubi asservatur, nec aliæ Ecclesiæ debent se uniformare cum Cathedrali, vel Matrice.* S. R. C. 12. Martii 1618. *in Conchen.* (a) Finalmente ne' tempi a noi vicini furono confermate le soprascritte decisioni a' 29. Marzo 1783. *in una nullius S. Laurentii Scurialensis Provinciæ Toletanæ.* E fu dichiarato nello stesso decreto circa il rito dell'officio: *De Sanctis, quorum habentur Reliquiæ insignes, sub ritu duplici minori; si vero notabiles, ritu semiduplici.* E perchè si era ancor domandato, se potea si recitar l'officio de' Santi, di cui si avea in Chiesa una piccola Reliquia, fu risposto, *negative.* E si conchiuse col *servari mandavit.* Circa poi la condizione di esser notato il Santo, di cui si ha la Reliquia insigne, nel Romano Martirologio, per esser lecito di recitarne l'officio, credeva il Cavalieri, (b), e prima di lui Bened. XIV. (c) che quando vi fosse stata la consuetudine *ab immemorabili* di recitare il detto officio di

(a) *Cav. to.* 1. *c.* 4. *decr.* 1. *ap. Tali n.* 162. 215. 421. 165.

(b) *To.* 1. *c.* 4. *decr.* 12.

(c) *De serv. Dei beatif. part.* 2. *c.* 28. *n.* 29.

di un Santo nel Martirologio non descritto, secondo parlavano alcuni decreti, potea lecitamente continuarsi. Ma secondo l'ultimo decreto riferito dallo stesso Cavalieri (*a*) e dal Talù (*b*), rimane ciò espressamente vietato. *Consuetudo antiqua, & immemorabilis dicendi officium de aliquo Sancto, sufficit ad rite continuandum, ut illud recitetur, dummodo immemorabile respiciat festum in Romano Martyrologio descriptum; sin minus, negative. S. R. C. 7. Maii 1746. in Varsavien.* E ciò è stato confermato nel soprallegato moderno decreto del 1783., mentre domandata la *S. C.*, se in quel Monastero era lecito recitare detto officio, a cagione di essersi sempre fino allora recitato; rispose che sì, purchè si verificasse una di queste tre cose; cioè o che i Santi, di cui si aveano le Reliquie insigni, fossero descritti nel Martirologio Romano, o mancandovi tal descrizione, avessero una speciale concessione di recitarne gli offici; o finalmente *si eorum celebratio invecta sit ante Bullam S. Pii Papæ V. editam septimo Idus Julii* 1568. Sicchè non basta la consuetudine immemorabile.

106. Molte cose negli enunciati decreti han bisogno di spiega. Qual sia la Reliquia insigne, l'esprime con chiarezza il decreto, cioè il capo, o il braccio, o la gamba, ma non lo stinco, o sia il di lei osso. Dichiara anche per Reliquia insigne quella parte del corpo, dove ha patito il Martire, purchè sia 1. intiera, 2. non piccola, 3 legittimamente approvata dall'Ordinario. *Intiera* vuol dire tutta la mano, tutto il piede: basta però l'integrità morale, onde si stima intiera, ancorchè ve ne manchi una piccola parte; e basta pure l'integrità artificiale, la quale si ha, quando per es. la mano che era divisa in varie porzioni si unisce talmente coll'arte, che com-

(a) *To.* 2. *c.* 45. *in append. decr.* 3.
(b) *N.* 1217.

parisce intiera. (Questa morale integrità è sufficiente anche per la Reliquia insigne). *Non piccola* vuol dire, che sia *notabile*, come la mano, il piede, la mascella ec., ancorchè abbiano la piccolezza nella quantità, perchè il Martire era un fanciullo. *Piccola* poi sarebbe il dito, l'orecchio, ec. *Approvata dal Vescovo*, il che, come ben riflette il Cavalieri, s'intende secondo la spiega del Tridentino per le Reliquie nuove, e di fresco ritrovate: *nec novas Reliquas recipiendas, nisi eodem recognoscente, & approbante Episcopo* (a); non già per quelle che sono nell'antico legittimo possesso del culto. Per la Reliquia insigne vuole la S. C., che *constet de identitate Reliquiæ* (b). Dee costare, dice l'Autor lodato, non già con certezza infallibile, ma con una certezza morale, *deducta ex probabilibus argumentis*. Se la Reliquia sta nel Reliquiario chiuso, e suggellato, e vi è la carta di approvazione di qualche Vescovo; in tal caso basta all'Ordinario l'esaminare il suggello, e l'approvazione suddetta per vedere, se vi sia frode. In una parola ciò che basta per esporre le Reliquie alla pubblica venerazione, è ancor sufficiente per recitarne l'officio.

107. La recitazione del medesimo non è di consiglio, ma di precetto. Non può nondimeno farsi, che da quei soli Sacerdoti, da cui si disse potersi recitar l'officio della dedicazione della Chiesa (*n.* 99.). Non è necessario per detta recitazione, che la Reliquia sia esposta in Chiesa, ma è bastevole, che sia custodita in Sacrestia, ancorchè la medesima ne' Monasteri delle Monache non abbia la porta che sporge nella Chiesa. Una sola volta l'anno si può dire l'officio per la Reliquia, avvegnachè quel Santo abbia nell'anno più feste. Se per lo medesimo non vi

(a) *Sess.* 25. *de invoc. venerat. & Reliquiis &c.*
(b) *Decr. S. R. C. gener.* 11. *Aug.* 1691. *ap. Talù n.* 629.

vi è giorno assegnato nel Breviario, si deve recitar l'officio nel giorno di sua morte, qualora si sappia; e non essendo noto, si determina dal Vescovo. Se il Santo è unito con altri nell'anzidetto Breviario, non mai si separano; ma si recita di tutt'insieme l'officio, e sempre di rito doppio minore, qualunque sia il rito inferiore che essi hanno, ancorchè semplice. E così vedesi dichiarato dalla S. C. ne' seguenti due decreti: *In Ecclesia S. Mariæ in Portica, ubi asservatur brachium S. Marcellini tantum (occurrente die 18. Junii), faciendum est officium etiam de S. Marco sub ritu duplici minori de communi plurimorum martyrum. S. R. C. 7. Aug. 1717. in una Urbis.* Presso gli Agostiniani Scalzi dell'Austria si veneravano in Chiesa Reliquie insigni di alcune compagne di S. Orsola; e dubitando della maniera da recitarne l'officio, ne fecero il quesito alla S. C., la quale agli 11. Gen. 1749. rispose. *Fieri debere officium duplex de S. Ursula & Sociis* (a). E dello stesso modo si dee praticare, in qualunque maniera sieno uniti detti Santi; quantunque non abbiano l'officio nel Breviario; e quantunque siano di diversa Gerarchia, Ordine, o sesso; nel qual caso si deve dire l'officio della Gerarchia superiore; ed in parità della medesima, del sesso mascolino, e ne abbiamo gli esempj nel Breviario a' 10. Luglio, in cui si recita l'officio degli uomini martiri, tuttochè vi sieno unite S. Rufina, e S. Seconda; e a' 28. Luglio, nel qual giorno si recita del comune di più martiri, sebbene vi sia unito S. Innocenzo Papa, e Confessore. Si può osservare il Teramo che in questo punto con gran forza di ragione contraddice al Cavalieri (b).

168. Quando non si sa il nome del Santo, di cui si ha la Reliquia, può ciò non ostante dirsene l'officio;

(a) *Ap. Talù n. 890. & 1239.*
(b) *Ad diem 31. Oct. n. 1.*

ficio; purchè costi con certezza, che sia del numero di coloro, che con termini generali son mentovati nel Martirologio; come quando dice: *Passio multorum millium*, ec., o pure, *Ursulæ, & sociarum*. Così il Cavalieri (*a*). Avverte similmente il medesimo, che circa le Reliquie di N. S. Gesù Cristo, e di Maria SS. non si ricercano le condizioni assegnate per quelle de' Santi, acciò sieno insigni. La loro dignità, ed eccellenza supplisce alla quantità, e fa altresì, che anche le vesti di Maria, ed anche gl' istromenti della Passione di Gesù Cristo sieno Reliquie insignissime, e possa recitarsene l'officio. Stima nondimeno, che di quelle, che si riferiscono a qualche festa già istituita, non debba celebrarsene altra festa; come sono, dice, la Croce, e i Chiodi che alla stessa appartengono: il Presepe, le fasce, la cuna, ed altre appendici della nascita. Fra quelle poi, che non si riferiscono a festa veruna, mette la sacra Sindone, le spine, i flaggelli, la lancia, la spogna ec. E' poi di sentimento, che delle Reliquie di Gesù, e di Maria possa anche farsene l'officio per l'invenzione, traslazione, ricevimento, situazione ec., il quale officio vuole, che si prenda dalle feste già istituite, servendosi di quelle lezioni che sono alla Reliquia più adattate; come per la cuna, fasce ec., di quelle del Natale: per le spine, chiodi ec., dalla festa dell' Esaltazione della Croce. E per lo latte, capelli, velo ec. di Maria o dalla festa della Nascita, o di quella *ad Nives*; come la S. C. stabilì per la festa di S. Maria degli Angioli (*b*). Prova in fine, che essendo conceduto ad un Ordine Religioso di recitar l'officio di tutte le Reliquie che si conservano nelle Chiese del medesimo; si possa di più recitare da ciascun Monastero l'officio di qualche Reliquia insigne che nella di lui Chiesa ritrovasi.

E

(a) *To.* 1. *decr.* 9. *c.* 4. *n.* 22.
(b) *Caval. to.* 1. *c.* 4. *decr.* 7. *& c.* 2. *decr.* 6.

E ciò è stato poi deciso dalla S. C. a' 29. Marzo 1793. *in una nullius S. Laurentii Scurialensis Provinciæ Toletanæ*.

CAPO VIII.

Degli officj votivi, e di quelli che si debbono recitare da' Regolari. Delle ottave e delle Domeniche.

109. S' Intendono per officj *votivi* quelli, ch' è stato conceduto di recitare una, o più volte in ogni mese, o settimana. Credevano alcuni esser permesso il recitarli in qualunque tempo ne' giorni non impediti, quante volte nella concessione niun tempo n' era eccettuato. Ma la S. C. dichiarò l'opposto: *Hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus, Quadragesimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum, sive cum jejunio, sive absque jejunio; & in feria secunda Rogationum; nec non in illa feria, in qua secundum Rubricas sit reponendum officium Dominicæ* (*n.* 117.), *etiamsi de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus*. 20. *Martii* 1706. *in Decr. gen.* (*a*). Possono tali officj recitarsi, fuori de' menzionati tempi, ne' giorni non impediti da festa di rito doppio, o semidoppio; occorrente, o trasferita; o da giorno fra l' ottava (*b*). Se occorre l'officio di S. Maria *in Sabbato*, non è giorno impedito per detti votivi (*c*). Se i medesimi sono conceduti generalmente per un giorno non impedito del mese, o della settimana, è in arbitrio lo scegliere qual si vuole per recitarli; ma non è in arbitrio, se vien fatta la concessione pel primo giorno non impedito, o pel Venerdì, o

(a) *Ap. Talù n.* 826. *& Cav. to.* 2. *c.* 24. *decr.* 7.
(b) *Talù n.* 826. *&* 827. *Cav. to.* 2. *c.* 24. *decr.* 7.
(c) *Decr. S. R. C. ap. Talù n.* 669.

primo Venerdì ec. Avendosi la facoltà di recitar molti di tali officj, non vi è obbligazione di osservare l'ordine della dignità. *In officiis per annum semel in mense recitandis de SS. Bonaventura, Antonio Patavino, & Clara, non est attendendus ordo dignitatis. S. R. C. 27. Sept. 1698. in una Cappuc.* (a). Contuttociò *congruum est*, dice il Cavalieri (b), che si osservi l'ordine di detta dignità accidentale, e che si dia luogo in un mese a quelli che non l'ebbero nell'altro; come ancora, che per non lasciare l'officio di Maria SS., non si recitino nel Sabbato detti votivi; potendo recitarsi in altri giorni, sebbene per altro, come dimostra il medesimo, non sia ciò di obbligazione (c). Lo stesso si deve dire dell'officio del SS. Sacramento assegnato per ogni Giovedì non impedito. E' in arbitrio o il recitare il medesimo, o pure recitare altro officio votivo. Finalmente avverte, che neppure la dignità essenziale si attende in detti officj, sebbene sia molto conveniente il dar la preferenza a quelli che la godono, quando non osti un motivo ragionevole (d); e che il privilegio dato all'Ordine de' Servi di Maria di preferire gli officj votivi del SS. Sacramento in ogni giovedì, e della SS. Vergine in ogni Sabbato al Santo trasferito, non si può dagli altri ridurre in pratica, essendo stata una dichiarazione particolare, a cui si oppongo i posteriori decreti universali. Aggiunge, che i medesimi potrebbero interpretarsi per li votivi conceduti ogni mese, onde rimanesse lecito il preferire al trasferito il votivo conceduto soltanto una, o più volte l'anno; ma conchiude, che ciò non si pratichi, come contrario alle Rubri-

che

(a) *Caval. to. 2. c. 24. decr. 11.*
(b) *Loc. cit.*
(c) *To. 2. c. 24. decr. 10. n. 3.*
(d) *Ib. decr. 11. n. 7.*

che (a). Circa l'occorrenza di un officio votivo, e di un altro *ad libitum*, già da noi si disse, che è in arbitrio qual di essi vogliasi recitare, e quale ommettere (*n.* 70.).

110. E' noto, che i Regolari debbono recitare gli offici descritti nel Calendario del loro Ordine. Circa poi gli offici della Diocesi, dove è sito il Convento, ecco quanto è stato disposto dalla S. C. *Religiosi tenentur celebrare sub ritu duplici primæ classis cum octava festum, tam de Dedicatione, quam de Titulari Ecclesiæ Conventus, in quo morantur; & sub eodem ritu duplicis primæ classis tenentur recitare de Patrono principali loci, & de Titulari Ecclesiæ Cathedralis tantum: ad octavas autem non tenentur juxta pluries resoluta. De aliis autem Patronis minus principalibus non tenentur recitare, nisi sint descripti in Calendario Romano, vel in dictorum Religiosorum proprio. S. R. C. 24. Januar. 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (b). L'esser descritto un Santo nel Calendario Romano allora obbliga i Religiosi a recitarne l'officio, quando nella concessione si è detto: *mandavit recitari ab universo Clero seculari, & Regulari*. In tal caso debbono recitarlo, o il Santo sia o non sia Padrone meno principale; siccome quando nella concessione non vi è la detta formola, ancorchè lo sia, non sono tenuti a recitarlo. Essendo poi il Santo descritto nel Calendario dell'Ordine, si dee recitare col rito che ivi sta assegnato, e non con quello di Padrone meno principale.

111. Nel riferito decreto si dice, che rispetto agli offici del Padrone principale, e del Titolare, *non sono tenuti* alle ottave; ma ne' seguenti si aggiunge, che *non possono* celebrarle. *Festum principalis Patroni alicujus Diœcesis a Regularibus est celebrandum ritu dupl. 1. cl., & Dedicatio Ecclesiæ Cathedralis*

(a) *Ibid. decr. 7. n. 21.*
(b) *Ap. Talù n. 539.*

ritu dupl. 2. cl. sine octava; & degentes extra Civitatem non tenentur ad Dedicationis officium. S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidl. (a). Dicendo il decreto in riguardo all' officio della Dedicazione, per gli Religiosi situati fuori la Città, *non tenentur*, ne siegue, dice il Cavalieri (b), che possono recitarlo o col rito di doppio minore, o secondo la consuetudine, se vi è. Domandata la S. C., se il *non tenentur* circa l'ottava del Padrone principale escludeva anche il potere, rispose: *excludi etiam libitum, & non posse*. 20. *Martii* 1683. *in una Ord. Min. de Observ.* (c). E perchè in ogni Paese si dee recitare del Padrone principale, tanto particolare, quanto universale (*n.* 102.); di ambedue debbono i Regolari celebrar l' officio (d). Di più son tenuti all' officio de' Santi, che in quella Diocesi hanno la festa di precetto, ma senza celebrarne l'ottava. *Quando occurrit festum aliquod in Diœcesi, quod sit de præcepto quoad forum, Regulares debent de eo officium facere, nisi apud ipsos occurrat eadem die aliud festum, quod sit ejusdem classis, ritus, & majoris dignitatis. S. R. C. 5. Maji* 1736. *in Einsidlen.* (e) Allora trasferiscono il Diocesano; come pure se la loro festa è di rito, o solennità estrinseca maggiore, secondo le regole dell' occorrenza (*). 112.

(a) *Ap. Talù n.* 992.
(b) *To.* 1. *c.* 1. *decr.* 10. *ex n.* 11.
(c) *Ap. Talù n.* 557.
(d) *S. R. C. in cit. decr. ap. Talù n.* 556.
(e) *Ap. Talù n.* 982.
(*) *Nel Direttorio di una Diocesi ho letto quest' avviso posto nel giorno della Dedicazione della Cattedrale:* Apud Regulares dup. 2. cl. sine oct. Extra Civitatem quoq. sine oct. Fratres vero Minores S. Mariæ Angelorum tenentur ad oct.; quia de gremio Cathedr. Eccl. Reliqui vero Regulares, qui utuntur hoc Calendario Diœcesano, non sunt adstricti ad oct.:

pos-

112. Gli offici *de non præcepto* (*n. 68.*) dopo accettati debbono recitarli; e nel numero di questi, dice il Cavalieri, entrano gli offici, che vien comandato di recitarsi *ab universo Clero*, senza l'aggiunta di *Regulari*; ma se fu detto *ab universo Clero seculari*, coll'aggiunta, o senza l'aggiunta di *tantum*; non è permesso a' Regolari il recitarli. Quanto finora si è detto, si dee intendere anche per le Religiose, eziandio per quelle che vivono sottoposte agli Ordinarj, purchè sieno di Clausura; e ciò per molti decreti della S. C. Nell'occorrenza del Santo Fondatore, e del Santo Padrone principale del luogo, son tenuti i Regolari recitare del Padrone, perchè è di precetto, ed è solennissimo presso quel Popolo. Nè sarebbe conveniente, che con maggior solennità celebrassero nello stesso giorno la festa del Santo Fondatore, per non far diminuire il concorso, e la venerazione al Santo Padrone del Paese. Così fondatamente risolve il Tetamo (a) contro il Cavalieri, ed il Merati. Quei Religiosi che non hanno Direttorio particolare, ma seguono quello della Diocesi, sono tenuti ad uniformarvisi in tutto, fuorchè nel far l'ottava del Santo Padrone principale, e del Santo Titolare della

---

possunt vero, si velint; & nisi impediantur ab offic. prop. Ord. S. R. C. pluries. *Più sbagli si contengono in quest' avviso, e dai decreti già riferiti, ciascuno può rilevarli. In poche parole. E' falso, che i Regolari dimoranti fuori della Città sieno tenuti all'officio suddetto. E' falso, che i Regolari sieno* de gremio *della Catedrale, quando non sieno tenuti al Coro nella medesima* (n. 99.). *E' falso per conseguenza, che sieno tenuti alla detta ottava. E' falso finalmente, che i Regolari, i quali si servono del Calendario Diocesano, possono fare le medesime ottave* (n. 112.).

(a) *Append. not. per an. Vage c. 7. n. 44.*

la Catedrale : *Regulares etiamsi recitent officium juxta ritum Calendarii Cleri secularis, non tenentur ad recitationem officii de octava Patroni loci, vel Titularis principalis. S. R. C. 16. Sept. 1741. in una Ord. Cler. Regul. Theatinor. Panormit. Il non tenentur* esclude, come di sopra, anche il poter fare le suddette ottave; come ancora quella della Dedicazione della Chiesa Catedrale; onde il P. M. del Monaco nel giorno della Dedicazione della Catedrale nota così: *Apud Regulares vero in Civ. tantum degentes, & hoc Calendario* (di quella Diocesi) *sive utentes, sive non utentes, dup. 2. cl. & sine octava.* Sono tenuti poi ad aggiungervi gli officj proprj, se ne hanno, insieme con quelli del loro Santo Fondatore, del Titolare di loro Chiesa, e del loro Santo Padrone principale ed anche de' meno principali; con quello della Dedicazione della Chiesa del Monastero, dove abitano, celebrando le rispettive ottave delle medesime feste.

113. Delle ottave, oltre a ciò, che ne abbiamo detto a' num. 29. 30. 40. 57. e 60., vi è da saperfi, che delle tre classi delle medesime che sono privilegiate, quelle di Pasqua, e di Pentecoste non ammettono fra di esse veruna festa, neppure quelle di rito doppio di prima classe: quella dell' Epifania ammette i soli doppj di prima classe, o occorrenti, o trasferiti in perpetuo, ma non i trasferiti per accidente; e quella del *Corpus Domini* ammette tutt' i doppj occorrenti, anche i minori; e così de' trasferiti in perpetuo: ammette ancora i trasferiti per accidente, quando sieno doppj di prima, o seconda classe; ed esclude i semidoppj, quantunque occorrenti; ed i trasferiti per accidente, ancorchè doppi minori, o maggiori. Allora quando si trasferisce una festa che ha l'ottava, la S. C. prescrive il seguente regolamento; e sebbene parli delle traslazioni perpetue, perchè sopra di esse fu domandata; il regolamento nondimeno è comune anche alle trasferi-

te

ie accidentalmente. *Festa Sanctorum, quibus concessa est octava, perpetuo translata, & ab assignato cuilibet illorum die perpetuo amota, celebranda sunt sine octava, si de ea nihil remaneat; vel cum residuo illius, si de ipsa aliqui tantummodo dies supererunt. S. R. C. 16. Sept. 1741. Panorm. in una Ord. Min. de Obs. Ref.* (a) Una festa dunque che occorre nel primo di Agosto, ed ha l'ottava, se si trasferisce o in perpetuo, o per accidente ai cinque dello stesso mese, avrà tre giorni di ottava, cioè a' sei, in cui si farà *de sexta die infra octavam*, non già *de secunda*: a' sette, in cui si farà *de septima die*; ed agli otto, nel quale si farà *de die octava*. Se poi si trasferisce agli otto, o più oltre, non avrà verun giorno della sua ottava. Il Cavalieri scrisse, che nel caso suddetto si potea trasferire la festa insieme coll'ottava (b); e scrisse così per non essergli noto il soprallegato decreto; ma poi lo seppe, e ritrattò un tal sentimento (c). Si noti quest'altro decreto: *Festum dup. 2. cl. habens octavam cadit in Dominica impedita officio altioris ritus, sed sine octava: quæritur, utrum officium prædicti festi possit reponi in subsequenti Dominica, cum alias sit octava ejusdem festi, & tota hebdomada sit impedita; vel potius debeat fieri de Dominica, & dictum officium reponi prima die non impedita post dictam Dominicam? R. Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam* (d).

114. Nel trasferirsi quelle feste che sono di precetto, si trasferisce il solo officio colla Messa? ma non si trasferisce il precetto di udir la Messa ec. Un solo caso n'è eccettuato; cioè quando la festa dell'

(a) *Ap. Talù n.* 1122.
(b) *To.* 1. *c.* 9. *decr.* 13. *n.* 50.
(c) *To.* 2. *c.* 30. *decr.* 20. *n.* 12.
(d) *S. R. C.* 16. *Febr.* 1754. *in una Carm. Disc. ap. Talù n.* 1294.

dell' Annunciazione di Maria per accadere nel Venerdì, o Sabbato Santo si trasferisce nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis* (*n. 79.*). In tal caso vuole la S. C., che si trasferisca insieme col precetto di udir la Messa ec., e si riponga *eo prorsus modo ac forma quoad officium, & Missam, quibus propria die* 25. *Martii celebraretur*. Or se in qualche luogo godesse l'ottava per esser Padrona principale, ovvero Titolare, stima il Cavalieri, che in virtù delle trascritte parole della S. C., si dovrebbe trasferire anche l'ottava; e che dello stesso modo dovrebbe praticarsi con tutte le altre feste che per privilegio particolare, o per accadere in detti giorni di Venerdì, e Sabbato Santo, si trasferissero insieme col precetto di santificar la festa. Questo sentimento è ragionevole, ed è seguito dal Merati (*a*), e dal Tetamo (*b*). Ma non possiamo approvare l'estensione, che fa il citato Cavalieri a quelle feste, che sebbene non si trasferiscono insieme col precetto di santificarle; nondimeno la loro ripositione perpetua in altro giorno non si fa nelle rispettive Diocesi dal Vescovo, o da' Parochi in virtù della facoltà accordata col decreto da noi riportato al *num.* 72., ma si fa *per particolarem concessionem* dalla stessa S. C. La ragione del Cavalieri è, che la proibizione fatta nel decreto di sopra riferito di trasferir colla festa anche l'ottava, s'intende delle traslazioni che si fanno in virtù della detta facoltà generale (*c*). Ma questa è un'assertiva arbitraria, e senza verun fondamento; mentre il decreto, come ognun vede, si avvale di termini che includono qualunque traslazione; nè dice parola, da cui si possa argomentare neppure probabilmente, che vo-

(a) *To.* 2. *sect.* 3. *c.* 8. *n.* 16.

(b) 25. *Martii n.* 38.

(c) *To.* 2. *c.* 30. *decr.* 20. *n.* 12. *& to.* 1. *c.* 9. *decr.* 13. *n.* 46.

voglia escludere le feste trasferite dalla S. C. medesima.

115. Vien proibito dalla Rubrica il celebrar le ottave dal primo giorno di Quaresima *inclusive* fino alla Domenica *in Albis*: dalla vigilia della Pentecoste *inclusive* fino al giorno della SS. Trinità; e dal giorno decimosettimo di Decembre *inclusive* fino all' Epifania (*a*); fra l' ottava della quale se occorra o il giorno di altra ottava, o qualche giorno *infra aliam octavam*; vi ha luogo la commemorazione del medesimo. Se prima di cominciare quel tempo, nel quale, come abbiamo detto, è vietato il celebrar le ottave, se ne trovasse già cominciata alcuna di esse; differo alcuni, che spira nel giorno antecedente al tempo del divieto *post Nonam*; ma il Cavalieri è di sentimento, che spiri dopo il vespro (*b*); e con ragione, mentre non è ancora entrato il tempo, in cui deve cessare. N' eccettua, se il detto giorno antecedente fosse il settimo dell' ottava, che non ha secondo vespro. E' finalmente da saperfi, che dove si hanno tanti offici particolari, che non trovando tutti gli offici particolari, o universali luogo fra l' anno, alcuni sempre si han da fare; come semplici; la S. C. permette, che si diminuiscano le ottave de' particolari (*c*).

116. Quali sieno le Domeniche privilegiate, e non privilegiate, e qual regolamento si abbia a tenere nel concorso, e nell' occorrenza delle medesime colle altre feste, l' abbiamo altrove esposto (*n.* 28. 41. *&* 56.). Nel Breviario vi sono poste sei Domeniche dopo l' Epifania, e ventiquattro dopo la Pentecoste; ma non sempre dopo l' Epifania vi hanno luogo le dette Domeniche, potendo rimanervene fino

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 1. *& post Tabel. Occur. n.* 6.

(b) *To.* 2. *c.* 19. *n.* 11.

(c) *Cav. to.* 1. *c.* 6. *decr.* 4.

ſino a cinque ; nè ſempre dopo la Pentecoſte ſi fanno gli officj di ventiquattro Domeniche, ma poſſono avanzare ſino a ventotto, e poſſono celebrarſene ventitre, ma non mai meno di queſte. Quando dopo l' Epifania vi reſtano la terza, la quarta, la quinta, e la feſta, ſi ripongono dopo la Pentecoſte, e allora le Domeniche dopo la medeſima ſono ventotto; ſiccome ſi fa ancora, quando dopo l' Epifania ve ne reſtano ſoltanto tre, o due, o una: ſi ripongono dopo la Pentecoſte, e queſte allora ſono ventiſette, o ventiſei, o venticinque. Le Domeniche dopo l' Epifania ceſſano, allorchè occorre la Settuageſima, la quale circa il tempo, in cui deve fiſſarſi in ciaſcun anno, dipende dal giorno di Paſqua (*n.* 315.). Le Domeniche dopo la Pentecoſte durano ſino all' Avvento, il quale comincia nella Domenica più vicina al giorno di S. Andrea, o che occorre nel giorno medeſimo del detto Santo (*a*). Alle volte dopo l' Epifania vi reſta anche la ſeconda Domenica, la quale non ſi ripone mai dopo la Pentecoſte; ed altre volte vi reſta una delle altre quattro che neppure può riporſi dopo Pentecoſte. Sempre che dopo la medeſima ſi han da riporre le dette Domeniche rimaſte dopo l' Epifania, ſi ripongono dopo la venteſima terza, riſerbandoſi l' officio della venteſima quarta all' ultima, cioè a quella che immediatamente precede l' Avvento. E nella ripoſizione delle prefate Domeniche, l' ultima, o ſia la feſta ſi ripone dopo tutte le altre: prima di eſſe ſi ripone l' antepenultima, o ſia la quinta, e così delle altre. Quando poi le Domeniche dopo la Pentecoſte ſono ventitre, nella venteſima terza ſi mette l'officio della venteſima quarta.

117. Premeſſe queſte notizie, tre coſe abbiamo ora a dichiarare. 1. Che deve farſi, quando non ha luogo la ſeconda Domenica dopo l' Epifania. 2. Qual rego-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 4.

regolamento dee tenersi, se non ha luogo la terza, o altra delle seguenti. 3. Quale sarà il regolamento nel caso che non abbia luogo la Domenica ventesima terza dopo la Pentecoste. Le Rubriche vogliono, che la seconda Domenica si anticipi, cioè se ne faccia l'officio nel primo Sabbato dopo l'ottava dell'Epifania, purchè non sia impedito da doppio, o semidoppio occorrente. Se dovrebbe riporsi un trasferito, o caderebbe un officio *ad libitum*; il primo si ripone più appresso; il secondo si lascia; e si ripone detta Domenica (*n.* 71.). Se poi il prefato Sabbato è impedito, si fa l'officio di tal Domenica nel primo giorno dopo l'ottava, purchè non sia impedito da doppio occorrente; e se occorre un semidoppio, si trasferisce. Tutto questo che viene prescritto dalla Rubrica (*a*), fu confermato dalla S. C. a' 10. Gennajo 1693. *in una Galliar* (*b*). Qualora tutt'i giorni dopo l'ottava sieno impediti; in quell'anno non si fa l'officio intero dell'enunciata Domenica; ma se ne fa soltanto la commemorazione colla nona lezione, siccome ordina la Rubrica nell'anticipazione delle Domeniche seguenti (*c*). E perchè dice, che tal commemorazione si faccia allora nel Sabbato precedente alla Settuagesima, e soltanto alle Laudi, e non già nel vespro del Venerdì; perciò nell'anticiparsi la Domenica seconda, giacchè nulla sopra ciò dispone la Rubrica propria; se ne dee pur fare la commemorazione nel precedente Sabbato; come insegnano il Gujeto, il Gavanto, ed il Merati (*d*), a' quali senza ragione contraddice il Cavalieri, il quale si accorda col Merati nel dire, che abbia luogo la commemorazione suddet-

(a) *In Brev. post Dom. 1. Epiph.*
(b) *Ap. Talù n. 655.*
(c) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 4.*
(d) *Mer. to. 2. sect. 6. c. 8. n. 2.*

detta, anche nel doppio di prima classe (*a*); al che aderisce il Tetamo (*b*).

118. Nel caso che ha luogo la seconda Domenica, ma non la terza, o quarta ec. dopo l'Epifania, e non può riporsi dopo la Pentecoste, che dee farsi? Si anticipa tutto il suo officio nel Sabbato antecedente, purchè non sia impedito da un doppio, o semidoppio, occorrente, o trasferito, ed avendo il Sabbato il detto impedimento, si anticipa nel primo giorno antecedente non impedito dal detto occorrente, o trasferito, doppio, o semidoppio; o sia nel giorno più vicino al Sabbato. E se tutta la settimana è così impedita, si fa la sola commemorazione colla nona lezione nel modo di sopra descritto. Questo medesimo regolamento si pratica, quando le Domeniche dopo la Pentecoste sono ventitre; onde la ventesima terza si anticipa; ed in suo luogo si mette la ventesima quarta. In tutte le tre suddette anticipazioni, quando si recita l'officio intero della Domenica, i Salmi si prendono dalla feria occorrente: le tre lezioni dal terzo Notturno della Domenica: i Responsorj dal primo Notturno, se non ancora furono recitati, altrimenti dalla suddetta feria: l'antifona *ad Benedictus* coll'orazione dalla predetta Domenica; ed i versicoli prima delle lezioni dalla feria. Ne' suffragj si fa la commemorazione della Croce. Se l'anticipazione del prefato officio siegue prima del Sabbato, ne' giorni che restano fino alla Domenica, si mette prima il principio del libro che trovasi nella Domenica anticipata; e negli altri giorni si prendono le lezioni della Scrittura dallo stesso libro, secondo le ferie che occorrono: Dato poi il caso, che non può farsi l'officio intero, ma si fa la sola commemorazione della Domenica nel Sabbato; il suo luogo sarà dopo le commemorazioni de' semidoppj che mai vi sieno, giac-

(*a*) *Mer. loc. cit. n.* 3.
(*b*) *In Sab. post Dom.* 1. *Epiph. n.* 4.

giacchè tal Domenica non è di rito semidoppio, ma si considera, come feria maggiore (*). E riguardo alle lezioni, se il Santo, di cui si recita in detto Sabbato l'officio, ha le lezioni del primo Notturno dalla Scrittura, e non già proprie, nè dal comune; vuole la S. C. con decreto de' 15. Giugno 1776. *in una Urbis Ord. Min. Observ.*, che si prendano o da qualche principio dell' Epistole di S. Paolo, se ve ne sia alcuno da riporsi; o non essendovi, dal primo Notturno della Domenica che si anticipa. Prima di pubblicarsi questo decreto, il Cavalieri avea opinato diversamente (*a*).

119. Due altre cose scrive il medesimo Autore circa questa materia che sono affatto senza ragione (*b*); onde con sode ragioni vengono confutate dal Tetamo (*c*). Una è, che siccome non può anticiparsi l'officio della Domenica terza ec. dopo l' Epifania nel giorno, in cui cade un trasferito, ma di questo dee farsi l' officio; così se nello stesso giorno, in cui dovrebbe riporsi il trasferito occorre un

(*) *Se la Domenica si anticipa colla sola commemorazione, e nona lezione in un giorno fra l' ottava, la Messa di chi sarà? Rettamente risolvono il Gavanto, il Gujeto, il Merati; il Cavalieri* (to. 2. c. 15. decr. 2. n. 20.), *che deve essere della Domenica, come si farebbe della vigilia, se occorresse* infra octavam (177.); *e tanto la privata, quanto la solenne nelle Catedrali, e Collegiate; dove in tal giorno non debbono cantarsi due Messe* (Caval. ib. n. 20.). *Che se in quel giorno è qualche festa, o pure ottava, della medesima sarà la Messa colla commemorazione della Domenica, e suo Vangelo nel fine; e pure si canta una sola Messa, non già due* Cav. ib. n. 22.

(a) *Tom.* 2. *c.* 15. *decr.* 2. *n.* 26.

(b) *To.* 2. *c.* 14. *decr.* 3. *n.* 4.

(c) *Not. in gen. ab Epiph. ad Septuag. n.* 5.

Santo *ad libitum*, si può fare l' officio del medesimo, e riporsi più appresso il detto trasferito. E al decreto, che proibisce di recitare gli offici *ad libitum*; quando vi è la Domènica da anticiparsi, risponde, che ciò s' intende nel caso; in cui non facendosi in quel giorno l' officio *ad libitum*, si mette in esso quello della Domenica; ma nel caso presente se l' officio *ad libitum* non si recita, non si mette in suo luogo la Domenica, ma il trasferito. Ora nell' occorrenza di un trasferito, e di un Santo *ad libitum*, come si disse, è in libertà il recitare qual di essi offici si vuole (*n.* 71.); dunque, il Cavalieri conchiude, nel nostro caso si può fare quello *ad libitum*, non già per lo diritto che esso vi abbia, ma per quello che vi ha il trasferito, e a lui lo cede. Rispondiamo in breve, che prescrivendo la Rubrica doversi riporre la Domenica nel primo giorno non impedito, subito che si toglie il trasferito, si avvera, che quel giorno non è impedito, e si acquista il diritto dalla Domenica; onde è falso, che possa il trasferito in detto caso cedere il suo diritto al Santo *ad libitum*, resistendogli espressamente la Rubrica. Si dee dunque per necessità fare il trasferito, ed ommettere l' *ad libitum*.

120. L' altra cosa è, che quando dentro la settimana vi è giorno libero per riporvi la detta Domenica, fuori del Sabbato, e del giorno al medesimo più vicino; allora, se in detto Sabbato, o giorno più vicino occorre un officio *ad libitum*, può dice il Cavalieri, recitarsi; e riporre la Domenica in altro giorno libero. Imperciocchè il decreto esclude l' officio *ad libitum*, acciò vi sia luogo per detta Domenica; or nel detto caso per la Domenica vi è luogo; dunque può farsi a meno di escludere il Santo *ad libitum*. Rispondiamo, che questo non è un interpretare, ma un cambiare totalmente la disposizione della Rubrica: cosa giusta il medesimo Cavalieri affatto illecita. Non dice la Rubrica,

co-

come ben potea dirlo, che si anticipi la Domenica in qualunque giorno libero della settimana, ma destina per detta anticipazione specificatamente il Sabbato, ed esso impedito il giorno più vicino. Come dunque sarà lecito l'oprar diversamente (*a*)?

121. Resta d'aggiungersi rispetto alle Domeniche, 1. Che quando la Rubrica assegna le lezioni per la *prima* Domenica di qualche mese, la stessa Rubrica dichiara, che intende per la *prima* quella Domenica che o accade nel primo giorno del mese, o è la più vicina al detto giorno. Quindi se Ottobre per es. comincia di Lunedì, la prima Domenica di detto mese è quella che cade a 30. Settembre. Al contrario poi si dee intendere per le feste assegnate alla prima, o seconda ec. Domenica del mese. Allora si deve stimare *prima* quella che nello stesso mese occorre la prima; e così della seconda (*b*). Aggiungiamo per 2., che in tutte le Domeniche fra le ottave si fa l'officio della Domenica; eccetto in quelle fra le ottave del Natale, dell' Epifania, dell' Ascensione, e del Corpo di Cristo. Nelle ultime tre l'officio è dell' *infra octavam*; nella prima or ora lo diremo. Per ultimo avvertiamo, esservi alcune Domeniche, che si dicono *vacanti*; perchè di esse nel giorno, in cui occorrono non si fa neppure la commemorazione. Tali sono le Domeniche che occorrono o nella festa di Natale, e nelle tre seguenti; o ne' giorni delle loro ottave; o nella vigilia, festa, o nell' ottava dell' Epifania (*c*). La Domenica che vaca fra l' ottava di Natale si ripone a' 30. dello stesso mese. Se detta Domenica cade a' 29. o 30. ha sempre l' officio proprio; e correndo a' 29., si trasferisce S. Tommaso nel dì seguente. Qualora accada a' 31.,

(a) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 7.
(b) *Cav. to.* 2. *c.* 29. *decr.* 3. *n.* 2.
(c) *Loc. cit.*

ha la sola commemorazione; ed in tal caso a' 30. non si fa della Domenica, ma dell' *infra octavam*. Tutto ciò è prescritto nelle Rubriche particolari poste in detti giorni. Fu domandata la S. C., che dovea farsi ne' luoghi, dove S. Tommaso è di rito doppio, e la Domenica occorre a' 29., onde giusta la Rubrica dovrebbe trasferirsi a' 30. la festa del prefato Santo? E rispose al primo Marzo 1681. *in una Can. Reg.* (a) *Recitandum erit officium de Sancto cum commemoratione Dominicæ*, (e colla nona lezione); *& die 30. Decembris agendum de die infra octavam Nativitatis*. Ne' luoghi, dove a' 30. occorre la Domenica, e un doppio, si dee fare della stessa maniera (b).

CAPO IX.

Delle Lezioni, de' Responsorj, e delle Benedizioni degl' Inni, e delle Preci.

122. LA Rubrica assegna per una regola generale, che nel primo Notturno di ogni officio si leggano le lezioni della Scrittura occorrente. Indi aggiunge le seguenti eccezioni. 1. Quando all' officio sono assegnate le lezioni suddette o proprie, o del comune. 2. Quando in quel giorno non ve ne sieno nel Breviario lezioni della Scrittura per lo primo Notturno; come accade nella Quaresima, Quattro Tempora ec., in cui vi sono le sole lezioni del terzo Notturno, onde quelle del primo si prendono dal proprio, o dal comune. 3. Quando la festa è celebrata con solennità; il che l' intendeano gli Autori de' doppj di 1. o 2. classe

(a) *Ap. Caval.* to. 2. c. 14. *decr.* 4.
(b) *Ibid. n.* 7.

se (*a*) ; ma la S. C. vi ha aggiunti i doppj maggiori. *Duplicia majora habent lectiones primi Nocturni, vel proprias, vel de communi ; non autem de scriptura occurrente*, 2. *Sept.* 1741. *in Aquensi* (*b*). Credeano alcuni, che lo stesso privilegio godessero i doppj minori, se le loro feste fossero di precetto; ma la S. C. dichiarò il contrario a' 10. Gennajo 1693. *in una Galliarum* (*c*). L'officio di S. Teresa fu stampato in alcuni luoghi colle lezioni del primo Notturno *De Virginib.*, ma la S. C. a' 2. Settembre 1741. *in Aquensi* emendò quest' abbaglio, e prescrisse, che dovessero prendersi dalla Scrittura occorrente (*d*).

123. Nel Breviario si assegnano a' Dottori latini le lezioni del primo Notturno *Sapientiam* ; a' Dottori greci della Scrittura occorrente. In tempo di Quaresima nondimeno, perchè non ve ne sono della Scrittura, e debbono prendersi dal comune, ordina la S. C. a' 5. Maggio 1736. *in Einsidlen* (*e*); che per S. Gio: Crisostomo Dottore greco si dicano pure le dette lezioni *Sapientiam* ; e questo decreto comprende tutti gli altri Dottori greci (*f*) ed ogni altro tempo simile alla Quaresima, nel quale mancano le lezioni della Scrittura. Nel giorno dell'ottava di qualunque Dedicazione di Chiesa si debbono recitare le stesse lezioni nel primo Notturno che si recitarono nel giorno della festa. *S. R. C. ut supra* (*g*). Accadendo S. Gio: de Matha dentro Quaresima, per decreto della S. C. dello stesso giorno

(a) *Rubr. tit.* 26. *n.* 2. *&* 9.
(b) *Ap. Talù n.* 198.
(c) *Ap. Talù n.* 654.
(d) *Ib. n.* 1117.
(e) *Ib. n.* 1001.
(f) *Cav. to.* 2. *c.* 13. *decr.* 5.
(g) *Talù n.* 986.

5. di Maggio *in Einsidl.* (*a*), si debbono recitare nel primo Notturno le lezioni dal comune *secundo loco*; cioè *Beatus vir*. In simili casi stima il Cavalieri (*b*), essere in arbitrio il servirsi delle lezioni *primo*, *vel secundo* loco; ma esser cosa lodevole il servirsi di quelle che fanno più a proposito per quella festa; come sono le lezioni, *Justus* per li Confessori che morirono giovani. Si deve aggiungere, che quando apparisce con certezza, che sono più a proposito, non solo è lodevole, ma è di obbligazione l'usarle; mentre giustamente si presume esser questa l'intenzione della Chiesa, e che domandatane la S. C. ne' casi particolari, così risponderebbe. Le lezioni *De Virginibus* possono servire anche per le *Vergini* martiri, mentre in esse si loda la verginità, di cui furono ornate; ma non possono servire per le martiri non vergini, non essendovi cosa applicabile al martirio; siccome non essendovi lode alcuna della verginità nelle lezioni *Confitebor*, non possono adoprarsi per le vergini non martiri.

124. I principj de' libri della Scrittura quando non han potuto leggersi ne' loro giorni proprj, vuole la Rubrica (*c*), che si leggano nel primo giorno di quella medesima settimana, in cui dovrebbe leggersi *de scriptura occurrente*; e non essendovi giorni vacui in appresso si debbono anticipare ne' giorni antecedenti, ma sempre dentro la stessa settimana, non potendosi mettere in altra, o precedente, o susseguente. Quelle lezioni poi della Scrittura occorrente che si lasciano per surrogarvi i principj de' libri, o si uniscono dice la Rubrica, alle lezioni occorrenti degli altri giorni, o si ommettono. Avvisa il Cavalieri, che essendovi alcuni libri della Scrittura così lunghi, che durano più settimane, i principj che

(a) *Talù n.* 1001.
(b) *To.* 2. *c.* 34. *decr.* 9. *n.* 3.
(c) *Rubr. gen. Brev. tit.* 26. *n.* 6. *&* 9.

che ne' giorni proprj non ebbero luogo, ben posono riporsi in quelle settimane, senza che vengano con ciò a mettersi fuori della propria settimana; giacchè questa dura, quanto dura la lezione dello stesso libro (*a*). Non bastando i giorni vacui dentro la settimana, col leggere un solo principio di libro per ciascun giorno, per finire tutti quelli che in quella settimana occorrono, se ne possono in uno stesso giorno leggere tre, uno per lezione; ma non più di uno. E se col far così, neppure vi è luogo per tutti, per esservi dentro la settimana molti Santi, i quali hanno le lezioni proprie, o dal comune; in tal caso ha prescritto la S. C. a' 27. Marzo 1779. *in una Ord. Min. Observ. Reform.* (*b*), che se quei Santi hanno il rito doppio minore, o maggiore, non si dicano le lezioni loro assegnate dal comune, o proprie, ma si dicano i principj de' libri della Scrittura. Che se poi abbiano il rito di doppj di 1. o 2. classe; allora non si mutino le loro lezioni, e si lascino i detti principj di libri; dicendo la Rubrica, che i medesimi si ripongono, *quoad commode fieri poterit* (*c*); e la S. C., che si possono ommettere *occurrente legittima causa*, 5. *Jul.* 1698. *in Collensi* (*d*).

125. Alle volte poi non si leggono alcuni principj di libri, non perchè vi sia impedimento, ma perchè cessano; ed in tal caso non si possono, nè debbono riporre in altri giorni. Quindi mentre si stanno leggendo i libri de' Re, se non ancora si sono letti tutt' i principj di essi, e viene la prima Domenica di Agosto, i medesimi non si anticipano, ma si lasciano, come ordina la Rubrica (*e*). E vuo-

(a) *Tom. 2. c. 34. decr. 16. n. 1.*
(b) *Ad 13.*
(c) *Rubr. gen. brev. tit. 26. n. 7.*
(d) *Ap. Talù n. 695.*
(e) *tit. 26. n. 8.*

le ancora, che si lascino i principj di quelle Epistole di S. Paolo, che non si trovano letti fino alla Domenica di Settuagesima (a). Sono però eccettuate dalla stessa Rubrica le nove lezioni dell' istoria del martirio de' Macabei; delle quali tre sono assegnate alla quinta Domenica di Ottobre, tre al Lunedì, e tre al Martedì dopo la medesima. Or quando Agosto ha quattro sole Domeniche, vien prescritto, che le suddette nove lezioni si ripongano nel Giovedì, Venerdì, e Sabbato dopo la Domenica quarta; i quali giorni, seguita a dire la Rubrica, se trovansi impediti, le lezioni che non hanno luogo in qualche giorno de' suddetti non si trasportano al seguente; come quelle del Giovedì al Venerdì ec., ma si lasciano per quell' anno (b). Non si possono anticipare prima del Giovedì, ancorchè prima vi fosse luogo, e dopo no. E' vero, che recitandosi nella quinta settimana, se la Domenica è impedita, le lezioni che in essa si doveano dire, comanda la Rubrica, che si trasferiscano al Lunedì, quelle del Lunedì al Martedì ec. (c), ma ciò, dice il Cavalieri (d), è stato così disposto, perchè vi sono giorni dopo la Domenica bastanti per riporvi tali lezioni. Ma se nel Giovedì della quarta settimana non vi hanno luogo le lezioni de' Maccabei, al suddetto giorno assegnate, non possono trasferirsi al Venerdì, ma si lasciano, quantunque in esse si contenga il principio del martirio; mentre da una parte ciascuna delle seguenti lezioni si ha come principio, e dall' altra non vi restano altri giorni per potere nel Venerdì riporre quelle del Giovedì, quelle del Venerdì riporle nel Sabbato, e trasferire più oltre quelle del Sabbato.

126.

(a) *Rubr. gen. Brev. tit. 26. n. 8.*
(b) *Rubr. in fer. 5. post Dom. 4. Octobr.*
(c) *Ibid.*
(d) *Tom. 2. c. 34. decr. 10. n. 5.*

126. Una ſimile eccezione ſi fa dalla Rubrica, quando il meſe di Settembre abbia quattro ſole ſettimane; e ſebbene venga a ceſſare la lezione del libro di Eſter aſſegnato alla quinta ſettimana; vuole ciò non oſtante, che nel Giovedì della quarta ſettimana ſi anticipi il principio di detto libro. E perchè ſoggiunge, che *de eo legitur etiam duobus ſequentib. diebus* (*a*); ſi fa il dubbio, ſe in detti due giorni abbiano a leggerſi le lezioni aſſegnate per lo Lunedì, e Martedì della quinta ſettimana, o pure le aſſegnate pel Venerdì, e Sabbato della medeſima. Queſte ultime ſtima il Cavalieri (*b*), che debbano leggerſi, così coſtumando di preſcrivere la Rubrica in ſimili caſi; e dice, che queſta è la pratica univerſale.

127. Le lezioni della Scrittura non ſi trasferiſcono, quando non ſono principj di libri; ma n'eccettua la S. C. le lezioni dell'Eſodo poſte nella quarta Domenica di Quareſima, e vuole che ſe la detta Domenica è impedita per l'occorrenza di un doppio di prima claſſe, le riferite lezioni ſi leggano in altro giorno dentro la ſteſſa ſettimana, a cui ſono aſſegnate le lezioni della Scrittura occorrente. Il decreto è de' 26. Novembre 1735. *in Hiſpal.* (*c*). E' di ſentimento il Cavalieri dopo il Gujeto (*d*), che lo ſteſſo abbia a praticarſi per la ſeconda, e terza Domenica di Quareſima, e per quelle di Settuageſima, Seſſageſima, e Quinquageſima, per contenerſi nelle lezioni ad eſſe aſſegnate iſtorie particolari di gran momento: Ma è chiaro, che ciò non può dirſi compreſo nel decreto; onde ſarebbe un' interpretazione eſtenſiva, che giuſtamente ributta il Cavalieri (*n. XVI.*); e perciò non è permeſſo il trasferire l'enunciate lezioni. 128.

(a) *Rubr. in fer.* 5. *poſt Dom.* 4. *Sept.*
(b) *To.* 2. *c.* 34. *decr.* 10. *n.* 7.
(c) *Ap. Talù n.* 963.
(d) *Tom.* 2. *c.* 24. *decr.* 11.

128. Se un Santo martire ha le lezioni del 2. e 3. Notturno prese dal comune del tempo Pasquale, trasferendosi fuori di detto tempo, si debbono cambiare tali lezioni con quelle assegnate a' Martiri *extra tempus Paschale; & vice versa*. Si eccettua l' officio di S. Ermenegildo, in cui vuole la Rubrica, che il Vangelo preso dal tempo non Pasquale si legga colla sua omilia eziandio in caso di translazione, o di occorrenza nel tempo Pasquale; perchè non avendo egli curate le minacce del perfido padre, è a lui adattato il detto Vangelo, *Si quis venit ad me, & non odit patrem suum ec.* (a). E perchè S. Gio: Nepomuceno per custodire il sigillo Sacramentale non ebbe timore di chi uccide il corpo; perciò la S. C. prescrive, che il Vangelo, *Nihil est opertum*, in cui si dice: *Nolite timere eos, qui occidunt corpus ec.* si adopri tanto nel tempo Pasquale, quanto fuori di esso. La data di detto decreto è de' 5. Maggio 1736. *in Einsidl.* (b). Ne' riferiti due esempj sono compresi gli altri simili (*).

129.

(a) *Rubr. Brev. 13. April.*

(b) *Talù n. 979.*

(*) *Fra le mutazioni da farsi nell' officio nel tempo Pasquale, una, come è noto, è, che in ciascun Notturno tutt' i Salmi si recitino sotto una sola antifona. Or se qualche festa, che in detto tempo si celebra, ha per ogni Salmo l' antifona, quale di dette antifone si sceglierà per quell' una da dirsi? Se le medesime sono parte proprie, e parte comuni, vuole il Cavalieri, che si scelga una delle proprie, ancorchè non sia la prima, ed ancorchè non sia di quel Notturno, in cui forse tutte saranno comuni* (to. 2. part. 2. c. 34. decr. 3. n. 1.) *Il Tetamo confuta quest' errore colla Rubrica, che espressamente determina, doversi recitare i tre salmi di ciascun Notturno* sub prima antiphona illius Nocturni. (Rubr. Brev. in

129. Del Santo di rito semplice non sempre si dice la nona lezione; ma per potersi dire si ricercano cinque condizioni espresse nella Rubrica (*a*). La prima, che quell' officio sia di nove lezioni. La seconda, che il medesimo non abbia il nono Responsorio. La terza, che in esso facciasi la commemorazione di detto semplice, almeno nelle Laudi. La quarta, che detta nona lezione sia propria del Santo, e non presa dal comune. La quinta, che non vi sia in quel giorno la nona lezione dell' omilia della Domenica, o della feria; siccome vi è nella Quaresima, nelle vigilie fuori dell' Avvento, e nella feria seconda delle Rogazioni. Nelle ferie dell' Avvento se occorre festa di nove lezioni, la Rubrica ordina, che non si faccia nell' officio commemorazione della vigilia che occorre, e per conseguenza neppure se ne legge la nona lezione (*b*). E perchè in dette ferie non vi è lezione di omilia; perciò vi ha luogo quella del semplice. Occorrendo nello stesso giorno un semplice *per se*, ed un semplice *per accidens* (*n. 99.*), di questo, e non di quello si dirà la nona lezione. La S. C. a' 5. Maggio 1736. *in Einsidl.* dichiarà, che nella Domenica *in Albis* si può leggere la nona lezione del semplice che occorre. Ed agli otto Giugno 1669. *in una Dub. Rubr.*, che fra l' ottava del *Corpus Domini*, se l' officio è dell' *infra Octavam* non vi ha luo-

---

in com. mart. temp. Pasch.) *Si rifletta alla parola* prima, *ed alla parola* illius; *e si riproverà l'opinione del Cavalieri. Nell' officio piccolo di Maria SS. si dicono tre antifone per ogni Notturno, anche nel tempo Pasquale, e non si dice l' alleluja nell' Invitatorio come neppure nelle antifone, Responsorj, e versicoli.* Rubr. cit. & Tetamo c. 1. Not. a Dom. in Albis ad Dom. Pentec. ex n. 2.

(a) *Tit. 9. n. 10.*

(b) *Rubr. gen. tit. 6. n. 2.*

luogo la detta nona lezione. Se poi l'officio si fa di un doppio, vi ha luogo, per dichiarazione della medesima de' 4. Aprile 1705. *in Lycien* (*a*). Quando fra detta ottava del *Corpus Domini* accade una vigilia, la nona lezione è dell' omilia, ancorchè l' officio sia dell' *infra octavam*, come prova il Cavalieri (*b*), e dice, che questa è *communis Auctorum sententia, & Ecclesiarum praxis*. Indi il medesimo propone il quesito, se l'officio della Domenica fra la detta ottava, sia dell' *infra octavam*, onde non ammetta la nona lezione del semplice; o pure della Domenica, e perciò l' ammetta. Il Merati col Pittone fondatamente giudicano, che sia dell *infra octavam*; ed alle opposizioni del Cavalieri (*c*), a cui aderisce il Tetamo (*d*), si potrebbe facilmente rispondere, e farle conoscere per insussistenti. Ma perchè dovremmo molto diffonderci, ci asteniamo dall' entrare nella di loro confutazione.

130. Occorrendo in una vigilia, o feria maggiore (*n.* 25.) l'officio di un Santo che ha il medesimo Vangelo di detta vigilia, o feria, non deve leggersi la nona lezione; e nella Messa non si legge il Vangelo nel fine, ma l' *In principio* secondo il solito. *S. R. C.* 5. *Maii* 1736. *in Einsidl.* (*e*) *&* 4. *Sept.* 1773. *in una Conchensis Hispan.* Nella Rubrica poi aggiunta alla festa dell' aspettazione del Parto di Maria Vergine si prescrive, che occorrendo detta festa nel Mercordì delle Quattro Tempora dell' Avvento, che ha lo stesso Vangelo, nel terzo Notturno non si leggano le tre lezioni dell' omilia di detta festa, ma quelle della Feria. In casi simili, in cui

(a) *Ap. Talù n.* 997. 471. *&* 486. 653. *&* 823.
(b) *To.* 2. *c.* 16. *Decr.* 1. *n.* 6.
(c) *To.* 2. *c.* 16. *decr.* 4.
(d) *Dom. infra Oct. Epiph. n.* 72.
(d) *Ap. Caval. to.* 1. *c.* 4. *decr.* 17. *& ap. Talù n.* 985.

cui il Vangelo è lo ſteſſo, e l'omilia è diverſa; ſe detta omilia della feſta è approvata dalla Chieſa Univerſale, quella ſi legge, e ſi laſcia l'omilia della feria; ma ſe la feſta è di luoghi particolari, come è quella dell'aſpettazione ſuddetta, ſi dice l'omilia della feria. Così il Cavalieri (*a*) ed il Teramo (*b*).

131. Quante volte le lezioni del primo Notturno ſono della Scrittura occorrente, ed in quel giorno non ve ne ſono nel Breviario; come ſortiſce nella Quareſima, nelle Quattro Tempora, nella feria ſeconda delle Rogazioni, e nella Vigilia dell'Aſcenſione; ſe vi è qualche principio di libro da riporſi, da eſſo ſi prendono le lezioni, altrimenti dal comune de' Santi (*n.* 122.). Se ciò accade nel giorno di un'ottava, la Rubrica vuole, che ſi ripetano le lezioni del primo Notturno lette nel giorno della feſta (*c*), ſebbene dagli eſempj, che ne abbiamo nell'Ottavario Romano, deduce il Cavalieri (*d*) dopo il Gavanto da lui citato, che poſſono leggerſi le lezioni non ancora lette di qualche giorno fra l'ottava. E' anche determinazione della Rubrica, che quando il ſemplice ha due lezioni proprie, non già dal comune, per la nona lezione ſi debbono leggere ambedue (*e*); e per li ſemplici *per accidens* la S. C. preſcrive, che la nona lezione ſia compoſta di tutte tre le lezioni *proprie* che hanno (*n.* 94.). Mette poi in elezione la Rubrica, che quando vi è la nona lezione del ſemplice, o dell'omilia della Domenica ec., ſi laſci la nona lezione dell'officio, o pure ſi legga unita coll'ottava (*f*).

132. L'ottavo Reſponſorio delle lezioni *de communi unius Martyris*, che comincia *Domine præ-*

ve-

(a) *To.* 1. *c.* 4. *decr.* 17.
(b) *Die* 18. *Dec. n.* 4.
(c) *Rubr. gen. Brev. t.* 26. *n.* 9.
(d) *To.* 1. *c.* 1. *decr.* 21. 2. 9.
(e) *Tit.* 26. *n.* 3.
(f) *Tit.* 26. *n.* 3.

veniſti, non ſi uſa per quei ſoli martiri ivi notati, ma per decreto della S. C. *dicendum eſt in quocumq. officio martyrum, qui perierunt non effuſo ſanguine*. 10. *Januar.* 1693. *in una Galliar.* (a). Nel tempo Paſquale, come nota il Caval. (b), non ſi fa uſo di detto Reſponſorio; mentre il Breviario lo deſtina ſoltanto per lo tempo non Paſquale. Avverte ancora, che il Reſponſorio, *Hæc eſt vera fraternitas* aſſegnato per l'officio di più martiri fratelli ſi deve dire, ancorchè vi ſieno uniti altri non fratelli, purchè queſti ſieno in minor numero. Aggiunge, che ſe ſono in numero uguale, allora ſoltanto ſi dee recitare, quando la feſta ſi fa principalmente di coloro che ſono fratelli; come avviene nell'officio de' Santi Nereo, e ſoci; mentre la feſta ſi fa principalmente de' Santi fratello Nereo, ed Achilleo, e non già de' Santi Domitilla, e Pancrazio; onde trasferendoſi detta feſta fuori del tempo Paſquale, dee aver luogo il prefato Reſponſorio. Non deve al contrario aver luogo nell' officio de' Santi Mario, e ſoci; nè in quello de' Santi Euſtachio, e compagni; perchè la feſta ſi celebra principalmente de' non fratelli (c). Il Reſponſorio *in medio* ſi recita nell' officio di un Dottore, ancorchè non gli ſia ſtata conceduta l' antifona, *o Doctor*; come ſi pratica per S. Leone, e per S. Ilario. Si può uſare il detto Reſponſorio dice il Cavalieri (d) per ogni Confeſſore che abbia compoſte omilie, orazioni, o trattati ſopra la Sacra Scrittura, o altre Opere utili alla Chieſa. Queſt' opinione non è lecito ridurla in pratica, non eſſendo in arbitrio di chi recita l'officio, ma della ſola Chieſa il fare un tale aſſegnamento; e queſta è anche la pratica univerſale. Quì ſon da notarſi due co-

(a) *Ap. Talù n.* 649.
(b) *Tom.* 2. *c.* 34. *decr.* 24. *n.* 6.
(c) *To.* 2. *cap.* 34. *decr.* 24. *n.* 5.
(d) *Ib. n.* 7.

cose circa le benedizioni. La prima. *In officiis Translationis alma Domus Lauretana, & Expectationis Partus, octava benedictio debet esse, cujus festum colimus, ipsa Virgo Virginum &c. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquen.* La seconda: *Ubi celebratur festum SS. Gabrielis, vel Raphaelis Arch., ad octavam benedictionem dicatur, cujus festum colimus, non vero, quorum festum ec. S. R. C. 13. Sept. 1692. in Hispal.* (a) Nelle feste di S. Michele solamente si dice, *quorum*; celebrandosi in esse le feste di tutti gli Angioli.

133. Per gl' Inni da recitarsi nelle festività di Maria SS. stabilisce la Rubrica (b), che si dica nell' ultima strofa, *Jesu tibi sit gloria, qui natus es de Virgine ec.*, eccetto nell' *Ave maris stella*. E vuole, che se fra l' ottava della festa di Maria si celebra la festa di qualche Santo, si dica la medesima strofa negl' inni, purchè sieno dello stesso metro, e non abbiano l' ultima strofa propria; come l' ha l' Inno della Santa Croce al Vespro, e quello di più martiri al Mattutino. *Ille autem hymnus*, scrive il Tetamo, *dicitur habere ultimum versum proprium, qui in fine non exprimat gloriam Trinitatis; aut praeter gloriam Trinitatis aliquid aliud exprimat*. Porto i suddetti due esempj del *Vexilla Regis ec.* e del *Christo profusum ec.* Nell' ultima strofa del primo, oltre la gloria della Trinità, si esprime altra cosa ancora; e del secondo non si esprime la gloria della Trinità, ma altra cosa (c). Nell' ultima strofa dell' Inno di S. Venanzio prima si dà gloria alla Trinità, e poi si domanda il Cielo per le preghiere del detto Santo. Due esempj porta la detta Rubrica; ma molti altri ve ne sono nel Breviario. Si domanda, se debba dirsi il *Jesu tibi sit gloria ec.*, quan-

(a) *Talù n. 637.*
(b) *Rubr. gen. Brev. tit. 20. n. 4.*
(c) *Not. a Dom. in Albis ec. c. 1. n. 7.*

quando non si fa la commemorazione della festa di Maria SS. Se ciò accade fra l' ottava della medesima, nessuno dubita, che si deve dire; perchè la Rubrica reputa tutt' i giorni dell' ottava, come lo stesso giorno della festa (*n.* 199.) Se poi accade in altre occasioni, come quando nel Sabbato si fa l' officio della SS. Vergine col rito semplice, e nel Venerdì si è celebrato di un doppio di prima classe senza la commemorazione di *S. Maria in Sabbato*; il Gujeto stimò probabile, che si dovesse dire l' enunciata strofa nell' Inno della compieta del detto Venerdì, ma con sode ragioni vien confutata la sua opinione dal Tetamo (*a*), il quale aderisce al Gavanto. E' poi cosa nota, che quando negl' Inni si usa la prefata strofa, nell'ora di prima si dice: *qui natus es ec.* Negl' Inni però della festa de' Sette Dolori, e dell' Aspettazione del Parto l' ultima strofa si dirà, come sta notato nel Breviario; e lo stesso si farà nelle feste di Nostro Signore, e di quei Santi, che hanno l' Inno colla conclusione particolare.

134. Nell' Inno *Iste Confessor ec.* si muta il terzo verso sempre che non è quello il giorno della morte del Santo. Tre cose ha determinate la S. C. circa il suddetto verso. La prima a' 13. Giugno 1682. *in una dubiorum* (*b*); ed è che qualora la festa del Santo Confessore si trasferisce dal giorno della sua morte nel giorno seguente, se nel suo primo vespro si fa *a capitulo* del medesimo, e molto più se tutto il vespro è suo, non si cambia il terzo verso nè a vespro, nè nel giorno seguente; ma se il detto primo vespro non è tutto suo, nè si fa *a capitulo*; si cambia il verso sopraddetto. Con quello decreto viene a riprovarsi quanto scrissero diversamente il Gavanto, e il Gujeto. La seconda a' 2. Settembre 1741.

(a) *Not. in fer. 6. n.* 70.
(b) *Ap. Talù n.* 541.

1741. *in Aquenſi* (*a*) ; cioè che trasferendoſi la feſta di un Confeſſore che ha l' ottava dentro l' ottava medeſima, ſe nel giorno della feſta ; quando non ſi foſſe trasferita , ſi farebbe detto, *meruit beatas ec.* per eſſer quello il giorno di ſua morte ; della ſteſſa maniera ſi dee dire , tuttocchè la feſta ſi trasferiſca, e ſi celebri prima che termini l' ottava ; nè ſi fa cambiamento : *quia, tota octava nihil aliud eſt . quam extenſio ipſius feſti ; & ideo verſus idem per reliquos octavæ dies, qui forte ſupererunt , retinebitur* : parole del decreto . La terza finalmente agli 11. Gennaro 1701. *in una tertii Ordinis S. Franciſci* (*b*) ; ed è , che le ſuddette due determinazioni ſi debbono oſſervare, non ſolo allorchè la feſta ſi trasferiſce per accidente ; ma ben anche allorchè ſi trasferiſce in perpetuo.

135. Se la feſta delle Sacre Stimmate di S. Franceſco ſi trasferiſce, ordina la S. C. a' 2. Settembre 1741. *in Aquenſi* (*c*), che non ſi muti il terzo verſo : *hac die lætus meruit beata vulnera Chriſti* . Quantunque il decreto ſia chiariſſimo , il Cavalieri nella ſuppoſizione, che S. Franceſco aveſſe ricevute le Stimmate in quello ſteſſo giorno 17. di Settembre , in cui la Chieſa ne fa recitare l' officio ; ſoſtiene , che trasferendoſi, ſi abbia da mutare il detto verſo per non parlare impropriamente col dire , che ricevette le Stimmate in un giorno , in cui non le ricevette ; e perciò procura di ſpiegare il decreto a modo ſuo. Ma egli ha preſo uno sbaglio, come ha riflettuto il Tetamo (*d*), nel fare la nominata ſuppoſizione ; giacchè come ſi rileva dalle ſteſſe lezioni dell' officio , il dono di dette Stimmate l' ebbe il Santo a' 14. del prefato meſe ; onde o la feſta ſi ce-

(a) *Ap. Talù n.* 1110.
(b) *Ap. Talù n.* 750.
(c) *Ap. Talù n.* 1111.
(d) *In die* 17. *Sept. ex n.* 4.

lebra nel giorno assegnatole dalla Chiesa, o si trasferisce, sempre viene a celebrarsi in un giorno diverso da quello, in cui ricevette le Stimmate. Ha voluto nondimeno la S. C., che non si fossero cambiate le dette parole improprie, perchè si riferiscono al giorno, nel quale gli fu conceduto, e vogliono significare: *in questo giorno si fa memoria del beneficio, di aver ricevuto le piaghe di Gesù Cristo.* E se la S. Chiesa in questo verso, e in molti altri luoghi usa parole non ben adattate al senso proprio, e stretto, che con esse si vuol significare; ed altre volte poi le fa cambiare per toglierne l'improprietà come nell'Inno, *Iste Confessor*; la ragione è, soggiunse il Tetamo, perchè *in oratione metaphoris, & verbis minus propriis non utimur quidem continuis, sed tamen aliquibus; idque cum laude usurpatur ab Oratoribus, & ab Auditorib. cum delectatione suscipitur, & nemo unquam id arguit de mendacio.* E siegue a dire, che non sempre si prescrive il cambiamento, anche per non imbarazzare di soverchio il Clero con tante mutazioni.

136. In quelle feste, che hanno più Inni propri, non è lecito il regolarsi a capriccio circa la recitazione di essi; ma se accadono i casi, di cui ha parlato la Rubrica, si deve osservare quanto la medesima ha disposto; ed accadendo un caso, del quale la Rubrica non ha fatta parola, dovrà regolarsi giusta la disposizione che ha fatta per altro caso somigliante, e non già secondo il proprio arbitrio. Questi principj sono spesso insegnati dal Cavalieri; ma con essi non si accordano alcune sue risoluzioni di casi particolari. Nella festa di S. Maria Maddalena penitente vi è l'Inno proprio per vespro, e l'Inno proprio per Matutino. Vuole il Cavalieri (a), che se il vespro è tutto della festa antecedente, onde in esso non si dice il suddetto Inno,

nel

(a) *To. 2. c. 34. decr. 4. n. 5.*

nel dirsi Matutino in vece di recitarsi l'Inno per lo medesimo stabilito, si reciti quello assegnato per vespro; perchè vi si fa memoria di molte cose di somma gloria per la Santa. Ma ciò non si può fare lecitamente, essendo contrario alla Rubrica. Nell' officio di S. Martina, se non ha il primo vespro intiero, la Rubrica prescrive, che l' Inno del primo vespro si unisca a quello del Matutino; e che nel secondo vespro si ripeta il medesimo Inno assegnato per lo primo. Per le Laudi assegna un altro Inno proprio. Così dunque dee farsi, e non come insinua il Cavalieri (*a*); cioè che l' Inno di vespro si reciti solo nel Matutino, che quel di Matutino si trasporti alle Laudi, e quel delle Laudi serva pel secondo vespro. Per le feste di S. Venanzio, e de' Sette Dolori di Maria SS. il sentimento del citato Autore è altresì contrario alla chiara disposizione della Rubrica, onde questa dee seguirsi, e non l' opinione del medesimo. Finalmente per la festa di S. Giuseppe egli vuole, che se non ha il primo vespro intiero, l' Inno proprio di esso si reciti al Matutino, l' assegnato a questo si dica nelle Laudi, e quello delle Laudi serva pel secondo vespro. Quì non abbiamo Rubrica particolare; onde bisogna regolarsi, non come egli scrive, ma secondo il disposto dalla Rubrica per S. Martina ch' è un caso all' in tutto simile.

137. Pochi versi intorno il *Te Deum*, e le Preci, e terminiamo questo Capo. Il *Te Deum*, vuole la Rubrica, che si reciti in tutte le feste de' Santi, ancorchè l' officio sia di tre lezioni; eccettuata soltanto la festa degl' Innocenti che non accade in Domenica; ma nell' ottava si recita. Si recita ancora in tutte le Domeniche dell' anno, fuorchè in quelle dell' Avvento, e nelle Domeniche da Settuagesima fino a Pasqua *exclusive*. Nelle ferie di tutto il tem-

(a) *To.* 2. *c.* 34. *decr.* 4. *n.* 2. *&* 3.

po Pasquale si recita il *Te Deum*, eccetto nella seconda delle Rogazioni; nelle altre fra l'anno no. Recitandosi quest' Inno non vi è il nono Responsorio. Vi sono nell' Officio due sorte di Preci, nelle quali le prime si dicono *Domenicali*, le seconde *Feriali*, o *flebili*. Le *Domenicali* si recitano nelle ferie, e ne' semidoppj, e nelle feste di rito semplice; ma non si dicono *infra octavam*, e neppure nella vigilia dell' Epifania, e nel Venerdì, e Sabbato dopo l' Ascensione. Queste preci si recitano soltanto a prima, ed a compieta, ed in esse si sta in piedi. Le *Feriali* si dicono alle Laudi, al vespro, ed in tutte le ore, fuorchè a compieta; e si recitano solamente nell' officio delle ferie di Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, e delle Vigilie col digiuno, eccetto nella Vigilia di Natale, e nella Vigilia, e Quattro Tempora di Pentecoste. Queste preci feriali si dicono sempre *flexis genibus* nel Coro; e perchè a prima si dicono dopo le Dominicali, si piegano le ginocchia, quando cominciano le feriali coll' *Eripe me ec.* A Compieta non vi sono Preci feriali, ma quando vi sono nel vespro, le Domenicali di Compieta si recitano *flexis genibus*. Abbiamo detto, che le mentovate Preci feriali si debbono recitare *nell' officio* delle ferie di Avvento ec. Dunque se in dette ferie l' officio non è di esse, ma di qualche festa, tali preci si lasciano. E se l' officio è delle prefate ferie, ma al vespro si muta per la festa del giorno seguente, in detto vespro le Preci feriali si omettono. Quanto finora abbiamo esposto è tutto determinato dalla Rubrica (*a*).

138. La medesima prescrive; che nel dirsi le Preci feriali l' Eddomodario stia inginocchiato fino al *Dominus vobiscum* avvanti la prima orazione: gli altri fino al *Benedicamus Domino* dopo l' ultima Ora-

(*a*) *Rubr. gen. Brev. tit.* 34.

Orazione. Si domanda, se l' Eddomodario abbia ad alzarsi prima di dire, o dopo aver detto *Dominus vobiscum*; e risponde il Merati, che secondo il parere di tutt'i Rubricisti dee alzarsi prima; e di più deve elevar la voce, mentre le antecedenti Preci feriali si han da dire *tono humiliori, & pressiori voce* (a). Si domanda in secondo luogo, se gli altri abbiano ad alzarsi prima delle parole *Benedicamus Domino*, o dopo di esse. Il Gavanto stima, che parlando dello stesso modo la Rubrica circa l' alzata dell' Eddomodario, e circa l' alzata degli altri, come l' *usque ad Dominus vobiscum*, di quello s'intende *exclusive*; così pure debba intendersi l' *usque ad Benedicamus Domino* di questi. Poi soggiunge, che è più divoto, e dee ritenersi l' uso *più comune* di alzarsi gli altri dopo che si è detto il *Fidelium animæ* ec. (b) Ma, noi soggiungiamo, dee ritenersi *dove è*; siccome dove non è, dee ritenersi l' uso di alzarsi prima del *Benedicamus Domino*. Il Merati dopo Francesco Magio riprende l' errore di quei Eddomodarj, che nelle Preci feriali alle Laudi, ed al Vespro, il *Pater noster*, che tutto si dee dire con voce chiara, lo recitano in piedi, e poi s' inginocchiano, quando che la Rubrica prima del *Kyrie eleison* ec. e del *Pater noster*, nota: *dicuntur sequentes preces flexis genibus*; dunque il detto *Pater noster* deve l' Eddomodario dirlo inginocchiato, come dice tutte le altre Preci, essendo una parte delle medesime (c).

139. Nel dirsi il *Confiteor* a Prima, ed a Compieta, ordina la Rubrica (d): *Quando aliquis solus recitat officium, semel tantum dicit Confiteor, omissis illis verbis, Tibi Pater, & vobis fratres; & te*

(a) *Mer. to.* 2. *sect.* 5. *c.* 17. *n.* 4.
(b) *Loc. cit. n.* 8.
(c) *Loc. cit. n.* 4.
(d) *Tit.* 15. *n.* 2.

Pater , & vos fratres ; & similiter dicit , Miseretur nostri ec. Da ciò deduce il Gavanto (*a*) , e l'approva il Cavalieri (*b*) : *quod recitantes duo officium simul , nihil debent mutare ; sed qui major est , dicat vobis fratres , vos fratres ; qui minor tibi Pater , & te Pater ; sicut dicunt invicem , Dominus vobiscum ; Et cum spiritu tuo* . E' dunque un errore il dire tali parole nel *Confiteor* recitandosi a due l'officio , nella stessa maniera , come quando si recita solo . E la S. C. a' 18. Agosto 1629. proibì alle Monache il dire , *Tibi , Mater & vob. sorores* , ordinando , che si dicesse , come stà nel Breviario (*c*).

CAPO X.

Della lezione del Martirologio , de' suffragj , e delle Antifone finali .

140. LA Rubrica posta nel principio del Martirologio determina , che il primo Santo da nominarsi , quando si legge il medesimo , deve esser quello , di cui nel giorno seguente si celebra la festa occorrente . E già si disse , che il trasferito in perpetuo si chiama , ed è anche occorrente nel giorno , in cui si è riposto ; onde nel dì antecedente si pronunzia nel primo luogo il suo nome nella lezione del Martirologio . E prescrive la S. C. , che questi Santi trasferiti in perpetuo si annunziino due volte ; la prima nel giorno , in cui è stabilita la loro festa ; la seconda nel giorno , in cui sono riposti in perpetuo . Prescrive di più , che nella prima volta nulla si muti dell' elogio che di quel Santo si trova notato nel Martirologio ; e che la seconda non vi si dica verun elogio ; ma soltanto si faccia menzione del giorno , da cui

(a) *Loc. cit. n.* 12.
(b) *To.* 2. *c.* 36.
(c) *In una Brev. Rom. ap. Caval. c.* 1. *decr.* 1.

cui quella festa fu trasferita: Per es. trasferendosi in perpetuo la festa di S. Antonio Abbate da' 17. Gennaro a' 16. Febbrajo; nel leggersi il Martirologio a' 16. Gennajo, non si annunzia in primo luogo il detto Santo, perchè non se ne celebra in detto giorno la festa, ma si annunzia in secondo luogo; e vi si mette l'elogio notato nel Martirologio. A' 15. Febbrajo poi si nomina nel primo luogo il medesimo Santo, ma senza elogio, dicendosi così: *S. Antonii Abbatis, cujus natalis dies decimo sexto Kalendas Februarii celebratur*. E se nel Breviario si trova il Santo notato due volte, una nel giorno di sua morte; l'altra nel giorno, nel quale è stata assegnata la di lui festività; essendosi poi in qualche Paese trasferito in perpetuo; nell' annunziarsi nel Martirologio nel giorno antecedente alla sua riposizione, si dice nello stesso modo ora additato per S. Antonio, facendosi menzione del giorno di sua morte, senza nominarsi il giorno di sua festa. I decreti della S. C., che contengono quanto di sopra abbiamo esposto portano la data de' 5. Maggio 1736. *in Einsidlen* (*a*); e 2. Setrembre 1741. *in Aquen.* (*b*); ma quest' ultimo si osservi presso il Cavalieri, che avverte, esservi un errore nel modo, come dagli altri si riferisce.

141. Prescrive inoltre la sopracitata Rubrica del Martirologio; che quando nella lezione del medesimo si annunziano nelle Chiese particolari quei Santi che in esso non sono descritti, se de' Santi suddetti se ne fa in quel giorno l'officio, si nominano nel primo luogo; altrimenti *post Sanctos in hoc Martyrologio descriptos, ordine suo; videlicet Martyres post Martyres; Confessores post Confessores; Virgines post Virgines*: vale a dire il Santo della Chiesa particolare non si nomina nel fine di tutta

(a) *Ap. Talù n. 993. & 994.*
(b) *Cav. to. 2. c. 44. in append. decr. 1.*

la lezione del Martirologio; ma nel fine di quella classe de' Santi ivi descritti, a cui esso appartiene. Le Vergini Martiri, dice il Cavalieri, si leggono dopo gli uomini Martiri, ma prima de' Confessori; e questi essendo Papi, o Vescovi prima di quelli che nol sono (*a*).

142. Le Vigilie si annunziano prima delle feste; come si vede nel Martirologio nella Vigilia di S. Mattia che si nomina prima di S. Eustachio. Che se detta Vigilia accade nel *primo* di Quaresima, giustamente risolve il Cavalieri (*b*), che si annunzj prima il giorno delle ceneri, e poi la Vigilia, giacchè il predetto giorno non è festa, ed è alla Vigilia preferito. Quando la Vigilia cade nella Domenica, e si anticipa nel Sabbato il suo officio col digiuno, ciò non ostante nel Martirologio si annunzia nella Domenica, come avvisa il Cavalieri dopo il Gavanto (*c*). Le ottave si leggono nel primo luogo, se l'officio si fa di esse, altrimenti nel secondo; sebbene il Gueto disse, che sempre nel primo luogo dovessero leggersi; ma con ragione vien confutato dal lodato Cavalieri (*d*). Anche i Beati si annunziano nella lezione del Martirologio, come prova il medesimo; ed aggiunge, che lo stesso si fa delle feste secondarie de' Santi, come dell' Invenzione, Traslazione ec., ma di esse si fa memoria dopo tutta la lezione del Martirologio, ancorchè sia Traslazione ec. di Appostoli (*e*). Finalmente quando si annunzia nel primo luogo un Santo, che è descritto nel Martirologio nel corpo della lezione, nel detto corpo si lascia di nominarlo. Come abbia da cantarsi il Martirologio nella Vigilia

di

(a) *To. 1. c. 37. decr. 2. n. 10.*
(b) *Loc. cit. n. 6.*
(c) *Ib. n. 8.*
(d) *Ib. n. 9.*
(e) *Ib. n. 14.*

di Natale, si dirà altrove. (*n.* 295.) Nell' anno Bisestile il giorno 24. di Febbrajo si ha, come non vi fosse; e nel Martirologio si annunzia in quel dì la sola Vigilia di S. Mattia. Il 25. si ha per 24., e così appresso il 26. per 25. E la S. C. al 1. Marzo 1681. ordinò, che la festa di S. Mattia si celebrasse a' 25., la festa assegnata a' 25. si celebrasse a' 26. ec. *Vedi il Talù al n.* 530.

143. Circa i suffragj da recitarsi dopo le Laudi, e dopo il Vespro ne' giorni dalla Rubrica indicati (*a*); vuole la medesima, che vi sia ancora la commemorazione *de Patrono, vel Titulo Ecclesiæ*. Egregiamente dimostra il Cavalieri aderendo al Gavanto, e confutando il Merati, che vi si dee fare l' una, e l' altra commemorazione; mentre quel *vel* sta in luogo di *&*; come da moltissime altre Rubriche si rileva (*b*). Del Santo Padrone si dee fare da tutto il Clero secolare di quel luogo; del Santo Titolare da quei soli, che secondo si è detto al *n.* 101., possono recitarne l' officio. Essendovi il Padrone principale universale, e il particolare (*n.* 102.), di quest' ultimo soltanto si fa la commemorazione ne' suffragj; e l' universale vi ha luogo solamente, quando non vi è il particolare. *Dum dicenda sunt suffragia Sanctorum in locis gaudentibus duob., vel plurib. Patronis principalibus; facienda est commemoratio tantum de Patrono principaliori. S. R. C.* 20. *Nov.* 1683. *in Lauden.* (*c*). Dove trovasi la consuetudine di far la commemorazione di altri Padroni, non può seguitarsi lecitamente, eccetto se sia introdotta prima del 1508. (*n. IX.*). I Regolari, scrive il Cavalieri, son tenuti a mettere ne' suffragj la commemorazione del loro Santo Fondatore, perchè questo è il loro Padrone principale. Se il Fondatore non è Santo,

(a) *Tit.* 35.
(b) *To.* 1. *c.* 3. *decr.* 14. *ex n.* 14.
(c) *Talù n.* 569.

to, ed hanno il detto Padrone principale, di esso debbono far la commemorazione; e solamente, dice il lodato Autore in mancanza dell' uno, e dell' altro possono, e debbono aggiungere la commemorazione del Santo Padrone del luogo; altrimenti non debbono, nè possono (*a*). Ma la S. C. a' 16. Febbrajo 1781. domandata da' Carmelitani Scalzi: *Utrùm in Hispania teneantur Regulares facere commemorationem S. Jacobi Apostoli Patroni principalioris Regni quando in officio Divino dicuntur suffragia Sanctorum; & apud Regulares fit commemoratio Patroni principalioris Religionis*; contra l' opinione del Cavalieri rispose: *Affirmative. Et ita servari mandavit*. E' noto poi, che son tenuti a farla ancora del Titolare della Chiesa di quel Convento, in cui stanno di residenza; e fu anche deciso nel riferito decreto.

144. Il Gujeto, e 'l Gavanto scrissero non doversi fare la commemorazione del Santissimo Salvatore, o Redentore nelle Chiese di questo Titolo, quando nelle ferie si fa quella della Croce, in cui i detti Titoli sono inclusi; ma la S. C. ha decretato il contrario *in una Camaldul.* a' 23. Agosto 1704. (*b*). E per la SS. Vergine Titolare di qualche Chiesa ha prescritto a' 23. Aprile 1695. *in Fossanen.*, che se ne faccia ne' suffragj la commemorazione, anche quando si reciti nel Coro il suo piccolo officio (*c*). Occorrendo un semidoppio nella Vigilia di tutt' i Santi, sebbene nell' Orazione alle Laudi di detta Vigilia si onorino tutt' i Santi, pur nondimeno vi si debbono fare i suffragj soliti de' Santi particolari. *S. R. C.* 21. *Jun.* 1710. *in una Cappuc. Prov. Lugd.* (*d*). Nelle Chiese che hanno per Titolare l' As-

(a) *Cav. to.* 1. *c.* 3. *ex n.* 41.
(b) *Ap. Talù n.* 806.
(c) *Ib. n.* 661.
(d) *Ap. Talù n.* 874.

Assunzione, o la Concezione ec. di Maria SS.; non si fa altra commemorazione ne' suffragj, che la comune: *Sancta Maria succurre Miseris* ec. Così prescrisse la S. C. *in Fossanen.* a' 23. Aprile 1695. (a) Le antifone per li suffragj de' Santi Titolare, e Padrone si prendono dalle loro feste; se vi sono proprie, altrimenti dal comune; e per vespro si prende dal secondo della festa. Alle volte vi si trova l' *alleluja* in dette antifone; la qual voce per conoscere, se ne' suffragj debba ritenersi, o lasciarsi, la S. C. assegna la seguente regola; *Debet hæc recitari cum allelúja, si contineat verba, quibus exprimatur gaudium, victoria, & similia; alioquin alleluja omittatur 29. Nov. 1738. in una Carthag. Hispan.* (b) L' esempio delle antifone che esprimono gaudio, vittoria ec. si trova, dice il Caval. nella festa dell' Epifania, dell' Ascensione, e del Santo Natale, e nel secondo vespro della Trasfigurazione; e stima al contrario, che l' *alleluja* sia posto per ragione della solennità, e non per esprimere gaudio, vittoria ec. nelle feste della Pentecoste, *Corpus Domini*, esaltazione della Croce, di Maria, degli Angioli, de' Santi, e nel *Benedictus* della Trasfigurazione (c): Ma si deve riflettere, che la S. C. disse *gaudium, victoriam ec.*: onde incluse eziandio quelle antifone che esprimono qualche Mistero, o azione di gran momento; dal che si possa giudicare, che in riguardo di esso vi si è posto l' *alleluja*, e non già per la sola solennità della festa; nel qual caso anche ne' suffragj dee ritenersi il detto *alleluja*. Che perciò non dee toglierli dall' antifona ad *Benedictus* della Trasfigurazione, in cui si parla della voce dell' eterno Padre

(a) *Ib. n.* 662.
(b) *Ib. n.* 1064.
(c) *Tom. 2. c. 33. decr. 8. n. 2.*

dre, che dichiarava Gesù Cristo esser suo Figliuolo: cosa che merita segni di giubilo assai più di ciò che si contiene nell' Antifona *ad Magnificat*, dove soltanto si dice, che il Divin Redentore confortò gli Appostoli a non temere. E per la stessa ragione non dee toglierſi nè dalle feste dell' Invenzione, ed Esaltazione della Croce, le antifone delle quali esprimono la virtù, il trionfo ec. della medesima Croce; nè da quella del SS. Redentore, della Pentecoste, e del *Corpus Domini*.

145. La commemorazione della Croce, che si fa prima di tutte nell' officio feriale, si deve fare eziandio nell' officio anticipato della Domenica (*n.* 117.) perchè è di rito feriale. L' ordine da tenersi nelle commemorazioni notate nel Breviario, ivi si trova indicato. Per quelle poi che si aggiungono, il primo luogo dopo la Croce (quando questa vi entra) si dà alla SS. Trinità; indi allo Spirito Santo, poi alle feste di Gesù Cristo, ed appresso secondo l' ordine della dignità essenziale (*n.* 3.); e finalmente secondo la dignità accidentale (*n.* 9.).

146. Le Antifone finali sono la *Salve Regina*, o pure l' *Ave Regina Cœlorum*, e le altre che si recitano dopo l' officio. Nel Coro vuole la Rubrica, che si dicano dopo ciascuna delle Ore, quando non si passa avanti; eccetto se immediatamente siegue la Messa cantata; o pure siegue l' officio de' morti; o i Salmi penitenziali; ovvero le litanie. In tali casi si lascia l' Antifona finale; ma dopo Compieta si dice sempre. Fuori del Coro poi si deve dire soltanto dopo Compieta, e dopo le Laudi; ma se dopo di queste si recita qualche Ora, detta Antifona si dice soltanto dopo l' ultima Ora che si recita. Quando poi non si dicono le Laudi, nè Compieta, non prescrive la Rubrica, che abbia a dirsi fuori del Coro l' Antifona finale, ma soltanto il *Pater noster*, e dopo di esso, *Dominus det nobis suam pacem. Et vi-*

tam

tam æternam. Amen (a). Chi recita il Matutino separatamente dalle Laudi, dee fare, come si ordina dalla Rubrica nella notte del Santo Natale; cioè dee dire il *Dominus vobiscum* coll'Orazione della festa, di cui recita l'officio; non essendovi altra Rubrica che in ciò ci diriga. Neppure ne abbiamo per sapere, se poi prima di cominciar le Laudi, vi sia obbligazione di recitare il *Pater*, ed *Ave*, come nelle altre Ore, e perciò fa d'uopo seguire la Rubrica generale, e premettere alle Laudi le suddette preci. Vi furono di coloro, che negarono l'una, e l'altra obbligazione; dicendo contra la prima, che la Rubrica della notte del Santo Natale si è fatta per quella sola occasione; e producendo contra la prima, e la seconda la ragione, che le Laudi non sono Ora separata, ma formano una sola Ora col Matutino; altrimenti sarebbero otto, e non sette le Ore, quandochè Davide diceva: *Septies in die laudem dixi tibi.*

147. Ma svanirono queste opposizioni col solo riflettersi, che il Matutino, e le Laudi per se stessi, e secondo la loro natura, ed istituzione sono due Ore separate, ed anticamente il Matutino si recitava la notte, e non dicevasi *Matutino*, ma le *vigilie*; ed al far del giorno si recitavano le Laudi che allora si chiamavano il Matutino, perchè recitavansi circa l'Aurora, che con altro nome era detta *Matuta*; il qual costume era ancora in vigore a tempi del Cardinale Bona nel suo Monastero. Nella loro istituzione dunque le Ore sono state otto; ed intanto Davide diceva di cantar sette volte il giorno le lodi di Dio, perchè le vigilie, ora il Matutino, le recitava di notte; come egli pure confessa con quelle parole. *Media nocte surgebam ad confitendum tibi.* Da ciò è noto, che le Laudi s'incominciano, co-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit. 36. & Rubr. partic. post completor.*

come le altre Ore col *Deus in adjutorium ec.*, e dopo di esse anticamente vi si diceva anche l'orazione. Introdotto poi l'uso di recitare uniti il Matutino, e le Laudi, vi è rimasto avanti a queste il *Deus in adjutorium ec.*, ma si è lasciato il *Pater*, ed *Ave* prima di cominciarle, e l'orazione dopo terminato il Matutino; ed in ciò va bene il seguire il presente costume. Ma subito che in qualche occorrenza taluno seguiti il costume antico di recitarli separati, deve seguitare altresì il costume di terminare il Matutino coll' Orazione, e come avverte il Cavalieri, anche col *Dominus vobiscum*, col *Fidelium animæ ec.*, col *Pater* in seguito, e col *Dominus det nobis suam pacem ec.*, dovendo queste due pratiche antiche andar sempre unite insieme e non abbracciarsene una senza l'altra; onde prima delle Laudi deve recitarsi il *Pater*, & *Ave*. E' vero, che nella notte del Natale dopo il Matutino non vi è il *Fidelium ec.*, e prima delle Laudi non vi sono il *Pater*, ed *Ave*; ma ciò avviene perchè immediatamente dopo il Matutino succede la Messa, e immediatamente dopo la Messa, e come si esprime il Cavalieri, in certo modo immediatamente dopo il Matutino succedono le suddette Laudi. Per conclusione quando si dicono insieme il Matutino, e le Laudi secondo l'uso odierno, le Ore si dicono sette, e si regolano giusta la presente Disciplina. Quando poi le Laudi si recitano separatamente, giusta la disciplina antica, le Ore si dicono otto, e secondo la stessa antica Disciplina debbono regolarsi. Nè osta, che non si recitano il Maturino la notte, e le Laudi all' Aurora, come allor si faceva, perchè il rito sudetto non dipendeva dal tempo, ma dalla recitazione separata dell'uno dall'altra. Vogliono perciò, che prima di esse Laudi abbiansi a recitare il *Pater*, ed *Ave*, il Navarro, il Francolino, il Gavanto, a cui non contradicono il Merati, la Groix, Monf. Liguori, il Cavalieri ec.,

il

il quale coi Gavanto, col Navarro, col Bonacina Ferraris ec. insegnano doversi conchiudere il Matutino col *Dominus vobiscum*, col *Benedicamus Domino*, coll'Orazione ec. (*a*).

148. Ritornando ora alle Antifone finali, nel giorno della Purificazione si lascia di più dire l'*Alma Redemptoris*, e si comincia l'*Ave Regina Cœlorum*. Opinò il Gavanto, che trasferendosi detta festa dovesse seguitarsi fino al giorno di sua riposizione l'*Alma Redemptoris*; anzi anche per tutta l'ottava, dove l'abbia. Ma la S. C. agli 11. Gen. 1681. *in una Urbis & Orbis*; e de' 10. Gen. 1693. *in una Galliar.* e de' 14. Feb. 1705. *in una Ord. Cap. Galliæ*, ha decretato, che a' 2. Febbrajo dopo Compieta si cominci l'*Ave Regina Cœlorum*, e così proseguasi in appresso, ancorchè si trasferisca la festa della Purificazione; nel qual caso di traslazione, debbasi pure ne' suffragj ripigliare dopo la compieta del detto giorno ne' semidoppj l'*Ora pro nobis* ec. coll'Orazione *Concede*; e nella Messa la seconda *A cunctis*, la terza *ad libitum* (*b*).

149. Comanda la Rubrica che *in diebus Dominicis a primis vesperis Sabbati*, e nel tempo Pasquale in ogni giorno, si dicano le Antifone finali in piedi, e non già *flexis genib.*, come in altri giorni, o tempo. Ed il Pontefice Benedetto XIV. a' 20. Aprile 1742. per mezzo di una Notificazione del Card. Vicario, prima comanda, che in tutto il tempo Pasquale, il quale, dice, termina a' primi vesperi della Domenica della SS. Trinità, in vece di dirsi l'*Angelus Domini* da Fedeli la mattina,

(a) *Martene de ritib. Monac. l.* 1. *c.* 3. *Card. Bona de Psalm. c.* 5. §. 1. *&* 2. *Caval. to.* 2. *c.* 34. *ex n.* 1. *& ib. decr.* 1. *n.* 10. *Ligor. de Hor. Can. n.* 167. *Fer. v. Officium Divinum artic.* 3. *n.* 36.

(b) *Ap. Talù n.* 520. 650. *&* 813.

na, il mezzo giorno, e la sera, si reciti in piedi l' Antifona *Regina cœli* coll' Orazione, *Deus, qui ec.* Poi siegue a dire " Ed inerendo alla disposizio-„ ne della Rubrica, comanda, che detta Orazione „ (dell' *Angelus Domini*) dal vespro di ciaschedun „ Sabato, e tutta la Domenica seguente si reciti in „ piedi " (*a*). Da queste parole del Pontefice vengono a spiegarsi autenticamente le soprascritte parole della Rubrica, che nell'Officio l' Antifona finale si deve dire in piedi *diebus Dominicis;* cioè come egli parla, TUTTA LA DOMENICA; giacchè dichiara di parlar così, *inerendo alla Rubrica*. Rimane perciò riprovato il sentimento del Bauldry, il quale asserì, che se taluno verso la sera della Domenica recita il Matutino del Lunedì, e dopo di esso dice inginocchiato, come suppone, l' Antifona finale; quando poi dopo le ore ventiquattro si dà il segno dell' *Angelus Domini*, debba dirlo similmente inginocchiato, dovendo seguitare la regola che ha tenuto nel recitare l' Antifona finale. Rimane, dico, riprovata quest' opinione (*b*); mentre il Sommo Pontefice determina, che *tutta* la Domenica abbia a dirsi in piedi e l' Antifona finale, e l' *Angelus Domini*.

150. Ma si fa il dubbio, se recitandosi parte dell' officio della Domenica dopo le ore ventiquattro, o il Matutino del Lunedì prima delle ore suddette, abbia a recitarsi in piedi, o inginocchiato l' Antifona finale. Il Gavanto vuole, che recitandosi dopo le ore ventiquattro il Matutino del Lunedì, l' Antifona finale si debba dire inginocchiato; onde vuol significare che si debba dire in piedi, se il detto Matutino recitisi prima delle ore ventiquattro. E ciò perchè il suo principio è, che *post occasum solis non*

(a) *Ap. Ferraris in Bibl. v. Indulgentia art. 6. n. 20.*

(b) *Bauldr. in Man. part. 2. c. 2. n. 11. & 13.*

non eſt amplius ſtandum in oratione (a). E l' ha adottato ancora il Tetamo (b), e prima di lui il Ferraris (c), il quale adduce per ragione, che il rito di ſtare in piedi comincia dal veſpro del Sabbato, e perciò dura ſino dopo il veſpro della Domenica, e non già ſino alla mezza notte. Queſto principio è falſo, onde per neceſſità falſe debbono eſſerne le conſeguenze. Qual ſarà dunque il principio vero? Eccolo: che il rito di ſtare in piedi all' Antifona finale dura per *tutta la Domenica*, cioè ſino alla mezza notte, mentre dopo la mezza notte comincia il Lunedì; ma il ſuddetto rito è voluto dalla Rubrica ſoltanto per quell' officio, che la Rubrica ſteſſa aſſegna alla Domenica. Sicchè l' officio della Domenica o ſi dica di giorno, o di notte prima che entri il Lunedì, l' Antifona finale ſi dee recitare ſempre in piedi; e queſto comanda Ben. XIV. coll' eſpreſſione *tutta la Domenica*. Al contrario il Matutino del Lunedì, o ſi dice preſto nella Domenica, o ſi dice di notte, l' Antifona finale dee recitarſi ſempre inginocchiato; perchè la Rubrica, che ha aſſegnato detto officio al Lunedì, e ſolo per conſuetudine ſi anticipa, quando ha preſcritto di ſtarſi in piedi, non l' ha preſcritto certamente per detto officio del Lunedì. Tanto più, che quelle parti dell' officio che ſi recitano fuori del tempo ſtabilito ſi riferiſcono al tempo, in cui avrebbero dovuto, o dovrebbero recitarſi; e perciò ſieguono la Rubrica di quel tempo. Quindi ſe le Ore nel Sabbato Santo ſi recitano dopo veſpro, quantunque ſia entrato il tempo Paſquale; cioè non oſtante ſi debbono recitare, come ſi recitaſſero la mattina. Così chi nel Sabbato avanti la Domenica della SS. Trinità la mattina per tempo recita il veſpro, non può recitarlo

(a) *Sect.* 5. *c.* 22. *n.* 18.
(b) *Not. in Dom. n.* 65. *circa fin.*
(c) *V. Matutinum n.* 26.

tarlo ſecondo il rito del tempo Paſquale che allora corre, ma ſecondo lo reciterebbe nel giorno, quando il tempo Paſquale è già terminato. (Preſcindiamo quì dalla colpa che ſi commette nella detta poſpoſizione, o anticipazione fatta ſenza motivo ragionevole). Il medeſimo ſi verifica nel caſo noſtro. Recitandoſi il Matutino di Lunedì verſo la ſera della Domenica, è lo ſteſſo che ſe ſi recitaſſe nel Lunedì; e recitandoſi il Matutino del Sabbato dopo veſpro, è lo ſteſſo che ſe ſi recitaſſe nella mattina, come ancora ſe dicaſi il veſpro della Domenica verſo la mezza notte, e anche dopo, che ſi è recitato il Matutino del Lunedì; ſi conſidera, come ſi recitaſſe nel giorno; e perciò ne' due primi caſi l'Antifona finale ſi recita inginocchiato, nel terzo in piedi. Queſto ſentimento viene adottato dall'Anonimo, di cui facemmo menzione nel Diſcorſo Preliminare (*n.* IV.) e che dice di aver tratte le cerimonie per la Meſſa, e per l'officio dalle Rubriche, e dalla più eſatta pratica delle Baſiliche di Roma. Egli dopo aver detto che le prefate Antifone ſi dicono inginocchiato, ſoggiunge: *eccettuati tutt' i Sabati dopo il veſpro, e tutte le Domeniche*, ſi noti, *per l'OFFICIO CORRENTE; e nel tempo Paſquale.*

CAPO XI.

Delle commemorazioni da farſi nel primo, e ſecondo veſpro, e nelle Laudi; e degli offici, che ſi debbono recitare fuori la propria Dioceſi.

151. NEl parlare della concorrenza della feſta di oggi con quella di domani, abbiamo aſſegnate le regole per conoſcere, ſe tutto il veſpro debba recitarſi della prima, ſe tutto della ſeconda, o pure ſe abbia a divi-

der-

dersi fra l'una, e l'altra, recitando della festa di oggi fino al capitolo *exclusive*, e il rimanente della festa di domani (*ex n.* 12.) . Or in qualunque modo si reciti, sempre è necessario sapere, se dopo recitata la prima orazione , vi abbiano luogo le commemorazioni ; e quali di esse vi entrino , e quali no . Questo dipende dal rito dell'una, e dall' altra festa che concorrono ; e dal medesimo dipende similmente il risolvere quali, e quante commemorazioni si debbano fare nelle Laudi . Rispetto alle feste di rito doppio minore , o maggiore , o più basso , basta il dire con poche parole , che le medesime ammettono tutte le commemorazioni , che accadono , così nelle Laudi , come nel 1. e 2. vespro; nè sopra ciò fa d'uopo di aggiungere altro . Circa poi i riti di doppio di 1. e di 2. classe , bisogna esporre con distinzione quali ammettono , e quali rifiutano .

152. Il doppio di prima classe nel primo suo vespro (*n.* 11.) ammette le commemorazioni 1. del precedente doppio di prima classe meno degno . Vale a dire , se domani è una festa di Maria *SS.* di prima classe , ed oggi si è celebrata la festa di un Angiolo , o di un Santo Apostolo ec. dello stesso rito ; il vespro di oggi è tutto di Maria colla commemorazione della festa che oggi si è celebrata (*) .

(*) *Ma se ambedue le feste sono di Maria SS. non vi si dee fare la commemorazione dell' altra festa* . In festo SS. Nominis B. M. V. non est facienda commemoratio de ejusdem Nativitate ; & in 2. vesp. de Nativitate non est facienda commemoratio de prædicto SS. Nomine . S. R. C. 23. Sept. 1684. in decr. gen. (Talù n. 579.) *Il Gujeto volle restringerlo a quelle feste che appartengono allo stesso Mistero , e che si uniformano nelle antifone, ed orazioni . Ma distrugge la sua restrizione quest'altro*

de-

2. Del precedente doppio di seconda classe. 3. Della precedente Domenica di prima classe (*n.* 37.). 4. Della Domenica di seconda classe precedente, o seguente (*). 5. Della Domenica minore, o sia fra l'anno, ma soltanto della seguente, non già della precedente. 6. Del semplice *per accidens* (*n.* 158.), che abbia rito doppio, ma soltanto del seguente, non del precedente, e si eccettuano le feste delle due Pasque, come al citato numero. 7. Della feria maggiore (*n.* 25.) tanto seguente, quanto precedente.

---

decreto. Si festum Dolorum B. M. V. occurrat in aliud festum altioris ritus, transfertum in Sabbatum sequens; si vero concurrat cum festo Annuntiationis ejusdem B. M. V., vesperæ dicuntur de Annuntiatione sine commemoratione de Septem Doloribus. S. R. C. 3. Sept. 1672. in una Rubric. (*Talù n.* 487.) Quam regulam approbant, & ad Sanctos omnes extendunt Auctores, *scrive il Cavalieri; e tanto egli, quanto il Gavanto, il Talù, e il Tetamo dicono, che dove si fa la festa della Traslazione della Santa Casa di Loreto, non debba farvisi le commemorazione dell'* infra Octavam *della Concezione*. Cav. to. 4. c. 32. decr. 1. & decr. 1. c. 30. Tetamo in die 9. Dec. n. 2. Talù in Not. ad n. 579. *E' vero, che la prima orazione della Messa parla della Santa Casa, ma le altre sono di Maria; onde non potendosi fare tal commemorazione nella Messa, neppure si dee fare nell'officio. Per le feste di Gesù Cristo la pratica comune, soggiunge il Cavalieri, è, che si faccia in una festa la commemorazione dell'altra; ma si offervi ciò che in contrario ha definito la S. C. per la festa del Sacro Cuore di Gesù, e noi al n. 33. l'abbiamo riferito.*

(*) *La Domenica precedente al vespro è quella di oggi; la seguente è quella di domani. Così s'intende ancora il semplice* per accidens, *è la feria maggiore precedente, e seguente.*

dente. 8. Della Vigilia dell' Epifania foltanto feguente. 9. Di qualunque giorno fra l'ottava o dell' Epifania, o del *Corpus Domini*. Si noti, che fe a' 27. Decembre, o ne' giorni che feguono fra l'ottava di Natale occorra un doppio di prima claffe, nel primo vefpro di effo le antifone, ed i Salmi fono del Natale, *a capitulo* si fa poi di detto doppio; e fi fanno poi le commemorazioni prima dell' antecedente, come di S. Stefano, o di S. Giovanni ec., e poi dell' *infra octavam* di Natale, ma non delle altre. Nel 2. vefpro *a capitulo* del precedente, le commemorazioni del feguente, e del Natale (a).

153. Il fuddetto doppio di prima claffe ammette nelle Laudi, oltre tutte le già dette, le commemorazioni altresì 1. di ogni Domenica. 1. Di qualunque giorno dell' ottava, non dell' *infra octavam*, fuorchè delle dette di fopra, e ancor di Natale. 3. Del femplice *per accidens* di rito doppio. Nel fecondo vefpro finalmente tutte le commemorazioni già mentovate; e di più: 1. di ogni doppio anche minore. 2. Del femidoppio, ma folo di quello, di cui fi fa l'officio nel dì feguente. 3. Del giorno fra le ottave fopraddette, ma non delle altre, quantunque nel giorno feguente fe ne recitaffe l'officio. Se è fra l'ottava di Natale, del medefimo è tutto il vefpro fino al Capitolo che è del detto doppio. 4. Del femplice *per accidens* doppio, o femidoppio.

154. Il doppio di feconda claffe nel fuo primo vefpro ammette le commemorazioni. 1. Della Domenica di prima, o feconda claffe precedente, e di qualunque Domenica feguente. 2. Di ogni doppio. 3. Del femplice *per accidens* precedente, o feguente di rito doppio. 4. Del giorno dell' ottava. 5. Dell' *infra octavam* del Corpo di Criſto. 6. Della vigilia dell' Epifania feguente. 7. Della feria maggiore. Se in qualche giorno dopo gl' Innocenti ac-

(a) *Tetamo die 25. Dec. n. 137.*

cada un doppio di seconda classe, il suo primo vespro si fa, come sopra; ed ammette la commemorazione dell'*infra octavam* del solo Natale, non delle altre feste. Nelle Laudi poi il doppio di seconda classe ammette le commemorazioni ora espresse; e di più: 1. di ogni Domenica. 2. Della Vigilia. 3. Del semplice *per accidens* anche di rito semidoppio, e del semplice *per se*. Finalmente nel secondo vespro ammette ogni commemorazione, eccetto quella dell'*infra octavam*, che non sia delle sopraddette; quando non se ne faccia l'officio nel dì seguente. Ma ciò si dee intendere nel caso, che il doppio di seconda classe, che è oggi, non sia seguito domani da un altro doppio simile. Perchè in tal caso il vespro che sarebbe *secondo* riguardo al doppio di oggi, sarebbe *primo* riguardo a quello di domani; e per conseguenza non avrebbesi a considerare come il secondo, ma come il primo vespro di un doppio di seconda classe, e giusta quello riflesso regolar le commemorazioni. E dato il caso, che per esser più degno il doppio di oggi di quello di domani, di questo si facesse la sola commemorazione; ciò non ostante escluderebbe le commemorazioni del semplice *per se*, e della Domenica minore precedente; giacchè quantunque privato del primo vespro, non perde il diritto di escludere le suddette commemorazioni; come concordemente insegnano il Gavanto, il Merati, il Cavalieri, il Tetamo ec.

155. Se in qualche luogo l'officio di S. Silvestro a' 31. Decembre fosse doppio di prima classe, perchè la festa che siegue della Circoncisione è di seconda classe, il secondo vespro del detto Santo giusta la regola generale (*n.* 12.) è tutto il suo. Ciò vien dimostrato dal Tetamo (*a*) con argomenti in-

(a) *Die* 31. *Dec. n.* 5.

ineluttabili in confutazione di quanto in contrario avea ſcritto il Cavalieri. Il Gavanto, e il Merati furono dello ſteſſo ſentimento del Tetamo; il quale unito di parere col Cavalieri, avverte, che eſſendo la Circonciſione di rito doppio di ſeconda claſſe, nel primo veſpro a tenore della regola generale dovrebbe ammettere la commemorazione di ogni doppio, anche minore; ma per un eccezione di regola non ammette neppure quella del doppio maggiore (*a*). La commemorazione poi del ſemplice *per accidens*, come ſi è veduto di ſopra, noi l'abbiamo fatta entrare fin anche nel primo veſpro del doppio di prima claſſe; perchè così ha preſcritto la S. C., e nel decreto che riferiremo poco appreſſo, e nel ſeguente: *Occurrente feſto Dedicationis propriæ Eccleſiæ in die S. Silveſtri, non eſt transferendum ad annum ſequentem, ſed celebrandum in ipſomet die Dedicationis, cum commemoratione ejuſdem S. Silveſtri. S. R. C. 23. Januar. 1745. in Lunenſi Sarzan. Ord. S. Franc. de Obſerv.* (*b*). Il Cavalieri avea prima opinato all'oppoſto, ma ſi disdiſſe nel dar notizia del preſente decreto (*c*). Ed il Tetamo al n. 6. de' 31. Decembre comentandolo, dice, *faciendum eſſe com. S. Silveſtri in primis veſperis, & laudib.* ec.

156. Per una regola generale non ſi fa mai commemorazione della vigilia nel veſpro, ma ſi fa ſoltanto nelle Laudi; e neppure nelle Laudi ſi fa nelle feſte di rito doppio di prima claſſe, e nelle ferie maggiori dell' Avvento, di Quareſima, e delle Quattro Tempora, o che l'officio ſia della feria, o che ſia del Santo (*d*). Se la vigilia accade nella

(a) *Tet. l. c. n. 3.*
(b) *Ap. Talù n.* 1193.
(c) *In app. decr. rec. to. 4. in fin. addit. ad c. 6. to. 1. decr. 3.*
(d) *Rubr. Breu. tit. 6.*

Domenica, l'officio, o la commemorazione si anticipa nel Sabbato (*a*). Ed accadendo in una Domenica, nella quale si fa di un doppio di prima classe, come occorrente nella Domenica, vuole la citata Rubrica, che si anticipi nel Sabbato; ma come occorrente nel suddetto doppio, vuole, che non se ne faccia commemorazione: a quale di queste due Rubriche dobbiamo ubbidire? Alla prima, dice il Cavalieri (*b*), perchè la seconda si deve intendere per le vigilie che accadono in un doppio di prima classe che non si celebri in giorno di Domenica. Ma quest' assertiva non ha fondamento. Essendo tanto maggiore la festa del doppio, che quella della Domenica; secondo la Rubrica di detta festa maggiore dee regolarsi la vigilia, e dee cessare in tal caso la Rubrica della Domenica.

157. Circa l' ordine da tenersi, quando occorrono più commemorazioni, è nota la determinazione della Rubrica (*c*), che il primo luogo si dà al doppio di classe superiore, indi al doppio di classe inferiore; considerando come doppj minori e i giorni delle ottave, e i semplici *per accidens* di rito doppio: Appresso al doppio si colloca la Domenica, sia di qualunque rito (*n.* 118.), poi ha luogo il semidoppio, e come tale si regola il semplice *per accidens* che ha un tal rito: dopo il semidoppio succede il giorno fra l'ottava; e se ve ne sono due, si dà il primo luogo alla più degna. Indi la feria maggiore, o la vigilia; e in fine il semplice *per se*; ma della feria terza delle Rogazioni si fa la commemorazione dopo il semplice: perchè non è feria maggiore, e la commemorazione e delle Rogazioni, non della feria (*n.* 179.). In conferma del luogo dato a' semplici *per accidens*, e per potere risolvere altri

(a)
(b) *To.* 2. *c.* 15. *decr.* 2. *n.* 17.
(c) *Rubr. gen. Brev. tit.* 9. *n.* 31.

altri casi particolari ; come ancora per meglio provare ciò che di sopra accennammo circa la commemorazione de'medesimi semplici *per accidens* nelle feste di rito doppio di 1. e 2. classe ; si deve notare il seguente decreto della S. C. che abbiam promesso di riferire (*n.* 155. *circ. fin.*).

158 I Padri Osservanti di S. Francesco della Provincia della Concezione di Maria Vergine nel Regno di Portogallo , per sapere la maniera da regolarsi nella commemorazione di detti semplici *per accidens*, proposero tre dubbj alla S. C. de' Riti. 1. *An si officia hujusmodi Sanctorum , vel sint ex se ritus duplicis , vel semiduplicis, incidentia in festis solemnioribus primæ classis, fieri de illis debeat commemoratio, maxime in Dominica Paschæ, & Pentecostes, & duobus sequentib. dieb.*, (*ubi etiam cessant octavæ*) , *ac in festo Corporis Christi, & Ascensionis ?* 2. *Ambigitur , an talium Sanctorum* (*vel sint ex se ritus duplicis, vel semiduplicis*) *commemoratio recitanda sit in primis vesperis primæ , vel secundæ classis ?* 3. *Quæritur : Utrum hujusmodi Sanctorum commemoratio præponenda, vel postponenda sit commemorationi Dominicæ , vel octavæ , seu infra octavam, si cum illis concurrat ?* La S. C. rispose ad 1. 2. & 3., come siegue: *Commemoratio Sanctorum 9. lectionum, qui in fine anni supersunt , nec sunt transferendi ad annum sequentem , ut alias decretum; aut sint ritus semiduplicis, aut duplicis etiam majoris, diebus eorum propriis* (*etiamsi occurrant in festis primæ, & secundæ classis*), *facienda est ad instar diei octavæ, & Dominicæ , tam in concurrentia, quam in occurrentia, habita ratione ad ritum , qua descripti sunt in propriis Calendariis ; exceptis tantum ultimo triduo majoris hebdomadæ, festis Paschæ, & Pentecostes cum duobus sequentib. diebus, in quibus nulla Sanctorum commemoratio omnino tolerari debet . Quoad ordinem vero, si die eorum propria aliæ commemorationes occurrant, servetur , ut prius*

fiat

fiat commemoratio de quo, ſecluſo impedimento, die illa celebraretur officium aut veſperæ integræ, aut Capitulum, aut dimidiæ. Et ita declaravit, & ſervari mandavit. S. R. C. 18. Decembr. 1779.

159. Avendo ſcritto il Cavalieri tanti anni prima di queſto decreto, diſſe, che la commemorazione del ſemplice *per accidens* dovea farſi dopo quella della feria maggiore, e della vigilia, come ſi fa per li ſemplici *per ſe*, mentre nel decreto che notammo al *num.* 94. ſi dice, che i Santi che non hanno luogo fra l'anno, *conſiderandi ſunt tamquam ſimplices*. Ma non fece riflеſſione, che tali parole dinotavano ſoltanto, che i ſuddetti Santi perdevano l'officio, ed aveano ſolamente la nona lezione, e la commemorazione, come foſſero ſemplici. Neppure ponderò, che riſpetto al modo da tenerſi in dette commemorazioni, ſi aggiungeva nel decreto; *faciendo illorum commemorationem, ut fit in ſemiduplicibus*; ed ognuno ſa, che la commemorazione de' ſemidoppj precede quelle della feria maggiore, e della vigilia. Ma ora la coſa è divenuta più chiara colle parole del moderno decreto, che la commemorazione di tali ſemplici *per accidens*, *facienda eſt ad inſtar diei octavæ, & Dominicæ* ec.

160. Se nella Domenica terza dell'Avvento occorre l'ottava della Concezione della SS. Vergine, e nel Sabbato antecedente ſi fece l'officio di un doppio, il ſecondo veſpro di queſto doppio ſarà interamente ſuo, ed indi ſi farà prima la commemorazione della Domenica che è di rito ſemidoppio, e poi della detta ottava di rito doppio, contra la regola generale (*n.* 157.). La ragione è, perchè ordinando il decreto del 1799., poco avanti riferito, che ſi faccia in primo luogo la commemorazione di quello che ſe non vi foſſe ſtato l'impedimento, avrebbe avuto tutto l'officio; nel propoſto caſo tutto l'officio è della Domenica, e l'ottava ha la ſola commemorazione; e perciò la commemorazione del-

della Domenica deve precedere quella dell'ottava. E se nel detto Sabbato fu un semidoppio, il vespro è *a capitulo* della Domenica; ed anche del detto semidoppio se ne fa la commemorazione prima dell'ottava, mentre il vespro fu quasi tutto del semidoppio medesimo; *aut vesperæ integræ, aut capitulum, aut dimidiæ*: parole del decreto. Qualora poi nel Lunedì dopo la prefata Domenica si fa l'officio di un semidoppio, e perciò tutto il vespro è della Domenica, nelle commemorazioni si dà allora la precedenza all'ottava; mentre avendo avuto una parte uguale nel detto vespro, così il semidoppio, come l'ottava, cioè la sola commemorazione, si preferisce l'ottava che ha il rito doppio. Finalmente se in detta terza Domenica occorra un doppio di prima classe, nel vespro, che è interamente del detto doppio, la commemorazione della Domenica precede quella dell'ottava; perchè se non vi fosse stato l'impedimento del doppio di prima classe, tutto l'officio sarebbe stato della Domenica che è privilegiata (*n.* 41.), non già dell'ottava.

161. Il decreto seguente determina il regolamento da osservarsi nelle commemorazioni, qualora accada, che le antifone, e i versicoli di una festa sieno le stesse con quelle dell'altra. *Quando antiphonæ, & versus variandi sunt pro commemoratione alicujus simplicis facienda; tunc ad primas vesperas accipienda est antiphona cum versu laudum. Si vero plures sunt commemorationes simplicium; tunc secunda commemoratio sumetur ex secundis vesperis cum versu secundi Nocturni. Tertia vero commemoratio fiet, desumendo antiphonam primam ex tertio Nocturno cum versu ejusdem Nocturni. Ad Laudes prima commemoratio cum versu erit propria ex primis vesperis. Secunda commemoratio fiet cum antiphona tertii Nocturni, & versu assignato jam in primis vesperis. Tertia autem commemoratio fiet, desumendo antiphonam, & versum dictos secundo loco in primis vesperis;*

ris ; nempe antiphonam 2. vesp. , & vers. 2. Nocturni. S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidl. (a) .

162. Si parla nel trascritto decreto del solo caso, in cui si trovano simili le antifone del semplice, o di più semplici col Santo, di cui si fa il vespro. Ma può sortire, che sieno simili le antifone di ambedue i Santi che nel detto vespro concorrono ; come se oggi è un Martire, domani un Martire, ed oggi vi sono una, o più commemorazioni di altri Santi di rito semplice, ognuno de' quali è martire ; potendosi unire altresì i semplici *per se* col semplice *per accidens*. In tal caso, dice il Cavalieri, l' antifona per lo Santo di oggi si prende dal 2. vespro; per quello di domani dal 1. vespro; e per la prima commemorazione del semplice delle Laudi, e per la seconda dal terzo Notturno. Se vi bisognasse l' antifona per un altra somigliante commemorazione, come se fosse giorno fra l' ottava di un Santo pur martire, le prime quattro si farebbero nel modo divisato, e la quinta dal secondo Notturno. Nelle Laudi poi per l' *infra octavam* dal 2. vespro pel primo semplice dal 1. vespro, pel secondo dal 3. Notturno. E finalmente nel secondo vespro per lo giorno fra l' ottava dalle Laudi, pel primo semplice dal 1. vespro, e pel secondo dal 2. o 3. Notturno. Quando nel Venerdì si è recitato l'officio di una Santa, e nel giorno appresso si recita di S. Maria *in Sabbato*, acciò nella commemorazione di questa non si ripetano i versicoli, *Diffusa est gratia* ec. già detti nel vespro per la detta Santa; comanda la Rubrica, che si dicesse, *Benedicta tu in mulieribus* ec. Per la festa di più vergini vi è la sola antifona *Prudentes* ec., onde se occorrerà la commemorazione di somigliante festa ; se sono vergini, e martiri, si farà uso dell' antifona, *Istarum est enim* ec., se soltanto vergini, *veni sponsa* ec., e se soltanto martiri,

(a) *Ap. Talà n.* 1007.

tiri; *vestri capilli* ec. Così il Cavalieri, il quale avverte, che l' antifona *Prudentes* non si può usare per le martiri non vergini, ma si deve dire, *Istarum*; e per una simile commemorazione, *Vestri capilli* ec.

163. Intraprendiamo ora l'importante esame dell' officio da recitarsi da chi si trova fuori di sua Diocesi. Dovrà egli uniformarsi alla Diocesi, donde è partito, o a quella, dove si ritrova? Quest' esame l'abbiam chiamato *importante*; primo perchè, come fu dimostrato nel Discorso Prelimare, chi recita un officio diverso da quello che deve, non soddisfa al precetto (*n. VIII.*); e secondo, perchè una tal controversia è stata trattata dagli Autori in un modo, che chi legge non resta persuaso nè del sì, nè del no; quantunque de' due contrarj partiti ciascuno abbia procurato di sostenere il suo. Concordano bensì nel dire, che quando si è contratto il domicilio, si debbano recitare gli officj della Diocesi, nella quale si risiede, non già di quella, da cui si è partito; mentre il domicilio rendendo il Sacerdote suddito di quel Vescovo, dee per conseguenza regolarsi nell' officio secondo il Direttorio pubblicato dal medesimo. Non concordano però nel caso, che siasi contratto il *quasi* domicilio (*); ma è più comune, e più fondata la sentenza di chi difende doversi dire del *quasi* domicilio, lo stesso che si è detto del domicilio; imperciocchè secondo le leggi, e secondo la pratica, l'uno, e l'altro producono lo stesso effetto. Questi due punti si trovano presso de' Teologi ben provati, onde non è necessario l'aggiungere altro. Vi è tutta poi la necessità di trattare

(*) *Allora si è contratto il vero domicilio, quando si abita in un luogo colla sincera volontà di abitarvi sempre. Qualora poi vi si abita colla volontà di abitarvi per la maggior parte dell' anno, questo si dice* quasi *domicilio.*

tare il terzo punto; cioè come abbia a regolarsi chi si trova in aliena Diocesi, senz'avervi contratto nè il domicilio, nè il *quasi* domicilio. Quì è, dove niente si può stabilire di certo, se vogliasi attendere a ciò, che dicono i Teologi. Bisogna indagare qual sia circa un tal punto l'intenzione della Chiesa; e conosciutala, uniformarvisi, nè cercar altro; e ributtare chiunque scrive il contrario. Or noi sopra di ciò abbiamo un decreto della S. C., e un Testo di un Concilio generale, da' quali si manifesta, esser volontà della Chiesa, che il Prete, il quale non ha il vero domicilio in un luogo, nè il quasi domicilio, ma per qualche tempo dimora altrove, debba recitare l'officio, come si recita donde egli è partito, e non già come recitasi dove egli si trova.

164. Ecco il decreto: *Episcopus quando reperitur in aliquo Oppido suæ Diœcesis ob visitationem, seu aliam ob causam, potest licite recitare officium Sanctorum, de quibus ex forma Rubricarum; seu ex concessione Sacræ Congregationis, eo quod sint Patroni, seu Titulares; in ejusdem Oppidis recitatur; & sic præcepto de recitando officio satisfacit. S. R. C. 14. Martii 1643. in una Dubiorum* (a). Or se il Vescovo, così argomenta il Cavalieri (b), può uniformarsi all'officio del luogo, dove si trova, soltanto nella sua Diocesi, e soltanto nelle feste più solenni, perchè è ivi Capo, ha in quel Paese giurisdizione, e quel Clero gli è suddito; dunque *generalis exurgit regula, per quam firmatum remanet, quemlibet etsi extra Diœcesim, dummodo id eveniat per paucos dies, & ibi non figatur domicilium, vel quasi domicilium, commoratur; teneri quoad officium Divinum se conformare Ecclesiæ suæ, nec posse sequi consuetudinem locorum, in quibus reperitur, adhuc in occursu.*

(a) *Ap. Talù n. 289. & Merati to. 2. sect. 8. c. 5. n. 4.*
(b) *To. 1. c. 2. decr. 5. n. 15.*

cursu festorum primariorum. Il Vescovo uniformandosi in detti giorni soddisfa al precetto di recitar l' officio ; ma non soddisfa, se vi si uniforma negli altri giorni ; dunque molto meno soddisfa chi non è Vescovo, o che si trovi fuori Diocesi, o in altro Paese di sua Diocesi.

165. Osservisi la conferma di questa verità in un Testo del Concilio generale di Vienna sotto Clemente V. Testo inserito nel Corpo del Dritto Canonico (*a*). *Clerici, tam Religiosi, quam alii, Cardinalium S. R. E., ac quorumcumque Pontificum... Commensales domestici se possint ipsis in Divinis officiis cooptare ; ut illud quod iidem Cardinales, seu Pontifices dicent officium, licite dicere valeant nec ad dicendum aliquod aliud teneantur, sacra approbatione Concilii indulgemus*. L' argomento che da questa ordinazione si ricava, è il seguente : Se per potere i domestici commensali de' Cardinali ; e de' Vescovi soddisfare all' obbligo del Divino officio col recitare quello stesso che da' medesimi si recita ; vi è stato bisogno di un particolare indulto; dunque l' intenzione della Chiesa è, che quando manca detto indulto, non si soddisfi colla recitazione di quell' officio che si recita nel luogo, dove uno si trova ; ma debbasi recitare l' officio secondo il Calendario del luogo, donde si è partito, o sia della propria Diocesi. Si potrebbe dire, che non distinguendo il Concilio, se i prefati Commensali dimorino col Vescovo poco tempo, o pure abbiano ivi acquistato il domicilio, o quasi domicilio ; per conseguenza la trascritta ordinazione prova altresì, che neppure coloro che hanno in un luogo il detto domicilio, possono lecitamente uniformarsi agli offici del medesimo luogo : Ma rispondiamo, che il punto, su cui discordano gli Autori, è sopra l' officio da recitarsi da chi non ha contratto nel luogo, dove si trova nè il domicilio

(a) *Clement. Dignum* 1. *de celebr. Miss.*

lio *vero*, nè il *quasi* domicilio ; e questo punto rimane decisivamente stabilito col surriferito decreto, e colla riportata Clementina. Parlandosi poi di chi ha contratto il *vero* domicilio, gli Autori concordano, e vi è la soda ragione già succennata, su cui si fondano; la quale rettamente si applica anche al quasi domicilio. Quindi è ragionevole, che la Clementina s'interpreti secondo il detto decreto, che chiaramente parla di chi dimora nel luogo per poco tempo.

166. Riguardo a' Cappellani de' Vescovi vi è il seguente decreto: *Capellani Episcopi, qui cum eo recitant officium, debent se illi conformare. S. R.C. 11. Junii 1605.* (a). Si noti 1. che i Commensali domestici possono, ma non debbono uniformarsi al Vescovo nell'officio; e lo possono, ancorchè non lo recitino mai insieme con lui. I Cappellani al contrario che non sono domestici Commensali, se non sono soliti di recitare col Vescovo l'officio, non possono a lui uniformarsi; ma qualora sieno soliti, non solo possono, ma debbono uniformarvisi, anche quando non recitano col medesimo il prefato officio. Si noti per 2., che giusta la riflessione del Cavalieri (b), chiunque è solito di ajutare il Vescovo nella recitazione dell'officio, ha la stessa obbligazione; perchè i Cappellani sono obbligati, non come Cappellani, ma come ajutanti del Vescovo; mentre se quando non recitano col medesimo l'officio, potessero recitarlo diversamente da lui, e secondo il Calendario del proprio Paese, ne deriverebbe, che alcuni offici li reciterebbero due volte, ed altri neppure una volta. Se poi taluno non è solito di ajutare il Vescovo nella mentovata recitazione, ajutandolo qualche volta, soddisfa bensì all'obbligo dell'officio in virtù di detto privilegio accordato

(a) *Ap. Merati in Ind. decr. Brev. n. 19.*
(b) *To. 2. c. 43. decr. 5.*

dato a chi presta un tale ajuto; ma quando poi nol recita col Vescovo, non può seguitare il Calendario del medesimo. E se in qualche giorno recita con lui una sola parte del detto officio, se è la maggior parte, dee recitare il resto da se solo, come il Vescovo lo recita; ma se è la parte minore, dee terminarlo secondo il proprio Calendario (*a*). Col decreto ora esposto si conferma sempre più, che non soddisfa al precetto chi senza privilegio recita l'officio del luogo, dove si trova, e non vi ha il domicilio, o quasi domicilio.

167. I Cappellani delle Monache possono, e debbono recitare i soli officj del Titolare, e della Dedicazione della Chiesa del Monastero; e delle Reliquie insigni che in essa sono; imperciocchè secondo la savia riflessione del Cavalieri (*b*), la detta Chiesa si considera, come Chiesa propria di detti Cappellani, e le Rubriche vogliono, che soltanto le prefate feste sieno feste, della propria Chiesa. Dimostra poi il medesimo con sodi argomenti, che di tutte le altre feste che sono nel Direttorio delle Monache, possono bensì celebrare la Messa, ma non l'officio. Il Beneficiato è tenuto, come gli altri, a recitare gli officj del luogo del suo domicilio, con aggiungervi solamente quelli del Titolare, e della Dedicazione della Chiesa del Beneficio; come di Chiesa propria; ma quello delle Reliquie insigni no, giacchè non spetta al Titolo del Beneficio, ma *per accidens* competono a quella Chiesa; e lo stesso si verifica per altri officj, forse alla stessa conceduti. Ne' suffragj dee aggiungere la commemorazione del Titolare (*n.* 143.); e se ha più beneficj, di quel solo della Chiesa, dove risiede: che se non risiede in verun luogo de' suoi beneficj, del digniore; e se tutti uguali, di quello che egli vuo-

(a) *Cav. to.* 2. *c.* 45. *decr.* 5.
(b) *To.* 2. *c.* 43. *decr.* 3.

vuole (*a*). Finalmente un Sacerdote che per più anni va in pellegrinaggio, dee regolarsi nella recitazione degli officj secondo il Breviario, offervando le Rubriche per le feste mobili. Così dice il Cavalieri (*b*). Ma se il pellegrinaggio non sia più lungo di un anno dee regolarsi, come abbiamo detto di chi sta fuori la sua Diocesi senz' aver contratto altrove nè il domicilio, nè il quasi domicilio.

CAPO XII.

Delle commemorazioni da farsi nella Messa.

168. DElla recitazione del Divino officio ne abbiamo detto abbastanza. Cominciamo a parlare della celebrazione della Santa Messa; e giacchè nel Capo antecedente abbiamo fatta parola delle commemorazioni da farsi nell' officio, è molto a proposito il trattare quì immediatamente la stessa materia in rapporto al Divin Sacrificio. E perchè in esso vi possono aver luogo non solo le commemorazioni che nell'officio entrano, ma altre ancora, intraprendiamo ora a ragionare delle prime, ed indi passeremo alle seconde.

169. La Rubrica dopo aver assegnata la REGOLA GENERALE, che *commemorationes in Missis fiunt, sicut in officio*, soggiunge le seguenti parole, che formano la PRIMA ECCEZIONE della suddetta Regola: *De festo simplici fit commemoratio in Missa, quando de eo in officio facta est commemoratio in primis vesperis. Quando autem de eo fit commemoratio tantum ad Laudes, in Missa solemni non fit commemoratio de eo, sed in Missis tantum privatis. Excipitur Dominica Palmarum, & Vigilia Pentecostes, in quibus nulla fit commemoratio, etiam in Missis priva-*

(a) *To.* 1. *c.* 3. *decr.* 14. *n.* 50.
(b) *To.* 2. *c.* 43. *decr.* 3. *n.* 17.

privatis de festo simplici occurrente, licet facta sit in officio (a). Si noti che la *Messa solenne* è quella che si canta coll'assistenza del Diacono, e Suddiacono. Quella che si canta senza che i medesimi vi assistano, si dice semplicemente, *Messa cantata*, o pure *semisolenne*. Quella poi che non si canta, si dice *Messa letta*, ovvero *Messa privata*. Si noti ancora, che quando alla Messa vi *conviene*, e vi assiste il Clero, chiamasi *Messa Conventuale*; e si chiama così o che si canti, o che solamente si legga; come ha dichiarato la S. C. nel decreto che poco appresso trascriveremo.

170. Vuole dunque la Rubrica sopracitata, che le commemorazioni fatte nell'officio si facciano altresì nella Messa; ma da questa regola generale n' eccettua la commemorazione del Santo di rito semplice, circa la quale determina, che qualora siasi fatta nel vespro, si faccia altresì in tutte le Messe, fuorchè in quelle della Domenica delle Palme, e della Vigilia di Pentecoste, quantunque sieno *private*. Che se poi detta commemorazione del semplice nell'officio non siasi fatta nel vespro, ma nelle sole Laudi, prescrive la prefata Rubrica, che si faccia soltanto nelle *Messe private*. E' vero, che niente determina specificatamente circa le *Messe cantate*; ma escludendone la *sola Messa solenne* col dire, *in Missa solemni non fit*; sono di sentimento il Merati, il Tetamo ec., che si debba eziandìo fare nella *Messa cantata* (b). Ma si può loro rispondere, che dopo le parole, *in Missa solemni non fit*, la Rubrica siegue a dire, che si fa *tantum in Missis privatis*. Or la Messa *cantata* non è privata; dunque non vi si può dire. E l'aver la Rubrica eccettuate *le sole* Messe private ha dinotato, che nelle *solenni* ha incluse anche le *semisolenni*. Quando però la Messa è *Conventuale*, comanda la

(a) *Rubr. gen. Missal. tit. 7. n. 1.*
(b) *Mer. to. 1. part. 1. tit. 7. n. 1.*

S. C. a' 14. Febbrajo 1705. *in una Cappuc.* (a), che non vi si faccia tal commemorazione ne' doppj di seconda classe, ancorchè sia Messa *privata*, e *letta*; come alle volte si dice, non già nelle Catedrali, e Collegiate, nelle quali, come diremo (*n.* 286.) si deve sempre cantare solennemente; ma nelle Chiese minori. *Antiphona B. M. V. in fine officii debet omitti in Choro, quando immediate sequitur Missa; quæ in Ecclesiis non Cathedralibus, & non Collegiatis, sed in minoribus, etiam Regularibus, licet non cantetur a Choro, sed coram Clero legatur tantum a Celebrante, habenda est tamquam Conventualis. Et in festis secundæ classis debet omitti commemoratio Sancti simplicis eadem die occurrentis, ut præscribitur in Rubr. Miss. tit. 7. n. 1.* (Osservate il n. 152.)

171. Una SECONDA ECCEZIONE della surriferita REGOLA GENERALE (*n.* 169.) abbiamo da un altro decreto de' 29. Gennaro 1752. I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono la Sacra Congregazione, se nelle Messe votive solenni *pro re gravi* (*n.* 211.) si dovea fare la commemorazione della festa di quel giorno, come di qualche Santo, della Domenica, o della feria maggiore; Ecco la ripolta. *In Missis votivis solemnibus, quæ pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis in aliam diem transferendi, celebrantur, etsi unica tantum cantatur Missa, unica tantum oratio dicenda est* (b). Qual sia la *cosa grave* che renda lecita la votiva solenne in quei giorni, in cui le votive sono proibite; e che dinotino le parole del riferito decreto, *in occursum festi solemnis*, lo diremo altrove (*n.* 211. & 213.). Per ora basti di avere stabilito per seconda eccezione, che nelle votive solenni si canta la sola orazione di detta Messa, senza

(a) *Ap. Talù n.* 812.
(b) *Ap. Talù n.* 1260.

za che vi si aggiunga l'orazione della festa occorrente. Osservisi nondimeno il *num.* 214. e 215.

172. Per intendere ora quali orazioni non entrano nell' officio, e si dicono nella Messa, e qual numero di orazioni abbia luogo nella medesima; è necessario premettere la distinzione delle orazioni, o collette ordinarie, e straordinarie; e delle orazioni del giorno, e del tempo. Le orazioni *ordinarie* sono quelle che generalmente prescrive la Rubrica secondo il rito dell'officio; le *straordinarie* quelle che o sono prescritte dalla Rubrica in alcune particolari circostanze, o sono comandate dal Vescovo. L'orazione del *SS.* Sacramento, mentre sta esposto; l'orazione nel giorno della creazione del Papa, o della consecrazione di una Chiesa, e nell' anniversario della creazione del Papa, o della consecrazione del Vescovo, sono orazioni *straordinarie*. Le orazioni *ordinarie* poi si dividono in orazioni *del giorno*; come del semplice, dell' *infra octavam*, dell'ottava, della Domenica, della feria maggiore, e della vigilia; ed *in orazioni* del Tempo che enunceremo appresso (*n.* 175.).

173. Il rito dell' officio può esser feriale, o semplice, può esser semidoppio, e può esser doppio. Vediamo nell' occorrenza di ciascuno di questi riti, quante, e quali orazioni *ordinarie* abbiano a dirsi nella Messa; ed indi passeremo a parlare delle *straordinarie*. Quando il rito è doppio, non si legge nella Messa veruna orazione *ordinaria*, che non si è recitata nell' officio; eccetto della vigilia, che accade in qualche feria maggiore (*n.* 25.), e della feria terza, e quarta delle Rogazioni; delle quali vigilie, e ferie 3. e 4. si fa commemorazione nella Messa, se il rito non è doppio di 1. classe, e non nell' officio; ma si osservi il *n.* 177. Si eccettua ancora la commemorazione di S. Anastasia che non si è fatta nell' officio, e si fa nella seconda Messa di Natale. Per le Messe feriali, e di rito semplice,

ecco la Rubrica. *In festis semplicib., & feriis per annum, nisi aliter in propriis locis notetur, dicuntur tres orationes, ut in semiduplicib., aut quinque: possunt etiam dici septem ad libitum* (a). Dunque non è lecito dirne più di sette, nè meno di tre; ma come si vedrà appresso vi è, alle volte l' obbligazione di oltrepassare il numero di tre cioè quando occorre qualche orazione *straordinaria*; mentre la detta Rubrica parla delle sole *ordinarie*. Nelle Messe delle ferie fra l' anno, la prima orazione è della Domenica precedente, la seconda, e terza *de Tempore* (*n.* 175.). Se vi è in quel dì qualche orazione, o colletta *straordinaria*, si deve per obbligazione aggiungere alle altre tre. E' in arbitrio poi l' aggiungerne altre fino a sette; ma aggiungendole, l' ultima sempre deve essere la *straordinaria* (*n.* 180.). Nelle Messe feriali fra l' Avvento, la seconda orazione è *Deus qui salutis*, la terza *Ecclesiæ*; e nella Quaresima la seconda *A cunctis*, la terza *Omnipotens*; eccetto quando vi sia un Santo semplice, nel qual caso la seconda è del semplice, la terza quella che dovea esser la seconda. Quella poi che dovea esser la terza si può lasciare, se si vuole; non essendovi obbligo di leggere più di tre orazioni ordinarie, come poco prima si è avvisato. Nella settimana di Passione, e nella seguente, nelle quali non possono dirsi che due sole orazioni, la prima della feria di quel giorno, la seconda *Ecclesiæ*, e questa si lascia, quando vi è quella del semplice che si dice per seconda; come la S. C. ha prescritto con quattro decreti, l'ultimo de' quali è de' 15. Settembre 1736. *in una Rubricarum* (b). Nelle Messe delle Vigilie di Natale, e di Pentecoste si dice una sola orazione; ma in tutte le altre che hanno il digiuno, il numero delle orazioni è, come nelle altre ferie; ma

(a) *Rubr. gen. Miss. tit. 9. n.* 12.
(b) *Ap. Talù n.* 1040.

ma la seconda è *de S. Maria*, la terza *Ecclesiæ*; e solo si eccettua la Vigilia di tutt'i Santi, in cui la seconda è *de Spiritu Sancto*. Quando poi la Messa è del Santo di rito semplice, la prima orazione è del Santo, e non essendovi altre commemorazioni ordinarie, come di un altro semplice, la seconda, e terza saranno *de Tempore*. Se vi è la detta commemorazione *ordinaria*, non vi è obbligo di aggiungervi ambedue le orazioni *de Tempore*, ma è bastevole il dir soltanto la prima di esse. Nel fine di tutte si leggono le *straordinarie*, come si è dichiarato circa la Messa della feria.

174. Nelle Messe de' semidoppj alle volte si dicono due sole orazioni ordinarie, alle volte tre, ed alle volte più di tre. Fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste nel Mercordì, e ne' giorni seguenti si dicono due sole orazioni ordinarie, cioè la prima della Messa del giorno, e la seconda o del semplice, se vi è, o pure mancandovi il semplice, l'orazione *Ecclesiæ*, *vel pro Papa* (*a*). Nelle Domeniche fra qualunque ottava non si aggiunge veruna orazione del tempo, ma si dicono soltanto due orazioni, cioè della Domenica, e dell' *infra octavam* (*b*). Ma ciò s'intende, quando non occorrano altre orazioni *del giorno* (*n.* 172.) le quali occorrendo, pur vi si aggiungono. Fuori poi degli esposti due casi, non si leggono mai nelle Messe de'semidoppj meno di tre orazioni *ordinarie*, e quando occorrono tre orazioni *del giorno*, nessuna se ne aggiunge *del tempo*; aggiungendosi una di queste, cioè la prima, se quelle *del giorno* sono due; e quando ve n'è una sola, vi si aggiungono ambedue quelle *del Tempo*. In un solo caso si dicono più di tre orazioni *ordinarie* nelle Messe de' semidoppj; cioè quando ve ne sono più di tre *del giorno*: tutte allora si leggono, ancorchè sieno cinque, sei ec. Le orazioni

(a) *Rubr. Mis. posita in fer. 4. infr. dict. oct.*
(b) *Rubr. gen. Mis. tit. 9. n. 10.*

finalmente *straordinarie* si dicono *sempre* in tali Messe.

175. Le due orazioni *de Tempore* sono le seguenti (*a*). Dall'ottava dell'Epifania fino alla Purificazione, *Deus qui salutis, & Ecclesiæ, vel pro Papa.* Dalla Purificazione fino a Quaresima, *A cunctis & ad libitum.* Da Quaresima fino alla Domenica di Passione, della *feria*, ed *A cunctis*; ed indi fino alla Domenica delle Palme, *della feria*, ed *Ecclesiæ.* Dall'ottava di Pasqua fino all'Ascensione, *Concede, & Ecclesiæ.* Dall'ottava di Pentecoste fino all'Avvento, *A cunctis, & ad libitum.* In tutto l'Avvento finalmente, della feria, e *Deus, qui salutis.* Le eccezioni di tali regole generali sono queste: Fra le ottave di Maria SS., in qualunque tempo accadono; come ancora fra l'ottava di tutt'i Santi, *de Spiritu Sancto, & Ecclesiæ.* Fra le altre ottave, *de S. Maria, & Ecclesiæ.* Dell'*infr. oct.* delle due Pasque si è già detto (*n.* 174.); Delle Messe votive, e de' defonti si parlerà a suo luogo.

176. Ora si debbono notare molte cose rispetto alle riferite orazioni. I. L'orazione *ad libitum* è solito di prendersi nel fine del Messale prima delle Messe *pro defunctis*. Ma si possono prendere anche altrove secondo il seguente decreto: *Tertia oratio dicenda ad libitum Sacerdotis potest esse vel de Sancto, vel de SS. Sacramento, vel de Patrono, vel de Passione, vel pro quacumque necessitate ec. S. R. C. 2. Septembr. in Aquen.* (*b*). II. In ogni Messa *privata* che non sia di rito doppio, oltre le orazioni *del Tempo*, vi si può dire l'orazione per un defonto in particolare, qualunque sia, ma sempre nel penultimo luogo. *In Missa privata de festo semiduplici, simplici, seu votiva, vel de infra octavam, sive de feria non privilegiata, potest in penultimo loco dici collecta pro particulari defuncto; puta, Inclina, vel*

(a) *Rubr. cit. tit. 9.*

(b) *Ap. Talù n. 1107.*

vel Deus, qui nos Patrem ec., & similia; sed ob id non est omittenda ulla ex collectis pro Tempore assignatis; puta A cunctis, vel Ecclesiæ. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later. (a) Le ferie privilegiate, che il decreto eccettua, sono quelle dalla Domenica di Passione fino a Pasqua, e delle vigilie di Pentecoste, e di Natale (*n.* 173.). E perchè fra le ottave delle due Pasque, e nelle Domeniche fra tutte le ottave la Rubrica vuole, che si dicano due sole orazioni ordinarie (*n.* 174.); perciò stimiamo, che non possa aggiungersi la detta orazione pel defonto. E' vero, che vi si possono dire le orazioni straordinarie, come appresso dichiareremo; ma oltrechè la prefata orazione non può annoverarsi fra le straordinarie, mentre si può dire in tutt' i semidoppj, onde piuttosto è della stessa natura delle orazioni *del Tempo*; vi è anche di più, che non è comandata, come sono le straordinarie, ma è soltanto permessa. E' di sentimento il Cavalieri (*b*), che essendovi nella Messa l'orazione straordinaria, e potendovisi leggere l'orazione pel defonto, questa debba leggersi prima di quella; e vuole ancora, che possa cambiarsi nell'orazione per li defonti in generale. Circa la prima cosa, egli dice il vero, perchè secondo il trascritto decreto l'orazione pel defonto dee tenere il penultimo luogo; ma circa la seconda cosa, non possiamo approvarla; mentre lo stesso decreto spiega espressamente, che l'orazione dee essere *pro particulari defuncto*. III. Nelle Messe de' morti, come a suo luogo riferiremo, la Rubrica prescrive, che sempre le orazioni che vi si leggono sieno in numero disuguale; ma ciò non si ricerca nelle Messe de' vivi. *In Missa de semiduplici, vel simplici, vel votiva non sunt necessario dicendæ collectæ impares; pura tres, quinque, vel septem.*

(a) *Talù n.* 587.
(b) *to.* 3. *c.* 19. *decr.* 2, *n.* 8.

ptem. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later. (a)

177. Circa la commemorazione della vigilia è da saperſi, che ſe occorre nell' Avvento in giorno, in cui ſi fa officio doppio, o ſemidoppio, ſe ne dee fare la commemorazione nella Meſſa dopo quella della feria, non oſtante che ſiaſi omeſſa nell'officio. (*n.* 150.). E fattaſi alla S. C. la domanda da' Carmelitani Scalzi di Spagna: *De vigilia, quæ occurrit in Adventu, nihil fit in officio. Quæritur, utrum in Miſſa, in qua de vigilia fit commemoratio, legendum ſit ejus Evangelium in fine?* Fu riſpoſto a' 16. Febbrajo 1781. *Affirmative, exceptis feriis Quatuor temporum.* Se poi non vi è giorno di rito doppio, o ſemidoppio, ma l' officio ſi è fatto della feria ſenza la commemorazione della vigilia; la Meſſa nondimeno ſi dovrà leggere della vigilia colla commemorazione della feria (*b*). Accadendo la vigilia nella Quareſima, o nelle Quattro Tempora in giorno, nel quale non vi è doppio, o ſemidoppio; la Meſſa è della feria colla commemorazione della vigilia. Se poi accade fra qualche ottava in quel giorno, in cui ſi fa l'officio dell'*infra octavam*, la Meſſa ſi dice della vigilia colla commemorazione dell'ottava; e così ancora ſi pratica, quando fra l' ottava accadono le Quattro Tempora, o la feria ſeconda delle Rogazioni. Della vigilia ſi fa ſempre la commemorazione nella Meſſa, eccetto ne' doppj di prima claſſe; ne' quali non però ſi dee far la commemorazione della feria maggiore (*c*). Si fa il dubbio, ſe ne' ſuddetti doppj di prima claſſe abbiaſi a fare la commemorazione della feria terza delle Rogazioni. Eſaminata la coſa, ci ſembra, che con ogni fondamento debbaſi riſpondere di no. Tutti

(a) *Ap. Talù n.* 592.
(b) *Rubr. gen. Miſſ. tit.* 7. *n.* 2.
(c) *Rubr. cit.*

ti concedono, che non sia feria maggiore, mentre quando occorre una di tali ferie col semplice, l'officio secondo la Rubrica è della feria maggiore; ma occorrendo il semplice, e la detta feria seconda, l'officio è del semplice (a). Or se nelle Messe delle feste di rito doppio di prima classe non vi ha luogo la commemorazione del semplice; non potrà aversi luogo la commemorazione della feria suddetta che è inferiore al semplice?

178. Il Cavalieri scrive; che la prefata feria terza *nullo privilegio, nec speciali aliqua prærogativa reperitur suffulta; ceditque officio simplici; regiturque more aliarum feriarum communium* (b). Ma non entra a parlare del caso presente. Ne ragiona diffusamente il Tetamo (c), ed inclina al sentimento negativo; e per la ragione da noi sovraesposta, e per aver letto in un Calendario de' Padri dell' Oratorio di Roma, che in un doppio di prima classe occorrente nella prefata feria si notava non doversi far nella Messa la commemorazione della medesima. Soggiunge poi, che deve farsi nella Messa de' doppi minori, e maggiori, e nella Messa privata del doppio di seconda classe, come si fa del semplice, e che con questa limitazione debbono intendersi le surriferite parole del Cavalieri, che eguagliano la detta feria a tutte le altre ferie comuni, o *per annum*; cioè che di tutte le altre non si fa mai commemorazione, e di questa sì, nel modo ora esposto.

179. Ma in questo ha egli preso un equivoco, confondendo la commemorazione della feria con quella delle Rogazioni, e ragionandone, come fossero una cosa sola, quando realmente sono due cose; e molto fra se differenti. La feria seconda è feria maggiore delle Rogazioni, onde una sola commemorazione

(a) *Tit. 5. n. 1.*
(b) *To. 2. c. 24. decr. 12. n. 4.*
(c) *Not. in fer. 3. Rogat. n. 30.*

zione comprende l'una, e le altre. La feria terza è feria simile a tutte le altre, e per farne la commemorazione si dovrebbe leggere l'orazione della Domenica precedente, ma la S. C. a' 25. Settembre 1706. *in una Urb. & Orb.* decreto: *Feria tertia Rogationum non dicitur secunda Oratio Dominicæ*; come riferisce il Talù al n. 836. Insieme poi colla feria si uniscono le Rogazioni; e la Rubrica prescrive, che dicendosi la Messa del Santo, *fit commemoratio Rogationum*, ma non fa menzione della feria. Dice bene dunque il Cavalieri, che detta feria non ha alcun privilegio (*); e l'eccezione posta dal Tetamo non è eccezione, perchè la commemorazione, che egli dice doversi fare, non è della

(*) *Anzi, come avvertono il Gavanto, e il Merati* (to. 1. part. 4. tit. 11.) *delle altre ferie comuni si dice l'orazione della Domenica precedente, quando l'officio è feriale, e nella detta feria terza no; ma si legge l'orazione delle Rogazioni, e si dice la Messa delle medesime colla seconda orazione* Concede, *e colla terza* Ecclesiæ, vel pro Papa. *Nell'officio soltanto si dice l'orazione della feria. Tutto è della Rubrica. E quì cade a proposito l'avvertire, che le litanie da recitarsi sotto grave obbligazione nel giorno di S. Marco, e ne' tre giorni delle Rogazioni, non è letito l'anticiparle col recitarle nel giorno antecedente dopo il Matutino, e le Laudi; e ciò per replicati decreti della S. C., l'ultimo de' quali fu formato a' 28. Marzo 1775. in una Urbis, seu Ord. Min. observ. S. Francisci; La stessa S. C. pubblicò quest'altro decreto a' 14. Febbrajo 1705. in una Cappuc. Galliæ, e presso il Talù al n. 809. si trova notato.* Si festum S. Marci occurrat in die Paschatis, Processio cum Litaniis transfertur in fer. 3. sequentem. *Questo privilegio non si estende al Lunedì dopo Pasqua; come nota il Gavanto.* To. 2. Mer. sect. 7. c. 6.

la feria, ma delle Rogazioni; la quale commemorazione dee metterſi nel numero delle orazioni *ſtraordinarie* (*n.* 172.); ma perchè la Rubrica non dichiara in quali Meſſe deve farſi, e in quali no, giuſtamente il citato Tetamo la regola colla Rubrica de' ſemplici per le ragioni dette di ſopra. Il Merati ha parlato di tal feria ſenza confuſione. Nella prima delle ſue Tavole cade la medeſima a' 28. Aprile feſta di S. Vitale martire di rito ſemplice. Egli vi nota: *Non fit com. feriæ. In Miſſ. Gl. 2. Orat. Rogat. Præſta quæſumus ec. 3. Concede.* Ecco la diſtinzione della feria dalle Rogazioni. Nella Tavola quarta cade nel primo di Maggio feſta di S. Filippo, e Giacomo di rito doppio di 2. claſſe; e nota: *In Miſſ. privata 2. or. Rog.*, vale a dire è dello ſteſſo ſentimento, che ne' doppi di prima claſſe non ſi fa tal commemorazione.

180. Cominciamo ora a parlare delle orazioni ſtraordinarie (*n.* 172.). E primieramente di quella preſcritta dal Veſcovo. Dichiarò la S. C. a' 2. Decembre 1684. *in una Can. Regul. Later.*, e di nuovo a' 17. Agoſto 1709. *in Bergom.*, che dee dirſi, oltre le già aſſegnate del Tempo. *Hæc oratio recitari debet, tamquam ex præcepto, quarto loco, non omiſſa tertio loco illa, quæ eſt ad libitum* (a); e deve ſempre dirſi nell' ultimo luogo. Una tal colletta nondimeno, ſi dee laſciare 1. ne' doppj di prima claſſe. *In feſto primæ claſſis non dicitur oratio, Deus refugium juſſa a ſuperioribus pro re gravi. S. R. C. 28. Aug.* 1627.. Ne ha nominato una ſola per cagion di eſempio, ma il decreto è generale per tutte le altre. 2. Ne' doppj di ſeconda claſſe, come rettamente deducono i Rubriciſti da quel decreto, il quale vieta di farſi in tali doppj la commemorazione del SS. Sacramento nelle Meſſe private in tempo dell' Eſpoſizione delle Quarant' Ore: com-

me-

(a) *Ap. Merati in Ind. decr. Miſ. n.* 219.

memorazione voluta dalla Chiesa con maggior premura che quella prescritta dal Vescovo ; come si vedrà a suo luogo (*n.* 182.) ; onde se ne' doppj di seconda classe quella si dee lasciare , questa dee lasciarsi con più ragione. 3. Nella vigilia di Natale per decreto de' 2. Marzo 1761. *in Aquensi*. *In Missa vigiliæ Nativitatis debent omitti orationes a Superiore præceptæ, v. gr. pro pace, aeris serenitate &c.* 4. Nella vigilia di Pentecoste , e nella Domenica delle Palme, prescrivendo espressamente la loro rubrica particolare, che si dica *una sola oratione* nella Messa , lasciandosi anche il semplice, quantunque se ne sia fatta commemorazione nell' officio. E fondati sopra questa ragione sono dell' espressato sentimento il Merati, il Cavalieri, ed il Tetamo . In tutti gli altri giorni si dee leggere nella Messa la detta orazione , anche fra la settimana di Passione (*a*), e fra le ottave di Pasqua, e di Pentecoste (*b*), dopo il Martedì , ed anche nelle Domeniche privilegiate di 1. e 2. classe , mentre il loro rito non eccede il doppio maggiore (*n.* 37.) .

181. Dell' altra colletta straordinaria per l' anniversario della creazione del Papa , e consecrazione del Vescovo, han parlato il Pontificale Romano , il Cerimoniale de' Vescovi , il Messale, e la S. C. in due decreti, il primo de' 4. Aprile 1705. *in Lycien-si*, il secondo degli 8. Giugno 1709. *in Bracharen-si* (*c*). Ambedue questi decreti dichiarano di parlare secondo gli anzidetti Pontificale, Cerimoniale, e Messale, i quali tutti o favellano del giorno stesso, in cui il Papa, o il Vescovo è consecrato , come il Ponteficale (*d*) , o parlano della sola messa solenne da celebrarsi nella Cattedrale dal Vescovo , o da

(a) *Tetam. Temp. Pass. c. 6. art. 2. n. 9.*
(b) *Tetamo to. 3. tr. 2. part. 2. c. 2, sect. 2.*
(c) *Ap. Talù n.* 817. *&* 865.
(d) *De cons. elect. in Ep.*

da un Canonico nell' Anniversario dell' elezione, o consecrazione del medesimo Vescovo, come il lodato Cerimoniale (*a*); o pure della Messa solenne nell' Anniversario dell' elezione, o consacrazione del Papa; come il Messale verso il fine dopo le benedizioni. Onde malamente gli Autori con tali Rubriche han voluto regolare la colletta da farsene nelle Messe private. Ciò che appartiene alle Cattedrali, o Collegiate lo riserbiamo pel Capo XVIII., Quì restringendoci a trattare della sola colletta da aggiungersi nelle Messe private, diciamo in primo luogo, che come ci fa sapere il Merati (*b*), nelle Basiliche di Roma nell' Anniversario della creazione, o consecrazione del Papa non si fa la mentovata colletta, e molto meno si celebrano Messe private di tale elezione, o consacrazione; ma cantasi la sola Messa solenne. Giudica il Cavalieri (*c*), che da quelle Basiliche debbano prender la norma le altre Chiese. Diciamo per secondo, che dove si trova la consuetudine *immemorabile* di fare la detta colletta nelle Messe private, è lecito continuarla (*n.* XXI.); ma dee ommettersi ne' giorni, in cui abbiamo detto esser vietata la colletta ordinata dal Vescovo. Diciamo finalmente, che per un decreto moderno de' 17. Settembre 1785. *in Portugallen*; è lecito il fare la colletta, di cui trattiamo, nelle Messe private, eziandio dove non si trova la menzionata consuetudine. La Cattedrale di Portogallo domandò, come dovessi regolare tal colletta ne' doppj minori, giacchè nel Cerimoniale de' Vescovi si dava il regolamento per le ferie; e nel decr. del 1705. per li doppj solenni. E la S. C. rispose: *In die consecrationis Episcopi occurrente officio duplici* (minore, o maggiore) *officium recitandum de dicta*

(a) C. 35.
(b) *To.* 1. *part.* 1. *tit.* 4. *n.* 8.
(c) *To.* 1. *c.* 1. *decr.* 1. *n.* 69. & 72.

cto duplici. In Missis privatis post alias, si occurrant, faciendam commemorationem Consecrationis cum Collecta, Deus omnium fidelium ec. *Post Nonam celebrandam Missam solemnem pro electione, vel consecratione Episcopi, cum Gloria, Credo, & Præfatione de communi.* Due dubbj ha sciolti questo decreto, e due opinioni che si trovano presso i Rubricisti ha riprovate. Il primo, che nel detto doppio potevasi celebrare la Messa privata *pro consecratione Episcopi*; anzi vi era chi voleva che si dovesse. La S. C. ha prescritto, che si faccia la sola commemorazione di essa. Il secondo, che tal commemorazione doveasi fare *sub unica conclusione* colla prima orazione della Messa, celebrandosi quella dell' officio occorrente. Insegnarono quest' errore, perchè i decreti di sopra mentovati che parlano della Messa solenne, essi l' intesero della Messa privata. La S. C. ha deciso, che la detta commemorazione deve farsi dopo le altre: *post alias*. Se questo decreto si fosse pubblicato a tempi del Cavalieri, che tanto in questo si è diffuso, quanta fatica avrebbe risparmiata (*a*)!

182. Passiamo all' altra orazione straordinaria, cioè a quella del SS. Sacramento che deve dirsi nella Messa, nel tempo, in cui sta esposto. Prescrive la S. C., che in tale occasione si faccia la suddetta commemorazione nelle Messe private, anche ne' doppj minori, e maggiori; ma si lasci ne' doppj di prima, e seconda classe. Prescrive inoltre, che nelle Messe solenni, anche ne' doppj di prima, e seconda classe, si aggiunga l' orazione del Sacramento, unita però colla prima, alla quale non si metta la conchiusione, *Per Dominum ec.* o altra simile, secondo il solito, ma tal conchiusione si metta dopo che sono recitate ambedue le orazioni, cioè quella della festa, e quella del Sacramento, e

che

(a) *To. 1. c. 1. decr. 1. ex n. 68.*

che se un doppio di prima classe occorre in giorno di Domenica, nella Messa solenne in tempo dell' Esposizione, si dica prima l' orazione della festa colla conchiusione, indi quella della Domenica, senza conchiusione, ed in terzo luogo quella del Sacramento, dopo la quale si dica la conchiusione suddetta. Ma si offervi intorno a ciò la nota al *n.* 212. La commemorazione del SS. Sacramento ne' giorni, in cui non occorre doppio di prima, o seconda classe, vuole la S. C., che si metta dopo tutte le altre commemorazioni comandate; vale a dire che se vi è la terza *ad libitum*, perchè la medesima pure è comandata, e non si può lasciare per surrogarvi la colletta prescritta dal superiore (*n.* 180.); perciò dopo la detta orazione *ad libitum* che è l'ultima delle comandate, si deve leggere quella del SS. Sacramento; e dopo questa le altre che vi si aggiungono per proprio arbitrio, cioè che sono permesse, ma non comandate. Trascriviamo ora i decreti, ne' quali si contiene quanto fin adesso abbiamo esposto, e poi esporremo il resto, che vi è da saperfi circa la stessa commemorazione del Sacramento (*a*).

183. *Commemorationem de SS. Sacramento tempore solemnis expositionis posse fieri in Missa de festo duplici, non tamen prima, vel secundæ classis declaravit S. R. C. Insuper Sanctorum Reliquias non esse collocandas super Altari, in quo reipsa SS. Sacramentum publicæ venerationi est expositum. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen. Dum Sacramentum est patenter expositum, in omnibus Missis faciendæ est commemoratio de eodem post omnes alias commemorationes de præcepto; in Missis tamen solemnibus festorum 1. & 2. classis fit sub unica conclusione.*

(a) *Ap. Tald n.* 1105. *& Caval. to.* 4. *c.* 7. *decr.* 25. *n.* 3.

S. R. C. 16 Febr. 1737. (a) *Dum Missa cantatur coram SS. Sacramento in Altari exposito, debet fieri commemoratio de eodem SS. Sacramento post omnes alias commemorationes de præcepto; & in Missis solemnibus tantum festorum 1. & 2. classis est facienda sub unica conclusione*, S. R. C. 23. Junii 1736. in Brugen. (b) *Quando Missa cantatur coram SS. Sacramento in festis primæ classis occurrentibus in Dominica, commemoratio SS. Sacramenti conjungenda, est orationi Dominicæ*, S. R. C. 3. Martii 1761. E di nuovo fu ciò confermato a' 18. Decembre 1779. *in una Ord. Min. S. Franc. de Observ.* Fu domandato: *An com. SS. Sacramenti in duplici 1. & 2. cl debeat uniri cum oratione Missæ sub unica conclusione, quando insimul concurrunt aliæ commemorationes de præcepto, uti de Dominica, vel de feria majori?* Ecco la risposta: *Uniendum esse in fine aliarum commemorationum de præcepto*. E questa è regola generale per tutte quelle commemorazioni che hanno a dirsi *sub unica conclusione*; come si è avvisato nel numero antecedente. La ragione di questo decreto si è, che la S. C. non vuole, che si faccia una conclusione a parte per tali commemorazioni; ma neppur vuole, che si dicano prima delle altre.

184. Ora si domanda in primo luogo, se nella Chiesa, dove si fa l'esposizione, debba farsi la commemorazione del Sacramento, anche prima di esporsi, o dopo che si è riposto? Si domanda in secondo luogo, se detta commemorazione abbia a farsi nelle sole Messe che si celebrano nell' Altare, dove è l'esposizione, o anche negli altri Altari della medesima Chiesa? Alla prima domanda la S. C. ha risposto, che dee farsi detta commemorazione, soltanto mentre dura l'esposizione; ed alla seconda, che

(a) *Ap. Caval. to. 4. c. 7. decr. 37.*
(b) *Ap. Talùn. 1009. & Cav. loc. cit. decr. 38*

che dee farsi in qualunque Altare si celebri. *Quando frequenter fiunt expositiones Sanctissimi publice in majori Altari; & præter Missam solemnem dicitur etiam Missa privata ad idem Altare majus, tam in istis Missis, quam in aliis, quæ celebrantur ad alia Altaria minora, fieri potest commemoratio de SS. Sacramento DURANTE EXPOSITIONE. S. R. C. 2. Maii 1746 in Varsav.* (a). Siegue la terza domanda, se vi sia obbligazione di aggiungere la prefata commemorazione del Sacramento, o stia in arbitrio; e la quarta, se quanto si è detto s'intenda della sola esposizione delle Quarant'Ore, o eziandio di tutte le altre? Risponde il Cavalieri alla terza, che vi è l'obbligazione; mentre se in alcuni decreti si dice *potest*, in altri di sopra riportati si dice, *facienda est*, o pure *debet fieri*; ed alla quarta, che s'intende per tutte le esposizioni pubbliche, giacchè i riferiti decreti parlano generalmente, e senza limitazione (b). La quinta domanda è, quali sieno le esposizioni pubbliche, e quali le private? Risponde lo stesso Autore, esser pubbliche quelle che non si fanno pel bisogno di persone particolari, ma per eccitare gli allanti a fare atti di virtù, o a crescere nella divozione del Sacramento; o pure si fanno per allontanare il popolo da' divertimenti profani, o per altra simile cagione. Ed avverte, che sebbene la S. C. abbia ordinato, che i Vescovi non concedano il permesso di farsi la pubblica Esposizione, se non vi è una causa pubblica, e grave; nulladimeno ciò si intende *in senso largo*, e senza rigore; mentre dalla stessa S. C. si stima causa pubblica, e grave; quantunque sia scarso il numero delle Persone che v' intervengono; come accade nell' occasione di darsi gli Esercizj spirituali ad una Confraternità, a' quali

(a) *Ap. Talù n.* 1225. *& Cav. l. c. decr.* 39.
(b) *Loc. cit. decr.* 35. *n.* 3.

la votiva solenne *pro re gravi, vel publica Ecclesiæ causa*; e detti giorni sono soltanto i seguenti; cioè i doppj di prima classe, le Domeniche privilegiate (*n.* 41.), il primo di Quaresima con tutta la settimana maggiore, o le vigilie di Pentecoste, e del Santo Natale. Dunque facendosi l' Esposizione delle Quarant' Ore ne' mentovati giorni, si canta la Messa occorrente, e vi si unisce la commemorazione del Sacramento sotto una conclusione. In qualunque altro giorno si canta la votiva solenne del Sacramento senza altra commemorazione, neppure del giorno (*n.* 214.); e così si pratica anche ne' doppj di seconda classe; perchè sebbene ne' decreti riferiti al *num.* 183. si dice, doversi in tali doppj unire l' orazione del Sacramento a quella del giorno, onde si suppone, che non possa cantarsi la votiva del Sacramento; ciò non ostante secondo il decreto moderno poco fa accennato, non è proibita tal votiva ne' doppj di seconda classe.

186. Ma quì si dirà: L' Istruzione Clementina vuole, che avanti al Sacramento o si celebri la votiva dell' istesso, o l' occorrente, sempre si dica nella Messa solenne una sola Orazione; ma i decreti riferiti al *n.* 183. prescrivono, che la commemorazione del Sacramento si faccia dopo tutte le altre orazioni; onde suppongono, che vi si dicano più orazioni; e perciò sono contrarj alla detta Istruzione. Risponde il Cavalieri, che *res gravis*, per cui si celebra la votiva solenne con una sola orazione, si dee intendere *in senso stretto*, ed in questo senso include la sola Esposizione delle Quarant' Ore, non già le altre; onde i decreti si debbono intendere per le Esposizioni fuori delle Quarant' Ore, per far le quali si ricerca bensì la causa grave, ma *in senso largo*, come si è spiegato al *n.* 184., ed in esse si dicono nella Messa o privata, o solenne, tutte le orazioni assegnate, dopo le quali si

ve il sopraſcritto decreto del 1780., che nel giorno, in cui ſi conſacra la Chieſa, da' Sacerdoti che ivi ſono, e dal Paroco *Miſſam non eſſe celebrandam de Dedicatione Eccleſiæ, ſed de feria, vel de Sancto, prout deſcriptum fuerit in Calendario*. E perchè in quel giorno tutti gli Altari di quella Chieſa da conſecrarſi ſono denudati, domandava il riferito Arcivescovo, ſe la mattina per tempo potea qualche Sacerdote, o il Paroco celebrarvi una Meſſa per comodo del Popolo, riſpoſe la S. C. *Ubi nulla alia ſit Eccleſia, vel Capella; Parochus, aut Sacerdos celebret poſt peractam conſecrationem*; (ma la Meſſa occorrente, come ſi è detto (*ſin minus ea die abſtineat a Miſſæ celebratione*; (cioè ſe non vi è altra Chieſa, nè vuol trattenerſi a celebrare nella Chieſa che ſi conſacra, ſino dopo finita la Conſecrazione (*& Populus audiat ſacrum ab Epiſcopo decantandum*. Si domandò ancora, ſe il digiuno da farſi nel giorno della conſecrazione, ſecondo preſcrive il Pontificale Romano, foſſe di precetto, o di conſiglio; e la riſpoſta fu la ſeguente: *Jejunium in Pontificali Romano præſcriptum eſſe ſtrictæ obligationis pro Epiſcopo conſecrante; & pro iis tantum, qui petunt ſibi Eccleſiam conſecrari; idemque jejunium indicendum eſſe die præcedente conſecrationi, ad formam Rubricæ Pontificalis*. L' officio dunque colla Meſſa della Dedicazione della Chieſa ſi recita nel giorno ſuſſeguente; ma da' ſoli Sacerdoti addetti a quella Chieſa nel modo dichiarato al *n.* 99. Può recitarlo, ſe vuole, anche il Veſcovo che la conſacra, ma non è tenuto, *S.R.C.* 7. Maii 1746. *in Varſav.* (*a*). E ſe quel giorno è impedito, il detto officio ſi trasferiſce ſecondo la Rubrica. E' noto poi, che il rito è doppio di 1. claſſe coll' ottava.

188. Il ſuddetto Veſcovo può concedere per lo ſteſſo giorno della conſecrazione un anno d' Indul-

(a) *Ap. Tald n.* 1221.

genza, e per gli Anniversarj in perpetuo quaranta giorni; le quali Indulgenze può concedere altresì un Vescovo di aliena Diocesi, che dal Diocesano ha ottenuta la facoltà di consecrar quella Chiesa, ancorchè non l'abbia avuta di conceder l'Indulgenza. Nell'atto della consecrazione soltanto può il Vescovo stabilire per l'Anniversario un giorno differente da quello, in cui l'ha consecrata; che in appresso non può cambiare; così prescrivendo i decreti della S. C. (*a*). E se il Vescovo non ha fatto veruno stabilimento, l'Anniversario si dee sempre celebrare nel giorno, in cui si è consecrata; e se quello è impedito, o l'impedimento sia accidentale; o sia perpetuo (*n.* 68.), tanto il Vescovo, quanto il Superiore di quella Chiesa, può assegnare altro giorno per detto Anniversario secondo le regole da noi esposte (*ex n.* 81.); come ben riflette il Cavalieri; il quale spiegando poi le parole del decreto, in cui si dà la facoltà al Vescovo di stabilire il giorno Anniversario *in actu consecrationis*, dice, che quello *in actu* vuol dire fino che dura la Messa solenne; onde se nol fa prima che reciti l'ultimo Vangelo, più nol può fare (*b*).

189. Sbrigati da ciò che appartiene alle orazioni straordinarie; soggiungiamo altre cose da saperſi circa tutte generalmente le orazioni; ed in specialità come abbiansi a conchiudere, come cambiare, se trovansi simili. Intorno la conchiusione, la Rubrica parla così: *Si oratio dirigatur ad Patrem, concluditur*, Per Dominum nostrum ec. *Si ad Filium*, Qui vivis, & regnas com Deo Patre. *Si in principio orationis fiat mentio Filii, concluditur*, Per eundem Dominum nostrum. *Si in fine orationis ejus fiat mentio*: Qui tecum vivit. *Si facta sit mentio Spiritus Sancti, in conclusione dicitur*, in unitate ejusdem

(a) *Caval. to.* 1. *c.* 1. *decr.* 1. *&* 2.
(b) *To.* 1. *c.* 1. *decr.* 2. *n.* 4.

dem ec. (a) Ma per farsi quest'ultima conchiusione, non basta, che siasi nominato antecedentemente lo Spirito Santo, ma si ricerca, che ciò sia stato nell'ultima orazione. *Si secunda oratio est de Spiritu Sancto, aut de eo fiat mentio, tertia, sive ultima non debet concludi, ejusdem Spiritus Sancti Deus. S. R. C. 15. Sept. 1736. in Toletana.* (b) E sebbene nell'orazione *pro Rege* pare, che siasi fatta menzione di Gesù Cristo; ciò non ostante non si deve conchiudere, *Per eundem*, nè *Qui vivis* ec. giusta il seguente decreto: *Conclusio orationis pro Rege debet esse, Per Dominum nostrum ec. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquen.* Comandò inoltre la S. C. a' 5. Maggio 1736. *Ab orationib. expungenda sunt cognomina, & patriæ Sanctorum.* Il Talù dopo aver riferito questo decreto, (c) soggiunge, che con altri decreti la S. C. dichiarò doversi togliere la parola *Danorum* dall'orazione di S. Canuto Re, *Nolasco* da quella di S. Pietro, *de Matha* da quella di S. Giovanni: da quella di S. Pio *quintum*; di S. Margarita *Regina Scotorum*: di S. Giovanni *Gualbertum*: di S. Raimondo *Nonnatum*; e di S. Margarita, *de Cortona*. E' poi giusto il sentimento del Cavalieri (d), di non doversi togliere *Celestinum* aggiunto al *Sanctum Petrum*; mentre non è cognome, ma nome da lui preso nel Pontificato; nè *Crysologum* dall'altro S. Pietro, nè *Chrisostomum* da S. Giovanni; perchè non sono di quei cognomi che indicano la prosapia, e famiglia, de' quali soli cognomi parla il decreto. E tutto viene approvato dal Tetamo a' 2. Aprile. Nè in ciò si può prender norma da' Breviarj, perchè non sono tutti uniformi, ma variano secondo i luoghi, dove sono impressi, e secon-

(a) *Tit. 9. n. 17.*
(b) *Ap. Talù n. 1035.*
(c) *Ib. n. 975.*
(d) *To. 2. c. 38. decr. 1. n. 4.*

condo il parere di chi ne regolò la stampa.

190. Per la somiglianza poi delle orazioni, leggiamo nelle Rubriche del Breviario: *Si item occurrat, ut eadem sit oratio festi; de quo fit officium, & ejus, de quo fit commemoratio, mutetur oratio pro commemoratione in aliam de communi* (a). E nelle Rubriche del Messale: *Oratio hujusmodi; illa scilicet, quæ eadem est, non aliæ, commutentur cum alia de communi, vel propriæ, quæ sit diversa. Idem servetur in secretis, & orationib. post communionem* (b). Il cambiamento dunque non si può fare nella prima orazione, ma nell'altra che siegue, e sarebbe simile alla prima. Giova l'addurre quì alcuni esempj del modo da cambiare sì fatte orazioni. 1. Occorrendo la festa di S. Martino Vescovo nella Domenica XXII. dopo la Pentecoste, la Secreta *Da misericors Deus* ec. è la medesima nella Messa del Santo, e in quella della Domenica; onde per la commemorazione di questa si legge la Secreta della Domenica XXVI.; come scrivono il Gavanto, il Tonellio, e il Tetamo (c), contra ciò che per isbaglio disse la Croix. E se nello stesso giorno accadesse di dovere aggiungervi la colletta posta dal Vescovo, *Deus refugium nostrum*, la quale ha pure la sopraddetta Secreta; in luogo di essa, come il Tetamo insinua, si prenda la Secreta, *Suscipe Domine* posta dopo l'orazione *pro quacumque tribulatione*. Se nel primo Giovedì di Quaresima occorre la festa de' Quaranta Martiri, in vece della Secreta di detta feria che è la stessa con quella de' Martiri, si prende quella del seguente Venerdì (d). E accadendo la detta festa nel primo Martedì, in cui si uniformano nel *Post communio*,

(a) *Tit. 9. n. 8.*
(b) *Tit. 7. n. 8.*
(c) *Tet. II. Mart. n. 5.*
(d) *Bauldr. Merati ec.*

nio; questa per la feria si prenderà dal Mercordì che siegue (*a*). Quando tra le orazioni vi è poca varietà nelle parole, ma nella sostanza, e in quasi tutte le parole sono uniformi, vuole il Tetamo (*b*), che si faccia la mutazione. Quindi dovendosi a' 23. Luglio far le commemorazioni di S. Liborio, e della vigilia di S. Giacomo; la prima orazione *Da quæsumus*, che è comune all'uno, e all'altra, sebbene in quella della vigilia si aggiungono nel mezzo, *quam prævenimus*, per S. Liborio si cambierà coll'orazione della Messa *Sacerdotes*. Questo caso sortisce, allorchè la festa di S. Giacomo accade in giorno di Lunedì, e la vigilia si anticipa nel Sabbato. Così accadendo a' 7. Marzo, in cui celebrasi la festa delle Sante Perpetua, e Felicita, il Lunedì dopo la terza Domenica di Quaresima, il *Postcommunio* di amendue dette commemorazioni è lo stesso, e soltanto vi è di diverso in quella delle suddette Sante, che vi si aggiunge, *intercedentib. Sanctis martyrib. tuis Perpetua, & Felicitate.* Ma perchè è piccola diversità, si cambia col *Postcommunio* del comune di una martire non vergine, dicendo in numero plurale ciò che ivi è posto, nel singolare. Vengono approvate sì fatte mutazioni anche dal Pitone, e dal Merati, a' quali senza ragione contraddice il Cavalieri (*c*). Quante volte negli offici votivi (*n.* 109.) si dice l'orazione della festa, se in essa vi è la parola *festivitas*, o *festivitatem*, si cambia in quella di *commemoratio*, ovvero *commemorationem* (*n.* 207.); tanto nell'officio, quanto nella Messa. Così pur si pratica ne' suffragj. Al contrario prescrive la S. C. a' 30. Luglio 1689. *in Egitanien.* (*d*), che dicendosi la Messa, o la colletta in occasio-

(a) *Tet.* 10. *Mart. n.* 3.
(b) 7. *Mart. n.* 4. 23. *Jul. n.* 2.
(c) *To.* 2. *c.* 32. *decr.* 8. *n.* 6.
(d) *Ap. Talù n.* 614.

casione di guerra contra i Turchi, e prendendosi per tal fine la Messa *contra Paganos*, o la colletta della medesima; non si debba mutare la parola *Paganorum* in quella di *Turcarum*, o pure *Hæreticorum*. Ed a' 4. Maggio 1786. *in una Can. Reg. Lateran* (a). comandò, che accadendo l' Anniversario di un defonto in giorno festivo di precetto, e perciò dovendosi trasferire (*n.* 280.) nel giorno, in cui si fa, non abbiasi a cambiare nell' orazione, *cujus Anniversarium depositionis diem commemoramus*; ma si debba dire pur così, sebbene non sia il proprio giorno dell' Anniversario.

191. Per ultimo bisogna vedere qual Santo si debba nominare nell' Orazione *A cunctis*, dove si trova la lettera N. La Rubrica nol dichiara, e la S. C. in un decreto de' 22. Agosto 1620. parlando de' Santi, che in detta orazione si nominano, li chiama Padroni. *In oratione* A cunctis, *nomina Patronorum S. Michaelis Archangeli, & S. Joannis Baptistæ præponenda sunt Apostolis* (b). Due sorte di Padroni vi sono, altri del luogo, cioè i Protettori; altri della Chiesa; cioè i Titolari. Il Padrone da nominarsi nella prefata orazione è quello della Chiesa, dove si celebra la Messa; e perciò domandata la S. C., se vi si doveano nominare nella Spagna il Protettore del Regno, o quello della Diocesi, a' 26. Gen. 1793. rispose: *In qualibet Ecclesia nominandum esse Patronum, seu Titularem proprium ejusdem Ecclesiæ. Litera N.*, scrive il Gavanto, *nomine exigit Patroni, seu Titularis Ecclesiæ, ubi celebratur* (c). Ripete le medesime parole il Merati; (d) ed aggiunge, che se il Titolare è uno de' Santi già nominati nella prefata Orazione, come la SS. Vergine, o i Santi

(a) *Ap. Talù n.* 601.
(b) *Mer. n.* 179. *Ind.*
(c) *Ap. Mer. to.* 1. *p.* 1. *tit.* 9. *Rubr.* 2.
(d) *Ib. n.* 3.

ti Appostoli Pietro, e Paolo, allora dove è la lettera N., *potest exprimi nomen alterius Sancti, cujus præcipua memoria, vel insignis Reliquia habetur in dicta Ecclesia;* e mancando anche questo, ognuno, dice, può nominarvi un Santo secondo la propria divozione (*a*). Ma quest' arbitrio non è secondo la Rubrica. Mancando il Titolare permette la S. C. di surrogare il Protettore principale del luogo; come da un decreto de' 16. Feb. 1754. (*b*). Se vi è il Titolare, il medesimo dee nominarsi; e qualora manchi l' uno, e l' altro; come sortisce quando il Titolare, e Protettore sono o la SS. Vergine, o i Santi Pietro, e Paolo già contenuti in detta Orazione; in tal caso nessun Santo ivi si nomina, e si lascia, *atq. beato.*

CAPO XIII.

Dell' Inno Angelico, del simbolo, della Prefazione, del Canone, e delle sequenze.

192. CIrca l' Inno Angelico, o sia il *Gloria in excelsis*, per sapere in quali Messe abbia luogo, primieramente si debbono tenere avanti gli occhi le seguenti parole della Rubrica: *Gloria in excelsis dicitur, quandocumque in Matutino dictus est hymnus Te Deum; præterquam in Missa feriæ quintæ in Cœna Domini, & Sabbati Sancti, in quibus Gloria in excelsis dicitur, quamvis in officio non fiat dictum Te Deum. In Missis votivis non dicitur, etiam tempore Paschali, nisi in Missa B. Mariæ in Sabbato, & Angelorum* (*); *& nisi Missa votiva sole-*

(a) *Ibid.*

(b) *Ap. Talù n.* 1293.

(*) *La Rubrica posta nella Messa* de Angelis *dice poterſi celebrare l' altra votiva di S. Michele Arcan-*

-gelo

solemniter dicenda sit pro re gravi, vel pro publica Ecclesiæ causa; dummodo non dicatur Missa cum paramentis violaceis. Neque dicitur in Missis defunctorum (a). In secondo luogo fa d' uopo aver presente quando la S. C. ha determinato intorno alla votiva della SS. Vergine. Leggendosi nel Sabbato, prescrive, che vi si reciti il *Gloria*, ancorchè l' officio sia stato diverso. *Gloria in excelsis Deo dicitur in Missis votivis Sanctæ Mariæ, tam in Sabbatis feriarum, quam in Sabbatis Adventus, licet ipsa die officium non fiat de B. Virgine*. S. R. C. 29. Maii 1607. in Placentina (b). *In Missis votivis B. M. Virginis, quæ recitantur in Sabbato, dicitur Gloria in excelsis, etiamsi non fiat officium de eodem. S. R. C. 30. Jul. 1689. in una Ord. Cappuc.* (c). Ma se nel Sabbato si dica la votiva di qualche Santo, non vi ha luogo il *Gloria*, ancorchè siasi recitato l' officio di Maria SS. *Qui in Sabbato recitat officium de B. M. V. volens celebrare Missam votivam de aliquo Sancto, non debet dicere Gloriam, neque Præfationem B. M. V., sed communem S. R. C. 2. Dec. 1684.*

---

gelo; come a' 29. Settembre. Non dice, se pur vi abbia luogo l' Inno Angelico. Ma i Rubricisti considerando, che si dà questo privilegio alla Messa degli Angeli, per essere i medesimi stati i primi a cantarlo; insegnando, doversi dire detto Inno nelle votive di S. Michele, di S. Gabriele, e di S. Raffaele; così interpretando (e con ragione) le sopraddette parole della Rubrica; cioè che si debba recitare il Gloria in excelsis, *non solo nelle votive di Maria in giorno di Sabbato, ma* & Angelorum. *Così l' Arcidiacono de Mattia presso l' Anonimo con Lohner, Merati ec.*

(a) *Ap. Talù n. 69.*

(b) *Ap. Talù n. 69.*

(c) *Ib. n. 617.*

1684. *in una Can. Reg. Later.* (*a*). Dunque molto meno può dirsi il *Gloria*, se l'Officio fu di altro Santo. Fra le ottave poi della SS. Vergine, celebrandosi la Messa votiva della medesima, non si può leggere una delle sue votive che sono nel Messale, ma dee leggersi la festiva, cioè quella dell'*infra octavam*; ed in essa o sia giorno di Sabbato, o non lo sia; o l'officio sia stato di Maria, o di altro semidoppio; si deve recitare l'Inno Angelico. *Qui in Sabbato infra aliquam octavam B. M. V. recitat officium de aliquo Sancto eo die occurrente, volens celebrare Missam votivam de B. V., tenetur quidem dicere Missam festivam cum Gloria, sed sine Credo*. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later. (*b*) *Tolerari potest Missa votiva cantata B. M. V. toto tempore Adventus, ut in Polonia*; (perchè vi era la consuetudine), *exceptis solemnioribus festivitatib., dummodo cantetur sine Symbolo, etiamsi Missa occurrens illud exigat; & solum cum Gloria in excelsis in Sabbatis, & infra octavam ejusdem B. V. non omissa tamen Missa Conventuali*. *S. R. C.* 22. *Aug.* 1744. *in Cracov.* (*c*).

193. Altrove spiegheremo quest'ultimo decreto; e soltanto rispetto al *Gloria* che prescrive nella Messa cantata, notiamo col Tetamo (*d*) che viene con ciò a prescriverla altresì nella privata; mentre non è la circostanza del canto il motivo, per cui vuole, che si reciti il *Gloria*; giacchè questo ha luogo nelle sole votive solenni *pro re gravi*, insieme col *Credo*; ma è l'*infra octavam* della SS. Vergine, che molto più del giorno del Sabbato alla medesima appartiene. Il Merati fu di contrario parere; ma come si rende manifesto dal lodato Autore

(a) *Ib. n.* 590.
(b) *Ap. Talù n.* 589.
(c) *Ib. n.* 1188.
(d) *Not. in Adv. in gen. c.* 3. *n.* 9.

re (*a*) ; ciò derivò da uno sbaglio di memoria , supponendo di avere riportato nel suo Indice un decreto favorevole alla sua opinione ; ma un tal decreto nè vi è, nè egli lo riferì ; come noi ancora abbiamo osservato . Sebbene , come diremo parlando delle Messe votive , è proibito il servirsi di quelle poste nelle feste dell' Assunzione di Maria , della sua Concezione ec. per celebrar la votiva della medesima (*n.* 207.) ; nondimeno una tal proibizione non abbraccia la Messa de' sette Dolori della stessa Divina Madre che è nel Messale nel Venerdì dopo la Domenica di Passione ; onde può la medesima dirsi , come votiva . E ciò si prova 1. dall' orazione notata nel fine della detta Messa , la quale , ivi si dice , ha da recitarsi nelle votive ; 2. dal vedere, che non vi sono parole nella Messa medesima, che convengano soltanto al detto giorno , per cui è assegnata , e non agli altri giorni dell' anno; come vi sono nelle Messe dell' Assunzione , Concezione ec. , il che diede motivo al divieto di celebrare per votive (*b*) . Or quando serve per votiva la prefata Messa de' sette Dolori le due orazioni *del Tempo* sono le medesime , che nelle altre votive della SS. Vergine ; giacchè la Rubrica parla generalmente *in votivis B. Mariæ* (*n.* 210.) . Quindi il Merati dopo aver fatta menzione di tutte le Messe votive di Maria SS., anche di quella de' sette Dolori, afferma , che *in tutte* si dicono le sopraddette orazioni (*c*) . Ed il Tetamo insegna similmente , che in detta votiva tutto si regola , come nelle altre votive della SS. Vergine , e che dicendosi nel Sabbato , vi si dee recitare il *Gloria in excelsis* (*d*) .

La

(a) 11. *Dec. n.* 3.
(b) *Tetamo not. in Sab. n.* 41, *Merati p.* 1. *tit.* 4. *n.* 29.
(c) *Loc. cit.*
(d) *Not. in hebd. Passion. n.* 214.

La terza cosa finalmente da saperſi circa il *Gloria in excelſis* è, che sebbene nelle votive private de' Santi, secondo la Rubrica di sopra riferita, non si debba dire il suddetto Inno Angelico; vi è un caso nondimeno, nel quale vi si può recitare. Questo è, qualora in un giorno, in cui è lecita la votiva, oltre il Santo di cui si celebra l' officio, occorre un Santo che o non ha l'officio nel Breviario, o l' ha di rito soltanto semplice, e la Messa si celebra in un Altare che ha il suddetto Santo per Titolo. Può allora dirsi il *Gloria* nella votiva del Santo mentovato. E se il medesimo in quel giorno morì, può altresì dirsi la di lui votiva col *Gloria*. Questo è il sentimento del Quarti che chiama detta Messa *semiſeſtivam* (*a*), del Merati, che cita molti Autori (*b*), e del Gavanto, il quale dice, che una tal Messa *eſt ex votivo, & feſtivo mixta* (*c*). Senza ragione contraddice il Tetamo, col dir solamente, che non sono cose appoggiate ad una ragione *ſufficiente* (*d*). Falso. Circa il potersi celebrare la votiva del detto Santo, lo dimostra il Quarti con ragioni *ſufficientiſſime*; cioè sì perchè costa, tale essere stata l' antica consuetudine della Chiesa, mentre di ogni Martire, o Santo, il nome del quale era notato ne' libri, e nelle tavole, era solito celebrarsene la Messa, come prova il Baronio; e sì perchè ogni Santo per mezzo della canonizzazione acquista il diritto di avere quel culto che si dà colla Messa; come apparisce dalle Bolle delle Canonizzazioni, e dalla comune sentenza de' Dottori presso il Bellarmino. Tanto maggiormente, soggiunge, che non solamente non vi è proibizione alcuna di celebrarsi tal votiva, nè col celebrarla si

(a) *Part.* 1. *tit.* 4. *dub.* 7.
(b) *Part.* 1. *tit.* 1. *n.* 2. *& tit.* 4. *n.* 41.
(c) *Ap. Mer. part.* 1. *tit.* 4. *n.* 16.
(d) *App. in fin. to.* 4. *c.* 6. *n.* 2.

muta l'ordine del Calendario; ma di più la Rubrica che permette le votive de' Santi, non fa alcuna eccezione. Il Cavalieri afferisce, potersi celebrare la detta Messa, essendo il Santo Titulare dell'Altare; e che ciò da tutti *extra dubium ponitur* (a). Rispetto poi la *Gloria*, tutti gli Autori citati sostengono, che abbia a recitarsi nella prefata Messa; perchè la Rubrica, la quale prescrive non doversi recitare nelle votive de' Santi, parla delle votive *in senso stretto*; ma essendo la Messa, di cui parliamo, in parte *votiva*, perchè discorda dall' officio; ed in parte *festiva*, mentre in quel giorno morì quel Santo, o la Chiesa ne fa memoria; è troppo conveniente che rispetto al *Gloria*, si regoli colla Rubrica delle festive; giacchè il detto Inno dee aver luogo, come parla il Gavanto, *si solemnitas adsit aliqualis*; conforme si avvera, soggiunge, nel caso esposto (b). Sinora abbiamo fatto parola della votiva privata. Se poi si canta nell' Altare del Santo col concorso del popolo, la S. C. prescrive nella Messa il *Gloria*, e il *Credo*. Vedi il decreto al *n.* 197.

193. In quali giorni abbiasi a dire il Credo nella Messa, ci viene additato dalla Rubrica (c), e da alcuni decreti della S. C. *Primo* dee dirsi il prefato simbolo in tutte le Domeniche dell' anno, ancorchè sieno vacanti (*n.* 121.) ed ancorchè occorra in esse una festa, la quale nol richiederebbe. Qualora però la Domenica si anticipi (*n.* 117.), o pure nella Domenica occorra la festa di S. Marco, e nelle Cattedrali, e Collegiate si canti anche la Messa delle Rogazioni, nè in questa, nè in quella della Domenica anticipata, può aver luogo il *Credo*, essendo l'una, e l'altra Messa feriale, la quale non è ca-

(a) *To.* 1. *c.* 1. *decr.* 3. *n.* 36. *&* 37. *in fin.*
(b) *Part.* 1. *tit.* 8. *n.* 4. *lit.* 6.
(c) *Tit.* 11.

è capace di partecipare della solennità della Domenica, come ne sono capaci le feste de' Santi; e così viene prescritto dal seguente decreto: *Occurrente festo S. Marci die Dominico, in Missa Rogationum non dicitur Credo, quia est Missa ferialis. S. R. C. 25. Sept. 1688. in Mutinen.* (a). *Secondo*. Il Simbolo dee recitarsi in tutte le feste di nostro Signore, fra le quali si annoverano anche il Giovedì Santo (ma non il Sabbato), l' Invenzione; ed Esaltazione della Santa Croce, la dedicazione della Chiesa col suo Anniversario, e la consecrazione dell'Altare. E nella Messa del detto Anniversario della Dedicazione si recita il *Credo*, sebbene si celebri in altra Chiesa (b). Non si recita però nella consecrazione dell' Altare, fuorchè dentro la Chiesa dove è sito il medesimo; giacchè fuori di essa non è lecito celebrarne la Messa; nè di tal consecrazione se ne può fare l' Anniversario (c).

194. E qui notiamo una regola generale che comprende le feste del Signore, di cui già abbiamo fatta menzione, e tutte le altre feste, che nomineremo appresso. La regola è, che quantunque una festa richieda il *Credo*, se però abbia il rito semidoppio, il *Credo* non vi ha luogo in riguardo della festa, o sia *ex se* per la ragione che non è solenne, e perciò, come altrove si disse, (*n.* 18.), nel concorso non si fa conto della di lei dignità; onde non può esigere il Credo che *ex se* è indizio, ed argomento di solennità (d). Quindi nel Venerdì, e nel Sabbato dopo l' ottava dell' Ascensione, quantunque sieno feste del Signore, la Rubrica ivi apposta nel Messale prescrive, che non vi si reciti il *Credo*; il quale per l'assegnata ragione, secondo

(a) *Ap. Talù n.* 612.
(b) *Caval. to.* 5. *c.* 12. *n.* 28.
(c) *Caval. to.* 1. *c.* 1. *decr.* 8. *n.* 13.
(d) *Caval. to.* 5. *c.* 12. *n.* 58. *&* 59.

la pratica universale, neppur si recita nelle Messe di Maria SS., o di Gesù Cristo, che per concessione particolare si celebrano col rito semidoppio una volta la settimana, o il mese. Si è detto, che le feste di rito semidoppio *ex se* non esigono il *Credo*; mentre *ex accidenti* possono esigerlo; cioè se interviene altro titolo estrinseco, per cui la Rubrica concede, che si reciti il Simbolo; come accade nella Messa solenne col concorso del popolo. *Symbolum in Missa solemni potest decantari in illa Ecclesia, ubi est Altare erectum sub invocatione alicujus Sancti, ratione concursus ad præscriptum Rubricarum; licet de eo fiat officium sub ritu semiduplici; ut de festo S. Antonii de Padua declaravit S. R. C. 1. April. 1661. in una Burgi S. Domnini* (a) (*n.* 18.).

195. *Terzo*. Si recita il *Credo* in tutte le feste di Maria SS., degli Angeli, degli Appostoli, ed Evangelisti, anche di S. Barnaba, della Conversione e della commemorazione di S. Paolo, delle due Cattedre; di S. Pietro *in vinculis*, e di S. Giovanni *ante portam latinam*: nelle feste de' quattro principali Dottori latini, cioè di S. Gregorio, di S. Ambrogio, di S. Agostino, e di S. Girolamo: de' quattro Dottori Greci; cioè di S. Attanasio, di S. Basilio, di S. Gregorio Nazianzeno, e di S. Giovanni Grisostomo; come ancora nelle feste di S. Tommaso di Aquino, di S. Bonaventura, di S. Anselmo, di S. Isidoro, e di S. Pietro Crisologo, tutti da varj Pontefici aggregati fra Dottori latini coll' antifona *O Doctor*, e col Responsorio, *In medio*. Nella festa di S. Leone il grande, scrive il Cavalieri, non si recita il *Credo*; perchè ha il detto Responsorio, ma non la prefata Antifona; e lo stesso accade alla festa di S. Ilario; mentre dee esser conceduto l' uno, e l' altra per potervi aver luo-

(a) *Ap. Talè n.* 411.

go il *Credo* (a). Ma circa S. Leone fu egli poi da Bened. XIV. aggregato fra Dottori a' 15. Ottobre 1754. nella Coll. *Militantis Ecclesiæ*; e fu ordinato, che si dicesse l'Ant. *O Doctor*, e il *Credo*. Questo si recita similmente nelle feste de' Santi Padroni principali, ma solo nelle primarie, non già nelle secondarie della Traslazione ec. *In Festo Translationis Patroni principalis Cathedralis sub ritu duplici majori non potest in Missa dici Symbolum, tam in ipsa Ecclesia, quam per totam Diœcesim. S.R.C. 19. Jun. 1700. in Curien* (b). Il medesimo si verifica, ancorchè il rito sia maggiore; mentre il *solo rito* non è mai titolo, per cui abbia luogo il *Credo*; onde la Rubrica nol concede alla festa di S. Gio: Battista, quantunque sia di prima classe: *Ubi S. Joannis Baptistæ festum, & ejusdem Decollationis memoria gaudent prærogativa Patroni, vel Tituláris; in Missa est utique recitandum Symbolum; secus vero negative; ni rursus adesset Sancti ejusdem insignis Reliquia. S. R. C. 11. Maii 1743. in Senen.* (*). Nella detta festa del Padrone principale il *Credo* si recita in tutte le Chiese di quel luogo.

(a) *Caval. t. 5. c. 12. n. 22. & 23.*

(b) *Talù n. 733.*

(*) *Questo decreto si trova presso il Talù al num. 1154. In un* Ordo Officii *di quest' anno nel giorno della Natività di S. Gio: Battista si legge così:* In Eccl. pr., vel ubi habet. Reliquia insignis, vel adest magni populi concursus, dicitur Credo; ideoq. in Missa solemni, vel Convent. semper dicat. Credo, attentis decr. S. R. C. *Primieramente non vi è decreto alcuno che permetta il Credo pel solo* concorso *del popolo; ma in quello trascritto al n. 195. e di nuovo al n. 197. si ricerca, che vi sia ancora nella Chiesa l' Altare sotto il Titolo del Santo, di cui si canta la Messa. Bisogna dunque fondarsi so-*

pra

Nelle feste de' Padroni meno principali, ancorchè primarie, non si può dire il Credo. *In Missa Patroni minus principalis non debet dici Credo; & particulam Patroni* (della Rubrica) *intelligendam esse de Patrono principali tantum, nec posse extendi ad minus principales statuit S. R. C. 2. Dec. 1684. in Beneventana; & 15. Sept. 1691. in Licien.* Soggiunge a quello decreto il Talù: *Nec potest suffragari consuetudo contraria* (a). Ma perchè? Perchè è una consuetudine espressamente riprovata dalla Chiesa nel seguente decreto: *Exequenda sunt omnino decreta 2. Decembris 1684., 15. Decembris 1691., & 19. Januarii 1700., quibus vetitum est dicere Credo in Missis Patronorum minus principalium, etiamsi numquam fuerint ad praxim deducta; & a Missalibus, ubi contrarium notatur, expungatur. S.R.C. 22.*

---

pra la Rubrica notata al n. 213., dove si permette di celebrare una Messa solenne, quando occorre una festa che si deve trasferire, e vi è concorso di popolo. Una tal Messa, come ivi abbiamo detto, si ha, come votiva solenne pro re gravi. *E perchè in tali votive la Rubrica generale del Messale al Tit. XI. prescrive, che vi si dica il simbolo; perciò vi ha luogo nella Messa suddetta. Quindi si può argomentare, che se il concorso ha fatta permettere anche la votiva della festa trasferita: quando poi non si trasferisce, e si dice la Messa occorrente, molto più sia permesso nella medesima recitarvi il detto Simbolo. Per secondo quell'* ideoq. in Miss. solemn. vel Convent. semper dicatur Credo, *non si capisce cosa voglia dinotare. Sarebbe errore, se dinotasse, che basti il dir la Messa solenne per potervi dire il Credo, come par che voglia dire quel* semper; *onde si deve spiegare, che si dica il Credo sempre che o sia Chiesa propria, o vi sia la Reliquia insigne, o vi sia il concorso del popolo.*

(a) *Num.* 594.

32. *Augusti* 1744. *in Cracovien.* (a). Dopo questo decreto sorprende il vedere, che il Compilatore del Direttorio di un Clero molto riguardevole abbia cercato di difender colla consuetudine il potersi dire il Credo nelle Messe de' Padroni meno principali. Ma forse l'addotto decreto non gli fu noto.

196. *Quarto*. Dee altresì recitarsi il Simbolo nella festa del Titolare della Chiesa, o della Cappella della medesima separata; ma solo in quella Chiesa, o Cappella, e non nelle altre. *In die Sancti Laurentii Titularis alicujus Ecclesiæ Cathedralis, vel Matricis nullius Diœcesis non est recitandum Symbolum in aliis Ecclesiis ejusdem loci; sed tantum in Ecclesia propria: S. R. C. 23. Mart. 1700. in Perusina* (b). Inoltre nelle feste di quei Santi, di cui si ha nella Chiesa qualche Reliquia insigne, ma soltanto nella Chiesa, dove la medesima si conserva (*n.* 105.). *Qui recitat officium de Sancto, de quo habet insignem Reliquiam in propria Ecclesia; si celebret eo die in alia Ecclesia, debet omittere Credo. S. R. C. 2. Dec. 1684.* in una Can. Reg. Later. (c) *Clerus, qui habet indultum recitandi officia Sanctorum, quorum insignes Reliquiæ asservantur in aliena Ecclesia, quæ habet Clerum separatum, in Missis non debet dicere Credo. S. R. C. die ec. ut supra* (d). Quando per indulto Appostolico si celebra nelle Religioni la festa di tutte le Reliquie che si conservano nelle Chiese delle medesime, giustamente afferma il Cavalieri (e), doversi recitare il *Credo* nella Messa; sì perchè fra tante Reliquie ve ne sarà senza dubbio alcuna che l'esiga; e sì perchè

(a) *Ap. Talù n.* 1190. *& ap. Caval. to.* 5 *c.* 12. *n.* 34.
(b) *Ap. Talù n.* 852.
(c) *Ap. Cav. to.* 5. *c.* 12. *n.* 40.
(d) *Cav. ibid.*
(e) *To.* 1. *c.* 4. *decr.* 16. *n.* 31.

questa una delle più principali feste de' Santi dell' Ordine, nelle quali la Rubrica assegna il *Credo*; e per feste principali dimostra il medesimo Autore con evidenza, intendersi tutte quelle che hanno il rito di primo, o seconda classe; ed aggiunge, che i Religiosi in tali feste non possono dire il Simbolo nella Messa in qualunque Chiesa la celebrino, dicendo la detta Rubrica, *in Ecclesiis tantum illius Ordinis*; le quali parole malamente interpretò il Gujeto, col dire, che non s'intendano per li Regolari, ma per li Sacerdoti esteri (*a*). Se poi la sopraddetta festa delle Reliquie ha un rito inferiore, pur nondimeno vi ha luogo il *Credo* per la prima delle allegate ragioni.

197. Finalmente si recita il detto Simbolo nel giorno, e nell'Anniversario della creazione, e coronazione del Papa; e dell'elezione, e consecrazione del Vescovo nella festa di S. Maria Maddalena penitente, e di tutt'i Santi: fra le ottave di quelle feste che *ex se* esigono il *Credo*, ancorchè nè l'officio si faccia dell'*infra octavam*, nè vi abbia luogo la commemorazione dell'ottava (*b*); e nelle votive solenni *pro re gravi*, *vel pro publica Ecclesiæ causa* (*n.* 211.) quantunque si dicano con paramenti violacei nella Domenica; e lo stesso s'intende, come insegna il Cavalieri col Tetamo, per quelle Messe solenni che permette la Rubrica di celebrarsi o del Titolare, o di altra festa molto solenne che per esser giorno impedito dee trasferirsi (*n.* 213.). Anzi la S. C. ciò concede anche nella festa del Titolare di un Altare, quando vi è il concorso del popolo (*n.* 194. *in fin.*). E' da notarsi, che le Messe delle vigilie di Natale, e dell'Epifania non sono feriali, come quelle delle altre vigilie, ma si re-

(a) *To.* 5. *c.* 12. *n.* 36. 37. & 38.
(b) *Cav. to.* 5. *c.* 12. *num.* 60.

reputano, come festive, ed hanno il rito superiore; cioè quella dell' Epifania semidoppio, e quella di Natale dalle Laudi in appresso doppio. Perciò accadendo in Domenica, o fra l' ottava che esige il *Credo* (per li privilegiati) il prefato Simbolo dee recitarsi nella Messa (*a*).

198. L' esposizione del Venerabile non è un titolo, per cui abbiasi a dire nella Messa il Credo. *In Missis votivis privatis de SS. Sacramento, & de officio duplici, quæ celebrantur in Ecclesiis, ubi adest Sacramentum expositum occasione quadraginta Horarum, non dicitur Credo, nisi aliter competat Missæ officii duplicis de die. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Lat.* (*b*). Neppure vi ha luogo il *Credo* nella votiva della Santa Vergine, ancorchè si dica festiva fra l' ottava di qualche sua festa, e in giorno di Sabbato; e il decreto si è riferito al n. 192. E per ultimo se la Messa non esige il *Credo*; ancorchè vi si faccia la commemorazione di un semplice *per accidente*, il quale l' esigerebbe; ciò non ostante non vi si può recitare (*c*).

199. Parliamo ora della Prefazione; ed acciò si apprenda con facilità quanto ad essa appartiene; fa d' uopo premettere, che può la medesima essere di cinque sorte. La prima è la propria della Messa che si celebra: la seconda dell' ottava, che in senso largo si può dire anche propria della detta Messa; mentre tutt' i giorni dell' ottava si reputano, come lo stesso giorno della festa: la terza del Tempo; la quarta comune, e la quinta quella che richiederebbe l' Officio che si è recitato. La propria è quella che sta assegnata per alcune Messe particolari; come dello Spirito Santo, della Natività, o altra festa di Gesù Cristo, di Maria SS. ec. La Prefazione dell' or-

(a) *Cav. to. 5. c. 12. n. 18. Tot. in Miss. vig. Nat.*
(b) *Ap Talù n. 585.*
(c) *Cav. to. 5. c. 12. n. 60.*

ottava è quella che si disse nella festa, la quale l'ha propria. La Prefazione del Tempo è quella assegnata per la Quaresima, e pel Tempo Pasquale. La comune è quella così chiamata dalla Rubrica, perchè si dice per ordinario nella Messa. La Prefazione finalmente, che richiede l'officio che si è recitato, è quella che si uniforma al Santo occorrente. Per sapere quale di queste Prefazioni debba usarsi nella Messa, si abbia presente questa Regola generale. La Prefazione propria della Messa che si celebra è preferita a tutte le altre. Se manca la propria, si deve dire, quando vi è, quella dell'ottava. In mancanza di questa, vi ha luogo la Prefazione del Tempo; e mancando tutte le altre, si dice quella comune. Nè mai vi entra la Prefazione che ricercherebbe l'officio che si è recitato, se non se nel modo già dichiarato, cioè quando la Messa concorda coll'officio; onde vi ha luogo, come propria della Messa. Veniamo alle pruove.

200. *Si festum SS. Philippi, & Jacobi; vel Inventionis Sanctæ Crucis, aut Sancti Joannis ante Portam latinam, occurrerit infra octavam Ascensionis; Præfatio in Missa erit de Apostolis, vel de Cruce, sed Communicantes de Ascensione. S. R. C. 28. Aug. 1627. in una Urbis* (a). Ecco preferita la Prefazione propria della Messa occorrente a quella dell'ottava. *In Missis votivis dicitur etiam Præfatio propria, si propriam habeant; si vero hoc habuerint, dicitur Præfatio de Tempore, vel octava, infra quam contigerit hujusmodi Missas celebrari; alioquin Præfatio communis* (b). Ecco preferita alla Prefazione dell'ottava, la propria della Messa votiva. Per abbaglio scrisse taluno, che fra l'ottava del Santo Natale celebrandosi una votiva sollenne che ha la propria Prefazione, dovesse dirsi quella dell'ottava. Ma con

(a) *Caval. to. 5. c. 14. decr. 3.*
(b) *Rubr. gen. Mis. tit. 12. n. 4.*

con due decreti prescrisse la S. C., che anche in detta occasione si osservasse la soprascritta Rubrica; cioè si dicesse la Prefazione propria della votiva. *In Missis votivis solemnibus pro re gravi infra octavam Nativitatis Domini celebrandis dicenda est Præfatio juxta Rubr. gen. tit. 12. n. 4. S. R. C. 25. Sept. 1706. & 1714. approb. Clem. XI.* (a). Che poi la Prefazione dell' ottava debba preferirsi a quella del Tempo, dal seguente decreto si fa manifesto. *Tempore Passionis, quando contingat fieri officium de infra octavam, unica debet cantari Missa de feria cum commemoratione diei infra octavam, & Præfatione de octava, si habetur propria. S. R. C. 23. Jun. 1736. in Einsidlen* (b). Si parla delle Cattedrali, e Collegiate in quei luoghi, dove per privilegio si fanno nella Quaresima le ottave che in tal tempo sarebbero vietate (*n.* 115.). E la detta Prefazione dell' ottava si deve recitare, ancorchè nella Messa non si faccia commemorazione della medesima. *Quamvis juxta Rubricam generalem Breviarii, & Missalis Romani, in festis ritus duplicis primæ classis nulla diei infra octavam fiat commemoratio; tamen hymni ad horas terminari debent v. gr. Jesu tibi sit gloria. Et in Missis Præfatio B. M. V. erit dicenda. S. R. C. 29. Nov. 1755. in Varmiensi* (c).

201. Il Merati opinò doversi preferire la Prefazione del Tempo a quella dell' ottava; ed il suo abbaglio vien confutato dal Cavalieri (d); ed appieno riprovato dal trascritto decreto. Dalla stessa Rubrica si deduce la falsità di detta opinione. Si osservi ciò che dice nell' assegnamento delle Prefazioni; e si troverà, che assegnando per es. una Prefazione particolare per le feste di Maria SS., aggiunge, che servirà

(a) *Ap. Talù n.* 835.
(b) *Ap. Talù n.* 1013.
(c) *Ap. Talù n.* 1312.
(d) *To.* 2. *c.* 15. *decr.* 4. *n.* 3.

vrà ancora *per eorum Octavas, etiam in festis infra eas occurrentibus*, (si noti) *si propriam non habuerint.* Dunque la Prefazione dell'ottava si deve dire ad esclusione di quella *del Tempo*, giacchè la Rubrica vuole, che sia soltanto esclusa dalla *propria*. Così ancora parla dalla Prefazione degli Appostoli ec. Quando poi assegna le Prefazioni del Tempo, l'estende anche alle feste che fra esso occorrono; ma sempre colla clausola, *nisi in eis propria assignetur.* Or la Prefazione dell'Ottava nel senso della Rubrica, in occorrenza con quella del Tempio si ha come propria, sì perchè come è assegnata per la festa, è assegnata per l'ottava; e sì perchè ciascun giorno dell'ottava si reputa, come lo stesso giorno della festa; onde la Prefazione assegnata cede solamente a quella che è propria della Messa che si celebra in un senso stretto.

202. Clemente VIII. con suo Breve de' 3. Gennaro 1750. accennato dal Talù (*a*) e nel Messale stampato in Venezia nel 1782. e riferito *per extensum* dal Tetamo (*b*), comandò, che si recitasse la Prefazione *de Trinitate* in tutte le Domeniche, *quibus Præfationes propriæ per Rubricas non sunt assignatæ*. Si fece il dubbio, se nelle Domeniche di Quaresima dovea dirsi la detta Prefazione della Trinità, o quella del Tempo Quaresimale. Vi fu chi scrisse doversi dire quella della Trinità; mentre la Prefazione Quaresimale non è assegnata alle Domeniche, ma al tempo della Quaresima. Ma dalla Rubrica apparisce tutto il contrario. *Præfationes autem*, sono le sue parole, *dicuntur, ut in Ordine Missæ adnotatum est; & quæ in Quadragesima, tempore Passionis, & Paschali, & infra octavam propriæ assignantur, dicuntur etiam in Dominicis, & festis, quæ illis temporibus celebrantur, nisi illa festa pro-*

(a) *Ap. Talù n.* 1326.
(b) *Not. in Domin. c.* 1. *n.* 55. *in fin.*

propriam Præfationem habeant (a). Essendo dunque nominatamente assegnata alle Domeniche la Prefazione di Quaresima, e dicendo Clem. XIII., che si reciti nelle Domeniche la Prefazione della Trinità, quando dalla Rubrica non si trovi assegnata alle medesime altra Prefazione propria; per conseguenza non si dee recitare detta Prefazione della Trinità nelle prefate Domeniche di Quaresima, alle quali, come abbiamo veduto, si trova già fatto un tale assegnamento. Si potrà opporre, che giusta la regola generale stabilita al *n.* 199., la Prefazione *propria* si preferisce a quella del *Tempo*, dicendo la Rubrica riportata poco avanti, che debba farsi la recitazione delle dette Prefazioni del Tempo, *nisi illa Festa propriam Præfationem habeant*. Or la Prefazione della Trinità è propria della Domenica, e quella di Quaresima è del Tempo; dunque dee preferirsi quella della Trinità. A questa opposizione che ha molta apparenza di vero si risponde, che la Regola stabilita, e la Rubrica, su cui è fondata, parlano della Prefazione *propria della Messa che si celebra*, non già della *propria del giorno, ma non della Messa*; come è la Prefazione della Trinità. Questa Prefazione dunque, di cui non parla la Rubrica, si dee regolare secondo il decreto particolare per la medesima fatto; e secondo il detto decreto, allora soltanto ha luogo, quando nella Domenica non vi è altra Prefazione per essa assegnata. E perchè nelle Domeniche di Quaresima vi è, come si è veduto, la Prefazione assegnata; perciò quella della Trinità non vi ha luogo. Finalmente la S. C. ha decisa la controversia; mentre essendone stata domandata da' Minori Osservanti, rispose a' 18. Decembre 1779. *In Dominicis Quadragesimalibus, & Paschalibus debet*

(a) *Rubr. gen. Mis. tit.* 12. *n.* 2.

bet recitari Præfatio de Tempore, non vero de SS. Trinitate.

203. Resta da provarsi, che della Prefazione, che esigerebbe l'officio che si è recitato, non dee mai farsi conto, quando la Messa non concordi col detto officio. La decisione si contiene ne' seguenti decreti. *Qui in Sabbato recitat officium de B. M. V., volens celebrare Missam votivam de aliquo Sancto, non debet dicere Præfationem de C. M., sed communem. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (a) *Quando per annum fit apud Privilegiatos officium de Immaculata Conceptione, vel sub alio titulo, vel de S. M. in Sabbato, vel de SS. Sacramento; si dicatur aliqua Missa votiva non habens Præfationem propriam, Præfatio debet esse de communi, vel de Tempore; si tunc specialis dicitur; non vero ea, quæ est conformis officio. S. R. C. 16. Julii 1708. in Brixiens.* (b) Quattro cose qui per ultimo si notino. La prima, che nelle Messe delle ferie, e delle vigilie che si dicono nel corso di qualche ottava, di questa dee dirsi la Prefazione, se l' ha propria (c); altrimenti o del Tempo, se allora vi è, o la comune in mancanza di ambedue. La seconda, che occorrendo due ottave, la Prefazione si dice della più degna (*n.* 57.). La terza, che il doversi dire la Prefazione di Natale nel giorno di S. Giovanni, il quale l' ha propria, è un eccezione della Rubrica generale da non estendersi ad altri casi (d). La quarta, che nelle feste dell' Aspettazione del Parto della B. V., e del SS. Rosario, la S. C. a' 3. Marzo 1761. prescrisse, che si dovesse dire nelle Prefazioni: *Et te in Expectatione B. M. semper Virginis* nella prima; *Et te in*

(a) *Ap. Talù n.* 590.
(b) *Ap. Talù n.* 850.
(c) *S. R. C. in decr. hic tit. n.* 200.
(d) *Cav. to.* 5. *c.* 14. *n.* 22.

in solemnitate ec. nella seconda, Nella festa del SS. Cuore di Maria, dove si trova conceduto il suo officio, dee dirsi : *Et te in Solemn. puris , Cordis Beatæ Mariæ ;* come si vede notato nella Messa stampata di detta festa ; e negli officj votivi di Maria , *Et te in commemoratione B. M. semper Virginis* , come avvisa il Cavalieri (*a*) , e non già *in veneratione* , nè in *festivitate* ; e questa al dire del medesimo è la pratica universale di tutte le Religioni. Si eccettua , se il detto votivo officio non è della Vergine in generale , ma di qualche sua festa particolare ; come della Concezione , de' Sette Dolori ec. perchè allora si dee dire , *Et te in Conceptione* ; *Et te in transfixione ec.* , come saviamente insegna il Tetamo al *n.* 42. delle cose da notarsi nel Sabbato.

204. Rispetto al Canone della Messa si avverte , che qualora fra un'ottava che ha la Prefazione propria , ed anche il *Communicantes* , occorra un Santo che ha la sua propria Prefazione , nella Messa del medesimo si fa uso della sua Prefazione , ma il *Communicantes* si dice , come fra l'ottava . Osservate il decreto al *n.* 200. Il medesimo sta ordinato circa le Messe votive. *Si urgente causa celebranda est Missa votiva infra octavam , quæ habeat Præfationem propriam , ac Communicantes ; in Missa votiva debet dici Præfatio conveniens ; Communicantes vero de infra octavam , quia est proprium de illo tempore . S. R. C. 20. Mart. 1683. in Granat.* (*b*) . Quando debba inchinarsi la testa nel recitare i nomi de' Santi notati nel Canone , lo diremo al *n.* 354. Intorno a' nomi del Papa , e del Vescovo da esprimersi nel detto Canone , più cose fa d'uopo sapere . 1. I Religiosi non vi possono nominare il loro Superiore ; perchè la Rubrica vuole , che si specifichi il nome

(a) *Caval. to.* 5. *c.* 14. *n.* 44. & 45.
(b) *Ap. Talù n.* 558.

nome del Patriarca, Arcivescovo, o Vescovo *Ordinarii in propria Diœcesi* (a), e la S. C. a' 25. Settembre 1694. *in Tornacen.* formò il decreto che siegue: *In Canone omnino facienda est commemoratio de Episcopo, etiam ab exemptis* (b). II. Il Vescovo da nominarsi è quello della Diocesi, dove si celebra; mentre la Rubrica dopo aver detto, come sopra, *Ordinarii in propria Diœcesi*, siegue a dire, *& non alterius Superioris, etiamsi Celebrans sit omnino exemptus, vel sub alterius Episcopi jurisdictione*. E se è morto il Vescovo della Diocesi, dove si celebra, può un Sacerdote forastiero nominare il suo Vescovo? No, risponde la stessa Rubrica: *Si vero Episcopus Ordinarius illius loci, in quo Missa celebratur, sit vita functus; prædicta verba) Pro Antistite nostro) omittuntur*. E la ragione è, dice il Quarti; sì perchè il Celebrante prega in nome del popolo ivi presente, e sì perchè il forastiero dee uniformarsi a' Sacerdoti di quel luogo (c). III. Se la Messa si celebra *in loco nullius Diœcesis*, dove non vi è il Vescovo, ma l' Abate, pure si ommettono le parole, *pro Antistite nostro*. La Rubrica già riportata vuole, che si nomini il Vescovo, e perciò non può nominarsi l' Abate: vuole che si nomini il Vescovo della Diocesi, dove si celebra; dunque non può nominarsi il viciniore, ancorchè abbia il diritto di conferire ivi gli ordini (d). IV. Se è morto il Pontefice, non si dicono le parole: *cum famulo tuo Papa nostro*. V. Non può nominarsi un Vescovo deputato Amministratore di una Chiesa vacante, per decr. della S. C. de' 22. Agosto 1722. *in Sarsitanen.* (e). Finalmente circa le seguen-

(a) *Rubr. Missal. secundi ord. tit.* 8. *n.* 2.
(b) *Ap. Merati n.* 297. *Ind.*
(c) *In cit. Rubr. sect.* 1. *dub.* 3.
(d) *Caval. to.* 5. *c.* 16. *n.* 10.
(e) *Ap. Merati n.* 641. *& Cav. to.* 5. *c.* 16. *n.* 16.

quenze si abbia presente il decreto de' 23. Giugno 1736. e de' 16. Feb. 1737. *Sequentia in Missa de SS. nomine Jesu est omittenda* (a). Nella Messa votiva de' sette Dolori di Maria SS. Non si può dire la sequenza per dec. de' 26. Settembre 1673.; e così avvisano i Messali in detta Messa; sebbene per errore in alcuni si legga il contrario, come nota il Tetamo (b).

CAPO XIV.

Delle Messe votive, e di quelle che si celebrano in Chiesa aliena; e de' giorni, in cui è proibito il celebrare negli Oratorj privati.

205. LA Messa votiva è quella, che si dice per voto, e desiderio di chi la domanda, e discorda dall' officio di quel giorno, *e non è prescritta dalla Rubrica*. Queste ultime parole si sono aggiunte, perchè alcune volte la stessa Rubrica comanda, che si dica la Messa discordante dall' officio (*n.* 177.); ed allora quantunque discordi, non è Messa votiva, perchè vien preferita dalla Rubrica; siccome altre volte per lo contrario concorda coll' officio, e ciò non ostante è una Messa votiva; perchè non è prescritta dalla Rubrica. Accadendo una vigilia, o feria maggiore in un giorno di qualche ottava, in cui si fa l' officio dell' *infra octavam*, la Rubrica vuole, che si celebri la Messa della vigilia. Se questa Messa si celebra, ecco la Messa che discorda dall' officio, e pure non è votiva: se poi si celebri la Messa dell' ottava; ecco la Messa che è votiva, e pure concorda coll' officio. Questi però sono casi rarissimi; ma per ordinario la Messa votiva è quella che discorda dall' officio.

(a) *Talù n.* 1011.
(b) *Infr. hebd. Pas. n.* 21.

206. E' proibito il dire la Messa votiva *privata* nelle Domeniche, ne' giorni di rito doppio, anche minore (*a*): ne' giorni, ne' quali è vietato il recitare un officio di qualche Santo, ancorchè abbia il rito doppio; o che sia trasferito, o occorrente; come sono la vigilia di Natale, e quella di Pentecoste: tutt' i giorni fra le ottave dell' Epifania, delle due Pasque, il primo di Quaresima, e tutta la settimana maggiore (*b*). Le suddette proibizioni si contengono nelle Rubriche. La S. C. poi le ha estese a' giorni fra l' ottava del *Corpus Domini*, del Santo Natale, ed alla vigilia dell' Epifania (*c*). Ed ha dichiarato, che *quando prohibentur Missæ votivæ privatæ, prohibentur etiam votivæ in cantu fundatæ. S. R. C. 22. Dec. 1753. in una Vilnen. in Lithuan.*, e il decreto si riferisce dal Talù al *n.* 1284. Si eccettuano però i casi esposti al *n.* 197. 216. 217. Negli altri giorni sono permesse le votive *private*, ma la Rubrica dopo aver detto, che *dici possunt pro arbitrio Sacerdotis*, restringe quest' arbitrio col soggiungere: *id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa; & quoad fieri potest, Missa cum officio concordet* (*d*). Dunque argomenta il Quarti, *dicere Missam votivam absque rationabili causa, non excusatur a culpa veniali, ex eo quia operatur contra rectam rationem*; ed anche contra la legge. Il motivo ragionevole, soggiunge, *est quodlibet motivum virtutis*; come per la *speciale* divozione verso Maria SS., o qualche Santo ec., per osservar la promessa fatta a chi l' ha domandata ec., o pure *quia est valetudinarius, occupatus in concionib., confessionib.* ec. (Ma quanto tempo risparmierà chi in vece della Messa del giorno celebra la votiva?). E con

(a) *Rubr. gen. Miss. tit.* 4. *n.* 3.
(b) *Tit.* 10. *n.* 1. *Rubr. gen. Brev.*
(c) *Decr. relata hic num.* 273.
(d) *Rubr. gen. Missal. tit.* 4. *n.* 3. *in fin.*

conchiude, che leggendosi la votiva per evitare la lunghezza della Messa occorrente, è una colpa veniale *cujusdam corporis, & tædii rerum spiritualium* (a); oltre la trasgressione della legge: *passim non fiat* ec. Vi fu l'opinione, che quantunque siasi promesso di celebrar la votiva, e sia giorno, nel quale è permesso il celebrarla; contuttociò non vi sia obbligazione di farlo, ma possa in cambio di essa celebrarsi la Messa che occorre. Ma altri la confutarono, ed oggi dee stimarsi all' in tutto riprovata dal decreto della S. C. de' 3. Marzo 1761. fatto *in Aquensi*, che è del seguente tenore: *Diebus, quibus dici possunt Missæ votivæ privatæ, vel defunctorum, Sacerdos ad illas obligatus ratione fundationis, vel accepti manualis stipendii, propriæ obligationi non satisfacit, dicendo Missam de die occurrente; expressa enim voluntas testatorum, vel postulantium, dummodo sit rationabilis, debet adimpleri. . . Statuit, atq. decrevit S. R. C.*

207. Le parole *dummodo sit rationabilis*, dinotano, che non è lecito dire una votiva della Rubrica non permessa. *Utrum ex præscripto Fundatorum, & institutione eorundem possit dici Missa de Assumptione, Purificatione, Conceptione ec. B. M. V. in Sabbatis, vel aliis feriis per annum non impeditis festo duplici? Responsum fuit: Non sunt violandæ Rubricæ imperitorum laicorum causa; & ideo petentibus Missam votivam de Assumptione* ec. *fiet satis celebrando unam ex Missis votivis B. M. V. juxta temporis occurrentiam. S. R. C. 29. Januar. 1752. in una Ord. Carmel. Discalc. Polon.* (b). Osservisi però l'eccezione posta al *n.* 193. della Messa de' sette Dolori; e l'altra notata al *n.* 192. delle Messe delle mentovate festività celebrate fra le loro ottave. E si avverta, che non è votiva; ma occorrente la Messa

(a) *In tit. 4. n. 3. Rubr. gen. Mis. dub. 2.*
(b) *Ap. Talù n. 1258.*

di Maria, o di un Santo, di cui si ha il privilegio di recitar l'officio in ogni mese, o settimana; onde in tal caso si suol dir la Messa propria, giusta i decreti, che ora riferiremo. Fu similmente proibito da Paolo V. il dire quelle Messe votive, che sono proprie di alcune solennità, onde dicendosi fuori di esse, e delle loro ottave, l'Introito, o le Orazioni, o altro, non sarebbero a proposito per quel giorno. *Ejusmodi sunt*, dice, *Missæ Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniæ, Resurrectionis, Ascensionis D. N. J. C., S. Joannis Baptistæ* ec. (*a*). Permette poi il dirsi quelle votive di altre feste, *in quibus veritas, & ritus verborum non violatur*. E la S. C. circa le votive de' Santi formò questo decreto a' 22. Decembre 1753. *in Vilnen. Pro Missa votiva alicujus Sancti, si habeat propriam, mutanda sunt verba, natalitia, vel festivitas in aliis congruentib. vocibus; scilicet commemoratio, aut memoria*. S. R. C. ec. (*b*). I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia dubitarono, se stante il soprammentovato divieto di celebrare le votive della Concezione, e delle altre feste di Maria, potessero essi nel recitare una volta il mese l'officio del Nome Santissimo di Maria, e in ogni Sabbato quello della Concezione, celebrare in detti giorni la Messa delle prefate festività. E la S. C. a' 27. Marzo 1773. dichiarò, che tali Messe *doveano* celebrare. La ragione fu, perchè non erano per essi votive; ma occorrenti: e questa è la regola per simili casi.

208. Avverte il Merati, che volendosi dire la votiva di tutt'i Santi, si dee dire la Messa della festa, cambiando l'Introito, *Gaudeamus* ec. con quello de' Santi Ciriaco ec. agli otto di Agosto, *Timete* ec., e l'Orazione, *Omnipotens* colla prima fralle Orazioni *ad libitum*, *concede quæsumus* ec., e che se

(*a*) *Ap. Merati to. 1. part. 1. tit. 4. n. 17.*
(*b*) *Ap. Talù n. 1283.*

se è tempo Pasquale si dovrà dire la Messa *Sanctorum* del Comune di più Martiri, ma colla suddetta Orazione. Avverte inoltre, che essendo vietato dal surriferito decreto di Paolo V. il servirsi per votiva di S. Gio: Battista della Messa assegnata nella festa di sua Natività; può nondimeno farsi uso della medesima, purchè l' Orazione, la secreta, e il Postcommunio si prendano dalla Messa della vigilia dello stesso Santo: il Tratto dopo la Settuagesima sia, *Desiderium* ec. e l' altro verso nel tempo Pasquale, *Justus germinabit* dalla Messa posta nel secondo luogo *de communi Confessoris non Pontificis*. Per le votive di S. Michele Arcangiolo, degli Angioli Custodi, di S. Gabriele ec., dice, che si possono leggere le Messe delle loro feste a' 29. Settembre, a' 2. Ottobre ec. Altri regolamenti egli dà per altre votive che troppo lungo sarebbe il riferire, onde chi ne avesse bisogno, potrebbe leggerli presso il detto Autore (a).

209. Si domanda, se vi sia qualche caso, in cui possa lecitamente celebrarsi la votiva privata in giorno di rito doppio? Rispondiamo esservene uno solo; cioè nella celebrazione delle nozze; mentre rivocandosi i decreti anteriori, si formò dalla S. C. a' 20. Decembre 1783. un decreto generale *Urbis, & Orbis*, il quale fu confermato dal presente Pontefice Pio VI. a' 7. Gennaro 1784., *& ubique executioni dandum esse præcepit*; ed è del tenore seguente: *In celebratione nuptiarum, quæ fit extra diem Dominicum, vel alium diem festum de præcepto, seu in quo occurrat duplex primæ, vel secundæ classis; etiamsi fiat officium, & Missa de festo duplici per annum, sive majori, sive minori, dicendam esse Missam pro sponso, & sponsa, in fine. Missalis post alias Missas votivas specialiter assignatam. In dieb. verò Dominicis, aliisque diebus festis de præcepto, ac duplicibus*

(a) *To. 1. part. 1. tit. 4. §. 4.*

eccezioni. *Prima*. Nelle votive di Maria SS. la terza si dice *de Spiritu Sancto* (*a*); ma essendovi la terza ordinaria comandata, come sopra, o si lascia l' orazione *de Spiritu Sancto*, essendo sufficienti tre orazioni ordinarie, o si legge dopo le ordinarie comandate. *Seconda*. Se la votiva della SS. Vergine, o quelle della SS. Trinità, e dello Spirito Santo si celebrano *pro gratiarum actione*, la terza orazione non è la solita, ma *Deus, cujus misericordiæ* ec., come si prescrive nella Rubrica posta dopo la Messa votiva della SS. Trinità, ed ivi trovasi notata la suddetta orazione, la quale sebbene la Rubrica prescriva, che si faccia *sub unica conclusione*; ciò nondimeno s' intende per le votive solenni *pro re gravi*; ma nelle private la conchiusione si fa separata (*n.* 214.); come insegnano il Merati, il Teramo ec.. *Terza*. Se la votiva dello Spirito Santo si celebra per ottenere la sua luce, la prima orazione non è la solita, *Deus, qui corda*, ma quella che si trova dopo la detta Messa, *Deus, cui omne cor patet ec.* *Quarta*. Quando la prima Orazione del Tempo è *A cunctis*, in cui sono nominati gli Appostoli, dicendosi la votiva de' medesimi, in luogo di detta orazione si dice *Concede nos* di Maria SS. (*b*). Nelle votive però del Titolare non si cambia l' orazione suddetta, ma alla lettera *N* non si nomina il prefato Titolare (*c*). *Quinta*. Nella votiva di S. Pietro, la seconda Orazione è di S. Paolo, la terza quella della Messa occorrente. Nella votiva di S. Paolo la seconda è di S. Pietro ec. (*d*). *Sesta*. Fra la settimana di Passione possono, e debbono dirsi tre orazioni nelle Messe votive; mentre il decreto riferito al *n.* 173., in cui si prescrivono due sole

(a) *Rubr. gen. Mis. tit.* 9. *n.* 14.
(b) *Rubr. gen. Mis. tit.* 9. *n.* 15.
(c) *Gavant. in dict. Rubr. lit.* 6.
(d) *Merat. To.* 1. *p.* 1. *tit.* 4. *n.* 42.

orazioni, riguarda soltanto le Messe della feria (a). 211. La Messa votiva solenne *pro re gravi, vel publica Ecclesiæ causa* si può dire anche nelle Domeniche non privilegiate, e ne' doppi di seconda classe; ma non si può dire nelle Domeniche privilegiate, ne' doppi di prima classe, nel primo di Quaresima, nella settimana maggiore, e nelle vigilie di Natale, e di Pentecoste. Alla S. C. fu proposto da' Padri Riformati di S. Francesco il dubbio: *An Missæ votivæ solemnes pro re gravi, vel pro publica Ecclesiæ causa cantari possint in Dominicis primæ, & secundæ classis, & in festis duplicibus primæ, & secundæ classis, nec non in feriis, vigiliis, & aliis diebus privilegiatis officia primæ, & secundæ classis, excludentibus?* E la S. C. a' 17. Marzo 1779. diede questa risposta: *Negative in duplicibus primæ classis, Dominicis privilegiatis, feriis Cinerum, & majoris hebdomadæ, vigiliis Pentecostes, & Nativitatis Domini. In reliquis affirmative.* La medesima S. C. a' 29. Maggio 1607. avea dichiarato qual fosse la cosa grave che rendeva lecite tali Messe, dicendo: *Res gravis pro licita votivæ solemnis decantatione ea est, pro qua convenit Clerus cum Episcopo; vel apud Regulares in eorum comitiis generalibus, seu Provincialibus, cum cantetur Missa eorumdem judicio gravi. In Placentina* (b). Quel *convenit*, scrive Merati, vuol dire, che *suol convenire*, e perciò sebbene non convenga, si stima grave; mentre non è quell' intervento del Vescovo, e Clero che la faccia divenir grave, ma è bensì un segno, donde si argomenta, ella esser tale. Lo stesso, dice, significa la causa pubblica della Chiesa; e venendo al pratico soggiunge, esser causa pubblica, se ha da soddisfarsi un voto fat-

(a) *Ib. n.* 44.
(b) *Ap. Mer. in suo Ind. n.* 58.

fatto per allontanare dal comune un male grave: se ha da farsi il ringraziamento per un grande, e comune beneficio ricevuto; o una supplica per ottenere un grande, e pubblico beneficio, o per evitare un gran male. Siegue a dire, esser causa pubblica, *quæ concernit vel per se, vel per accidens notabiliter Communitatem, vel saltem notabilem ejus partem; item nobilem, & præcipuam quamdam familiam, ex cujus conservatione Communitati publicæ multum utilitatis recidere potest. Item pro conservatione Personæ Regis, Principis, aut etiam filii unigeniti familiæ illustris; quia ejusmodi casus concernunt totam Communitatem* (a). La vestizione, e professione delle Religiose, e l' elezione della loro Badessa non sono cose gravi. *Receptio ad habitum, & professionem Religiosam sub re gravi numerari non potest, ut ex consuetudine cantari possit Missa votiva solemnis, etiam de Spiritu Sancto in Dominicis, vel duplicibus; & hic abusus omnino est derogandus. S. R. C. 24. Jul. 1683. in Ruremund.* (b). Avendola dichiarata abuso, non mai si può introdurre vera consuetudine in contrario (*n. XX.*). *Non potest Missa votiva de Spiritu Sancto, vel alia, celebrari, etiam ab Episcopo pro eligendæ Abbatissæ in festo duplici; vel Dominica. S. R. C. 28. April. 1708. in Brachar.* (c).

212. L' esposizione del Sacramento per le Quarant' Ore si giudica da tutti per cosa grave che renda lecita la Messa votiva solenne; e chiaramente si deduce da varj decreti della S. C., e l' Istruzione di Clemente XI. lo dice espressamente: *Si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sacramento PRO RE GRAVI* (d). Dunque la votiva solenne predetta può celebrarsi in tutt' i giorni, ne' quali in virtù del ri-

(a) *Tom. 1. par. 1. tit. 4. n. 52.*
(b) *Ap. Tallì n. 562.*
(c) *lb. n. 849.* (d) §. 12.

celebri la votiva solenne di quel Santo che si trasferisce; e n'eccettua pochi giorni, come si vedrà, e non già tutti quelli eccettuati per le votive solenni *pro re gravi*. La detta Rubrica dice così: *In Ecclesiis autem, ubi Titulus est Ecclesiæ, vel concursus populi ad celebrandum festum quod transferri debet; possunt cantari duæ Missæ, una de die, alia de festo; excepta Dominica prima Adventus, feria quarta cinerum, Dominica prima Quadragesimæ, Dominica Palmarum cum tota hebdomada majori, Dominica Resurrectionis, & Dominica Pentecostes cum duobus dieb. sequentib. die Nativitatis Domini, Epiphaniæ, Ascensionis, & festo Corporis Christi* (a). Sicchè nelle Domeniche di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima; nella seconda, terza, e quarta Domenica di Quaresima; e dell' Avvento; nella Domenica *in Albis*; ed in quella della SS. Trinità: ne' doppj di prima classe che nella Rubrica non sono mentovati; e nelle vigilie di Natale, e di Pentecoste; in tutt' i quali giorni non è permesso il dire la votiva solenne *pro re gravi*, come dal soprallegato decreto; si permette nondimeno il dirla per la festa con concorso di popolo, che ha da trasferirsi: E' vero poi, che giusta l'addotta Rubrica, la permissione di cantare tal votiva solenne si ha, qualora si cantino due Messe, una del giorno, l'altra di detta festa che ha da trasferirsi; ma la S. C. ha dichiarato che ciò s'intende per quelle sole Chiese, che hanno l'obbligazione di cantare ogni giorno la Messa; ma che per le altre si permette di cantar la sola votiva solenne della festa da trasferirsi. *In Ecclesiis, ubi Titulus est Ecclesiæ, vel concursus populi ad celebrandum festum quod transferri debet, diebus, in quibus juxta Rubr.*

(a) *Rubr. gen. Miss. tit. 6.*

Rubr. Miſſ. de Transl. feſt. poſſunt cantari duæ Miſſæ, una de die altera de feſto; in illis Eccleſiis, in quibus non eſt obligatio canendi Miſſam quotidie, cantari poteſt Miſſa votiva ſolemnis de feſto occurrente tantum. S. R. C. 17. Aug. 1709. in Bergom (a). E prima ancora avea dichiarata la ſteſſa coſa; *In Eccleſia, ubi quotidie non cantatur Miſſa, ſi occurrat feſtum Patroni, ſeu Titularis,* (o altra col concorſo del popolo, come ſopra) *diebus, quib. non poteſt de eo fieri officium; poteſt nihilominus* (*dieb. non exceptis a Rubr. Miſſ. tit. 6. de Transl.*) *cantari Miſſa de Patrono, ſeu Titulari, licet non cantetur altera Miſſa concordans cum officio. S. R. C. 23. Aug. 1704. in una Ord. Erem. S. Aug.* (b). E di nuovo nel 1746. fu confermata una sì fatta permiſſione col decreto che nel ſeguente num. riferiremo; avvertendo ora, che per la votiva ſolenne in occaſione delle Quarant' Ore, ſi gode il medeſimo permeſſo di poterſi cantare, ancorchè non ſi canti l' altra della feſta occorrente.

214. In *ogni* Meſſa votiva ſolenne ſi dice il *Gloria*, ed il *Credo*; eccettuata ſoltanto quella che ſi canta col colore violaceo, in cui non vi ſi dice nè l' uno, nè l' altro; e ſe celebraſi in giorni di Domenica vi ſi dice ſoltanto il Credo *ratione Dominicæ* (c). Similmente in *ogni* votiva ſolenne ſi dice la ſola orazione che eſige la detta Meſſa, senza farvi neppure la commemorazione della feſta, di cui ſi fa l' officio; nè della Domenica, ancorchè privilegiata. Il Merati concede, che così vien preſcritto dalla Rubrica; ma crede, che la medeſima ſuppoſe, che queſta votiva ſolenne ſi cantaſſe oltre la Meſſa Conventuale da cantarſi dell' officio del giorno.

(a) *Ap. Talù n.* 867.
(b) *Ap. Talù n.* 804.
(c) *Rubr. gen. Miſ. tit.* 8. *n.* 4. *& tit.* 11.

giorno; onde giudica, che qualora si canti la sola votiva, debba farvisi la commemorazione del giorno occorrente, della Domenica ec. (a). Egli però si è ingannato; mentre più volte ha prescritto la S. C., che sebbene si canti la sola votiva, non vi si debba recitare che la *sola* orazione di detta Messa; o che si canti *pro re gravi*, o che si canti della festa che ha da trasferirsi. *In iis Ecclesiis Regularium, in quibus non est consuetudo canendi quotidie Missam currentis officii, utrum in Missa solemni, quæ sola canitur pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis, de quo eodem die officium nequit fieri, non cantata Missa officii diei, nempe de Dominica privilegiata, feria majori, vel festo aliquo, debeat addi collecta illius diei officii currentis? Responsum fuit: In missis votivis solemnib.; quæ pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis in aliam diem sunt transferendæ, ETSI UNICA TANTUM CANATUR MISSA, UNICA ORATIO DICENDA EST. S. R. C. 29. Januar. 1752. in una Ord. Carm. Discalc. Pol.* (b). E domandata la stessa S. C., se nella Domenica fra l' ottava della Santissima Vergine del Carmine, poteano celebrarsi le Messe di detta Ottava; a' 3. Settembre 1746. *in una Massæ, & Popul.* (c) rispose: *In Dominica infra octavam Missæ privatæ nequeunt dici de festo, sed dicuntur de Dominica, cum commemoratione octavæ juxta Rubricas: constito tamen de concursu populi, permittitur unica tantum Missa solemnis de octava cum Gloria, & Credo absque ulla commemoratione.* Da questa regola generale la Rubrica posta nel Messale dopo la Messa *de Trinitate* n' eccettua la votiva della SS. Trinità, dello Spirito Santo, e di

(a) *To. 1. part. 1. tit. 4. n. 44.*

(b) *Ap. Talù n. 1260. & ap. Cav. in fin. to. 4. in collect. recent. decr.*

(c) *Ap. Talù n. 1230.*

di Maria SS., quando si celebrano *pro gratiarum actione* volendo, che alla prima orazione della Messa si aggiunga ma *sub unica conclusione* l' altra, *Deus, cujus misericordiæ ec.* Ma ciò s' intende per la votiva solenne *pro re gravi ec.*, non per la privata; come avvisano il Merati (*a*), e il Tetamo (*b*).

215. Quando poi si avrebbe a cantare la votiva solenne *pro re gravi ec.*, e non si può per essere giorno eccettuato (*n.* 185.), allora sempre alla prima orazione della Messa occorrente si unisce l' altra di quella votiva che non può cantarsi *sub unica conclusione*; nè vi si fanno altre commemorazioni; perchè tal Messa occorrente cantandosi in luogo della detta votiva, si veste della sua natura, ed esclude le altre orazioni (*c*). Così Clemente XI. ha comandato, che si faccia nell' esposizione delle Quarant' Ore (*n.* 185.). Così dalla S. C. de' Riti, e dal Pontificale Romano è stato prescritto per l' anniversario della Consecrazione del Vescovo (*n.* 290.). Così ha determinato la Rubrica per la Messa da cantarsi del Vescovo nel consecrare una Chiesa (*n.* 187.). E così finalmente ha espresso la prefata S. C. nel seguente decreto che dee servire di regola per altri simili casi. I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono: *Cum in festis duplicib. 1. cl. non possit cantari Missa solemnis votiva, etiam ad invocandum Spiritum Sanctum pro felici successu Comitiorum generalium, vel Capituli; quæritur, an tunc addi possit collecta de Spiritu Sancto sub unica conclusione?* Fu loro risposto a' 27. Marzo 1773. *Affirmative*. Uno de' casi somiglianti accade, quando della festa col concorso del popolo che dee trasferirsi, non può cantarsi la Messa solenne votiva, permessa dalla Rubrica, per esser giorno eccettuato

(*n.*

(a) *To.* 1. *part.* 1. *tit.* 4. *n.* 24. *&* 27.
(b) *Notanda in fer.* 2. *n.* 2.
(c) *Caual. to.* 4. *c.* 8. *in §.* 12. *Instr. Clement.*

(*n.* 213.). E' lecito allora dunque l'aggiungere all' orazione della Messa occorrente l' altra di detta festa, *sub unica conclusione*.

216. Essendo differente la Messa *solenne* dalla *cantata* (*n.* 89.), si domanda se ne' giorni, in cui è permesso dir la votiva solenne *pro re gravi ec.*, possa in luogo di essa dirsi la cantata? Il Cavalieri risponde di no; e soltanto qualora mancassero i Ministri per la solenne, stima, che forse sarà lecita (*a*). Noi diciamo di sì, e senza il forse; sì perchè per la stessa mancanza di Ministri, la S. C. permette, che quella Messa di Requie che dovrebbe dirsi solenne per esser lecita ne' doppj maggiori, si dica eziandio privata (*n.* 275.); e molto più perchè la S. C. concede, e più volte ripete la concessione, come vedremo nel seguente numero, che ne' doppj, e nelle Domeniche non privilegiate si celebri la votiva *cantata* della SS. Vergine col privilegio del *Gloria*, e del *Credo*, come fosse solenne, quando, v' intervenga qualche causa grave sì, ma *in senso largo*; ancorchè non manchino i Ministri per celebrarla solenne. Il privilegio nondimeno che ha la votiva solenne *pro re gravi* in *senso stretto* di escludere ogni commemorazione, anche quella della festa del giorno (*n.* 215.); siccome dalla S. C. si negò alle votive solenni del SS. Sacramento, qualora l' Esposizione si faccia bensì per causa grave, ma non molto grave (*n.* 186.); così dee negarsi alle suddette votive cantate di Maria SS., escludendo da esse ogni commemorazione de' soli casi, che v' intervenga la causa grave *intesa* nel *senso stretto* (*n.* 211.).

217. Ecco ora i decreti in rapporto alle dette votive della SS. Vergine: *Missa votiva de B. V. potest celebrari in die Dominico ratione concursus populi. S. R. C. 20. Nov. 1662. in Aretina.* Il Talù dopo aver trascritto questo decreto, soggiunge: *die Do-*

(a) *To.* 4. *c.* 7. *decr.* 33. *n.* 2.

Dominico, intellige non privilegiato (a). *Missa votiva cantata de B. V. cum Gloria, & Credo potest celebrari die Dominico causa voti; vel alia causa.* S. R. C. 16. Junii 1663. in Rossan. (b). *Missa votiva de B. V. cum Gloria, & Credo, sed absque officio potest celebrari in aliqua die ob publicam causam, & ratione concursus. S. R. C. 8. Junii 1658.* Il Talù fa qui la seguente nota: *In aliqua die, videlicet exceptis iis, de quibus n.* 264. E nel citato numero vi è un altro decreto della S. C., nel quale si permette, dove è la consuetudine immemorabile, il cantare la votiva della Vergine SS. ne' giorni, in cui le votive non sono permesse, e si eccettuano alcuni giorni più solenni (c). Or se vien permessa la votiva della Vergine, non solenne, ma cantata; ancorchè non manchino i Ministri per dirla solenne; viene con ciò a confermarsi, che sia permessa qualunque votiva *pro re gravi*, anche solamente cantata, quando manchino i Ministri per celebrarla solennemente (*).

218.

(a) *Ap. Talù n.* 424.

(b) *Ib.* 429.

(c) *N.* 342.

(*) *Il Talù nel citato num.* 264. *dice nella nota, fallit in aliis Sanctos; e vuole intendere, che sebbene vi sia qualche causa rispetto a' Santi, che se vi fosse rispetto alla Vergine si potrebbe cantar la votiva della medesima; non si può tuttavia cantare de' Santi ne' giorni proibiti* (*n.* 206.). *Egli si fonda nel decreto, dove si dice, che quando non è permessa la votiva privata, neppure è permessa la cantata* (n. 206.). *Ma non parla il detto decreto de' casi, ne' quali v' interviene qualche causa che* in senso largo *si può giudicare* grave. *Non essendovi dunque proibizione mi sembra, potersi quasi regolar la cosa, come si è dichiarato per l' Esposizione, e per le SS. Vergine; così per le cause di celebrar le*

218. Il farsi una processione alla Chiesa di qualche Santo non è cosa grave, onde sia lecito il dire la votiva solenne del medesimo ne' giorni vietati, *Missa solemnis in Dominica infra octavam alicujus Sancti, non debet celebrari de eodem Sancto, licet de consensu Ordinarii fiat processio ad ejus Ecclesiam. S. R. C. 24. Jul.* 1660. Il Talù soggiunse. *Alias resolvitur de B. M. V.* (*a*); mentre giusta i sopramentovati decreti, questa sarebbe una delle cause che renderebbero permesso il celebre solennemente della medesima. E per terminare questa materia, avvertiamo poche altre cose circa le Messe votive. I. Quando esigano il *Gloria*, ed il *Credo*, l' abbiamo esposto *a' n.* 192. 194. *&* 197. II. In qualunque votiva, privata, o solenne, nel fine della Messa si dice sempre il Vangelo di *S.* Giovanni, *In principio* ec. (*b*). III. Si aggiungono nel tempo Pasquale i due *Alleluja* all' Introito, ed uno all' Offertorio; ed al *Communio*, ed i quattro Alleluja con i due versi dopo l' Epistola prendendoli dal comune, se non vi sono propri. Ma secondo il Gavanto (*c*) ed il Merati (*d*), a' quali aderisce il Tetamo (*e*) fra l'ottava di Pasqua celebrandosi una votiva solenne, non deve aggiungersi *alleluja*, *alleluja*, all' *Ite missa est*. IV. Circa la Prefazione fu detto al *n.* 199. e rispet-

votive come per dirle cantate *in vece di solenni*, *e pel numero delle orazioni che debbono avervi luogo. Ma si vegga il numero seguente, da cui si rileverà richiedersi cause più gravi per le votive, anche solenne de' Santi, che per quelle di Maria; e perciò aggiunsi di sopra il* quasi.

(a) *N.* 408.
(b) *Rubr. gen. Mis. tit.* 12. *n.* 2.
(c) *Part.* 4. *tit.* 11. *n.* 3. *in fin.*
(d) *Ib. n.* 6.
(e) *Not. infra oct. Pasch. c.* 2. *n.* 2.

ſpetto al colore ſi dirà al *n.* 238. Finalmente celebrandoſi le votive nell' Avvento non ſi laſcia l' Alleluja nel Graduale, perchè non ſono Meſſe del Tempo, ma partecipano del feſtivo.

219. Entrando ora a parlare delle Meſſe che ſi celebrano in Chieſa aliena, la S. C. ha dati varj regolamenti ſecondo i varj caſi che poſſono accadere; e noi li noteremo quì diſtintamente uno dopo l'altro, acciò il Lettore non ſi confonda, e poſſa con facilità apprenderli. I decreti poi per non trafcriverli tante volte, quante ſono le coſe diverſe che contengono; li regiſtreremo tutt' inſieme nel fine. PRIMO CASO. Qual Meſſa dee celebrare chi ha recitato l' officio doppio, e celebra in una Chieſa, dove il rito è ſemidoppio? 1. Può, ma non è tenuto recitare la Meſſa di quel Santo, di cui ivi ſi fa l' officio. 2. Non può celebrare qualche Meſſa votiva, come lo poſſono i Sacerdoti di quella Chieſa; perchè la libertà di poterſi uniformare alla medeſima è un privilegio dato in riguardo dell' officio che ivi ſi recita, non già in riguardo all' eſtero che ivi celebra; e perciò è riſtretto alla ſola Meſſa che concorda col detto officio, e non ſi eſtende alle votive (*a*). 3. Non può celebrare la Meſſa di Requie per l' anzidetta ragione; eccetto in un *ſolo* caſo, nel quale lo può, e lo deve; cioè qualora ivi ſi facciano eſequie con pompa ſtraordinaria, o con inſolito concorſo di popolo; onde ne riſulti una gran ſolennità. 4. Può celebrare la Meſſa conforme all' officio da lui recitato; ancorchè il colore ſia diverſo da quello che eſige l' officio di quella Chieſa. Si eccettua però, ſe ivi ſono eſequie ſolenni; come già ſi è detto.

220. SECONDO CASO. Se il Sacerdote eſtero che

(a) *Tetamo to.* 1. *Diar. c.* 2. *de celebr. Miſ. quotid. n.* 53.

che ha recitato l' officio semidoppio, o semplice, o della feria, celebra nella Chiesa, dove il rito è doppio; ed ivi non vi è festa solenne, qual Messa può, e deve celebrare? 1. Non può celebrare Messe di Requie, eccetto se occorra qualche circostanza di quelle che rendono lecita tal celebrazione ne' doppj, in riguardo alla Messa solenne, o cantata. 2. Se il colore, che esige la Messa di quella Chiesa, è lo stesso col colore nel suo officio; può egli celebrare o l' una, o l' altra. Ma scegliendo di celebrar la Messa della suddetta Chiesa, non può aggiungervi la commemorazione dell' officio da lui recitato; mentre uniformandosi nella Messa, lo deve fare anche nel rito. Se poi il colore è diverso; è tenuto a celebrare la medesima Messa che ivi si celebra; giacchè da una parte è tenuto ad uniformarsi al colore, per essere in quella Chiesa il rito doppio; e dall' altra non può celebrare la Messa con un colore differente da quello che esige (a). 3. Se la Pianeta che ivi si usa, si adopera per tutt' i colori, comparendovi tutti egualmente (*n.* 24.); può anche celebrare qualche Messa votiva, se non vuole celebrar la sua; imperciocchè essendo il suo rito semidoppio, gli son permesse le votive; (eccetto se sia Domenica, o altro giorno, in cui sono vietate), e nel colore già si uniforma.

221. TERZO CASO. Chi fa un officio doppio, e celebra dove occorre lo stesso rito, ma non vi è solennità, se il colore è lo stesso, come di sopra si è detto, è in suo arbitrio il celebrare secondo l' officio suo, o di quella Chiesa. Se è diverso il colore, dee celebrare la Messa che ivi si celebra, senza potervi aggiungere la commemorazione della sua, ancorchè abbia il rito doppio di prima classe. Se

(a) *Caval. to. 3. c. 12. decr. 2. n. 7. in fin.*

finalmente si usa ivi la Pianeta di tutt' i colori, celebra o l' una, o l' altra Messa (*).

222. QUARTO CASO. Celebrando un estero, dove si fa una festa solenne, o che egli faccia l' officio di un semidoppio, o di un doppio, anche di prima classe, è sempre tenuto uniformarsi a quella Chiesa e nel colore, e nella Messa, e nel *Gloria*, e *Credo*, e nel numero delle orazioni; nè può aggiungervi la commemorazione del suo officio.

223. QUINTO CASO. Se nella Chiesa, in cui l' estero celebra, si fa l' officio della Domenica, ed egli fa un Santo di rito doppio, dee celebrare la Messa della Domenica, qualora il colore non è lo stesso del suo officio; nè può celebrar la Messa del Santo, fuorchè nell' unico caso che il di lui officio esiga il colore bianco, e la Domenica sia di quelle che richiedono il medesimo colore; come accade dopo Pasqua. Se poi tanto dall' estero, quanto da quella Chiesa si fa l' officio della Domenica, ma vi è questa differenza, che nella Chiesa suddetta è un giorno *infra octavam*, e perciò si dicono due sole orazioni, e si celebra col colore dell' ottava;

(*) *Potrebbe farsi il contrario, soltanto per un espresso privilegio, simile a quello conceduto a' minori Osservanti in Portogallo.* Fratres Provinciæ Conceptionis ex Indulto Apostolico possunt celebrare in singulis Sabbatis, festo 2. cl. non impeditis, Missam de Conceptione B. M. V., & cum aliquando contingat ipso die recitari de Sancto Martyre; quæritur in casu, quo colore utendum est pro Missis votivis B. M. V. in illis Ecclesiis, ubi fit de Martyre ritus duplicis? R. Adhiberi debet color albus. S. R. C. 18. Dec. 1779. *In questo decreto sono compresi coloro, che a cagione della debolezza della vista, o per simile motivo hanno il privilegio di celebrare ogni mattina la Messa votiva della Santa Vergine.*

va; a tutto questo deve uniformarsi l'estero. Il Cavalieri stima, che circa il numero delle orazioni possa, ma non sia tenuto uniformarsi; perchè l'uniformità suddetta vien comandata soltanto quando la Messa della Chiesa aliena discorda dall'officio dell'estero; il che non accade nel caso presente, facendosi dall'una, e dall'altro l'officio della Domenica (a). A ciò rispondiamo, che la detta Messa della Domenica fra l'ottava discorda dall'officio dell'estero, che è della Domenica fuori dell'ottava; e di più il colore di quella Chiesa non è lo stesso di quello che esige l'officio dell'estero; e per conseguenza si verifica il caso, in cui l'uniformità dee estendersi anche al numero delle orazioni.

224. SESTO, ED ULTIMO CASO. Quanto finora si è detto, vale tanto per li Sacerdoti secolari, quanto per li Regolari dell'uno, e dell'altro sesso; e per le Chiese degli uni, e degli altri. Ora rispetto alle Chiese de' Regolari vi è d'aggiungere, che tre sorte di Messe sogliono ivi da' Religiosi celebrarsi; cioè quelle che ad essi soli sono permesse, come di alcuni servi di Dio del loro Ordine soltanto beatificati: quelle che si celebrano anche dagli altri, ma da essi Religiosi si legge una Messa differente da quella conceduta per la Chiesa universale; e quelle che si celebrano da tutti, e la Messa è la medesima. Ora gli esteri per queste ultime debbono regolarsi secondo si è detto nelle precedenti risoluzioni: per le prime non è permesso agli esteri il celebrarle; onde se il colore del loro officio si uniforma a quello della Chiesa de' Regolari, debbono leggere gli esteri la Messa del Santo, di cui fanno l'officio, ancorchè in detta Chiesa vi sia solennità. Se il colore non si uniforma, nè si può rimediare con una Pianeta di tutt'i colori; non debbono in quella mattina celebrare ivi la Messa; non essendo

(a) *To. 3. c. 12. decr. 5. n. 2.*

lecito l'usare altro colore da quello che la Messa esige; eccetto nel caso di necessità; come sarebbe se l'estero avesse una Cappellania giornale nella Chiesa de' Regolari; o pure altra simile. Per le seconde finalmente debbono gli esteri regolarsi giusta le già esposte risoluzioni; e dovendo dire la Messa di quella Chiesa, non è lecito leggere la particolare de' Religiosi; ma debbono leggere la Messa universale; e se non vi è la propria, debbono prenderla dal comune. Gli altri decreti gli noteremo unitamente appresso; ma gli appartenenti a questo caso gli notiamo quì: *Missæ currentes in honorem alicujus Beati non canonizati non possunt celebrari sine speciali indulto Sedis Apostolicæ. S. R. C. 28. Sept. 1658. in Forosempronien.* (a). Questo decreto riguarda le Messe della prima sorte; i seguenti quelle della seconda: *Missæ certis Regularibus concessæ non possunt ab aliis dici; etiam in ipsorum Regularium Ecclesiis: S. R. C. 29. Nov. 1622. in una Conventualium Siciliæ*. Così lo riferisce il Merati (*b*); ma Bened. XIV. lo trascrive nel modo seguente: *Qui celebrat Missam in aliqua Ecclesia Regularium, aut etiam Monialium, in qua fit de festo duplici habente Missam propriam, quæ non sit concessa omnibus, Missam quidem dicat de festo; sed cum Missali Romano.* Ed avvisa il lodato Pontefice, che ciò fu confermato dalla S. C. con un decreto generale de' 20. Novembre 1717., di cui Clem. XI. ne comandò l'osservanza, e l'inserì nel suo Bollario (*c*). Vi sono nondimeno alcune Religioni che hanno il privilegio di potere; o anche dovere gli esteri in certe feste dell'Ordine celebrare nelle Chiese del medesimo la medesima Messa che celebrano i Religiosi. La S. C. a' 17. Luglio 1720. ha conceduto questo privilegio per

(a) *Ap. Talù n. 346.*
(b) *In decr. Ind. n. 190.*
(c) *De Sacrif. Mis. l. 3. c. 23. n. 1.*

per chi nel giorno di S. Teresa celebra nelle Chiese de' Carmelitani Scalzi (*a*), e Bened. XIII. a' 10. Gennaro l' ha esteso per le Chiese ancora de' Carmelitani dell' antica osservanza (*b*); ma in tali privilegj vi è soltanto il permesso di farlo, non già l'obbligazione. Questa obbligazione vi è però per chi nel giorno della festa di S. Benedetto, e per tutta l'ottava celebra nelle Chiese del suddetto Ordine, per decr. della S. C. de' 21. Marzo 1745. *in Patavina* (*c*). E secondo riferisce il più volte lodato P. M. del Monaco nel fine della sua Operetta, Clem. XIV. nel 1770., e Pio VI. nel 1774. diedero il privilegio, che chi celebra nella Chiesa de' Minori Conventuali di S. Francesco, o delle Monache sottoposte al medesimo Ordine; possano ogni giorno celebrare la Messa medesima, che celebrano i Religiosi.

225. Ecco in fine i decreti, sopra i quali sono fondate le risoluzioni degli altri cinque casi. *Sacerdos secularis, sive Capellanus, sive non, qui recitavit officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, illo die celebrans in aliqua Ecclesia Regularium, in qua recitatum est ab ipsis Regularib. eadem die officium dup. de non præcepto, prout de aliquo Sancto sui Ordinis, non potest dicere Missam de Requie. S. R. C. 9. Jun. 1668.* in Conversana. *An Sacerdotes, qui recitant officium de festo duplici confluentes ad Ecclesias, sive Regularium, sive aliorum, ubi dicitur officium de semiduplici; possint ibi dicere Missas privatas defunctorum? Responsum fuit, Negative. S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsav.* (*d*). Avverte il Tetamo: *Hoc autem decretum, licet maneat in suo vigore, si non celebrentur solemnes exequiæ. . secus vero, si solemnes*

(a) *Ap. Merati to.* 1. *part.* 1. *tit.* 14. *n.* 1.
(b) *Loc. cit.*
(c) *Ap. Talù n.* 1171.
(d) *Ap. Talù n.* 467. & 1228.

lemnes celebrentur (*a*). In occasione di solennità ha disposto il decreto seguente: *Utrum Sacerdos secularis, vel Regularis habens officium duplex, (& quid si duplex 1. vel 2. classis) celebrans in aliena Ecclesia ex devotione, ubi celebratur festum solemne, debet celebrare Missam, conformando se illi Ecclesiæ, ubi celebrat, etiam quoad solemnitatem, & colorem paramentorum? Utrum etiam Sacerdos secularis, vel Regularis habens officium duplex, (& quid si duplex 1. vel 2. classis), celebrans in aliena Ecclesia ex obligatione in sepultura solemni alicujus cadaveris, vel exequiis solemnibus, debet se conformare illi Ecclesiæ, celebrando Missam de Requie? Resp. Serventur decreta alia edita in una Tertii Ordinis S. Francisci 11. Junii 1701. Sacerdotes tam seculares, quam Regulares conformare se debent ritui Ecclesiæ, in qua celebrant. S. R. C. in una Ord. Carmel. Excalc. 29. Januar. 1752.* (*b*). Il lodato Tetamo soggiunge: *Debent se conformare, si quidem sit solemnitas; secus autem, si non sit solemnitas* (*c*).

226. Il decreto, a cui si rimette, *in una Tertii Ordinis*, è il seguente: *Sacerdotes etiam Regulares, diebus, quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis Ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate, & concursu populi, debent celebrare Missam, conformando se ritui, ac colori earumdem Ecclesiarum. In aliis vero diebus possunt; sed quando prohibentur Missæ votivæ, vel defunctorum, debent se uniformare, saltem quoad colorem. Sacerdotes exteri confluentes ad Ecclesias, etiam Regularium, & celebrantes de Sanctis, etiam Ordinis, quando festum celebratur cum solemnitate, & concursu populi; debent in missis se uniformare cum Sacerdotibus illius Ecclesiæ, etiam Regularibus, quoad*

(a) *Die 2. Novembr. n.* 103.
(b) *Ap. Talù n.* 1261.
(c) *Die 2. Nov. n.* 103.

quoad Credo , & numerum orationum more duplicium ; in aliis vero diebus possunt (a) . Si noti col Tetamo , che in questo decreto non si dà il permesso di celebrare la Messa di Requie nelle Chiese, in cui si fa l' officio di rito doppio essendo ciò conceduto dal decreto di sopra notato , soltanto nelle esequie fatte con istraordinaria solennità ; ma solo si permette il celebrare la Messa che ivi occorre. *Ex hoc non permittitur , nisi celebrare missam ibi occurrentem* (b) . E' vero , che parlando delle Chiese , dove vi è la festa di un Santo senza solennità , dice questo decreto , che gli esteri non debbono , ma possono uniformarsi ; ed è vero ancora , che nel decreto del 1752. riferito quì prima di questo , domandata la S. C. circa le Messe di Requie nelle Chiese , dove vi è solennità di esequie , rispose , che si osservasse il decreto presente ; onde pare , che possa argomentarsi così : Circa le Messe de' Santi vuole il decreto presente , che nelle solennità gli esteri debbano uniformarsi ; nelle feste senza solennità possano ; dunque rimettendosi la S. C. a questo medesimo decreto , circa le Messe di Requie ; ne deriva , che in occasione delle esequie solenni vi è l' obbligo di uniformarsi , e che mancando tal solennità possano gli esteri celebrar dette Messe .

227. Ma si risponde , che nel decreto del 1752. non disse la S. C. , che si osservassero i decreti *in una Tertii Ordinis* , anche circa le Messe di Requie , tanto in rapporto a ciò che si comanda in detto decreto del 1752. , quanto in rapporto a ciò che si permette . Ma spiegò qual era la cosa rispetto alla Messa di Requie , che volea si regolasse , come nel decreto *in una Tertii Ordinis* si era prescritto circa le Messe de' Santi ; cioè quella sola parte che racchiudeva l' obbligazione , e non già quella

(a) *Ap. Talù n.* 752. *&* 753.
(b) 2. *Nov. n.* 104.

quella parte che contenea la permissione ; onde dopo il *serventur decreta alias edita in una Tertii Ordinis ;* acciò non si fosse creduto , che anche ciò che in essi si permettevà per le Messe festive , dovesse estendersi alle Messe di Requie ; soggiunse la S. C. *Sacerdotes ec. conformare se debent* ec. e lasciò sotto silenzio il *possunt* ; dando con ciò ad intendere , che solamente quando vi era solennità in Chiesa per l'esequie doveano osservarsi i decreti fatti per la solennità delle feste ; non già quando mancavano l'esequie solenni doveano pure osservarsi i decreti fatti per una simile mancanza di solennità nelle feste . Tanto più che il decreto proibitivo della Messa di Requie agli esteri che facendo l'officio doppio , celebrano nelle Chiese , dove il rito è semidoppio ; è di gran lunga posteriore al decreto *in una Tertii Ordinis* ; avendo questo la data del 1701. e quello la data del 1746. ; onde l'osservanza che il decreto del 1752. prescrive del decreto del 1701. è limitata al solo caso delle esequie solenni , di cui il decreto del 1746. non avea parlato . Quindi il Tetamo parlando di detto decreto del 1746. ; scrive così : *Quod decretum non fuit revocatum quoad exequias non solemnes per aliud decretum an.* 1752. 29. *Januar.* , *quod processit solum de exequiis solemnibus* (a) . Il Cavalieri comentando il prefato decreto del 1746. *Quod autem* , scrive , *notatu magis dignum est , prohibitio procedit etiam de casu , in quo mortualis in Ecclesia occurrit solemnitas , in die nempe obitus , seu Anniversario defunctorum* (b) . Il Tetamo lo censura , perchè estende la proibizione , o censura , perchè estende la proibizione anche in occasione di solennità ; quando che allora è lecito il celebrare la Messa di Requie . Ma quando ciò scrisse il Cavalieri , cioè nel 1748. non si era

(a) 2. *Nov. n.* 104.
(b) *To.* 3. *app. ad c.* 9. *decr.* 1.

fi era ancora formato il decreto che n' eccettua la detta solennità ; ma si pubblicò , come di sopra abbiamo riferito , nel 1752. , ed è stato aggiunto nel fine del quinto Tomo delle Opere del medesimo dal suo continuatore . Lo censura altresì , che in altro luogo ha affermato esser lecito il celebrar tali Messe di Requie , ancorchè non vi sia solennità , ed in cio realmente il Cavalieri prese abbaglio , e si contradisse (*a*) .

228. Proseguiamo a riferire gli altri decreti : *Recitantes officium de Martyre , & celebrantes in Ecclesiis , ubi dicitur de Confessore , utrum se debeant conformare in colore illis Ecclesiis , etiamsi ibi nulla sit solemnitas ? Affirmative , etiam quoad Missam , quæ non poterit celebrari de Sancto Confessore , si color fuerit rubeus . S. R. C. 7. Maii 1746. in Varsav.* (*b*) . Dunque *si color officii Celebrantis* , è il comento del *Cavalieri* , *diversus sit a colore officii Ecclesiæ ; tunc Celebrans non potest amplius celebrare Missam de suo officio sub colore Ecclesiæ ; sed debet se conformare Ecclesiæ in colore simul , ac missa* . (*c*) Dello stesso modo parlà il Tetamo (*d*) . *In Ecclesiis Regularium diebus Dominicis , quibus tam Regulares , quam exteri celebrant de Dominica , possunt exteri uti coloribus paramentorum , quibus utuntur Regulares ratione alicujus octavæ , & Regulares celebrantes in alienis Ecclesiis uti coloribus juxta ritum earumdem ; & tam exteri in Ecclesiis Regularium , quam Regulares in alienis possunt apponere commemorationem octavæ , ut supra occurrentis , servata Rubrica de duplici oratione in Dominicis infra octavam S. R. C. 11. Jan. 1071. in una Tertii Ord. S. Franc.*

(a) *Tet. 2. Nov. n.* 104.
(b) *Ap. Talù n.* 1229.
(c) *To. 5. c. 27. decr. 6.*
(d) *To. 1. Diar. c. 2. n.* 52.

Franc. (*a*). Ma ora dopo l'ultimo decreto antecedente quel *possunt* ha da cambiarsi in *debent* ; come si è spiegato al n. 223. *Prohibitio facta a S. R. C. in declaratione quod Sacerdotes seculares, etiam Cappellani, qui licet recitaverint officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, non celebrent Missam de Requie in Ecclesia Regularium, in quibus recitatum sit officium duplex de non præcepto, vel de aliquo Sancto sui Ordinis, intelligi etiam debet pro Ecclesiis Monialium. S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina* (*b*). Non sarebbe necessario il far menzione della facoltà data dalla S. C. a' Cappellani delle Monache di celebrar la Messa di quel Santo, di cui le medesime recitarono l' officio, ma però col Messale Romano; perchè ne' decreti più moderni già riferiti si è data a tutti la medesima facoltà. Contuttociò affinchè nulla resti da saperſi circa la presente materia, ne produciamo quì per ultimo i decreti. *Confessario, & Cappellanis tantùm quarumcumque monialium servitio addictis, licitum est Missas Sanctorum, de quibus ipsæ recitant officium, celebrare, sed cum Missali Romano; & de communi; non verò Missas proprias eorumdem Sanctorum variis Ordinib. concessas. S. R. C. 20. Nov. 1727. in* generali decr. approb. Clem. XI. (*c*). *Facultas celebrandi cum Missali Romano concessa a S. R. C. pro Cappellanis Monialium; intelligi debet pro omnib. & singulis, qui ex debito tenentur celebrare in Ecclesiis ipsarum Monialium; dummodo celebrent cum Missali Romano. S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina* (*d*). Averte il Talù, che sebbene nel suddetto decreto generale si disse, *Confessario, & Cappellanis tantùm;* vi s' intendono inclusi eziandio, *qui ex debito*

(a) *Ap. Talù n. 754.*
(b) *Ap. Talù n. 757.*
(c) *Ap. Talù n. 893.*
(d) *Ap. Talù n. 758.*

debito tenentur ec. (*a*). E noi ripetiamo, che oggi è permesso a tutti (*n.* 226.); anzi quando ne' Monasterj di Monache vi è solennità, o pure il colore dell' officio doppio delle medesime è diverso dal colore dell' officio del Celebrante, è a tutti comandato (*n.* 228.).

229. Ora ci resta da riferire i giorni, ne' quali è proibito il celebrare nell' Oratorio privato. Premettiamo, che qui si parla degli Oratorj che si dicono *privati* in senso stretto, e che di loro natura sono tali; e si trovano ne' Palazzi, nelle Case de' Nobili per privilegio Apostolico. Ma vi sono degli altri Oratorj che sono di loro natura pubblici, perchè in ogni giorno dell' anno vi si possono celebrare quante Messe si vogliono, e tutti soddisfano al precetto ascoltando ivi la Messa ne' giorni festivi; e contuttociò si dicono privati per distinguerli dalle Chiese. Tali sono le Cappelle erette dentro le Case Religiose, o in virtù de' loro privilegj, o colla facoltà del Vescovo. Tali sono le Cappelle erette colla stessa facoltà ne' Seminarj, Conservatorj, ed altri luoghi pii, come ancora negli Ospedali, nelle carceri &c. Tali finalmente sono le Cappelle che sempre si trovano ne' Palazzi de' Vescovi, le quali possono servire per tutti i Sacerdoti, anche dopo morto il Vescovo (*b*). Or parlando degli Oratorj privati di loro natura, o sia domestici, ne' Brevi Apostolici che li concedono, si proibisce di celebrarvi la Messa nelle due Pasque, nel Natale del Signore; e nelle *altre feste più solenni dell' anno*. Quali sieno queste feste, fu dichiarato da più decreti delle S. C. de' Riti, e del Concilio; e finalmente tutte furono enunciate da Bened. XIV. nella sua Costituzione *Magno* de' 1. Giugno 1751. al Paragrafo 12. colle seguen-

(a) *Ibid. n.* 893.

(b) *Fagnan. in c. auctoritate 27. de cens. Jo. Bapt. Gattico de Orat. domest. c. 18. n. 6. & c. 17. n. 12. & seq.*

seguenti *parole* : *quos inter etiam enumerantur dies Epiphaniæ , & Ascensionis Domini, Annunciationis, & Assumptionis B. M. V., omnium Sanctorum ; nec non Sanctorum Apostolorum Petri , & Pauli , ac Titularis Ecclesiæ loci* . A questa Cost. Pontificia ognuno deve ubbidire senza potere aggiungere altre feste, neppure coll'argomentare *a minori ad majus* . Un solo dubbio può farsi circa le ultime parole della detta Enciclica: *ac Titularis Ecclesiæ loci* . E sebbene prendendole alla lettera dinoterebbero la festa del Santo Titolare della Chiesa (*n.* 191.) i Dottori nondimeno , e la comune pratica l'ha con ragione interpretate pel Protettore Principale , il quale altre volte è stato così espresso: con ragione , perchè non il Titolare , ma il detto Protettore ha la festa di precetto (*n.* 103.). Le altre questioni circa gli Oratorj appartengono alla Moral Teologia .

CAPO XV.

Di alcune mutazioni da farsi alle volte nella Messa: del colore de' sacri paramenti ; e di tutto ciò che appartiene a' medesimi , ed a' vasi sacri ,

230. VI sono alcune Messe proprie di Santi ordinate nel Messale secondo il rito del tempo Pasquale, mentre per ordinario fral medesimo occorrono ; e ve ne sono al contrario altre , nelle quali si è posto l' ordine del rito *extra tempus Paschale* , come ordinariamente accadono . Or qualora fortisce , che o le prime abbiano a leggersi *extra tempus Paschale* , o le seconde fral detto tempo ; è necessario farvi delle mutazioni , ed accomodarle secondo il tempo che allora corre ; e per non errare , sono da osservarsi le seguenti Regole .

231. REGOLA I. Rispetto all' Introito vi è il seguente decreto: *Si transferatur ad tempus Paschal festum SS. Martyrum , in quorum Missa Introitus sit*

sit, Gaudeamus omnes in Domino ec., *si ultra introitum Gaudeamus ec. habeat etiam proprium vel Evangelium, vel Epistolam; tunc debet recitari idem Introitus; secus si nihil aliud proprii haberet; quia de eo casu Introitus alter incipiens*, Protexisti me Deus, *dicitur. S. R. C.* 20. *Nov.* 1738. *in una Cartagin. in Hispan.* (a).

232. REGOLA II. Dalla Settuagesima fino a Pasqua si toglie l'*alleluja* in quei luoghi della Messa, dove si trova; ma nel tempo Pasquale si aggiungono due *alleluja* al primo verso dell'Introito, non già al secondo; ed uno solo così all'Offertorio, come al *Communio*; ma se nelle Messe ordinate per lo tempo non Pasquale vi si trova quest'*alleluja*, non vi si aggiunge l'altro. Dopo l'Epistola fra l'anno vi si legge il Graduale. Dopo la Settuagesima non si lascia il medesimo, ma si legge fino all'alleluia *exclusive*; e vi si aggiunge il Tratto. Nel tempo Pasquale non vi si legge nè il Graduale, nè il Tratto; ma dopo due *alleluja*, si leggono due versi, ognuno de' quali termina coll'*alleluja*. Quando manca a qualche Messa taluna delle cose già dette, come ordinata per un tempo diverso, si prende dal Comune, se vi è, altrimente da una Messa simile.

233. REGOLA III. Leggendosi fuori del tempo Pasquale una Messa assegnata per detto tempo, e *vice versa*, l'orazione con la Secreta ec. non si cambiano mai: l'Epistola propria, e il Vangelo proprio neppure cambiano; ma quando sono comuni, cioè presi dal comune; e per li Santi di quella Gerarchia vi sono due Messe comuni, uno *pro tempore Paschali*, e l'altro *extra tempus Paschale*; si cambia allora tutta la Messa, eccetto l'orazione. Se poi la Messa è composta per es. pel tempo Pasquale col Vangelo preso dal Comune, e si dee leggere dopo det-

(a) *Ap. Talù n.* 1060.

detto tempo ; e della Gerarchia di quel Santo non vi sono due comuni ; come accade per li Confessori; allora si dice la medesima Messa accomodata nel modo esposto nella Regola antecedente . L' Epistola , e il Vangelo propri , come si disse , non si mutano ; ma essendovi due comuni , uno pel tempo Pasquale, l'altro fuori di detto tempo , si cambia tutto il resto .

234. ECCEZIONE . Alle volte il Vangelo è preso dal comune ; onde giusta la Regola assegnata dovrebbe cambiarsi ; ma perchè per un motivo particolare è stato assegnato a quel Santo , come proprio ; perciò lo ritiene sempre , in qualunque tempo si legga la di lui Messa ; cambiandosi questa solamente nel restante .

235. Ora riporteremo i decreti della S. C. che cogli esempj confermano la Regola , e l' Eccezione. Il Vangelo per la festa di S. Pietro Martire , *Ego sum vitis vera* , è preso dal comune *unius Martyris tempore Paschali* , perchè la Messa pel tempo Pasquale è stata composta . *Quando festum S. Petri Martyris transfertur extra tempus Paschale , Evangelium erit , si quis venit ad me . S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidlen* (a) . Questo Vangelo è del comune di un Martire fuor del tempo Pasquale , e la Messa sarà , *In virtute* , Per li Santi che ora nomineremo si procede della stessa maniera . perchè il Vangelo è preso similmente dal comune . Per li Santi Cleto , e Marcellino che nel tempo Pasquale hanno la Messa , *Sancti tui* , fuori di detto tempo si leggerà la Messa *Intret* ; e così per li Santi Sotero , e Cajo . Per S. Fedele da Simaringa , per S. Venanzio , e per S. Giorgio , per li quali nel tempo Pasquale è assegnata la Messa *Protexisti* , fuori di detto tempo si dirà la Messa , *In virtute* col Vangelo , *Si quis venit ad me* preso dal-

la

(a) *Ap. Talù n. 974.*

la Messa *Statuit*. Per S. Stanislao Martire la Messa sarà, *Sacerdotes*, il Vangelo della suddetta Messa, *Statuit*.

236. *Si festum alicujus Sancti Martyris habens in Missa proprium Evangelium transferatur ad tempus Paschale, dici debet idem proprium Evangelium, non vero unum ex assignatis pro tempore Paschali. S. R. C. 29. Nov. 1738. in una Cartag. Hisp.* (a). In vigore di questo decreto, sopra di cui è fondata la Regola generale da noi assegnata; trasferendosi la festa de' Santi Martiri Nereo, Achilleo ec. dopo il tempo Pasquale, non si debbono mutare nè l' Introito, nè il Vangelo che sono propri, avendo preso abbaglio il Talù col dire, che il Vangelo abbiasi a prendere dal comune *extra tempus Paschale* (b). Dall' Introito si tolgono gli *alleluja*: in vece dell' Epistola, *Stabunt justi* che non è propria, ma del comune del tempo Pasquale si dirà, *Justi autem* dalla Messa *Sapientiam*; e il Graduale che deve essere di Martiri fratelli si prenderà dalla Messa de' Santi Gervasio, e Protasio a' 19. Giugno (c). Così dovranno regolarsi i casi somiglianti.

237. Vi sono alcuni Santi che non hanno il comune; onde la loro Messa ordinata per un tempo, se ha da leggersi in altro, o deve cambiarsi, o accomodarsi secondo un' altra simile assegnata al tempo che corre. E lo stesso si deve fare, allorchè la Messa è composta per due, o più Santi uniti insieme, e si ha da leggere per un solo di essi. Ne addurremo varj esempj, che serviranno di regola per li casi somiglianti. Celebrandosi la festa di S. Filippo, e Giacomo fuori del tempo Pasquale, l' Epistola, il Graduale, e l' Offertorio si prendono dalla votiva di S. Pietro, e Paolo, ed il resto dal-

(a) *Ap. Talù n.* 1061.
(b) *In not. ad n.* 472.
(c) *Tetamo die* 12. *Maii n.* 5.

la Messa propria (*a*). Se nel tempo Pasquale si celebri la detta festa, ma si divida S. Giacomo da S. Filippo; l' Epistola non si muterà, il Vangelo si prenderà dalla sopraddetta votiva, il resto dalla Messa di S. Marco Evangelista; e l' orazione si dirà in singolare. Per S. Filippo poi si dirà tutta la Messa, come si trova, e soltanto si muterà il numero nell' orazione (*b*). Trasferendosi la festa di S. Giovanni *ante portam latinam* fuori del tempo Pasquale, si leggerà la Messa del Santo che è a' 27. Decembre, ma col Vangelo, ed orazione de' 6. Maggio. In caso di una simile traslazione della Festa di S. Michele Archangelo che si celebra agli otto di Maggio, cioè della sua Apparizione, si leggerà la Messa del Santo de' 29. Settembre. E se abbia a trasferirsi fuori del tempo Pasquale l'Invenzione della Croce, dovrà dirsi la Messa dell' Esaltazione della medesima eccetto l' orazione, il Vangelo, e l' Offertorio, che si prenderanno dalla Messa di detta Apparizione. Qualora si volesse celebrare la votiva di S. Pietro, e Paolo nel tempo Pasquale, non dovrebbero mutarsi l' Epistola, e il Vangelo della loro votiva che è nel Messale; ma il resto dovrebbe prendersi dalla Messa di S. Marco Evangelista a' 25. Aprile. Del cambiamento delle Orazioni, quando nella medesima Messa ne accadono due simili, ne ragionammo al *n.* 190.

238. Di cinque colori fa uso la Chiesa ne' sacri paramenti; cioè del bianco, rosso, verde, violaceo, e nero. Il bianco si adopera in tutte le feste del Signore, eccetto nel Venerdì Santo; nella vigilia, festa, ed ottava della Pentecoste; nell' Invenzione, ed Esaltazione della Santa Croce, come ancora del suo Trionfo: nelle feste del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, delle sue Piaghe, della lancia, della co-

(a) *Tetamo* 1. *Maii n.* 124.
(b) *Id. ib. n.* 13. *&* 14.

corona di spine, della Sindone, e della Commemorazione di sua Passione, in tutte le quali come appresso diremo, si richiede il colore rosso (*n.* 239.). Nella festa del suo sacro Cuore si volea da taluni il colore rosso. I Padri Agostiniani Scalzi di Milano domandarono perciò la S. C., *quinam color sit adhibendus in Missa Cordis Jesu, albus ne, an rubeus?* Rispose a' 17. Agosto 1771. *Utendum colore albo*. Questo medesimo colore esige la festa del SS. Redentore; e così fu emendato per opera del P. M. F. Giuseppe del Monaco M. C. in un Direttorio, dove si era assegnato il rosso. 2. Si adopera il bianco in tutte le Messe che si dicono della Domenica, o della feria in tutto il tempo Pasquale. 3. Nelle feste di Maria SS., degli Angioli, de' Confessori, delle Vergini, e delle non Vergini, che non sieno martiri. 4. Nella Natività di S. Gio: Battista, nella festa di S. Giovanni dopo Natale, di S. Pietro *ad Vincula*; delle due Catedre del medesimo, della Conversione di S. Paolo, e di tutt'i Santi. 5. Ne' giorni, e negli anniversarj della Dedicazione della Chiesa, o Altare; della coronazione del Papa, e consecrazione del Vescovo. 6. In tutt'i giorni dell'ottava delle già mentovate feste, quando la Messa è della medesima. 7. Nelle Domeniche fra le medesime ottave, ancorchè l'officio non si faccia dell'*infra octavam*, ma della Domenica. Si eccettuano quelle Domeniche, in cui si adopra il color violaceo, nelle quali, ancorchè occorrano fra le ottave, ma non si faccia l'officio dell'ottava, il colore dee esser violaceo. 8. In tutte le votive private, o solenni delle riferite feste, ed anche in quella *pro sponso, & sponsa*. Quanto abbiamo detto, tutto si prescrive dalla Rubrica (a). Vi fu chi credette doversi usare il colore bianco nella Messa solenne avanti al SS. esposto, quantunque la Messa non fosse votiva del

(a) *Rubr. gen. Miss. tit. 18. n. 2.*

Sacramento, ma della Domenica, o altra festa. Ma la S. C. decretò il contrario: *Dum fit expositio SS. Sacramenti ratione solemnitatis ad populum in Dominicis privilegiatis, vel aliis festis, in altari majori, ubi est expositum publice Sacramentum, si celebretur Missa diei, celebrari debet cum paramentis festo, seu officio convenientibus; scilicet non est adhibendus color albus, uti competens solemnitati, ratione expositionis, sed etiam violaceus. S. R. C. 29. Jan. 1751. in una Ord. Disc. Carmel. Polon.* (a).

239. Il colore rosso si adopera in tutte le feste di Gesù Cristo, eccettuate nel numero antecedente; come ancora nella vigilia, festa, ed ottava di Pentecoste: nelle feste degli Appostoli, fuorchè nelle nominate nello stesso numero: nelle feste de' martiri vergini, o non vergini, inclusa anche la Decollazione di S. Gio: Battista: nelle ottave, e nelle votive delle succennate feste; come ancora nel solo giorno dell' ottava degl' Innocenti, non già nella loro festa ed anche in questa, se occorre in giorno di Domenica: nella votiva de' medesimi, e nella votiva *pro eligendo Summo Pontifice*: nella festa di S. Giovanni *ante portam latinam*: nella Commemorazione di S. Paolo Appostolo; e nelle Domeniche che occorrono fra le ottave delle dette feste; ancorchè l'officio sia della Domenica; eccetto però se il colore della medesima sia violaceo (b). Si disputò qual colore dovesse adoprarsi nella festa, che si fa in qualche Ordine Religioso di tutte le Reliquie, che sono in tutte le Chiese del medesimo. Il Cavalieri dopo avere addotte le ragioni pel bianco, e pel rosso, al primo egli aderisce (c). Ma essendoli dagli Eremiti Scalzi di S. Agostino proposto alla S. C. il dubbio: *In Missa officii commemoratio-*

(a) *Ap. Talù n.* 1254.
(b) *Rubr. gen. Mis. tit.* 18. *n.* 3.
(c) *To.* 1. *c.* 4. *decr.* 16. *ex n.* 22.

tionis omnium Sanctorum, quorum Reliquiæ in propriis Ecclesiis asservantur, aliquibus Congregationib. concessa; quæritur, quo colore uti debent, albo ne, vel rubeo? La risposta fu: *Adhibendum esse colorem rubrum*; e porta la data de' 17. Agosto 1771.

240. Il color verde si usa nelle Messe delle ferie, e delle Domeniche dopo l'ottava dell' Epifania fino alla Settuagesima; e dopo l'ottava della Pentecoste fino all'Avvento, eccetto le Domeniche fra qualche ottava (*a*). Il violaceo in tutte le Messe delle ferie, e Domeniche, anche di quelle fra le ottave, da Settuagesima fino a Pasqua, e nel tempo dell' Avvento. Le Messe di Giovedì e Sabbato Santo non si computano fra quelle delle ferie; ma fra le Messe delle feste di Nostro Signore; onde, come si disse, esigono il colore bianco. Nel Venerdì Santo, come si dirà, si usa il color nero. Di più si adopera il violaceo in tutte le Messe delle vigilie col digiuno, delle Quattro Tempora, e delle Rogazioni, fuori del tempo Pasquale; (nella vigilia di Pentecoste, e nelle Quattro Tempora seguenti, secondo fu detto, si adopera il rosso); nel giorno degl' Innocenti, quando non è Domenica, e in tutte le votive seguenti; cioè della Passione, inclusi quelle delle Piaghe, del Sangue ec. per la remissione de' peccati, *pro quacumque necessitate, pro itinerantibus, pro vitanda mortalitate, pro pace, tempore belli, pro infirmis, ad obtinendam gratiam bene moriendi, ad tollendum schisma*, e finalmente *pro Paganis* (*b*). Il decreto della S. C. de' 21. Giugno 1670. *in Oritana* (*c*) dice, che non possono celebrarsi le Messe di Requie, *nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo*. Afferma il Cavalieri (*d*), che

(a) *Rubr. gen. Miss. tit.* 18. *n.* 4.
(b) *Rubr. cit. n.* 6.
(c) *Ap. Tald n.* 479.
(d) *To.* 3. *c.* 12. *decr.* 1. *n.* 3.

con quel *saltem* ha voluto la S. C. dinotare, non esser permesso il detto colore ad arbitrio del Celebrante, ma solamente *in subsidium*, *& nonnisi aliqua urgente necessitate*. A lui aderisce il Tetamo (*a*); ed a noi pare doversi aggiungere, che nelle esequie di un defunto, e nella Messa di Requie del secondo giorno di Novembre sarebbe molto inconveniente il servirsi del color violaceo; e che il notato decreto debba intendersi per le Messe quotidiane.

241. Il color nero dunque si adopera soltanto nelle Messe di Requie, e nel Venerdì Santo. Le Pianete di ogni colore allora possono lecitamente usarsi, quando prevale in esse il colore che esige la Messa che si celebra; come se esigendo il colore bianco, il fondo della Pianeta è di color bianco. Ma se ogni colore vi fa un egual comparsa, con ragione dicono il Turrino (*b*), il Merati (*c*), e il Cavalieri (*d*), che tal Pianeta non può servir per verun colore, fuorchè in caso di necessità. Il colore di oro stima il detto Turrino, che possa adoprarsi soltanto in luogo del verde; ma il Quarti, il Merati col Cavalieri giudicano, che possa far le veci del bianco, e del rosso. Chi vuole nondimeno osservare con esattezza le Rubriche, non si serve di tal colore che fa comparsa di giallo; e questo non è nominato in dette Rubriche.

242. I Minori Osservanti di S. Francesco proposero alla S. C. il caso di una Domenica occorrente fra un' ottava, in cui l' officio si fa della Domenica, ma in esso si fa ancora la commemorazione di un semidoppio a guisa di semplice *per accidens*. E perchè una tal commemorazione dee precedere quella dell'

(a) 2. *Nov. n.* 68.
(b) *Part.* 1. *sect.* 4. *c.* 4.
(c) *To.* 1. *part.* 1. *tit.* 18. *n.* 1.
(d) *To.* 3. *c.* 12. *decr.* 1. *n.* 7.

dell' *infra octavam*: domandarono, se dovea adoprarsi il color dell' ottava, o pure del semidoppio. La S. C. a' 28. Marzo 1775. rispose, doversi adoprare il colore conveniente all' ottava. Avvertono poi tutt' i Rubricisti, che quando la Messa privata non concorda coll' officio, il colore del Paliotto dell' Altare deve uniformarsi a quello dell' officio; il colore delle sacre vesti del Sacerdote dee esser quale l'esige la Messa che celebra. Ma nella Messa solenne anche il colore del Paliotto dee uniformarsi al colore della medesima; e ciò anche nel giorno della commemorazione de' Fedeli defunti; *sed si in eo* (Altari) *adsit Tabernaculum SS. Sacramenti, hoc non conopæo nigro, sed violaceo tegendum erit in honorem Christi viventis, sicuti edocent Gavantus, Bouldryus, aliique*: sono parole del Cavalieri; il quale soggiunge, che nella prefata commemorazione, anche nelle Messe private debbono avere gli Altari il Pallio di color nero, eccetto quello, dove da' Canonici si canta la Messa dell' ottava (*a*).

243. La Rubrica dice, che in alcuni giorni i Ministri *utuntur Planetis plicatis*, però *in Cathedralibus, & præcipuis Ecclesiis*; ma che *in minoribus Ecclesiis* si servono del solo camice (*b*). E di ciò ne fa menzione un decreto de' 13. Giugno 1684. *in Angelopolitana* (*c*). Ma il Merati riferisce due altri decreti, ne' quali si permette l' uso di dette Pianete piegate alle Chiese insigni de' Regolari; e ne' tempi di Quaresima, e dell' Avvento anche alle Chiese Parrocchiali (*d*). La consuetudine di usarsi anche in altre Chiese, ben può ritenersi; sì perchè la Rubrica non ne fa espresso divieto, ma semplicemente asserisce, che nelle Chiese principali *utuntur* di dette

(a) *To. 3. c. 12. decr. 1. n. 8.*
(b) *Rubr. Mis. secundi ord. tit. 19.*
(c) *Ap. Talù n. 573.*
(d) *In Ind. decr. n. 247.*

te Pianete, e che nelle minori *miniſtrant tantum Alba*; onde il Quarti giudicò, che il motivo di tale diſtinzione foſſe la povertà di tali Chieſe minori: *Minores Eccleſiæ hic vocantur, in quibus vel minor eſt numerus Clericorum, vel minor copia ſacræ ſupellectilis ob paupertatem*: e sì perchè non ſono le Pianete piegate veſti più ſolenni, ed onorevoli della Dalmatica, e Tonicella permeſſa in tutte le Chieſe; non eſſendovi fra eſſe altra differenza, ſe non che queſte indicano feſta, ed allegrezza, e quelle triſtezza, e penitenza. Quindi ſiccome la citata Rubrica preſcrive, che biſognando il Piviale, *ubi haberi non poteſt*, il Sacerdote nelle benedizioni che ſi fanno nell' Altare, ſi ſerva del camice; *ita*, ſcrive il lodato Quarti, *hic dicitur de Diacono, & Subdiacono, ut miniſtrent cum Alba*, in luogo delle Pianete piegate che mancano (*a*). I giorni poi, ne' quali ſi uſano le mentovate Pianete, ſono i giorni di digiuno, eccetto le vigilie de' Santi; le Domeniche, e ferie di Quareſima, e dell' Avvento: la vigilia di Pentecoſte prima della Meſſa: la feſta della Purificazione della SS. Vergine, ma ſolo nella benedizione delle candele, e nella proceſſione; e il primo di Quareſima colla Domenica delle Palme nelle benedizioni delle medeſime, e delle ceneri. Si eccettuano le Domeniche *Lætare*, e *Gaudete*, e queſta va unita con tutti quei giorni della ſettimana, ne' quali ſe ne ripete la Meſſa; la vigilia di Natale, le quattro Tempora di Pentecoſte, e il Sabbato Santo nella benedizione del Cereo, e nella Meſſa. In tutti queſti giorni ſi uſano la Dalmatica, e le Tonicelle; e ſono eſpreſſi nella lodata Rubrica; e vi ſi dee aggiungere, come riflette il Merati, il Giovedì Santo.

244. Comanda la Rubrica, che le veſti ſacre da uſarſi per celebrare la Meſſa ſieno benedette; e queſto

(a) *In dict. Rubr. n. 7.*

ſto precetto è ſtato ſempre riputato *grave*; e giuſta il ſentimento di Benedetto XIV. (*a*), anche il cingolo, e Piviale debbono benedirſi; ed eziandio la Dalmatica, e le Tunicelle, come inſegnano il Cavalieri dopo il Quarti (*b*). E ſiccome ſarebbe ſenza dubbio colpa mortale il celebrare ſenza la Pianeta, o il camice, o la ſtola, o il manipolo; così la medeſima colpa ſi commetterebbe celebrandoſi con alcuna di tali veſte non benedetta (*c*). Per veruna neceſſità è lecito celebrare ſenza le ſacre veſti, o ſenza che ſieno benedette; ma quando mancaſſe il ſolo manipolo, ſtima il Collet, che ſia lecito, ſe, non celebrandoſi, il popolo ſi ſcandalizzi. Molti Probabiliſti dicono lo ſteſſo di chi celebra ſenza cingolo, o col cingolo non benedetto; ma ci ſembra più ragionevole il condannarlo ſoltanto di colpa veniale; e diciamo dello ſteſſo modo di chi celebra ſenza l'amitto, il quale non ha biſogno di eſſer benedetto. Fu ſentimento di alcuni Moraliſti, che ſe colle veſti non benedette ſiaſi già celebrato; non abbiano poi biſogno di altra benedizione; ma giuſtamente viene ributtata da Monſ. Liguori (*d*) queſta opinione; e ſoggiunge, che per atteſtato del Card. de Lugo vien ributtata comunemente. La ragione ſi è, perchè allora è lecito uſar le dette veſti, quando coll'autorità della Chieſa ſono ſtate deputate al Sacrificio della Meſſa. Or la Chieſa ha ſtabilito, che queſta deputazione ſi faccia colla benedizione: dunque quando queſta manca, ancorchè ſiaſi con eſſe celebrata la Meſſa, non reſtano mai deputate pel Santo Sacrificio, mentre la benedizione non ſi fa colla celebrazione, ma colla formola dalla Chieſa ſtabilita per tal fine. La facoltà di benedire le ſuddette veſti è in-

(a) *Notif.* 21.
(b) *Cav. to.* 3. *c.* 11. *decr.* 1.
(c) *Ligor. Th. Mor. de Sacr. Miſ. n.* 377.
(d) *Th. Mor. de Sacr. Miſ. n.* 380.

indubitato, che l'hanno i Regolari, eziandio per le Chiese altrui, essendo chiaramente espressa ne' loro privilegi, che abbiamo osservato. La S. C. coll'annuenza di Alessandro VII. prescrisse, che le benedicessero per le sole loro Chiese; ma i PP. Cassinesi si dolsero, che con tal decreto loro si toglieva l'uso de' privilegi Apostolici che godevano; e la S. C. rispose, che esibissero tali privilegi, e frattanto si astenessero da sì fatta benedizione (*a*). Riflette il Cavalieri, che non volle col primo decreto la detta S. C. derogare a' privilegi de' Regolari, ma soltanto metterli in chiaro (*b*). Ci fa sapere Bened. XIV., che i menzionati Padri Cassinesi fino a quel tempo non aveano presentato il riferito privilegio (*c*). Se l'abbiano poi fatto, nol sappiamo: sappiamo bensì dal P. Fabio de Albertis, che Benedetto XIV. a' 31. Marzo 1744. ordinò alla S. C. de' Riti, che facesse di nuovo imprimere il decreto di sopra enunciato fatto sotto Alessandro VII., e lo mandasse a tutti gli Ordinarj, acciò lo facessero osservare, castigando i trasgressori (*d*). Vale a dire, che il divieto di benedirsi tali vesti da' Regolari per le altrui Chiese sta in tutto il suo vigore. Si è posto similmente in controversia, se il Vescovo il quale *de jure* ha la facoltà di benedire i sacri paramenti possa ad altri delegarla. Vi sono valide ragioni per la sentenza affermativa; e con fondamento si dubita, se sia vero un decreto, che taluno adduce a favore della negativa. Fra i Vescovi vi sono di coloro che fanno tal delegazione, e ve ne sono, che per cautela ottengono la facoltà di farla.

245. Circa i vasi sacri è da notarsi, che il Calice non resta consecrato per effersi col medesimo celebrato

(a) *Ap. Talù n.* 372. *&* 402.
(b) *To. 3. c.* 11. *decr.* 5. *n.* 4.
(c) *Notif.* 21.
(d) *De Sacris utensil. c.* 6.

lebrata la Messa; sì perchè, come di sopra abbiamo detto rispetto alle vesti, quel che dipende dall' istituzione della Chiesa, come sono le benedizioni, le consecrazioni ec., non si possono fare che col rito dalla medesima prescritto: e sì perchè il Corpo, e Sangue di Gesù Cristo, sebbene sieno di valore infinito, producono nulladimeno quei soli effetti, per cui il Divino Figliuolo a noi gli ha donati; fra quali non è questo di fare, che resti consecrato, e deputato pel Santo Sacrificio quel Calice che li ha contenuti; ma per verificarsi una tal deputazione, è necessario, che si osservi il rito della Chiesa, la quale ha prescritto, che si consacri dal Vescovo (a). E' certo ancora, che non perdono la consecrazione, se sono impiegati in usi profani; come neppure se si consumi l'indoramento; mentre come fondatamente ragionano il Suarez, il Collet ec., sebbene la sacra unzione tocchi fisicamente la sola superficie del Calice, cioè il detto indoramento; resta ciò non ostante tutta la mole del Calice consecrata. Dimostra inoltre il lodato Collet, che se il Calice indorasi di nuovo, non ha bisogno di nuova consecrazione; mentre essendo, come si è detto, già consecrata tutta la mole del Calice, vien comunicata la consecrazione a quella superficie di oro che vi si aggiunge; siccome per definizione d'Innocenzo III. l'olio non consecrato mescolato, ma in minor quantità, coll' olio consecrato viene con ciò a consecrarsi; e la Chiesa col biancheggiarsi, dipingersi ec. non solo non perde la benedizione, ma il bianco, e la pittura aggiunti ricevono la benedizione che hanno le mura. *Atque ita sentit*, conchiude, *vir clarissimus, & in re Canonica versatissimus P. Gibert* (b). Il Cavalieri stima, che almeno per miglior consiglio

(a) *Cav. l. c. decr. 6. n. 13.*
(b) *Th. Mor. de sacr. Mis. art. 2. sect. 8.*

glio abbia a consecrarsi di nuovo, avendogli fatta qualche forza la seguente ragione: *Consecratio præcipue fit ob contactum Corporis, & Sanguinis Christi; unde cum superficies illa auri, quæ attingit Christi corpus, non adfuerit consecrationis tempore, ex hoc capite consecrata esse non potest* (a). Ma il Lettore subito conoscerà, che quest'argomento è stato sciolto dalla dottrina di sopra esposta, che nel farsi la sacra unzione non rimane consecrato il solo indoramento, ma tutto il Calice, e che la benedizione del tutto si comunica a quella piccola particella del nuovo indoramento; onde ella è consecrata, tuttochè non vi era nell'atto della consecrazione. E' noto poi, che resta disacrato il Calice, se notabilmente si rompe, o cambia; come se nel fondo vi si faccia un buco, anche piccolissimo; o pure si divida la coppa dal Calice per una frattura; *secus vero si separatio contingat sine fractione; eo quod scilicet calix tornatilis est* (b).

246. Non v' ha dubbio, che la Pissíde, ed ogni altro vaso che ha da contenere l' ostia consecrata, deve esser benedetto. *Pyxis, Ostensorium, & Corporalia, quæ immediate inserviunt SS. Sacramento, debent benedici juxta formam, quæ habetur in Missali propria. S. R. C. 16. Nov. 1649. in Januen.* (c). Vogliono alcuni, che anche i Purificatori abbiano a benedirsi, giacchè è comandato, che si benedicano fino le tovaglie dell' Altare, che pure non servono così da vicino al sacrificio, come i detti Purificatorj. Che sia cosa molto decente il benedirli, non può negarsi; ma di ciò fare non vi è obbligazione alcuna; *tum quia*, scrive il Collet, *id nullo jure, imo nec Rubricis præscriptum est; tum quia nullam ejus benedictionem propriam habent libri Rituales;*

&c.

(a) *Loc. cit. n.* 11.
(b) *Cav. to.* 3. *c.* 11. *decr.* 6. *n.* 12.
(c) *Ap. Talù n.* 312.

& ita docent Theologi faniores cum Suare , Lugo , Silvio , Collat. Andeg. , idque in variis hujuſce Regni Diœceſib. uſurpatum vidi (a) ; come noi ancora in quelli luoghi oſſerviamo . E lo conferma Ben. XIV., dicendo: *Et poſt Suarez obſervavit Macrus in Vocabulario Eccleſiaſtico , Purificatorium , cujus haud ita vetus uſus ſit , non benedici* (b). La boria, nella quale ſi mette il corporale , e il velo con cui ſi copre il Calice , non ſi benedicono . Le tovaglie , come ſi accennò , vuole la Rubrica (c) , che ſieno benedette ; e che ſieno tre ; o pure una più lunga di ſopra , e ſotto di eſſa un' altra che ſia duplicata. Preſcrive , che la ſuperiore arrivi fino a terra , ma quell' obbligazione ſi è tolta dalla comune conſuetudine . I Corporali ſi benedicono inſieme colla palla, e debbono eſſere di lino , ſebbene ſia permeſſo , che nelle ſole eſtremità ſieno ornati di ſeta , e di oro ; eſſendo ſoltanto proibito , che tutta la parte ſuperiore della palla abbia un tale ornamento: *In ſacrificio Miſſæ non adhibenda eſt palla a parte ſuperiori drappo ſerico cooperta . S. R. C. 22. Jan. 1701. in una Camalv. Montis Coronæ* (d) , Sopra l' Altare , dove ha da celebrarſi , la Rubrica vuole , che vi ſia la Croce , e almeno due candelieri colle candele accese , ed a' piedi della Croce la Tabella delle orazioni ſecrete : un cuſcino nel corno dell' Epiſtola per collocarvi il Meſſale ; e che nulla ſi metta ſull' Altare , che al di lui ornamento , o alla Meſſa non appartenga .

247. Circa la Croce ſono da ſaperſi due decreti: *Crux parva cum imagine Crucifixi poſita ſuper Tabernaculum , in quo aſſervatur SS. Sacramentum in Altari , non eſt ſufficiens in Miſſa , ſed poni debet alia*

(a) *Th. Mor. de Sacr. Miſ. c. 9. a 2. ſect. 8.*
(b) *De Syn. l. 1. c. 5. n. 5.*
(c) *Rubr. gen. Miſ. tit. 20.*
(d) *Ap. Tabà n. 744.*

alia Crux in medio candelabrorum. S. R. C. 16. Jun. 1663. in Rossanen. (a). *In Altari, in quo adest magna statua SS. Crucifixi, non est necesse, ut ponatur alia Crux dum celebratur Missa*. Eod. decr. (b). In vece della statua può anche bastare una grande immagine; *dummodo Crucifixus in majori tabula vel pictus, vel celatus primum locum obtineat præ ceteris omnibus, quæ in eadem tabula exprimuntur*: sono parole della Costituzione *Accepimus* di Bened. XIV. de' 16. Luglio 1746., nella quale comanda, che la Croce sia grande, e collocata in alto: *Illud vobis præcipimus*, parla a' Vescovi, *ut nullo modo patiamini rem Divinam fieri ad hujusmodi Altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat, ut Sacerdos celebrans, ac populus Sacrificio assistens, eumdem Crucifixum facile, & commode intueri possint*. Se poi vi bisogni la Croce nella Messa, quando vi è il Venerabile esposto, si dirà a suo luogo. Riguardo alle candele, concordemente insegnano i Dottori, che celebrandosi con una sola, non vi sia altra colpa che veniale; ma che debba esser di cera, non già di sevo, o di olio; e ciò sotto colpa mortale, quando non iscusi la necessità di così celebrare (c), come per dare il viatico; o perchè il popolo ascolti la Messa nel giorno di festa. Secondo alcuni, anche per la sola divozione è lecito l' usare lumi di sevo, o pure di olio; ma quella opinione non è approvata da M. Liguori; perchè considera da una parte, che è questo un uso indecentissimo, e affatto alieno dall' universale consuetudine della Chiesa; e dall' altra, che non può stimarsi causa grave che scusi dalla colpa mortale il voler celebrare per divozione, e non aver candele di cera (d).

Per

(a) *Ap. Talò n.* 427.
(b) *Ib. n.* 428.
(c) *Ben. XIV. de Sacr. Mis. l.* 3. *c.* 70.
(d) *Th. mor. de Sacr. Mis. n.* 394.

Per decreto poi della S. C. neppure a' Vicarj generali, nè a' Protonotarj è permesso il celebrare con quattro candele accese. *Ad Missam Vicarii generalis non debent accendi quatuor candelæ in Altari, nec illi assistere debent duo Cappellani cum cottis. Neque Vicariis generalibus, etiamsi sint Protonotarii, duo Ministri cum cotta concedantur. 7. Aug. 1627.* (a). Anzi la medesima proibizione fu fatta a' Prelati inferiori: *Unico tantum contenti sint Ministro . . . duasq. tantum candelas super Altare adhibere valeant. S. R. C. 27. Sept. 1659. in decr. gener. coram Alex. VII.* (b). Qualora però le quattro candele nell' Altare si accendano per qualche solennità che occorre; allora è ad ognuno lecito il celebrarvi.

248. E quì per fine notiamo, esser vietato il celebrare colla parrucca. *Missa non potest celebrari cum cæsarie ficta. S. R. C. 3. Aug. 1652.* E il *Can. Nullus de cons. dist. 1.* ordina, che neppure il Vescovo presuma *velato capite Altari assistere*; nè può il Vescovo concedere sopra ciò alcuna dispensa, secondo il decreto del Pontefice Innoc. XI. (c). Vi è anche la proibizione di celebrare col berrettino, senza il permesso della Sede Apostolica; eccetto in qualche caso di necessità; come se un Sacerdote *gravissimo afflictus morbo*, fosse astretto ad usare *per alcuni giorni* il detto berrettino, col tenerlo fino alla Prefazione, e poi deponendolo rimetterselo dopo la comunione (d). E per l' anello che i Canonici possono tenere, mentre celebrano, vi è il seguente decreto: *Canonici quando Missam celebrant, de rigore uti possunt annulo aureo, sed sine gemma, & sine aliqua effigie. S. R. C. 4. Aug. 1663. in una Dal-*

(a) *Merati in Ind. decr. n. 213. & to. 1. part. 2. tit. 3. n. 11.*
(b) *Ap. Talù n. 375.*
(c) *Ligor. loc. cit. n. 398.*
(d) *Ben. XIV. de Sacr. Mis. lib. 1. c. 9. n. 3.*

Dalmatiarum (a). Soltanto per un ispeciale privilegio si può tenere colla gemma; come da Benedetto XIV. fu conceduto a' Canonici di Urbino per la sola Messa solenne, e per lo solo Celebrante: *Dignitates, & Canonici Metropolitanæ Ecclesiæ Urbinatensis possint uti annulo cum unica gemma .. in Missis solemniter decantandis, & quoad solum celebrantem ec. S. R. C. 29. Jan. 1752. approb. eod. Pont.* (b). I Canonici poi della Città di Ascoli nella Marca di Ancona fecero alla S. C. la domanda: *An liceat Canonicis in Missis privatis, tam intra, quam extra Cathedralem uti opera inservientis Missæ tam pro delatione Calicis ad Altare, & illius reportatione ad Sacristiam; quam pro sustinendo Missale, indicando orationes, aperiendo, & porrigendo patenam cum Hostia, tergendo calicem, eumdemq. postea cum velo struendo.* La risposta fu, *negative in omnibus. S. R. C. 27. Maggio 1788.*

CAPO XVI.

Risoluzioni di varj casi appartenenti alla Rubrica sopra i difetti che possono occorrere nella celebrazione della Messa.

249. PRIMO CASO. Se il Celebrante prima della consecrazione o se ne muoja, o sia assalito da un morbo che gl' impedisca di proseguir la Messa; non v' ha bisogno, che da altri sia la medesima continuata. Ma ciò accadendo dopo fatta la consecrazione, è precetto Divino grave, che un altro prosegua, e perfezioni il Sacrificio. Se le sole specie del pane furono consecrate, il nuovo Sacerdote comincerà dalla consecrazione del vino; e se anche questo fu già consecrato; comincerà da quel-

(a) *Ap. Talù n.* 436.
(b) *Ib. n.* 1265.

quelle parole, dove cessò il primo di leggere; e ciò non sapendosi, dall'*Unde memores* ec. (*a*) Trovandosi un Sacerdote digiuno, egli è tenuto a supplire il detto Sacrificio; e fra molti che sono digiuni, è tenuto prima il presente, e poi l'assente. Qualora nessuno se ne trovi digiuno, è tenuto chi non è digiuno; e se chi è tenuto, si conosca reo di colpa mortale, se ha il Confessore, deve confessarsi; se non l'ha, deve fare un atto di contrizione; la qual cosa non riuscendogli, non gli è lecito il supplire (*b*). E che si deve fare, quando non vi sia verun Sacerdote, o quello solo, che non ha la contrizione de' suoi gravi peccati? Ecco la risposta di Bened. XIV. *Nisi quis alius reperiatur Sacerdos, qui ante meridiem possit Missam perficere, putamus posse Hostiam, & Calicem condi in Tabernaculo, ut postero die Sacerdos, qui Missam celebrat, ea fumat ante ablutionem* (*c*). Quell' *ante meridiem* vuol dinotare, che fino al mezzo giorno vi è l'obbligazione di supplire al prefato Sacrificio; ma questo ha bisogno di spiega. Imperciocchè l'esser passata l'ora di mezzo giorno, non toglie *per se stesso* una sì fatta obbligazione; mentre essendo precetto ecclesiastico il non celebrare dopo mezzo giorno, cede al precetto Divino di perfezionare il Sacrificio; e questa è la ragione, per cui deve perfezionarsi anche da un Sacerdote non digiuno, come si è detto di sopra. Potrebbe cessare l'obbligo succennato, giunta l'ora di mezzo giorno, sul riflesso, che passato un tempo molto lungo dopo l'interruzione fatta non vi sarebbe più l'unione morale, e non potrebbe ripigliarsi più il medesimo Sacrificio. Or quell' appunto ha voluto intendere il lodato Pontefice col dire,

(a) *Rubr. de defect. tit.* 10. *n.* 3. *Ben. XIV. de Sacr. Mis. l.* 3. *c.* 14.

(b) *Rubr. cit. & Ben. ibid.*

(c) *Loc. cit. n.* 6.

che il Sacerdote che suppliſca, ſi ha da trovare *ante meridiem*. Può darſi nondimeno il caſo, che debba cercarſi ancora *poſt meridiem*; cioè quando poco tempo prima del mezzo giorno è accaduta l' interruzione del Sacrificio. Altri vogliono, che debba ſupplirſi eziandio dopo ſette ore: altri ſolamente dopo un' ora; ma ci ſembra più ragionevole il ſentimento, che l' obbligazione ſi eſtenda a due ore (*a*).

250. SECONDO CASO. Qualora ſi avvede il Celebrante, che l' Oſtia o non è di frumento, o è corrotta; ſe è prima della conſecrazione, dee cambiarla, o ſe altra non ne ha, laſciar la Meſſa; e cambiandola già fatta l' oblazione, baſta offerirla colla mente. Se di ciò ſi avvede dopo la conſecrazione, o anche dopo l' aſſunzione di detta Oſtia; dee prendere, offerire, e conſecrare un altra che ſia buona; cominciando dalle parole, *Qui pridie* ec. Finalmente ſe l' avverte dopo l' aſſunzione e dell' Oſtia, e del Sangue, è tenuto a conſecrar di nuovo e il pane, e il vino; e dopo aver conſecrato, *ſtatim ſumat utrumque*, dice la Rubrica (*b*); ſenza ripetere altro. E ne porta la medeſima due ragioni; cioè *ne Sacramentum remaneat imperfectum*, e di più, *ut debitus ſervetur ordo*. Acciò il Sacramento non reſti imperfetto, baſterebbe il conſecrare la ſola oſtia; ed alcuni in fatti furono di queſto ſentimento. Ma ſi proteſta Bened. XIV. di non aver coraggio di abbracciarlo; sì perchè è contrario ad una Rubrica eſpreſſa; e sì perchè non ſi oſſerverebbe il dovuto ordine di conſecrare ed aſſumere prima il Corpo, e poi il Sangue (*c*). E' vero, che avvertendoſi la coſa prima di aſſumere il ſangue, e conſecrando la ſola Oſtia, come vuole la Rubrica, e noi

(a) *Ap. Ligor. Th. Mor. de Sacr. Miſ. n.* 355. *Compend. Ital. Antoine de Euch. nota* 48.

(b) *Loc. cit. tit.* 3. *n.* 4. 5. *&* 6.

(c) *Cap. cit. n.* 2.

e noi abbiamo detto di sopra ; neppure si osserva l'ordine dovuto nella consecrazione ; ma almeno si osserva nell'assunzione.

251. TERZO CASO. Può sortire ; ed è sortito, che in vece di vino siasi posto nel Calice aceto, o acqua. Avvertendosi l'errore prima, o dopo la consecrazione, deve il Sacerdote, come si è detto dell'Ostia, farsi portare il vino, offerirlo, e consecrarlo. Ma avvertendosi dopo la comunione o del solo Corpo, o anche di quella materia inetta che è nel Calice, prescrive la Rubrica, a cui fece l'aggiunta Clemente VIII., che se il Sacerdote celebra in luogo privato, consacri di nuovo un'altra Ostia, e il vino, e subito faccia l'assunzione, e prosiegua la Messa ; ma se celebra in luogo pubblico, consacri il solo vino, lo beva, e passi avanti (a).

252. QUARTO CASO. Che farà il Sacerdote, se avverte l'enunciato errore o circa il pane, o circa il vino dopo finita la Messa ; o pure l'avvertì prima, ma non seppe allora qual partito dovesse prendere? Il Suarez è di sentimento, che non deve, nè può fare nuova consecrazione : *Si Sacerdos non percipiat defectum, donec Missam jam omnino absolverit, non posse consecrare solum sanguinem ad integrandum prius Sacrificium ; quia jam actio esset omnino distincta moraliter, nec conjungeretur cum priori ad unum Sacrificium integrandum. Et eadem ratione non tenetur in eo casu utramque speciem iterum consecrare ; quia per hoc etiam non redintegrat prius Sacrificium, sed novum omnino distinctum offerret ; ad hoc autem non tenetur, imo nec potest illud offerre ; quia ut supponimus, jam non est jejunus, cum calicem aquæ sumpserit* (b). Il Quarti concorda col Suarez ; e vi aggiunge un'altro argomento, *Confirmatur*, egli scrive, *quia in his Rubricis notatur*,

(a) *Tit. 4. n. 5. Ben. XIV. ex n. 3. ad 8.*
(b) *De Euch. disp. 85. sect. 1. n. 3.*

quod si expectando aliquamdiu, haberi possit materia apta, expectandum erit, ne Sacrificium remaneat imperfectum; ergo si esset nimis expectandum, non posset perfici Sacrificium; certe non alia ratione, nisi, quia non esset unica actio moraliter (a).

253. Ognuno vede, che tanto il Suarez, quanto il Quarti dichiarano, che allora si può, e si deve consecrare il vino, acciò si perfezioni il Sacrificio, quando questa azione si unisca moralmente col sacrificio già celebrato imperfettamente. Questa morale unione non vi è chi non la giudichi e *necessaria*, e *sufficiente*; e la Rubrica istessa l' insegna espressamente. Insegna, che sia *necessaria*, perchè non permette, che si aspetti il vino lungo tempo: insegna, che sia *sufficiente*; mentre permette, che si aspetti *aliquamdiu*. Quando dunque ed il Suarez, ed il Quarti, ed altri ancora che si uniformano alla loro opinione, soggiungono, che se è finita la Messa, non è più lecito di consecrare, fanno una risoluzione totalmente contraria al principio insegnato dalla Rubrica, e da essi medesimi. Questo principio è, come abbiamo veduto, che basti l' unione morale, ed essi richiedono nella pratica l' unione fisica, pretendendo, che non vi sia interrompimento fra la Messa, e la nuova consecrazione, come se la Rubrica prescrivesse, che *niente* debba aspettarsi. La loro opinione per conseguenza non può abbracciarsi. Ma deve ubbidirsi alla Rubrica che ammette l' interrompimento; il che è anche uniforme al loro sentimento, che basti l' unione morale.

254. Nel primo caso da noi proposto del Sacrificio lasciato imperfetto dal Sacerdote che è morto, o è stato assalito da un accidente prima della consecrazione di ambedue le specie, o prima dell' assunzione; per potersi, e doversi supplire da un altro Sacerdote, pure vi è necessaria quella stessa unione mo-

(a) *In Rubr. de def. tit. 3. sect. 2. dub. 3.*

morale che nel caso presente si richiede; onde se vi passa un troppo lungo interrompimento fra l'azione del primo Sacerdote, e l'azione del secondo, mancando già la detta unione morale, non si può più perfezionare il Sacrificio. Non essendovi dunque differenza fra l'unione morale richiesta in quel primo caso, e l'unione morale richiesta nel presente; per legittima, ed innegabile conseguenza, quanto tempo si giudica, che possa passare in quel primo caso senza che si perda la detta morale unione; tanto ancora dee giudicarsi, che possa passarne nel caso presente; e piuttosto in questo avrebbesi da ampliare, che da restringere; mentre quì è lo stesso Sacerdote che ha da perfezionare il suo Sacrificio; e nel primo caso è un altro Sacerdote che ha da perfezionare il Sacrificio non cominciato da lui medesimo. Ora senza partirci dall'insegnamento del citato Quarti, vediamo, come risolve in quel caso che è lo stesso col presente.

255. Egli ributta l'opinione di chi volea, potersi dal nuovo Sacerdote perfezionare il Sacrificio, anche nel giorno seguente, se prima non si trovava. E ne adduce la ragione: *Neque enim videtur verisimile, spatium viginti quatuor horarum non esse notabile, nec sufficiens ad tollendam unitatem moralem inter duas actiones explicatas*, cioè del primo Sacerdote, e del secondo. Siegue a dire, che neppure nel giorno medesimo si debba *troppo* aspettare; *utique ne pereat unitas, & continuatio requisita ad hoc, ut perfici possit idem Sacrificium*. Conchiude finalmente: *Itaque ante meridiem probabile videtur semper posse, & debere perfici Missam inchoatam, de qua loquimur*. E quello che è più da notarsi; in tal conchiusione egli si appoggia alle parole soprallegate, *aliquamdiu expectandum*, che dice la Rubrica, non per lo caso, in cui il Sacrificio sia rimasto imperfetto per la morte del Celebrante, ma per lo caso che non abbia potuto perfezionarsi per lo difetto di una

delle due ſpecie. Sicchè quella ſpiega che da a tali parole in un caſo ſimile, molto più dee valere per quel caſo medeſimo, per cui la Rubrica le dice (a). Dunque ſe l'*aliquamdiu expectandum* nel caſo, a cui egli l'applica, ſignifica *ſino a mezzo giorno*; non può negarſi, che ſignifichi lo ſteſſo per quel caſo medeſimo, per lo quale lo dice la Rubrica. Dunque ſe vi è tempo ſino a mezzo giorno per poterſi, e doverſi ſupplire da un ſecondo Sacerdote il Sacrificio rimaſto imperfetto dal primo; perchè con un tale interrompimento non ſi perde la continuazione morale, lo ſteſſo tempo vi è per ſupplirſi dal medeſimo Sacerdote il Sacrificio da lui laſciato imperfetto per la mancanza di una delle due ſpecie. Si oſſervi però la dichiarazione da noi fatta al fine del n. 249. ſopra il detto ſentimento di poterſi, e doverſi aſpettare *ſino a mezzo giorno*.

256. QUINTO CASO. Se nel Calice prima dell'aſſunzione cade una moſca, e il Celebrante non può per la nauſea inghiottirla inſieme col Sangue; *extrahat eam*, dice la Rubrica, *& lavet cum vino:* (o pure coll'acqua) *finita Miſſa comburat, & combuſtio, ac lotio ejuſmodi in Sacrarium projiciatur*. E ſe coll'eſtrarne la moſca, neppure ceſſi la nauſea, e ſtia il Sacerdote nel pericolo di vomitare il Sangue, ſe lo beve; *vinum conſecratum*, ſono altresì parole della Rubrica, *reponendum eſt in alio Calice, & aliud vinum cum aqua apponendum; denuo conſecrandum; & finita Miſſa, Sanguis repoſitus, in panno lineo, vel ſtuppa tamdiu ſervetur, donec ſpecies vini fuerint deſiccatæ; & tunc ſtuppa comburatur, & combuſtio in Sacrarium projiciatur* (b). Si avvertano più coſe. 1. Non è neceſſario, che ſi riponga il vino conſecrato in un Calice, ma baſta riporlo in un vaſo mondo. 2. Lo ſteſſo dee farſi, ſe l'animale caduto

(a) *In dict. Rubr. tit.* 10. *n.* 3. *ſect.* 1. *dub.* 5.
(b) *Tit.* 10. *n.* 5. *& 6.*

duto nel Calice sia velenoso ; o pure sappiasi , che nel vino è stato posto il veleno . *Debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto cum reliquiis conservare* ; e consecrare il nuovo vino : sono parole di S. Tommaso (*a*) . E lo stesso prescrive la Rubrica . 3. L' offerta in tali casi prima della consecrazione, basta farla colla mente . 4. Non è mai lecito brugiare le specie consecrate ; e perciò vuole la Rubrica, che s' inzuppi del Sangue la stoppa ; e che non si brugi allora ; ma dopo che sono seccate le specie del vino . E questo dee intendersi ancora nel caso, in cui si lavi nel vino , o acqua la mosca caduta nel Sangue : quel vino , o acqua perchè vi è qualche porzione del Sangue ; dee conservarsi fino che disseccbino le specie , e poi buttarsi nel Sacrario . 5. Se la detta mosca , o qualche moscherino si trovi nel Calice prima dell' assunzione nel giorno di Natale , ancorchè si potesse assumere senza nausea , non dee farsi da chi dopo detta assunzione ha da celebrare più Messe ; giacchè verrebbe a romperssi il digiuno naturale , e non sarebbe lecito il celebrare poi altra Messa . 6. Quando la mosca bagnata col Sangue esce dal Calice , e si posa sopra l' altare , si dee cautamente prendere : e poi lavarsi , come sopra ; ma se vola per l' aria , si lasci pure andar via : *Si enim Celebrans muscam aucupari , & capere conaretur , causa esset irrisionis & sui , & sacri mysterii . Relinquitur autem divinæ providentiæ cura de sanguine adhærente animali prædicto* : così scrive il Quarti (*b*) . Ma se celebrasse privatamente ; dovrebbe fare qualche diligenza per prenderla ; e poi , se non riesce giovevole , lasciarla .

257. SESTO CASO . Ricordandosi il Celebrante di non esser digiuno , o di aver commessa una colpa mortale ; nel primo caso non avendo ancor consecra-

(a) 3. *p.* 4. 83. *a.* 6. *ad* 3.
(b) *In tit.* 10. *n.* 5. *dub.* 2.

crato, e non temendo di grave scandalo, dee lasciar la Messa; ma se ha già consecrato; o pure non ha consecrato ma si teme scandalo grave; dee proseguir la Messa. Nel secondo caso, non avendo ancor consecrato, e non essendovi scandalo, sarebbe cosa migliore il partirsi dall' Altare; come accade quando si celebra privatamente, e si sa, che il fervente non sospetta di male. E' lecito nondimeno, dicono alcuni, fare un atto di contrizione, e proseguir la Messa; e lo dicono supponendo, che sempre vi sia scandalo: Ma quando il Sacerdote sta certo, che non vi è, cessa la detta supposizione, e non è più lecito il celebrare senza premetter la confessione. Ricordandosi poi della colpa mortale dopo la consecrazione, non gli è lecito il lasciar la Messa; ma dee pentirsi colla contrizione, e seguitarla (*a*). E dato il caso, che per l'attacco alla colpa, non arriva a concepire la contrizione, allora non gli è lecito nè il comunicarsi, nè il desistere dalla Messa; e facendo l'uno, o l'altro, peccherebbe mortalmente; essendo intrinsecamente male tanto il dare scandalo, quanto il comunicarsi indegnamente, come ancora il lasciare imperfetto il Sarificio. E in sua potestà il detestare i peccati coll'ajuto della Divina grazia, e fare l'atto di contrizione. Se nol fa, manca solo per lui, e perciò è reo dello scandalo, d'irreligione, di sacrilegio, secondo le accennate conseguenze che ne provengono (*b*). *Necessitas, quæ est ex suppositione alicujus quod subjacet voluntati, non tollit rationem peccati mortalis:* sono parole di S. Tommaso nella questione terza *De malo* al decimo articolo.

258. *SETTIMO CASO.* Per li frammenti che si trovano dal Celebrante dopo l'abluzione, vien pre-

(a) *Rubr. cit. tit. 4. & 5. Bened. XIV. de Sacr. Mis. l. 3. c. 11. n. 9.*

(b) *Ben. XIV. l. c.*

prescritto dalla Rubrica, che o sieno piccole, o sieno grandi quelle reliquie, il Sacerdote le assuma; *quia*, dice, *ad idem sacrificium spectant*; ed aggiunge il Silvio: *tota Sacerdotis actio habetur tamquam integra* (a). Trovando poi un' Ostia intiera, ancorchè sia delle piccole forme che si dicono *particole*, la Rubrica parla così: *Si vero relicta sit Hostia integra, eam in Tabernaculo cum aliis reponat. Si hoc fieri nequit, sequenti Sacerdoti ibi celebraturo in Altari super Corporali decenter opertam sumendam una cum altera, quam est consecraturus, relinquat. Vel si neutrum horum fieri possit, in ipso Calice, seu Patena decenter conservet, quousque vel in Tabernaculo reponatur, vel ab altero sumatur. Quod si non habeat quomodo honeste conservetur, potest eam ipse sumere* (b). Opinò taluno, che dicendo la Rubrica, *si relicta sit Hostia*, intendesse parlare dell' Ostia grande, non delle *particole*; e che queste si potessero considerare, come frammenti. Ma con ogni ragione Bened. XIV. approva il sentimento contrario. In fatti se alle volte accade, che il Sacerdote consacri due Ostie che stando strettamente unite insieme, gli parvero una sola; il più tardi che può avvedersene, è quando fa la funzione; onde non può rimanere l'Ostia grande fino dopo l'abluzione; e per conseguenza la Rubrica si ha da intendere delle particole. Sortisce ancora, che il Sacerdote vede i frammenti dopo entrato in Sacrestia finita la Messa, e di ciò la Rubrica non parla. Allora giusta la Risoluzione del Clero di Padova approvata da Ben. XIV. (c), se il Sacerdote non si è spogliato delle sacre vesti, può altresì assumerle; mentre tale assunzione *est complementum ipsius actionis, & Sacrificii, quod moraliter censetur durare*. Che se già si è spoglia-

(a) 3. *p. q.* 80. *a.* 8.
(b) *Tit.* 7. *de def. n.* 3.
(c) *Loc. cit. c.* 17. *n.* 5.

gliato delle vesti sacre, debbono i frammenti conservarsi decentemente, acciò li consumi chi celebrerà appresso; e ciò non potendosi, può il Sacerdote assumerli, mentre da una parte vi è l'unione morale col Sacrificio già celebrato, e dall'altra il bisogno rende lecito l'assumerli spogliato de' sacri paramenti. Vogliono gli Autori, che se si può senza pericolo, si portino nel Tabernacolo, quando vi sia in quella Chiesa; ma la pratica comune è contraria: e questo trasporto cagionerebbe ammirazione nel popolo. Finalmente se i frammenti sono di altro sacrificio, soltanto quando vi è pericolo di esser trattati con irreverenza, si possono assumere; altrimenti si debbono riservare per quel Sacerdote, che sarà per celebrare appresso. Ma già s'intende, che per frammenti di altro Sacrificio si debbono giudicare quei che si trovano in una Patena diversa da quella, con cui il Sacerdote ha celebrato; perchè i frammenti che nella Patena del suo Calice si ritrovano dopo che ha celebrato, debbono giudicarsi dell'istesso suo Sacrificio.

259. OTTAVO CASO. Occorre in molte occasioni, che il Sacerdote nel celebrar la Messa, abbia ad assumere o l'Ostia grande consecrata, o le particole, che non appartengono al suo Sacrificio, ma furono da altri consecrate: come l'Ostia che serve per l'Esposizione, le particole che si trovano nella Pisside, quando si rinnovano, i frammenti da lui trovati sopra la Patena prima di uscire a celebrare ec. Si domanda, se il Sacerdote colla detta assunzione rompa il digiuno naturale, onde poi non possa sumere il Sangue, o pure assumendo le Ostie consecrate da altri dopo l'assunzione del Sangue, non possa celebrare altra Messa nel giorno di Natale? La pratica comune è, che dopo l'assunzione di tali Ostie, si beve il Sangue, e nel Natale si celebrano le altre Messe, perchè si tiene, che non siasi rotto il digiuno naturale. Questo sentimento, e que-

ſta pratica comune ci rende pienamente ſicuri, che coll' Eucariſtia non ſi rompe il digiuno naturale inteſo nella maniera, con cui l' eſige la Chieſa prima della comunione. Il Fagundez ſcriſſe, che ſi rompe il detto digiuno coll' Oſtia conſecrata, anche da ſe ſteſſo; e che ſe nel Natale è lecito il celebrare tre Meſſe, non oſtante che ſi è rotto il digiuno ſuddetto, ciò avviene perchè la Chieſa ha conceduto tal privilegio. Doveà pure aggiungere; che è anche privilegio di aſſumere il Calice in ogni Meſſa dopo avere rotto il digiuno naturale coll' aſſunzione dell' Oſtia. Ma l'opinione di queſt' Autore vien da tutti riprovata. Il Suarez inſegna eſpreſſamente, che non ſi rompe il detto digiuno (a). Il Tetamo ſcrive: *Tamquam omnino certum mihi eſt, hoſtiam conſecratam non frangere jejunium naturale, tale, quale ab Eccleſia exigitur* (b). Ed aggiunge di non riportarne le ragioni, perchè è quello un caſo che non occorre in pratica. Ma noi ſappiamo, che è accaduto, e vi fu qualche Fagundez, il quale diceva, non poterſi da un Sacerdote celebrar la ſeconda, e terza Meſſa di Natale, perchè nella prima avea conſumata l' Oſtia ſervita per l' Eſpoſizione. La ragione dunque è, che non il cibo ſoprannaturale, cioè l' Eucariſtia, rompe il detto digiuno; ma il ſolo cibo naturale. Non ogni cibo impediſce la comunione, ma ſoltanto quello che per ſe ſteſſo nutriſce il corpo. L' Eucariſtia per ſe ſteſſa non dà tal nutrimento, perchè vi è la ſola apparenza del pane, la quale non può nutrire; onde il nutrimento corporale che ne deriva è miracoloſo; e perciò non impediſce la comunione.

260. NONO CASO. Che deve fare il Celebrante, ſe le candele ſi eſtinguono, ſe parte il ſervente, ſe entra in Chieſa un interdetto, o ſcomunicato, ſe è chia-

(a) *De Sacr. Euch. diſp. 68. ſect. 4. Dico ſecundo.*
(b) *Notanda 25. Decembr. n. 36.*

chiamato ad assolvere un moribondo, se manca il vino, o l'acqua, se gli son portate le particole da consecrarsi dopo l'oblazione dell'Ostia, se nell'atto della celebrazione la Chiesa rimane polluta, o è inondata dall'acqua, o vi entra un suo nemico per ucciderlo? Rispondiamo per ordine a tutti questi casi. I. Se ambedue le candele si estinguono prima della consecrazione, nè vi è modo di più accenderle, o forse sono consumate, nè possono avversene altre, il Sacrificio dee lasciarsi; e malamente alcuni furono di sentimento, che quando sia detto l'Offertorio, debba continuarsi. Se neppure per dare il viatico è lecito il celebrare senza lume, come potrà esser lecito in detta occasione? Ma deve continuarsi la Messa, qualora vi resti un solo lume, ancorchè di olio. Mancando poi amendue, e potendosi riaccendere subito, è lecito continuare il Sacrificio; ma se non può farsi subito, si deve aspettare anche un ora; ma non più, perchè con maggior incomodo non vi è obbligazione di proseguire la Messa, in cui non ancora si è consecrato. Fatta poi la consecrazione, se manca ogni lume, si può, se si vuole, aspettare pochi minuti; ma poi dee proseguirsi la Messa fino al fine, ancorchè senza veruno lume. II. Se parte il servente, prosiegua il Sacerdote, o sia prima, o sia dopo la consecrazione, rispondendo egli a se medesimo, e prendendosi egli stesso le caraffine; essendo minor male quello dell'interruzione della Messa. E sebbene non sia lecito il celebrar la Messa, quando non si ha il servente, fuorchè in giorno di festa, o in necessità di doversi dare il Viatico (a); nondimeno essendosi cominciata, si può, e si deve continuare. III. Entrando in Chiesa un interdetto, si dee procurare di farlo uscire, ma se non vuole, può continuarsi la Messa, ancorchè non sia fatta la consecrazio-

(a) *Ben. XIV. de Sacr. Mis. lib. 3. c. 7. n. 3.*

zione; perchè, come scrive il Suarez (*a*) *nulla est prohibitio, aut cogens ratio*. Ma se entra uno scomunicato *vitando*, e non vuole uscire, deve lasciarsi il Sacrificio, quando non sia già fatta la consecrazione; ma se è fatta, dee continuarsi fino alla sunzione, e il resto supplirsi nella Sacristia, se vi è, altrimenti si dee lasciare. Continuandosi la Messa collo scomunicato presente, tutti debbono partirsi per non comunicare collo scomunicato.

o 261. Proseguiamo a rispondere a' dubbj propostì. IV. Può, e deve il Sacerdote interromper la Messa per assolvere un moribondo, a cui manca ogni altro Sacerdote; ma se ha consecrato, e la confessione è sì lunga, che si perderebbe l' unione morale di quella parte del Sacrificio già celebrata con quella che resta da celebrarsi, onde poi non potrebbe perfezionarlo (*n.* 249.), in tal caso senza udire altri peccati, faccia accusare generalmente il moribondo, e l' assolva; dicendogli che dopo la Messa ripiglierà la confessione, se sarà in vita, ed in istato di continuarla. Se poi non ha consecrato, può, e deve compire la confessione; e perdendosi la continuazione morale, dee incominciare da capo la Messa, se vuol celebrarla. Per dare poi l' Estrema Unzione, allora soltanto è lecito, e si deve interrompere il Sacrificio nel modo già esposto, quando il moribondo non ha ricevuto, nè può ricevere il Sacramento della Penitenza per esser destituto de' sentimenti; acciò vi sia speranza di ricevere la prima grazia, se ne ha bisogno, quando sia vera l' opinione de' Teologi che stimano conferirsi dal detto Sacramento (*b*). Sempre però si deve lasciare in Chiesa chi stia in custodia dell' Ostia, e del Calice consecrati, che restano sopra l' Altare; o pure se ivi sia

(a) *De censur. disp.* 34. *sect.* 2.
(b) *Ben. XIV. l. c. lib.* 3. *c.* 14. *n.* 15. *Quarti part.* 2. *tit.* 3. *sect.* 3. *dub.* 3.

sia il Tabernacolo, bisogna riporli nel medesimo. Sinora si è parlato del caso, in cui il moribondo stia fuori della Chiesa, e il Sacerdote sia astretto a spogliarsi delle sacre vesti per andarvi. Ma quando sia nella medesima Chiesa, può dargli anche il Viatico, sebbene abbia consecrato; mentre l' interruzione è breve, e l' utile del moribondo è grande. Quanto finalmente abbiamo detto in rapporto alla confessione di un adulto moribondo, si deve praticare altresì in rapporto ad un fanciullo che sta per morire senza battesimo. V. Se manca il vino, o l' acqua prima della Consecrazione, si dee lasciar la Messa, quando non vi sia speranza di avere l' uno, e l' altra; ma potendosi avere dopo qualche tempo, si deve aspettare secondo si è detto per li lumi. Sortendo ciò dopo la consecrazione, onde non si possa fare la purificazione, e l' abluzione, e vi è l' acqua, si facciano colla medesima; ma se pur l' acqua manchi; dopo di essersi aspettato, come sopra, si termini la Messa; e dopo la medesima supplisca il Sacerdote almeno colla sola acqua, continuando fratanto il digiuno naturale, mentre nel Calice vi sono le reliquie del sangue. E non potendosi neppure dopo la Messa avere nè vino, nè acqua; si deve con decenza conservare il Calice; acciò in altro giorno si purifichi da qualche Sacerdote, bevendosi la purificazione dopo la funzione del sangue.

262. Rispondiamo per VI. al dubbio di ciò, che deve fare il Sacerdote, quando se gli portino le particole da consecrare dopo che ha già fatta l' oblazione dell' Ostia col *Suscipe Sancte Pater ec.* Bened. XIV. aderendo alla Risoluzione del Clero di Padova, stima essergli lecito offerir quelle particole colla sola mente, ancorchè abbia detto il *Præfatio*, purchè vi sia la causa legittima; cioè che non consecrandosi dette particole, molta gente resterebbe senza la comunione, ma che se poi è cominciato

il

il Canone col *Te igitur* ec., non gli è più lecito l'offerirle per veruna causa; ed occorrendo un Viatico, deve prendere una particella dell'Ostia grande, e con quella comunicarsi l'infermo (*a*). VII. Qualora relli polluta la Chiesa nell'atto che si celebra, se non è cominciato il Canone, non dee passarsi più avanti; ma lasciarsi tutto il resto; deve al contrario compirsi tutta la Messa, se il Canone si è cominciato. Così la Rubrica (*b*). VIII. Se per l'inondazione, o pel nemico che sta per venire col pericolo della morte, il Sacerdote non ha altro modo di ripararsi che col fuggire, può farlo, col sumere subito il Sacramento (*c*); ancorchè abbia consecrata una sola specie.

263. Tralasciamo quei casi che o sono facili a sciogliersi, o quasi mai non accadono; ed aggiungiamo in breve poche altre cose. Chi ha intenzione di consecrare, e si dimentica di scoprir la Pissíde che sta sulla Pietra sacra, e sul Corporale; è valida la consecrazione. Ma se il Cherico per ella posta la Pissíde fuori della Pietra sacra, senza che il Celebrante l'abbia avvertito, quantunque sapea antecedentemente, che il detto Cherico dovea portar la Pissíde, ed ebbe allora l'intenzione di consecrar le particole che in essa si troverebbero; contuttociò è cosa dubbia, come dice Ben. XIV.; se restino consecrate. Imperciocchè essendo colpa mortale il voler consecrare la materia che si trova fuori della detta Pietra; non si può presumere, che il Sacerdote nell'intenzione di consecrare tutte le Ostie presenti, abbia compreso ancora quelle che per poca accortenza del Cherico si trovassero non collocate sopra la Pietra sacra. Conchiude (*d*) il lo-

(a) *De Sacr. Mis. lib. 6. c. 18. n. 6.*
(b) *Tit. 10. n. 1.*
(c) *Tit. 10. n. 2.*
(*d*) *Loc. cit. lib. 7. c. 18. n. 6.*

lodato Pontefice col sentimento del soprannominato Clero di Padova, che debbono tali particole consecrarsi di nuovo in altra Messa. L'intenzione però deve esser condizionata, vale a dire si tengono avanti, e nel voler consecrare l'Ostia, si fa l'intenzione di consecrare tutta la materia ivi presente, che non è consecrata (*). E' certo poi, come dice il medesimo, e come espressamente dichiara la Rubrica (a), che chi tiene presenti per es. undici particole, e credendo, che sieno dieci, dieci intende consecrarne, senza determinare quali sieno, non viene a consecrarne alcuna. Ma se intende consecrarle tutte, non ostante che stimi esser dieci, tutte restano consecrate,

(*) *Parla dunque il detto Pontefice del caso, in cui il Sacerdote sapeva dover consecrare le particole, ed avea l'intenzione di consecrarle; ma nell'atto della consecrazione si trovano fuori della Pietra sacra. Ma che diremo, se il Sacerdote senza saperlo tiene avanti di se sopra la Pietra sacra, e sopra il Corporale, le Particole, ma non le ha vedute, e non si è accorto, quando vi sono state poste? Avendo egli l'intenzione di consecrare tutta la materia presente, restano le medesime consecrate? Si deve rispondere, che no; imperciocchè sapendo di certo il Sacerdote, che avanti a lui non vi sono Particole, non può certamente avere intenzione di consecrarle; e l'intenzione di consecrare tutta la restringe a ciò che tiene nelle mani.* Voluntas non fertur in incognitum. *Se ciò che ha nelle mani sono due Ostie, e non una, come egli crede, restano, come ora diremo, ambedue consecrate, quantunque nol sappia, perchè l'intenzione comprende tutto ciò che ha nelle mani; ma nel caso addotto l'intenzione non può comprendere ciò che si trova sul Corporale; e perciò le dette Particole non restano consecrate. Dee contuttociò assumerlo dopo il Calice.*

(a) *Loc. cit. tit. 7. n. 1.*

re. Soggiunge il caso di un Sacerdote, che nel consecrare l'Ostia grande, crede, che sia una, e intende consecrarne una, ma sono due; e dice, che resta consecrata soltanto quell'una che vede cogli occhi; ma se avesse avuta l'intenzione, come dovea averla, di consecrare tutto ciò che teneva nelle mani, ambedue sarebbero state consecrate (a).

264. Potendo accadere il caso, che l'Ostia consecrata, o un frammento di essa, o pure qualche parte del Sangue cada in terra, o in altro luogo; ci viene insegnato dalla Rubrica (b) il regolamento che dobbiamo tenere; ed è il seguente. Cadendo l'Ostia sopra la terra, o sopra la tavola; *locus, ubi cecidit mundetur, & aliquantulum abradatur, & pulvis, seu abrasio hujusmodi in Sacrarium immittatur.* Se cade sopra la tovaglia, o qualche panno, o veste; *diligenter lavetur, & lotio ipsa in Sacrarium effundatur.* Qualora poi cada il Sangue, se ciò è sulla terra, o tavola, *lingua lambatur*, (quando vi sia qualche goccia che possa lambirsi) *& locus ipse radatur, quantum satis est, & abrasio comburatur; cinis vero in Sacrarium recondatur.* Se cade su qualche tovaglia, o panno; o sul Corporale, o sopra le vesti sacre; *linteamina ter abluantur, ubi stilla ceciderit, Calice supposito, & aqua ablutionis in Sacrarium projiciatur.* E penetrando il Sangue fino alla Pietra sacra, soltanto si lambisce, e si lava, ma non si rade; perchè, come riflette il Quarti sulla detta Rubrica, essendo luogo sacro, non è esposto al pericolo di esser conculcato, o trattato con altra irriverenza. Nota poi il medesimo, che dee esser digiuno il Sacerdote, dovendo lambire il Sangue; vale a dire dopo l'assunzione che ha fatta del sangue del Calice; e che non avendolo fatto allora, può farlo anche dopo l'ablu-

(a) *Ib. n.* 7.
(b) *Tit.* 10. *n.* 15.

l'abluzione, come si è detto dell'assunzione de' frammenti. E dato il caso, che neppure allora siasi ciò fatto, e vi sia ancora la stilla da lambirsi, può, non essendovi Sacerdote digiuno, farsi da chi non è digiuno, *propter reverentiam Sacramenti, ne ibi cum dedecore relinquatur.*

265. Avverte inoltre. 1. Che una simile diligenza dee usarsi, se cade il vino della purificazione del Calice, in cui sempre vi è mescolata qualche porzione del Sangue; lavando la tovaglia almeno una volta, e radendo la terra; ma le cadde sul Corporale, o sulla tovaglia dell'Altare, e poi sono già diseccate le specie, non è più necessaria la lavanda. 2. che cadendo l'Ostia sulle vesti de' secolari; se non possono senza indecenza, o turbazione lavarsi dal Sacerdote, si facciano lavare da essi medesimi; il che senza dubbio si dee praticare, se sono donne; le quali colle loro mani debbono prendere l'Eucaristia caduta nel loro seno, ed o comunicarsi, o riporla nella Pisside, ed indi lavarsi le dita, porgendo l'acqua dove si sono lavate al Sacrestano, acciò la butti nel Sacrario. 3. Che se soltanto il Sacerdote si è avveduto, esser caduto un frammento sopra qualche donna; *& probabiliter advertit, fore notabilem mulieris turbationem, vel adstantium offensionem, si de tali casu femina moneatur; nihil dicat Sacerdos* ec. (a) Finalmente lo stesso Quarti (b) domanda, di qual peccato sia reo chi omette di fare le surriferite diligenze nel cadere il Sacramento? E risponde, che si fa reo di colpa mortale, se notabilmente manchi nella dovuta diligenza; e porta per esempio, *si non radatur terra, vel tabula, super quam ceciderit sanguis Christi, vel nullo modo lavetur linteum* ec. Cioè neppure una volta. Concordano anche gli altri Teologi rispetto alle

(a) *Loc. cit. tit.* 10. *n.* 15. *dub.* 1.
(b) *Ib. n.* 12. *dub.* 1.

alle dette ſpecie del Sangue, ſecondo nel prefato eſempio ſi è detto; ma ſe la terra, o la tavola ſi è raſa, e la ralura ſi butta ſenza brugiarſi nel Sacrario, non lo ſtimano colpa grave; come neppure ſe non ſi rada, o lavi il luogo, dove ſono cadute le ſpecie del pane.

CAPO XVII.

Dell' officio, e della Meſſa di Requie.

266. PEr l'officio de' defunti *abſente corpore*, tanto ſe ſia il giorno della morte, quanto ſe ſia il terzo, ſettimo, trigeſimo, o l'anniverſario, il Rituale Romano preſcrive, che ſi dicano tre Notturni, *vel ſaltem unum Nocturnum cum tribus lectionibus, & laudibus*. Per l'officio poi *corpore præſente*, dice così: *Si vero ob rationabilem cauſam, videlicet ob temporis anguſtiam, vel aliorum funerum inſtantem neceſſitatem prædictum officium mortuorum cum trib. Nocturnis, & laudib. dici non poteſt*: (ſi noti, *DICI NON POTEST*, non già, *DICI NON VULT*) *depoſito in Eccleſiæ feretro cum corpore, dicatur ſaltem primum Nocturnum cum Laudibus, vel etiam ſine Laudibus, maxime ubi ejuſmodi viget conſuetudo; incipiendo ab Invitatorio, Regem cui &c.* Indi ſoggiunge, che ſe per l'anguſtia del tempo, o per altra urgente neceſſità, nè anche un ſolo Notturno può dirſi; in tal caſo non ſi laſcino mai le altre preci, e gli altri ſuffragi notati nel detto Rituale: *numquam omittantur*; cioè il *ſubvenite*, e l'orazione, *Libera me Domine* con quel che ſiegue. Il Baruffaldi inveiſce contra quei Parochi, che troppo volentieri ſi prendono la libertà di cantare un ſolo Notturno, ſebbene non v'intervenga la neceſſità. Ma ciò ha biſogno di ſpiega; imperciocchè o i Sacerdoti ricevono la ſolita limoſina per cantare i tre Notturni, ed allora ſono ob-

bligati a cantarli tutti e tre ; e se non possono per qualche causa ragionevole cantarne altro che uno in quella mattina, o debbono restituire la limosina, o supplire in altri giorni. O la limosina che ricevono è per un solo Notturno, e questo è sufficiente motivo per non cantare gli altri. O finalmente non ricevono affatto limosina per detto officio ; ed in questo caso non sono tenuti a dirlo. Comanda però il Rituale, che i poveri *gratis omnino sepeliantur*, e che i dovuti lumi si accendano *propriis impensis* de' Sacerdoti, *ad quos defuncti cura pertineat*, o pure di qualche pia Confraternità che ivi sia, giusta la consuetudine del luogo. Il Cavalieri è di sentimento, che detti Sacerdoti *sieno tenuti* dire almeno il primo Notturno per li mentovati poveri ; (ma non per li ricchi) ancorchè niente dieno di limosina (*a*). A noi non sembra, che vi sia bastante fondamento per provare una sì fatta obbligazione, generalmente parlando ; ma che la cosa abbia a regolarsi secondo la consuetudine, e secondo le leggi della carità Cristiana. Per poveri poi il Rituale non intende i mendici ; ma *quibus mortuis nihil, aut ita parum supereſt, ut propriis impensis humari non possint*.

267. Quante volte nelle suddette occasioni del giorno della morte del 3. 7. 30., o anniversario si canta un solo Notturno ; *sempre* si dee dire il primo, e *sempre* dee precedere l'Invitatorio. E' vero, che il Rituale ciò l'esprime solamente quando parla delle Esequie *corpore præsente* ; contuttociò non essendo il motivo di tal determinazione la presenza del corpo, ma la solennità dell' officio che richiederebbe tre Notturni, e solo per necessità se ne canta un solo ; perciò la detta determinazione comprende qualunque officio solenne, o sia presente, o allen-

(*a*) *To. 3. c. 15. decr. 60. n. 5.*

assente il corpo; come riflette il Cavalieri (a). Di fatto la Rubrica del Breviario posta avanti il Mattutino dell' officio de' Defunti, nel determinare in qual giorno della settimana abbiasi a dire il primo, il secondo, o il terzo Notturno senza l' Invitatorio, dichiara, che ciò si dee fare ne' tempi, in cui non essendovi solennità, è solito dirsi un solo Notturno, e perciò cita soltanto le antifone prima de' Salmi, e non le mette intiere, vale a dire il rito è semidoppio. Nel giorno poi della morte del defunto, perchè è solennità, e le antifone si raddoppiano, e l' officio richiede tre Notturni; vuole, che si dica l' Invitatorio. Or essendovi, come or ora vedremo, la stessa solennità nel 3. 7. 30., ed anniversario, vi dee aver luogo l' Invitatorio; e dicendosi un solo Notturno, per indicare, che la solennità ne richiederebbe tre, non si canta quello che per gli officj non solenni, e di rito semidoppio sta destinato in quel giorno, ma il primo.

268. Nell' officio de' mentovati giorni si raddoppiano le antifone. *In die vero depositionis, & 3. 7. 30., & anniversario duplicantur antiphonæ*: sono parole del Rituale (b). Lo ripete la S. C. agli 8. Marzo 1738. *in Ulixib. Occid.* presso il Talù: *Duplicatio antiphonarum præter diem commemorationis omnium fidelium defunctorum, & diem depositionis defuncti fiat in diebus tertio, septimo, trigesimo, & anniversario* (c). Lo stesso dee farsi, come avvisa il Cavalieri, dopo li Gujeto, in ogni officio solenne; come nel giorno, in cui si riceve la notizia della morte di taluno, o pure si canta la Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore, o finalmente vi è pompa esteriore, o concorso di popolo all' officio; e ciò o che si cantino tre Notturni,

(a) *To. 3. c. 2. decr. 9. n. 3. & 5.*
(b) *Ante Vesp. off. def.*
(c) *N. 1053.*

ni, o che se ne canti un solo ; imperciocchè non s'inferisce la solennità dalla recitazione di tre Notturni, ma dal doversi leggere una sola orazione nella Messa ; il che si avvera in tutte le dette occasioni (*n.* 283.). Ecco le parole del Cavalieri : *In enumeratis itaque diebus, & in quolibet officio solemni duplicantur antiphonæ, etsi unum dumtaxat dicatur Nocturnum. Et ritu simplici procedatur in officio non solemni, etsi novem lectiones in eo leganiur ; non enim Nocturnorum triplicitas ritum infert duplicem ; alias in exequiis præsente corpore, quando unum tantum dicitur Nocturnum, ritu simplici dici deberet ec.* (*a*).

269. Circa i Salmi, *De profundis*, e *Lauda* che alle volte si debbono dire, e alle volte no nel Vespro, e nelle Laudi dell'officio de' defunti ; era chiara la disposizione della Rubrica posta nel Breviario, ma perchè non mancò chi vi trovasse qualche oscurità, la S. C. vi aggiunse tutta quella chiarezza che si potea desiderare con un decreto de' 3. Agosto 1737. *in Nolana* che è del tenore seguente: *Psalmi, Lauda anima mea Dominum, & De profundis omittuntur in precibus post officium in die commemorationis omnium fidelium defunctorum, & in die obitus, seu depositionis defuncti duntaxat : ceteris autem diebus semper, & omnino dicatur* (*b*) . Si fece in appresso il dubbio, se *in die obitus* doveano ommettersi, se il corpo era assente . I Riformati di S. Francesco domandarono perciò la S. C. *An in officio defunctorum, quod ex consuetudine recitatur in quolibet Conventu alicujus Provinciæ ritu duplici post habitam notitiam de obitu alicujus Religiosi ejusdem Provinciæ, dicendi sint Psalmi, Lauda ec. ad Vesperas, & De profundis ad Laudes?* Fu risposto : *Affirmative*. Le preci che cominciano dal *Pater noster*, e seguono dopo

(*a*) *To.* 3. *c.* 5. *decr.* 8. *n.* 2.
(*b*) *Ap. Caval. to.* 3. *c.* 2. *decr.* 10. *n.* 2.

dopo i suddetti Salmi coll' *A porta inferi ec.*, *sempre* si debbono dire, e *sempre flexis genibus*. Avverte il Rituale, che nel *Requiem æternam* dopo ciascun Salmo, ed altrove, *sempre* si dee dire, *dona eis requiem* nel numero plurale, *etiamsi pro uno tantum fiat officium*; e dello stesso modo quanto si trova nel detto numero plurale nell' officio, nella Messa, e nel Responsorio, *Non intres.* coll' Orazione, *Libera me Domine*, non si dee mai cambiare in singolare, allorchè si celebra per un solo defunto; e solo si cambia nell' Orazione che si dice al fine, e nelle preci avanti di essa, *erue Domine animam ejus. Requiescat in pace ec.*, quando si celebra per uno. Nel portarsi poi il defunto alla sepoltura, tutto si dice nel singolare, anche il *Requiem*, e così è notato nel Rituale.

270. I versicoli che sono nel fine dell' officio, *Requiem æternam ec. Requiescant in pace ec.*, scrisse il Cavalieri (*a*), non doversi dire, quando immediatamente dopo l'officio siegua la Messa, o l'assoluzione al Tumolo; primo, perchè, com' egli dice, tutte queste cose sono una sola azione continuata, e secondo, perchè il Rituale che considera il detto officio, come seguito dalla Messa, non vi nota i detti versicoli; onde se ve li nota il Breviario, ciò è, giusto il suo sentimento, perchè considera l' officio, come solo, e non accompagnato dalla Messa ec. Ma il detto Autore si è ingannato. L' officio, la Messa, e l' assoluzione sono tre diverse azioni, non già una sola; ed alle volte si fanno una dopo l' altra senza interruzione, ed alle volte separatamente. Il Rituale in tutte e tre mette la conchiusione, *Requiem ec. Requiescant ec.*, senza dir parola che indicasse doversi ommettere tal conchiusione, qualora una di dette azioni sia seguita immediatamente dall' altra. Se poi nelle *Laudi* non vi nota i prefati versicoli alla diffe-

(a) *To. 3. c. 2. decr. 9. n. 14.*

sa, prescrive nondimeno, che vi si dicano, mentre vuole, che si legga, come nel vespro, dove gli ha notati. *Deinde Pater noster, Ps. De profundis cum precib. & orationib. officio congruentibus; ut supra in vesperis. Dicendo ut supra*, ha voluto comprendere anche i versicoli, altrimenti, come è solito di ogni Rubrica, avrebbe aggiunto, *sed sine versiculis*. Soggiunge il Cavalieri: Noi vediamo, che quando nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti si unisce l'officio de' medesimi a quello del giorno, si comincia dopo le Laudi, nelle quali non si dice il *Fidelium animæ ec.*, ma solo il *Benedicamus Domino*; dunque perchè non si ha da lasciar la conchiusione, quando si unisce l'officio de' defunti colla Messa, e coll' assoluzione; tutti e tre officj attinenti a' medesimi defunti? Rispondiamo, che appunto perchè la Rubrica nel primo caso prescrive, che si lasci il *Fidelium*, e nol prescrive nel secondo, ivi si dee lasciare, e quì no. Di più nell'officio del giorno, quantunque Terza, Sesta, Nona si dicano continuatamente, e sieno officj attinenti al medesimo Santo, la Rubrica ciò non ostante vuole che si ripeta sempre il *Fidelium* ec. Finalmente se dopo le Laudi a' 2. Novembre si lascia il *Fidelium* ec., ciò è, perchè non è a proposito il fare quella breve preghiera per li defunti, quando immediatamente si dice l'officio intero per li medesimi.

271. Non in tutti i giorni è permesso di cantare l'officio de' defunti, e perciò avendo i Padri Barnabiti proposto alla S. C. il dubbio, *An iis in locis, ubi sæpè non adsunt dies non impeditæ juxta Rubricas, recitari nihilominus licite possit, officium defunctorum, recurrente officio novem lectionum?* Fu loro risposto agli 11. Maggio 1765. *Non posse*. Anzi essendo obbligate *ex testamento* alcune Religiose di cantare ogni giorno, non tutto l'officio, ma un solo Responsorio per detti defunti, la S. C. agli 8. Luglio

glio 1741. *in Lamacen* (*a*), permiſe, che lo cantaſſero, *exceptis dieb. primæ, & ſecundæ claſſis, octavis eorundem feſtorum privilegiatis; nec non tota hebdomada majori; in quibus dieb., ne pia Teſtatoris voluntas defraudetur, recitetur privatim in choro o Monialib. prædictis, abſolutis horis canonicis.* Ed eſſendo proibito di celebrare la commemorazione di tutti i fedeli defunti a' 2. Novembre, ſe cade in giorno di Domenica; ne deriva, che molto più è proibito di cantare in tal giorno, o in altra feſta di precetto l'officio de' morti per defunti particolari (*b*). La ragione è, che non conviene nelle feſte maggiori, come ſono le ſoprammentovate, inſerire il canto luttuoſo, e di meſtizia; onde per queſto medeſimo motivo non ſi può cantare, mentre ſi trova il Venerabile eſpoſto per cauſa pubblica; nè quando in Chieſa vi è qualche feſta con ſolennità eſtrinſeca (*c*). Nella ſettimana maggiore poi è vietato; perchè in eſſa ſi dee ſtare applicato alla meditazione de' patimenti del Figliuolo di Dio, ſenza diſtraerſi in altri canti; ſpecialmente nel ſecondo triduo. *In ſecundo triduo majoris hebdomadæ non poſſunt celebrari exequiæ defunctorum; & officium, & preces recitentur privatim. S. R. C. 11. Aug. 1736. in Placentina* (*d*).

272. Ma per non confonderſi in queſta materia, e per ſaper tutto in breve, ſi apprenda la Regola ſeguente. Nel giorno della morte di taluno, o della notizia di eſſo; e nel 3. 7. 30., o anniverſario; e ne' giorni, ne' quali dee eſeguirſi la volontà del Teſtatore, o di qualche divoto; quante volte è permeſſo il cantar la Meſſa di Requie, o il celebrarla ſolennemente; è permeſſo altresì il cantare l'officio de'

(a) *Ap. Talù n.* 1093.
(b) *Ap. Caval. to.* 3. *c.* 7. *decr.* 6. *n.* 8.
(c) *Caval. to.* 2. *c.* 1. *decr.* 5.
(d) *Ap. Talù n.* 1030.

de' defunti. Fuori poi delle dette circostanze è permesso il cantare il medesimo officio, quando non sia nè doppio di 1. o 2. classe, nè ottava privilegiata, (*n.* 40.) nè giorno festivo di precetto; nè vi sia in Chiesa o solennità estrinseca, o l'Esposizione del Santissimo. Fra detti giorni ve ne sono di quelli, ne' quali si può cantare l'officio verso la sera; cioè in tutti i menzionati, eccetto nel secondo triduo della morte di Cristo, (sebbene il Cavalieri lo stima lecito nel Sabbato Santo dopo il mezzo giorno) ed eccetto il giorno di Pasqua, e di Natale (*a*). Diremo al *n.* 309. che la sepoltura non è proibita in verun giorno dell'anno; e circa il rito da osservarsi nella medesima, ne tratteremo al *n.* 483.

273. Abbiamo terminato di parlare dell'officio, cominciamo ora a far parola della Messa di Requie, e primieramente della Messa privata. Questa è proibito il dirla, ancorchè sia presente il cadavere. 1. Nelle Domeniche. 2. Ne' giorni, in cui si fa l'officio di un doppio occorrente, o trasferito. 3. Nel dì, in cui non ha luogo l'officio di una festa di rito doppio; come sono il primo di Quaresima, la settimana maggiore, le vigilie di Natale, e di Pentecoste, e tutt' i giorni fra le ottave dell'Epifania, e delle due Pasque. 4. Nella vigilia dell'Epifania, e fra le ottave del Corpus Domini, e del Natale. 5. Nel tempo, in cui sta esposto il Santissimo per causa pubblica. *Missæ autem privatæ pro defunctis quocumque die dici possunt, præterquam in festis duplicibus, & Dominicis diebus* (*b*). *Missa privatæ de Requiem, corpore præsente, & insepulto, dici non possunt diebus, quibus fit de officio duplici, vel aliis a Rubrica vetitis; & quamcumque consuetudinem, tamquam abusum abolendam; juxta dispositi. Rubr. Miss. Rom.; & decr. S. C., & signanter generale* 5. *Aug.*

(a) *Cav. to.* 3. *c.* 15. *decr.* 15.
(b) *Rubr. gen. Miss. tit.* 5. *n.* 2.

5. *Aug.* 1662. *servanda esse mandavit* S. R. C. 10. Januar. 1693. in una Caliar (*a*). *In iis diebus, quibus fieri non potest de festo duplici, prohibentur Missæ votivæ privatæ, & de Requiem.* S. R. C. 28. Aug. 1627. in una Urbis Dubiorum (*b*). *Infra octavam Nativitatis Domini prohibentur Missæ votivæ privatæ, & pro defunctis.* S. R. C. 15. Sept. 1714. approb. Cl. XI. (*c*). *Infra octavam SS. Corporis Christi prohibentur Missæ votivæ quæcumque, vel pro defunctis.* S. R. C. 21. Jan. 1670. appr. Cl. X. (*d*). *In vigilia Epiphaniæ non possunt celebrari Missæ privatæ de Requiem, & votivæ.* S. R. C. 16. Sept. 1730. in una Meliten (*e*). *Durante expositione SS. Sacramenti occasione Quadraginta Horarum regulariter celebrari non potest Missa privata de Requiem, licet occurrat officium hujusmodi Missas admittens: neque cantari potest Missa defunctorum pro adimplenda mente Testatoris, sine anniversario satisfaciendo.* S. R. C. 2. Dec. 1684. *in una Cler. Regul. Later.* (*f*). Quel *Regulariter*, come riflette il Cavalieri (*g*) si verifica a' 2. Novembre, nel qual giorno essendo la Messa di Requie Messa occorrente: *officium faciendum est de Sancto, Missæ vero celebrandæ sunt de Requiem.* S. R. C. 19. *Jun.* 1700. *in Curien* (*h*); è perciò lecito il celebrare allora detta Messa di Requie, mentre sta esposto il Sacramento; e questa, aggiunge, è la pratica di Roma. Avverte il medesimo, e gli aderisce il Tetamo, che negli altri giorni, ne' quali è vietato il dire la Mes-

sa

(a) *Ap. Talù n.* 642.
(b) *Ap. Talù n.* 207.
(c) *Ib. n.* 886.
(d) *Ib. n.* 478.
(e) *Ib. n.* 932.
(f) *Ib. n.* 642.
(g) *To.* 4. *c.* 7. *decr.* 43. *n.* 2.
(h) *Ap. Talù n.* 732.

sa di Requie nel tempo dell' Esposizione pubblica, non si può dire, ancorchè non sia delle Quarant' Ore; come si rileva dal decreto seguente. *Missæ de Requiem extra Altare, ubi est expositum SS. Sacramentum, etiam in Pixide, potuerunt celebrari; dummodo tamen oratio coram SS. Sacramento non sit pro publica causa. S. R. C. 7. Maii 1746. in Varsav.* (a).

274. Chi si trova obbligato di celebrare una Messa di Requie privata, qualora sia un giorno, in cui secondo ora si è dichiarato, la medesima non è permessa; vuole la S. C., che non la trasferisca, per non ritardarsi il suffragio alle anime del Purgatorio; ma che celebri per quel defunto la Messa della festa che occorre. Il decreto è generale, e fu approvato da Alessandro VII. e da Clem. XI. (b). E perchè dovendosi lucrare l' indulgenza dall' Altare privilegiato, erasi prescritto, che si celebrasse la Messa di Requie, senza la quale non si lucrerebbe; la stessa S. C. coll' approvazione del lodato Clem. XI. dichiarò, che quando sono giorni impediti, si guadagna la detta indulgenza col celebrare la Messa del giorno (c). E la S. C. delle Indulgenze ciò estese al tempo, in cui sta esposto il Venerabile. *Missa de semiduplici, vel voto, vel de feria, celebrata in Altari privilegiato, in quo est expositum SS. Eucharistiæ Sacramentum, sive in Ostensorio, sive in Ciborio, suffragatur defunctis, ac si de Requiem diceretur.* 20. *Jul.* 1751. (d). La S. C. nomina solamente l' Altare dell' esposizione, perchè parla dell' esposizione che si fà per causa privata; (*n.* 184.) nella quale giusta il decreto riferito nel fine del num. antecedente, è lecito il celebrare le Messe di Requie negli altri Altari. Ma quando l' esposizione è per

(a) *Ap. Trlà n.* 1223.
(b) *Ib. n.* 422.
(c) *Ib. n.* 882. 883. & 884.
(d) *Ap. Cav. to.* 5. c. 26. *decr.* 7.

per causa pubblica, non essendo permesso il celebrarla in verun Altare; col celebrarsi la Messa occorrente si lucra l'indulgenza dell'Altare privilegiato; e così insegnano il Cavalieri (*a*) ed il Tetamo (*b*); il quale saviamente aggiunge, che lo stesso avviene, qualora potrebbesi celebrare la messa di Requie secondo l'officio che in quel giorno si recita; ma perchè si celebra in Chiesa aliena, dove si fa un officio diverso, non si può (*c*).

275. Vi è un eccezione alla Regola generale esposta di sopra di non potersi dire la Messa *privata* di Requie, neppure *corpore præsente* ne' giorni di rito doppio ec. (*n.* 273.). Ella si comprende nel decreto che siegue: *In Ecclesiis Parochialibus ruralibus, in quibus per annum plerumque unus tantum Sacerdos celebrat, & sine cantu, potest dici Missa de Requiem, quando Anniversaria ex Testatorum dispositione, occurrente obitus die, incidunt in festum duplex majus. Non idem tamen dicendum est de diebus* 3. 7. & 30., *sed servetur decretum generale* 5. *Aug.* 1602. *S. R. C.* 19. *Junii* 1700. *in Curien.* (*d*). Quando dunque è vero giorno, anniversario, ed è stato lasciato dal Testatore l'obbligo di cantar la Messa, se non può cantarsi o per mancanza di Ministri, o per la povertà degli eredi, o per simile cagione, è lecito il dire la Messa di Requie *privata*, anche ne' giorni di rito doppio maggiore; ed è ciò lecito, come fondatamente aggiunge il Cavalieri (*e*), non solo ne' luoghi rurali, per cui si era fatta la domanda, e perciò sono specificati nel decreto, ma in ogni altro luogo; e non solamente nel vero anniversario, ma con più ragione nel giorno della morte, o in cui

(a) *To.* 4. *c.* 7. *decr.* 44. *n.* 5.
(b) *Die* 2. *Nov. n.* 104. *circa fin.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ap. Talù n.* 735.
(e) *To.* 3. *c.* 4. *decr.* 2.

cui si riceve la notizia di essa ; volendo il Rituale Romano rispetto al giorno della morte, che per quanto si può, non si seppellisca il defonto senza la Messa di Requie, e rispetto al giorno, nel quale si ha la notizia della morte, essendo il medesimo, come ognun vede, molto più privilegiato dell' anniversario. Anzi nel giorno della morte, siccome potrebbe dirsi la Messa solenne di Requie anche ne' doppj di prima classe (*n. seq.*); così qualora vi sia impedimento di celebrar la solenne, anche in tali doppj è lecito dir la privata. E se il decreto lo permette soltanto ne' doppj maggiori, questo proviene, perchè la menzione del solo anniversario, nel quale la stessa Messa solenne non si può dire, che ne' doppj maggiori, quando sono lasciati dal Testatore. Dal che può ricavarsi una regola generale in riguardo al giorno della morte, o della notizia di essa, o dell' anniversario, che in tutte quelle circostanze, in cui è permessa la solenne di Requie, non potendosi dire nè solenne, nè cantata, è permesso dirla privata.

276. Le Messe di Requie solonni *corpore præsente* possono cantarsi anche ne' doppj di prima classe festivi di precetto, e solo si eccettuano dal Rituale le feste più celebri, e più solenni : *nisi obstet magna diei solemnitas : magnaque diei celebritas non obstet* (a). Dello stesso modo parlano i decreti della S. C. *In Aquensi* a' 21. Settembre 1741. disse : *Poterit præsente in Ecclesia cadavere unica Missa solemnis de Requiem celebrari feria secunda Paschæ, aut Pentecostes*; che sono di prima classe, e di molta solennità, ma non si annoverano fra le feste più solenni (b). *In una Ord. Carmel. Excalc. Polon.* a' 29. Gennaro 1752. parlò generalmente, dicendo : *In festis duplicibus primæ classis, non tamen celebribus, potest cantari Missa unica solemnis de Requiem in se-*

(a) *De exequ. post init. & in fin.*
(b) *Ap. Cav. to. 3. c. 3. decr. 4.*

ſepultura cadaveris (a). E domandata da' Riformati di S. Franceſco: *An in feſto S. Claræ, quæ apud Franciſcanos celebratur ſub ritu duplici primæ claſſis cantari poſſit Miſſa de Requiem præſente corpore?* riſpoſe a' 27 Marzo 1779. *Affirmative, excepta tantum Eccleſia Titulari, ubi celebratur feſtum S. Claræ.* Non vi ha dubbio dunque, che anche ne' doppj di prima claſſe, e feſtivi di precetto è permeſſo il dire la Meſſa ſolenne di Requie, eſſendo il cadavere preſente, eccetto nelle *maggiori ſolennità*. E da quest'ultimo decreto apprendiamo, poterſi ancor dire la ſemplice Meſſa cantata, giacchè la S. C. riſpoſe, *Affirmative* alla domanda, *An cantari poſſit*; e vedremo appreſſo, che così vengono intese dal Cavalieri tali parole (*n.* 277.). Quali poi ſieno le dette *maggiori ſolennità*, nelle quali non è lecito celebrare la prefata Meſſa ſolenne, o cantata di Requie *corpore præſente*, nè la Rubrica, nè i decreti lo ſpecificano. Tutt' i Rubriciſti che hanno ſcritto dopo i riferiti decreti, come Talù (*b*), il Cavalieri (*c*), il Ferraris nelle addizioni (*d*), ed il Tetamo (*e*), concordano nel dire, che tali maggiori ſolennità ſono il Natale, l'Epifania, le due Paſque, il Corpus Domini, l'Aſcenzione, l'Aſſunzione di Maria, il giorno del Santo Padrone principale, e il giorno di qualche feſta che ſi celebra con ſolennità eſtrinſeca *grande* (*n.* 10.). Il citato Ferraris vi aggiunge la feſta di S. Pietro, e Paolo, e il Tetamo non contraddice; ed il Cavalieri annovera fra dette maggiori ſolennità eziandio la feſta di un Fondatore dell' Ordine Religioſo, e il Triduo della morte di Criſto; ed anche il Titolare; nel ſolo caſo però che ſe ne

(a) *Ib. to.* 3. *in fin. Collect. decr. recent.*
(b) *N.* 1262. *&* 1101.
(c) *To.* 3. *c.* 3. *decr.* 4.
(d) *V. Miſſa in* 1. *ſuppl. n.* 80. *&* 81.
(e) *Append. poſt to.* 4. *Not. per an. vage c.* 8. *n.* 37.

ne celebri la festa con gran solennità, come suppone il surriferito decreto che si celebrasse la festa di S. Chiara nelle Chiese de' Francescani, dove era Titolare. In un Direttorio da noi veduto si mette fra tali solennità la Circoncisione del Signore; ma è un errore che deve emendarsi; mentre la detta festa è di seconda classe, e da verun decreto, o Autore viene eccettuata nè questa, nè altra festa di eguale rito. In quest' anno 1796. ora cominciato, nel mentovato Direttorio si è aggiunto di nuovo, che sia eccettuata parimente la festa della Purificazione. Questo nuovo errore deve anche emendarsi. *Ex Rituali*, così ivi si nota. Ma il Rituale non nomina festa alcuna. Le sue parole le abbiamo di sopra riferite colla spiega della S. C.

277. Quando il cadavere non è presente, o che sia il giorno della morte, e si celebri nella Chiesa, dove poco prima si è sepellito; o che sia il giorno, nel quale si è avuta la notizia della morte; non è lecito il dire la Messa solenne di Requie ne' doppj di prima, o seconda classe, ancorchè non festivi di precetto; ma è lecito il dire tanto la solenne, quanto la cantata ne' doppj minori, e maggiori; purchè non sieno festivi di precetto; e purchè non cadano fra qualche ottava privilegiata (*n.* 40.). *Hæc tamen Missa non decantabitur in dupl. 1. cl., etiam non festivis de præcepto, si corpus præsens in Ecclesia non fuerit, aut si fuerit pridie sepultum.* S. R. C. 21. Sept. 1741. in Aquen. (*a*). *Cum primum accipitur nuntium de obitu alicujus in loco dissito, potest cantari Missa de Requiem, ut in die obitus pro ejus anima in festo duplici majori, vel minori; non tamen de præcepto.* S. R. C. 4. Maii 1686. in una Cl. Reg. Later. (*b*). *Infra octavas privilegiatas non potest cantari Missa defunctorum in anniversario, &* offi-

(a) *Ap. Cav. to. 3. c. 3. decr. 4.*
(b) *Ib. decr. 6. & ap. Talù n. 600.*

officio solemni. S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen. (a). *Missæ cantatæ mortuorum infra octavam Corporis Christi non sunt celebrandæ, nisi præsente corpore*, S. R. C. 12. *Sept.* 1572. *in Nuscana* (b). Dicendo il secondo degli enunciati decreti, *potest cantari*; soggiunge il Cavalieri (c): *Indubium autem est, quod præsens indultum procedit de Missa cantata; adeoq. etiam de ea, quæ in cantu habetur sine Sacris Ministris*. La parola *quamprimum* disse il medesimo potersi intendere per lo spazio di tre giorni; ma avendo poi i Riformati di S. Francesco proposto alla S. C. il dubbio: *An Missa de Requiem, quæ cantatur, cum primum accipitur nuntium de obitu Religiosi in loco dissito, differri possit ad triduum?* la risposta fu: *In prima die non impedita*. S. R. C. 27. *Martii* 1779. Resta perciò riprovata la detta opinione del Cavalieri (d), ma è ragionevole il di lui sentimento, che può aversi per giorno impedito, non solo quello, in cui è vietato il cantare detta Messa di Requie, ma ben anche quello, in cui sarebbe lecito il cantarla, ma il Clero si trova in altro occupato (e). Fra le ottave poi, in cui non può la prefata Messa cantarsi, vuole aggiungervi il medesimo l'ottava di Natale; ed asserisce, che neppure si può nella vigilia dell'Epifania. Ma perchè i decreti non eccettuano tali giorni; nè egli adduce altra ragione, fuorchè l'esser simili a' giorni fra l'ottava del *Corpus Domini*, perchè non perdono mai la commemorazione in qualunque festa (f); perciò non può approvarsi una sì fatta estensione (*n. XVI.*). Anzi rispetto all'enunciata vigilia, essendosi propo-

(a) *Ap. Talù n.* 691. *& Cav. to.* 3. *c.* 5. *decr.* 4.
(b) *Ap. Talù n.* 485. *& Cav. ib. decr.* 5.
(c) *To.* 3. *c.* 3. *d.* 6. *n.* 4.
(d) *To.* 4. *c.* 3. *decr.* 6. *n.* 8.
(e) C. 3. *decr.* 6. *n.* 9.
(f) *To.* 3. *c.* 5. *decr.* 5. *n.* 3. *& c.* 9. *decr.* 6. *n.* 2.

ſto alla S. C. il queſito da' Riformati di S. Franceſco: *An dicta Miſſa* (*cum primum accipitur nuntium ec.*) *cantari poſſit in vigilia Epiphaniæ , & infra octavas privilegiatas?* Fu riſpoſto. *Affirmative quoad primam partem ; negative quoad ſecundam* . S. R. C. 27. *Martii* 1779. Deciſione contraria al parere del Cavalieri.

278. Nel terzo, ſettimo, trenteſimo, e nell' anniverſario, ſe la Meſſa di Requie fu preſcritta dal Teſtatore, ſi può cantare ne' doppj maggiori non feſtivi di precetto, eccetto fra le ottave privilegiate; ma ſe non fu dal medeſimo ordinata, è lecito cantarla ne' ſoli doppj minori non feſtivi fuori delle dette ottave; e il giorno 3. 7. e 30. ſi numerano ſecondo la conſuetudine, o dal giorno della morte, o da quello della ſepoltura; giuſta il decreto della S. C. che ora produrremo; e dove non vi è, o non ſi ſa la conſuetudine, ſi computano dal giorno della morte, ſe nel detto giorno ſi cantò la Meſſa; altrimenti dal giorno della ſepoltura; giuſta il ſentimento del Cavalieri (*a*); il quale ſtima doverſi nell' anniverſario computar ſempre dal giorno della ſepoltura (*b*). Sebbene poi il privilegio di detto anniverſario di poterſi celebrare ne' doppj minori, o maggiori, ſecondo la ſopraddetta diſtinzione, ſia conceduto in alcuni decreti colla condizione, che ſia *vero* giorno anniverſario; con tutto ciò con altri decreti più recenti ſi conferma tal conceſſione per quelli laſciati dal Teſtatore, coll' ampliazione, *ancorchè non ſieno veri anniverſarj*, cioè non illabiliti nel giorno proprio della morte del defonto, e ancorchè ſieno fiſſati prima de' dodici meſi. Anzi godono il privilegio dell' anniverſario le Meſſe cantate preſcritte dal Teſtatore in qualunque tempo dopo la ſua morte, purchè abbia preſiſſi i giorni. Nel ſe-

(a) *To. 3. c. 4. n. 8.*
(b) *Ib. n. 7.*

seguente numero trascriveremo i decreti, dove si contiene quanto in questo abbiamo esposto.

279. *Anniversaria, & Missæ cantatæ de Requiem relictæ ex dispositione Testatorum, quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentis, possunt celebrari; & proinde in decr. diei 5. Aug. 1662. edito non comprehenduntur*. S. R. C. 22. Nov. 1664. in Novar. & 20. Julii 1699. annuente Cl. XI. in decr. gen. (a). *Ex privata Parochianorum petentium sæpius per annum Anniversario pro defunctis, potest in ruralib. Ecclesiis cantari Missa solemnis de Requiem in festo duplici minori . . dummodo sermo sit de die vere anniversaria a die obitus*. S. R. C. 19. Jun. 1700. *in Curien.* (b). La domanda fu per le Chiese rurali, e perciò si nominano nel decreto, ma come nota il Cavalieri, la concessione è per tutte le Chiese; e il detto Autore per una benigna interpretazione non istima necessaria la Messa solenne. Di fatto negli altri decreti non vi sono tali limitazioni. *In Ecclesiis, quibus anniversaria celebrantur undecimo mense a die obitus, si die illa occurrat Officium duplex non festivum, potest* (si noti) *cantari Missa de Requiem, dummodo dies illa, vel ex locorum consuetudine, vel ex Testatorum dispositione, stata, & fixa sit pro celebrandis dictis anniversariis*. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquensi. *In diebus relictis a Testatore 3. 7. 30. Missa solemnis de Requiem potest cantari, etiam in duplici majori, dummodo non sit festum de præcepto, & non fit duplex 1. vel 2. classis*. S. R. C. 27. Sept. 1669. (c). *An diebus 3. 7. & 30. a depositione defuncti, in quibus occurrit officium duplex per annum, non tamen festivis de præcepto, celebrari possint officium, & Missa defunctorum? Et an prædicti dies numerari debeant*

 a die

(a) *Ap. Talù n.* 454.
(b) *Ib. n.* 739.
(c) *Ap. Caval. to.* 3. *c.* 4. *decr.* 3.

a die obitus, vel a die depositionis? Resp. *Affirmative ad primam partem; dummodo sermo sit de Missa cantata: ad secundam partem prædictos dies 3. 7. & 30. numerari a die obitus, sive a die sepulturæ juxta diversam Ecclesiarum consuetudinem.* S. R. C. 23. Aug. 1766. in Carthaginen. *Num anniversaria, quæ ex diversorum Testatorum voluntate sunt a Capitulo, præsertim circa Quatuor anni Tempora, in cantu celebranda, absolvi possint in festo duplici majori per annum, non tamen de præcepto; etiamsi dies illa non sit vere dies anniversarius defuncti?* Resp. *Affirmative.* S. R. C. 22. Dec. 1753. *in Vilnen. in Lithuan.* (a). Il Cavalieri le parole, *in die ipsorum obitus* del decreto primo di questo numero, ha creduto voler dinotare, che gli anniversarj debbano essere per suffragio dell' anima del Testatore, per potersi celebrare ne' doppj maggiori, e non già lasciati dal medesimo per suffragio delle anime altrui. Ma nell' ultimo decreto quì notato non vi è la detta clausola; e oltre a ciò essendo appoggiata tal concessione, come egli stesso afferma (*b*), al motivo, che *ultimis voluntatibus multum honoris omnia jura deferunt*; ed essendo questo motivo comune ad ogni disposizione, per conseguenza gode lo stesso privilegio l'anniversario lasciato dal Testatore per se, che quello lasciato a beneficio di altri. *Missæ cantatæ de Requiem a defunctis relictæ sine præfixione dierum, debent celebrari diebus a Rubrica præscriptis*; come fossero Messe private. S. R. C. 23. *Aug.* 1766. *in Carthaginen.*

280. Vediamo ora che deve farsi, quando il giorno, in cui cade il terzo, settimo, trigesimo, o anniversario, è impedito? Può, e deve celebrarsi nel primo giorno non impedito, o pure anticiparsi dello stesso modo. Il Cavalieri vuol ciò restringere a' so-

(a) *Ap. Caval. to. 5. in Collect. recent. decr.*
(b) *To. 3. c. 5. decr. 2. n. 2.*

a' ſoli anniverſarj laſciati dal Teſtatore o per ſe, o per altri; e ſimilmente alle Meſſe che per diſpoſizione del medeſimo ſi han da cantare nel terzo ec. (*a*). Ma ſebbene in alcuni decreti vi ſi legge queſta reſtrizione, in altri però ſi parla generalmente; e per ogni anniverſario, o altra Meſſa cantata fiſſata ad un certo giorno fra l' anno in ſuffragio de' defonti, la S. C. proibiſce eſpreſſamente, che ſi ſoddisfi col celebrare la Meſſa occorrente ne' giorni impediti, come preſcrive che ſi faccia per le Meſſe private (*n.* 274.); onde è in libertà anticiparne, o poſporne la ſoddisfazione col cantare la Meſſa di Requie, non già in qualunque giorno, ma nel primo antecedente, o ſuſſeguente che non ſia impedito. E ſecondo ſi è dichiarato di ſopra, il giorno di rito doppio maggiore che non accada fra qualche ottava privilegiata, non è impedito per le Meſſe cantate che ſi dicono per diſpoſizione fattane dal Teſtatore: il giorno poi di rito doppio minore fuori di dette ottave, non è impedito per quelle determinate da' vivi. Se però il Teſtatore che ha preſcritta alcuna Meſſa di Requie da cantarſi, non ha prefiſſo il giorno; le medeſime non godono il detto privilegio di anticiparſi, o poſporſi in giorno non impedito, come ſopra. Vuole di più la S. C., che quante volte ſi anticipano, o poſpongono, niente ſi muti nella Meſſa, ma ſi canti nel modo iſteſſo, come ſi farebbe cantata nel giorno proprio. Vuole finalmente, che per l' officio, quando è giorno impedito, ſi oſſervi lo ſteſſo regolamento. Tutto ſi rileverà da' ſeguenti decreti.

281. *Obitus die impedito, non poteſt pro defunctorum anniverſario cantari Miſſa de occurrenti feſto, vel feria privilegiata per applicationem.* S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan. (*b*). *Officium ani-*

(a) *Ib. decr.* 4.
(b) *Ap. Talù n.* 1280.

niversarium, vel septenarium, vel trigenarium defunctorum post obitum, si cadat die Dominico, vel festivo, transfertur in diem sequentem cum eadem solemnitate. S. R. C. 23. Maii 1603. in Egitanien. (a). *Anniversaria, sive Missæ quotidianæ cantatæ de Requiem, relictæ ex dispositione Testatorum pro certis diebus, iisque impeditis die Dominico, seu alio festo de præcepto, cantari possunt in diebus subsequentib., seu antecedentibus, in quibus occurrunt officia de duplici majori, non tamen de præcepto.* S. R. C. 4. Maii 1686. in una Can. Reg. Later. (b). *Anniversaria, & Missæ de Requiem (cantatæ), quæ certo die dici debent, eo impedito transferri possunt in sequentem, prout transtulit S. R. C. 19. Mair 1614. in Turritana (c).* Vi sono alcuni anniversarj che si debbono celebrare fra l' anno in qualunque giorno si voglia. Ora i medesimi da una parte non sono compresi ne' riferiti decreti che tutti parlano di quelli fissati in giorni certi; e dall' altra alle volte per esser molti, non vi sono fra l' anno ferie bastanti per poterli celebrare, nè altri giorni, in cui dalle Rubriche è permesso il dire la Messa privata, o cantata di Requie. Per tali anniversarj ha provveduto il decreto che siegue. *Non valentes satisfacere anniversariis defunctorum in dieb. ferialib., possunt ipsa adimplere in festis duplicib., non tamen de præcepto, & cum obligatione aud.endi sacrum. S. R. C. 3. Martii 1629. in Papien.* (d). Il Talù l'intende per li soli doppj minori; il Cavalieri anche per li maggiori; sebbene insinua, che questi si risparmino, potendosi in quelli soddisfare. Ed aggiunge, potersi ciò estendere, anche agli anniversarj non perpetui, i quali pure sono compresi sotto il nome di anniver-

(a) *Ib. n.* 19.
(b) *Ap. Talù n.* 599.
(c) *Ib. n.* 144.
(d) *Ap. Talù n.* 231.

versarj (a). *Si anniversarium anticipetur, aut postponatur per aliquot dies, poterit dici Missa, prout in anniversario.* S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen. (b). *In anniversario translato ob festum de præcepto* (o per altro impedimento) *non variari debet oratio, cujus anniversarium diem commemoramus; sed recitanda prout in Missali.* S. R. C. 4. *Maii* 1686. *in una Can. Reg. Later.* (c), *&* 22. *Dec.* 1753. *in Vilnen.* (d).

282. Abbiamo nel Messale quattro Messe di Requie che non sono fra loro in altro differenti, se non se nell' orazione, nell' Epistola, e nel Vangelo. La Rubrica posta dopo le suddette Messe dice così: *Epistolæ, & Evangelia superius posita in una Missa pro defunctis, dici possunt etiam in alia Missa similiter pro defunctis.* Ne deriva per conseguenza, che quante volte si celebra Messa di Requie, o che sia quotidiana con rito semidoppio, o che sia con rito doppio per lo giorno della morte, o 3. o 7. o 30., o anniversario; e tanto se si celebri per un Vescovo, per un Sacerdote, o per un secolare; sempre è in arbitrio del Sacerdote il leggere qualunque vuole delle suddette quattro Messe, purchè dica quell' orazione che si dee in tale occasione. Quindi la S. C. domandata da' Carmelitani Scalzi di Polonia, qual Messa si dovesse celebrare per un Sacerdote defunto, a' 29. Gennaro 1752. rispose: *In die obitus, vel depositionis alicujus defuncti Sacerdotis, dici poterit vel Missa prima, quæ est pro Episcopis assignata, ut in Commemoratione omnium fidelium defunctorum; vel ea, quæ est secundo loco posita, est in die obitus, seu depositionis; dummodo oratio quæ pro eo designata, Deus, qui inter Apostolicos Sacerdotes ec. omnino*

(a) *To. 3. c. 6. decr. 6.*
(b) *Ap. Tallì n. 697.*
(c) *Ib. n. 601.*
(d) *Ib. n. 1279.*

adhibeatur. Similiter agendum erit in anniversario pro Sacerdote defuncto. Il Talù nota questo decreto; ed alle parole, *Oratio Deus ec.*, soggiunge: *vel alia*, Præsta quæsumus, *ut in Rubr. Mis.* (*a*). E' altresì in libertà il dire per detto Sacerdote defunto l' altra Messa posta nel terzo luogo, e quella posta nel quarto, secondo la surriferita Rubrica; ed intanto non lo dice il decreto, perchè la petizione, a cui risponde, non faceva menzione, che di dette due Messe. Nel giorno di tutt' i defunti a 2. Novembre non vi è il detto arbitrio, ma è di obbligazione il leggere la Messa che è nel primo luogo. Nelle altre occasioni, sebbene vi sia l' arbitrio, è meglio nondimeno regolarsi secondo l' assegnamento particolare che fa il Messale, il quale è seguito dalla pratica comune. Prima della quarta, nota: *In Missis quotidianis defunctorum.* Prima della terza: *In anniversario defunctorum.* Prima della seconda: *In die obitus, seu depositionis defuncti*; e dopo di essa mette l' orazione *in die tertio, septimo, & trigesimo*; ed aggiunge: *Missa, ut supra*, (come *in die obitus*) *exceptis orationib.*. E nel notare le Orazioni diverse, dice: *In die depositionis, & anniversario Summi Pontificis dicitur prima Missa. Pro defuncto Episcopo dicitur prima Missa, ut supra.* Per li Sacerdoti abbiamo trascritto il decreto.

283. Circa il numero delle orazioni per le Messe di Requie, la Rubrica prescrive così: *In die commemorationis omnium defunctorum, & in die depositionis, & in anniversario defunctorum, dicatur una tantum oratio; & similiter in die tertio, septimo, trigesimo, & quandocumque pro defunctis solemniter celebretur; in aliis Missis plures, ut de feriis; & simplicibus dicetur infra* (*b*). Ai detti giorni specificati dalla Rubrica si deve aggiungere il giorno, in cui

(a) *n.* 1264.
(b) *Rubr. gen. Mis. tit.* 5. *n.* 3.

cui si ha la notizia della morte di taluno: il giorno, nel quale si canta qualche Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore; e il giorno della Commemorazione di tutt'i defunti di una Religione, o Congregazione; mentre le Messe che si celebrano in tali occasioni, godono il privilegio di potersene fare la celebrazione ne' doppj; e sono comprese fra le Messe per l'anniversario, pel giorno della morte, e per la commemorazione di tutt' i fedeli defunti. In tutt'i giorni espressi dalla soprascritta Rubrica, ed in quelli da noi accennati, si dice una sola orazione nella Messa, o che sia cantata, o che sia privata (*a*); ed o che si celebri solennemente, o che si celebri senza solennità; mentre, come ben riflette il Cavalieri (*b*) le parole *quandocumque ec.* fannò un altra disposizione; cioè che fuori degli enunciati giorni, pur si dice una sola orazione, qualora si celebri la Messa di Requie con solennità estrinseca grande, che consiste o nel concorso del popolo, o nell'apparato; il quale si misura relativamente al luogo; *dummodo*, dice il lodato Autore, *etsi magnus non sit, saltem congruens existat; congruens autem non absolute, sed relative; quia in Ecclesiis pauperib.; & ab hominum commercio dissitis, etiam modicus concursus populi, vel apparatus, ad effectum fortasse refert* (*c*). Ma si noti bene, che il concorso, e l'apparato non rendono lecito il dire la Messa privata di Requie ne' giorni proibiti; anzi neppure la Messa cantata. Fanno solo, che essendo giorno, in cui è permesso dire la privata; o essendovi titolo che rende lecita la cantata; e nell'una e nell'altra si dee dire una sola orazione. Sono due privilegj distinti, e che non stanno sempre insieme il potersi dire la Messa di Requie, privata, o cantata; o il potersi dire in tal

Mes-

(a) *To.* 3. *c.* 11. *decr.* 7. *n.* 1.
(b) *Ibid. n.* 2.
(c) *To.* 3. *c.* 11. *detr.* 7. *n.* 4.

Messa una sola orazione. I giorni, in cui si gode il primo di detti privilegj, si sono già diffusamente enunciati. Nel presente numero abbiamo notati i giorni, ne' quali si gode il secondo; e il primo non può goderſi senza il secondo, ma il goderſi il secondo non fa, che anche il primo si goda.

284. Siegue a dire la trascritta Rubrica, che nelle altre Messe di Requie si debbono dire più orazioni, come nelle ferie, e ne' semplici; cioè non meno di tre, e non più di sette (*n.* 173.). In luogo della seconda che sta notata nel Messale *in Missis quotidianis*, che è *Deus veniæ ec.*, può surrogarsi altra orazione secondo la divozione del Celebrante. La terza dee esser sempre *Fidelium ec.* che in detta Messa sta nel terzo luogo. *In Missis quotidianis, quæ pro defunctis celebrantur, possunt quidem plures dici orationes, quam tres; sed curandum, ut sint numero impares; & aliquando pro illa*, Deus veniæ largitor, *impune subrogabitur alia; v. gr. pro patre, pro matre ec., dummodo ultimo loco dicatur illa* Fidelium. *S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen.* (a). Le parole, *curandum, ut sint numero impares*, non importano precetto, ma un mero consiglio, giusta il sentimento del Cavalieri (b). *Hinc sequitur*, dice, *& dispar numerus, quem Sanctio non quidem in præcepto collocat, sed per verbum* curandum *consulit*. E per conferma aggiunge quest'argomento. La Rubrica prescrivendo più orazioni nelle Messe di Requie che si celebrano fuori di quei giorni che nomina, soggiunge, *ut de feriis, & simplicibus dicetur*. Vuole dunque, che si prenda da questi il regolamento. Or la S. C. ha dichiarato, che nella Messa del semplice *non sint necessario dicendæ collectæ impares* (*n.* 176.); dunque neppure vi è questa obbligazione nelle Messe de' defunti. Il Talù ne parla

(a) *Ap. Talù* 1102.
(b) *Loc. cit. n.* 7.

la, come di cosa di precetto; mentre facendo la nota ad un decreto, il quale in una Messa di vivi, dove erano quattro orazioni, dice, *quinta erit ad libitum*; soggiunge il detto Autore: *non ex præcepto, sed ex congruentia*; *secus autem in Missis defunctorum* (a). Questa sentenza è la vera, ed è posta universalmente in pratica; mentre tutti nelle Messe quotidiane di Requie dicono tre orazioni. Il *curandum* importa più che un semplice consiglio; e quando, fosse una mera direzione, già si stabilì, che le Rubriche direttive trasgredendosi senza motivo ragionevole, vi è sempre colpa veniale (*n.* VII.). Nelle Messe de' vivi la S. C. ha dichiarato non esser necessario il numero disuguale delle orazioni; perchè come riflette il Ferraris (*b*), spesso avviene, che un ugual numero esigono le commemorazioni da farsi secondo la Rubrica, e quelle prescritte dal Vescovo; la qual cosa non avviene nelle Messe de' defonti. Nè vale la ragione del Cavalieri, che la Rubrica per le orazioni delle Messe di Requie si rimette all'altra per le orazioni delle Messe della feria, e del semplice; giacchè appunto per dichiarare dette Rubriche, la S. C. ha disposto, che in queste non si richieda il numero disuguale, ed in quelle sì.

285. Quando la Messa quotidiana è per tutti i defunti, si legge per prima orazione quella che è notata nel Messale; non così quando è per un solo, o per molti, ma allora dee leggersi l'orazione adattata al defunto, per cui si celebra; ed a questo fine nel messale si notano varie orazioni; come per un solo defunto, per chi era Sacerdote, per li genitori del Celebrante ec. Per la seconda vi è l'arbitrio o di legger la notata nella Messa, o altra diversa per qualche particolar defunto. La terza poi e sem-

(a) *N.* 857.
(b) *V. Missa Sacrif. art.* 12. *n.* 108.

è sempre *Fidelium*, come si disse. La sequenza, *Dies iræ* nelle Messe quotidiane è in libertà del Celebrante il dirla, o no; ma è obbligazione il recitarla nelle Messe, nelle quali si dice una sola orazione; come prescrive la Rubrica: *Sequentia pro defunctis dicitur in die commemorationis omnium fidelium defunctorum, & depositionis defuncti; & quandocumque in Missa dicitur una tantum oratio. In aliis autem Missis pro defunctis dicitur ad arbitrium Sacerdotis* (a). Terminiamo il Capitolo, e la presente materia con poche altre importanti notizie, sebbene fra loro disparate. Nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti, come ancora di tutt' i defunti *alicujus Ordinis, seu Communitatis* occorrendo un doppio minore, si fa l' officio del medesimo, *& omnes Missæ privatæ dicuntur pro defunctis in paramentis nigris. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien. & 5. Maii 1736. in Einsidlen.* (b). Ma è in arbitrio del Sacerdote nella Commemorazione di tutt' i fedeli defunti, il celebrare per un solo, o per più defunti; deve però leggere la Messa di quel giorno. *S. R. C. 4. Aug. 1663. in una Dalmatiarum & in una Ord. Cappuc. 9. Dec. 1709. & in Aquen. 2. Sept. 1741.* (c) Finalmente quando si è promesso di celebrare la Messa di Requie, ed è giorno, in cui la Rubrica, ed i decreti lo permettono; vi è rigorosa obbligazione di celebrarla, altrimenti, come dichiarò la S. C. (*n.* 206.) il Sacerdote non soddisfa all' obbligo contratto col divoto che diede la limosina. E' un male maggiore il dire la Messa di Requie per colui che l' ha domandata per se stesso, o per altri vivi. *Missæ de Requiem pro adhuc vivis dici nequeunt, qui dum stipend ero-*

(a) *Rubr. gen. Mis. tit. 5. n. 4.*
(b) *Ap. Talù n. 732. & 916.*
(c) *Ib. n. 440.*

grogant, nedum intendunt fructum satisfactionis, sed etiam importationis indubium, & particularem, che non si trova nella Messa di Requie, come si trova in quella del Santo. Così scrive il Cavalieri (*a*); e da ciò che dice ne risulta la conseguenza innegabile, che celebrandosi la Messa di Requie per un vivo, se gli deve restituire parte dello stipendio per detto frutto dell'impetrazione, di cui si è privato. E non iscusa il non aver dichiarato, che non voleva Messa di Requie, ma del Santo; mentre bastantemente vi fu questa dichiarazione nella stessa sua domanda che fu di una Messa per un vivo, e non per un morto. Vi è poi di più, che un tal Celebrante, come avvisa il Turrino, *in re gravi facit contra ritus Ecclesiæ, ut notat Tamburrinus hic, in quo quis turpitudinem non videt* (*b*)? Ed opponendosi, che presso i Cassinesi, e i Camaldolesi il Novizio dopo fatta la professione si stende a terra, come morto, e se gli canta il *De profundis*; risponde, che quello è stato loro conceduto dal Pontefice, quando ha approvate le Costituzioni di tali Ordini; *Missa vero de Requiem pro solis defunctis est instituta, nec pro vivis conceditur*. Il Monacelli inveisce contra l'abuso di celebrar sempre la Messa di Requie ne' semidoppj, e nelle ferie, ed insinua al Vescovo, che ricordi a' Sacerdoti ciò che dispone la Rubrica, *ad hoc, ut qui præcisam obligationem non habent celebrandi Missas votivas, seu defunctorum, sensui Ecclesiæ conformari procurent* (*c*).

CA-

(a) *To.* 3. *c.* 10.
(b) *Part.* 2. *sect.* 1. *c.* 4.
(c) *Form. suppl. ad* 2. *to. tit.* 13. *form.* 7. *n.* 26.

CAPO XVIII.

Rubriche per gli Canonici, e per altri che dicano l'officio nel Coro. Avvertimenti per chi compone i Calendarj Ecclesiastici per le Diocesi.

286. E' cosa notissima, che i Canonici, tanto delle Cattedrali, quanto delle Collegiate sono tenuti con obbligazione *grave* di celebrare ogni mattina la Messa che si dice *Conventuale*, e deve esser *solenne*, non bastando che sia *cantata*; e debbono applicarla per li benefattori in generale di quella Chiesa; nè punto scusa da sì fatte obbligazioni la consuetudine che mai vi fosse in contrario, la quale dalla S. C., e dal Sommo Pontefice è stata dichiarata abuso. *Missa Conventualis de feria in Cathedralibus, & Collegiatis omnino est dicenda ultra Missam festivam; & abusus sunt reformandi. Ob Missam votivam, seu pro defunctis non est omittenda Missa Conventualis; neque potest introduci consuetudo in contrarium. S. R. C. 16. Jan. 1627. in Januens.* (a). E circa l'applicarla per li benefattori in generale in quella Chiesa, *Nonnulli*, dice Ben. XIV. (b) *Siquidem obtentu contrariæ consuetudinis etiam immemorabilis in propria Ecclesia vigentis, se ab hujusmodi onere eximi posse sibi persuaserunt. Verum jam pluries responsum fuit, hujusmodi consuetudinem, licet immemorabilem, quæ potius abusus, & corruptela dicenda est, nemini suffragari.* Segue poi a dire, che non può mancarsi a tale applicazione per la scarsezza delle rendite, quando la S. C. del Concilio non abbia permesso, che per detto motivo si applichi nelle sole feste; e che prescri-

(a) *Ap. Talù n. 193. & 197.*
(b) *Const. cum semper oblatas 19. Aug. 1744. §. 16.*

ſcrivendoſi dalle Rubriche, che in alcuni giorni ſi cantino due, e anche tre Meſſe Conventuali; tutte, dove così è in uſo, debbano applicarſi per li benefattori in generale della medeſima Chieſa; ma dove non ſi trova queſto coſtume, baſterà applicarne in tal modo una ſola, e nelle altre pregare per tali benefattori nel *Memento* per li defunti (*a*).

287. Ne' giorni, in cui è preſcritta una ſola Meſſa Conventuale, *per ordinario* dee cantarſi quella che concorda coll' officio. Abbiamo detto *per ordinario*; perchè la Rubrica alle volte comanda, che ſi celebri una Meſſa che diſcorda dall' officio, ed alle volte lo permette ſoltanto. Ecco i giorni, ne' quali lo comanda. *In vigiliis, & feriis Quatuor Temporum, vel feria ſecunda Rogationum, quæ veniunt infra octavam, Miſſa dicitur de vigilia, vel feriis ſuprædictis cum commemoratione octavæ, præterquam infra octavam Corporis Chriſti* (*b*). *In Adventu, licet officium non fiat de S. Maria in Sabbato, dicitur tamen Miſſa principalis* (o ſia la Conventuale) *de ea cum commomoratione de Adventu, niſi fuerint Quatuor Tempora, vel vigilia, ut ſupra* (*c*). *Prima die cujuſq. menſis* (*extra Adventum, Quadrageſimam, & tempus Paſchale*) *non impedita officio duplici, vel ſemiduplici, dicitur Miſſa principalis generaliter pro defunctis Sacerdotibus, benefactoribus, & aliis* (*d*). Ecco i giorni, in cui lo permette ſolamente, ond' è in arbitrio il celebrare o la Meſſa che concorda coll' officio, o quella che diſcorda, ed è aſſegnata dalla Rubrica. *Aliis diebus infra hebdomadam* (fuori del Sabbato) *quando officium fit de feria, & non eſt reſumenda Miſſa Dominicæ præce-*

den-

(a) §. 19. & 23.
(b) *Rubr. gen. Miſ. tit. 3. n. 2.*
(c) *Tit. 4. n. 2.*
(d) *Tit. 5. n. 1.*

dentis, quæ fuerit impedita (exceptis feriis Adventus, Quadrageſimæ, Quatuor Temporum, Rogationum, & Virgiliarum) dici poteſt aliqua ex Miſſis votivis; etiam in principali Miſſa, quæ vocatur Conventualis, ſecundum ordinem dierum in fine Miſſalis aſſignatum (a), cioè nel Lunedì della SS. Trinità, nel Martedì degli Angioli, nel Mercordì degli Apoſtoli, nel Giovedì del SS. Sacramento, o dello Spirito Santo, nel Venerdì della Paſſione, o della Croce. Nel Sabbato poi, ſoltanto nell' Avvento può ſortire, che dicendoſi la Meſſa della SS. Vergine, diſcordi dall' officio; mentre in altro tempo o non è impedito, ed anche l' officio è di Maria; o è impedito, e neppur la Meſſa Conventuale ſi dice della medeſima. *Feria ſecunda cujuſque hebdomadæ, in qua officium fit de feria, Miſſa principalis dici poteſt pro defunctis* (b). Si eccettuano quelle feriç che hanno la Meſſa propria, e quelle che occorrono nel tempo Paſquale.

288. Sino quì ci ſiamo riſtretti a quei giorni che richiedono una ſola Meſſa Conventuale. Notiamo ora quelli che ne richieggono due. *In feriis Quadrageſimæ, Quatuor Temporum, Rogationum, & Vigiliarum*, (ma non in quelle dell' Avvento (c)) *etiamſi duplex* (ſia pure di prima claſſe) *vel ſemiduplex feſtum, vel octava occurrat, in Eccleſiis Cathedralibus, & Collegiatis cantentur duæ Miſſæ, una de feſto poſt Tertiam, alia de feria poſt Nonam* (d). La parola *octava*, ſecondo il Gavanto, il Quarti, il Merati, il Cavalieri ec., s'intende il ſolo giorno dell'ottava, non già quelli *infra octavam*. Accadendo la vigilia fra l'ottava del *Corpus Domini*, in

(a) *Tit.* 4. *n.* 3.
(b) *Tit.* 5. *n.* 2.
(c) *Turrin. part.* 2. *ſect.* 2. *c.* 4.
(d) *Tit.* 3. *n.* 1.

in Ecclesiis Cathedralibus, & Collegiatis canentur duæ Missæ, una de octava post Tertiam, alia de Vigilia post Nonam (a). Il Cavalieri vorrebbe, che lo stesso si eseguisse fra l' ottava dell' Epifania, e dagli Agostiniani fra quella di S. Agostino; ma nessuna ragione rende lecita sì fatta estensione. Quando non può dirsi la Messa per li defunti nel primo giorno del mese, *extra Adventum* ec., come sopra per lo solo motivo che occorre un semplice, o una feria colla Messa propria, o che si ha da riporre la Messa della Domenica precedente che fu impedita, e non vi è altro giorno, dove riporla; *in Ecclesiis Cathedralibus, & Collegiatis dicantur duæ Missæ, una pro defunctis, alia de festo simplici, vel feria prædicta* (b). Ma qualora l' impedimento provenga da un doppio, o semidoppio, non si cantano due Messe. Nella Rubrica particolare del Messale a' 2. Novembre si prescrive, che in detto giorno nelle Cattedrali, e Collegiate si cantino due Messe, una dell' *infra octavam* dopo Terza, e l'altra Conventuale di Requie dopo Nona. E in un decreto de' 17. Settembre 1696. *in una S. Germani Montis Cassini* (c) si prescrive l' istesso nel caso, che nel prefato giorno accada il giorno dell' ottava della Dedicazione della Chiesa. Così pure dovrebbe praticarsi nell' occorrenza di qualunque doppio (d).

289. Domandata la S. C. *An occurrente in feria tertia Rogationum festa simplici, in Cathedrali, & Collegiata sint cantandæ duæ Missæ?* Rispose a' 5. Luglio 1698. *Negative. In Collen.* (e). Con ciò viene a riprovarsi l' opinione del Bauldry di doversi cantare due Messe. Una sola dee cantarsene, cioè

(a) *Tit.* 3. *n.* 2.
(b) *Tit.* 5. *n.* 1.
(c) *Ap. Cav. to.* 3. *c.* 1. *decr.* 4.
(d) *Tetamo* 2. *Nov. n.* 36.
(e) *Ap. Talù n.* 685.

quella della Proceſſione, come parla il Merati (*a*), o ſia quella delle Rogazioni. *In Dominicis infra Octavas, vel aliis a Feſto duplici impeditis unica tantummodo cantanda eſt Miſſa: in Dominicis quidem infra octavas de Dominica cum commemoratione octavæ; in aliis vero Dominicis non privilegiatis, & in quibus fit de occurrenti feſto duplici, Miſſa de feſto cum commemoratione Dominicæ, ejuſque Evangelio in fine. S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan.* (*b*). La S. C. formò queſto decreto, perchè ne fu domandata; ma non ve n' era biſogno, giacchè ben ſi potea riflettere, che fra i giorni, ne' quali ſi debbono cantare due Meſſe, la Rubrica non annovera mai la Domenica. Dicaſi lo ſteſſo del decreto ſeguente: *In Dominicis Adventus, & Quadrageſimæ, in quibus fit de duplici primæ claſſis, non ſunt cantandæ duæ Miſſæ. S. R. C. 5. Jul. 1698. in Colon.* (*c*). Eſſendoſi detto, che non ſi dee far commemorazione della vigilia che accade in un doppio di prima claſſe (*n.* 177.), ne viene per conſeguenza, che non ſi debbono cantare due Meſſe; come neppure ſe nelle ferie di Quareſima occorre una vigilia, ma di queſta ſe ne fa commemorazione nella Meſſa della feria (*d*). Una ſola Meſſa parimente ſi canta nell' Avvento, ſe alla feria ſi unisce la vigilia; ma perchè la feria non ha Meſſa propria, ſi canta la Meſſa della vigilia colla commemorazione della feria. Nel num. 130. ſi dice, non doverſi leggere l' ultimo Vangelo della Vigilia, o della feria maggiore, quando è lo ſteſſo che quello della feſta. Nondimeno in tal caſo ſi debbono cantare le ſolite due Meſſe, non eſſendo inconveniente dire lo ſteſſo Van-

(a) *To. 1. part. 4. tit. 11. n. 13.*
(b) *Ap. Talù n. 1288.*
(c) *Ap Talù n. 696.*
(d) *Caval. to. 2. c. 15. decr. 8. n. 16. & 20.*

Vangelo in due differenti Messe (*a*). Anticipandosi una Domenica in un giorno fra l' ottava colla sola commemorazione, ed omilia nella nona lezione, si procede del medesimo modo, come se fosse vigilia; cantandosi la sola Messa della Domenica colla commemorazione dell' ottava. Che se si anticipa in un doppio, si canta la sola Messa di questo colla commemorazione della Domenica, ed ultimo Vangelo (*b*). Se nella vigilia dell' Ascensione occorra un doppio, ma non di prima classe, questo è uno de' casi, in cui si debbono cantare tre Messe, e l' avverte la stessa Rubrica del Messale posta in detto giorno; cioè della festa, della vigilia e delle Rogazioni: la prima dopo Terza, la seconda dopo Sesta, la terza dopo Nona (*c*). Fu rappresentato alla S. C., che per le molte votive da cantarsi non vi rimaneva tempo per cantar le Conventuali, quando il giorno n' esigeva due; ed a' 22. Decembre 1752. in Vilnen. in Lithuan. rispose; *Non posse omitti alteram ex his duabus Missis cantatis: Substitui debere Missa de festo pro votivis in cantu fundatis diebus impeditis; & ex rationabili causa ab Ordinario dignoscenda, & approbanda, satisfieri posse lectis, loco cantatarum;* cioè delle votive; senza lasciarsi le Conventuali (*d*). Nel cantarsi due Messe, della festa, e della feria, nell' una non si fa la commemorazione dell'altra: se vi è il semplice, se ne fa commemorazione soltanto nella Messa della festa; ed in ambedue si legge nel fine il Vangelo di S. Giovanni *In principio ec.* La Prefazione nella Messa della feria sarà quella del Tempo, non già quella della festa, ancorchè sia propria.

290. Ci riserbammo al *n.* 181. di parlare quì del-

(a) *Ib. decr. 6. n. 13.*
(b) *Cav. to. 2. c. 15. decr. 2. ex n. 19.*
(c) *Tet. in dict. vigil.*
(d) *Cav. decr. recent. post to. 5. & Talù n. 1285.*

la Messa solenne da celebrarsi nell'Anniversario della Consecrazione del Vescovo. I decreti ivi nominati sono i seguenti: *Quando dies anniversaria Consecrationis Episcopi inciderit in Dominicam 1. classis, infra hebdomadam majorem, in diem Paschæ, Pentecostes, Nativitatis Domini, vel aliam solemniorem, non potest dici Missa de dicta consecratione; sed in ipsa Missa de die fieri debet collecta pro Episcopo sub unica conclusione; ut disponit Cær. Episc.* S. R. C. 1705. in Lycien. (a). *Commemoratio in Missa pro consecratione Episcopi, quando ratione festi occurrentis dicitur Missa de festo habente plures commemorationes, debet uniri cum Oratione Missæ, & dici sub unica conclusione, juxta Romanum Pontificale de consecr. electi in Episc. & Mis. Rom. in fin. post benedictiones. S. R. C. 8. Jun.* 1709. *id Brachar.* (b). Le parole del Pontificale Romano sono queste: *Dicitur post collectam diei pro officio consecrationis, collecta pro electo, sub uno, Per Dominum nostrum ec.* Ed ivi si parla del giorno, in cui il Vescovo viene consecrato. Il Cerimoniale dei Vescovi prescrive nel seguente tenore: *Singulis annis in dieb. anniversariis electionis, & consecrationis Episcopi, Missam solemnem vel per ipsum Episcopum, vel per aliquam Dignitatem, seu Canonicum, ipso præsente, celebrari convenit; quæ si dies electionis, seu consecrationis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo cum paramentis festo convenientibus, & cum commemoratione pro Episcopo. Si vero venerit in die feriato, celebrabitur, prout in Missali, cum paramentis albis, & una tantum collecta pro Episcopo, videlicet, Deus omnium Fidelium &c.* (c). Nel Messale finalmente sta notato: *Oratio in consecratione Episcopi, quæ dicitur cum oratione Missæ dici sub una conclusione.* Da tut-

(a) *Ap. Talù n.* 817.
(b) *Ib. n.* 865.
(c) *Lib. 2. c.* 35.

tutte queste leggi si deduce in primo luogo, che non si possono dire Messe private della Consecrazione del Vescovo; come accennammo al n. 181., e in secondo luogo si deduce, che quando nel giorno anniversario di tal consecrazione non è lecito il celebrarne la Messa solenne, ma si dee dire la Messa della festa occorrente; in tal caso o che in detta Messa vi sieno più commemorazioni o che ve ne sia una sola, sempre colla prima orazione si unisce l'Orazione di detta consecrazione sotto una conclusione. I giorni poi, ne' quali è vietato cantar la Messa solenne della prefata consecrazione sono nominati nel soprascritto decreto del 1705.. Si deduce finalmente per terzo, che nelle ferie, e ne' giorni non eccettuati si canta la votiva solenne della Consecrazione colla sola orazione di detta Messa. Resta soltanto il dubbio, quali altre feste si comprendano in quelle parole del decreto, *vel aliam solemniorem*. Non si può dire, che si comprendano tutt' i doppj di prima classe, giacchè chiaramente si esprime la S. C., che vuol comprendervi solamente *qualche* festa *più solenne* simile a quelle che ha specificate. Dunque si debbono anche annoverare fra tali feste eccettuate l' Epifania, l' Ascensione di Gesù Cristo, l'Annunciazione, e Assunzione di Maria SS., la festa di tutt' i Santi, di S. Pietro, e Paolo, e del principale Protettore del luogo; imperciocchè la stessa eccezione fatta rispetto a' giorni, in cui non è permesso il celebrare negli Oratorj privati colle medesime parole, *vel aliis solemnioribus*, così dalla S. C., e da Bened. XIV. è stata dichiarata (n. 229.).

291. La Rubrica determina similmente l' ora, nella quale debbono cantarsi le Messe Conventuali; e dice così: *Missa autem Conventualis, & solemnis sequenti ordine dici debet: In festis duplicibus, & semiduplicibus, in Dominicis, & infra octavas, dicta in Choro Hora tertia. In festis simplicibus, & feriis per annum dicta Sexta. In Adventu, Quadragesima;*

sima, *Quatuor Temporibus*, *etiam infra octavam Pentecostes*, *& vigiliis*, *quæ jejunantur*, *quamvis sint dies solemnes*, *Missa de Tempore debet cantari post Nonam*. Per le tre Messe di Natale fa questa speciale determinazione: *prima dicitur post mediam noctem finito Te Deum in Matutino*; *secunda in Aurora dictis Laudibus*, *& Prima*; *tertia vero in die post Tertiam*. Per le votive solenni *pro re gravi &c.* vuole, che si dicano *post Nonam*. E per le Messe di Requie per lo primo giorno del mese, o lunedì di ogni settimana prescrive, che se l' officio de' defunti si canta la mattina dopo il Matutino del giorno, si cantino immediatamente dopo le Laudi; altrimenti dopo Prima; ma che si cantino dopo Nona nell' ultimo luogo, tanto nel giorno della Commemorazione de' fedeli defunti, quanto nel dì della morte, terzo, settimo, trigesimo, ed anniversario (*a*). Abbiamo riportate al *n.* 288. le Rubriche particolari per l' ora delle due Conventuali nelle ferie maggiori, o vigilie che accadono nelle feste, e sono uniformi alle generali ora addotte; e al *n.* 290. l' ora per dette Messe; quando sono tre. Avvisa il Quarti (*b*), che occorrendo una Messa di Requie solenne in una vigilia che si digiuna, tanto la medesima, quanto la Messa del Tempo, giusta le riferite Rubriche si deve cantare dopo Nona; ma quella di Requie dee aver l' ultimo luogo; eccetto se vi sia la Predica dopo quella del Tempo; nel quale caso quella di Requie si può anticipare dopo Prima; *atque ita servatur*, conchiude, *in præcipuis Urbis Ecclesiis*. I Padri Camaldolesi esposero alla S. C. nel 1701., e di nuovo nel 1743., che presso di essi vi era consuetudine diversa dalle Rubriche circa l' ora della Conventuale in alcuni giorni; e fu sempre loro risposto, che osservassero le Rubriche. *S. R. C. in una*

(a) *Tit.* 14.
(b) *In dict. Rubr. n.* 3.

una Camald. Montis Coronæ ec. (a). Così alla domanda fatta da' Canonici di Venosa, *An Missa Conventualis, attenta immemorabili consuetudine, cani possit post Nonam, non obstantibus Rubricis generalibus Missalis in contrarium disponentibus*; la S. C. rispose a' 9. Agosto 1760. *Negative*; *& quoad horam celebrandi Missas Conventuales de Sanctis, & de feria, servandas esse Rubricas Missalis*.

292. Pio V. nella sua Costituzione, *Quod a nobis*, posta anche nel principio del Breviario, toglie l' obbligazione che prima vi era per li Sacerdoti di recitare l' officio de' defunti, i Salmi Graduali, e Penitenziali, e l' officio piccolo di Maria SS. ne' giorni dalla Rubrica determinati. Il Patuzzi per una svista affermò, avere il detto Pontefice dispensati soltanto coloro che recitano l' officio privatamente; ma aver confermata la suddetta obbligazione per quei che lo recitano nel Coro. Ma basta leggere la citata Costituzione per assicurarsi, che Pio V. parla in generale; e perciò i Dottori concordemente asseriscono, che neppure nel Coro sia di obbligo la recitazione sopraddetta. La diversità de' sentimenti si restringe solamente circa l' officio della SS. Vergine per quei luoghi, dove vi era la consuetudine di recitarlo; avendo detto il lodato Pontefice, *sine præjudicio sanctæ consuetudinis illarum Ecclesiarum, in quib. officium parvum B. M. semper Virginis in Choro dici consueverat; ita ut in prædictis Ecclesiis servetur ipsa laudabilis, & sancta consuetudo celebrandi more solito prædictum officium*. In virtù di tali parole stimano alcuni, che duri nel Coro l' obbligazione di recitare il detto officio di Maria, tanto maggiormente che in un decreto della S. C. si dice, che il medesimo si può ommettere sicuramente, e in buona coscienza; *non abrogata tamen consuetudine, quæ in contrarium for-*

(a) *Ap. Talù n. 739. & 1147.*

taſſe vigeret. Noi ſeguitiamo la ſentenza contraria, che tengono *inſignes Auctores plurimi*, come parla il Cavalieri (*a*), ſebbene egli tenga l'oppoſta. Quel *ſine præjudicio conſuetudinis* ec. di Pio V., e quel *non abrogata conſuetudine* della S. C., ſi dee intendere *quoad conſilium, non autem ex præcepto*, giuſta la ſpiega del Talù (*b*); il quale ſi fonda ſopra un decreto moderno, che a noſtro parere è deciſivo. Eccolo: *An Canonici cogi poſſint ad recitationem in Choro ſtatutis diebus Officii B. M. V., & defunctorum, Pſalmorum quoque Pœnitentialium, atque Gradualium, juxta Rubr. Brev. Rom., Conſtitutiones Synodales, & conſuetudinem Firmanæ Diœceſis? Et propoſito dubio per Em. Card. Tamburini S. R. C. Præfectum, & hujus inſtantiæ Ponentem, Em. Patres S. R. C. præpoſiti unanimes fuerunt in ſenſu, non eſſe cogendos. Et ita S. R. C. decrevit, & ſervari mandavit.* 14. *Junii* 1755. *in ead. Firmana* (*c*). Or ſe nell'ultimo decreto la S. C. parla del modo ſteſſo dell'officio di Maria SS., che di quello de' defunti; e definiſce, che i Canonici non poſſono aſtringerſi a recitarlo, non oſtante, che vi ſia la conſuetudine di farne la recitazione; qual dubbio vi rimane, che non ſia di ſolo conſiglio, non già di precetto una sì fatta conſuetudine? Il Pontefice volle eſprimere colle ſue parole, che ſebbene egli diſpenſava dall'obbligo, approvava nondimeno, che ſi continuaſſe, dove era, tal pia conſuetudine. Se queſta dunque ſi trova introdotta prima di S. Pio V., è ſolo di conſiglio; e tale è ancora ſe fu introdotta dopo di eſſo; imperciocchè o s'introduſſe per divozione, o ſe pur giudicoſſi eſſere di precetto il prefato officio, queſto giudizio fondato ſull'ignoranza è ſtato ſempre d'impedimento a far introdurre una

(a) *To.* 2. *c.* 46. *decr.* 4. *n.* 5.
(b) *N.* 1206.
(c) *N.* 1309.

una consuetudine che obbligasse. Il Cavalieri che scrisse prima del surriferito decreto del 1752., disse contuttociò esser *probabile*, che l' enunciata consuetudine non obblighi; ma dopo il detto decreto dee dirsi *certissimo*.

293. Volendosi poi recitare nel Coro i riferiti offici, e Salmi, ecco la maniera da tenersi secondo la Rubrica (*a*). L'officio de' morti si reciti in ogni primo giorno di ciascun mese, che non è impedito da officio di nove lezioni; e qualora sia impedito, si dee dire *alia sequenti die non impedita*. Nel tempo Pasquale non si recita. Di più il mentovato officio si dice in ogni Lunedì di Quaresima, e dell' Avvento, (eccetto il Lunedì della settimana maggiore; e secondo il Merati, e il Cavalieri, anche la vigilia di Natale, quando cade in un Lunedì), che non sia impedito da officio di nove lezioni. In caso d' impedimento, in quella settimana non si recita più, come insegna il Castaldo, il Gavanto, il Cavalieri ec. per la validissima ragione, che la Rubrica nulla dice sopra la surrogazione di altro giorno. I Salmi Graduali si dicono in tutt' i Mercordì, i Penitenziali *flexis genib.* in tutt' i Venerdì di Quaresima, ne' quali si fa l' officio della feria; i primi avanti il Matutino, i secondi dopo le Laudi. Finalmente l'officio di Maria SS. si recita in tutt' i Sabbati dell' anno fuori della settimana maggiore, quando non vi è officio nè doppio, nè semidoppio, nè giorno fra l'ottava, nè l' officio di S. Maria in Sabbato.

294. Quando si finisce di cantare la lezione in mezzo al Coro, e si dice, *Tu autem Domine*, ec. vogliono alcuni col Merati, che non si genufletta, eccetto se non dovesse recitarsene altra; ma che recitandosene tre, si genufletta soltanto, quanto si dicono le dette parole dopo la terza lezione. Ma Fran-

(a) *Rubr. partic. Brev. Rom. ante dict. offic. & ps*

Francesco Maggi stima doversi genuflettere dopo ciascuna lezione, ancorchè non si stia avanti il Sacramento; e dice, che questo modo *est magis conformis Ritui Romano, & est juxta mentem clarissimorum Auctorum, & multorum Ceremonialium* (a). Avverte il medesimo Merati, che mentre si canta la lezione, si tengono le mani *hinc inde* poste sul libro. Tutti poi fanno, che nel giungere nel mezzo, e prima di partirne, si fa un profondo inchino al Superiore del Coro; e che nel dirsi, *Jube Domne benedicere* si tiene la testa inchinata verso l' Eddomadario, finchè abbia terminato la benedizione; nè si comincia la lezione, se tutti non sono seduti. E' noto altresì, che nell' officio solenne la nona lezione si dee cantare dal Superiore del Coro; e dice il Gavanto: *ob reverentiam majoris stantis, dum legit, stant omnes alii, qui sunt in Choro* b).

295. Nel cantarsi il Martirologio nella vigilia di Natale, secondo la Rubrica del medesimo, tutti s' inginocchiano con due ginocchi alle parole, *In Bethlehem* fino al *secundum Carnem*; le quali si cantano con voce più alta delle antecedenti; e con tuono ancor più alto dalle parole *Nativitas* ec. Il Lettore solo non s' inginocchia, mentre canta le suddette parole, ma genuflette ad un solo ginocchio dopo che ha terminate. Concordemente poi i Rubricisti insinuano, che in detta vigilia il Martirologio si canti col Piviale stando tutti in piedi, coll' incenso, con i Ceroferarj che tengono i candelieri colle candele accese, e che non debbono genuflettere cogli altri; e sopra il Leggio coverto di un panno violaceo; o pure ch' è meglio, secondo il Merati, di color bianco; come si costuma nel canto dell' *Exultet* nel Sabbato Santo (c). In tutti gli altri giorni dell' anno si

(a) *Ap. Mer. to.* 2. *c.* 11. *&* 12. *sect.* 5.
(b) *Sect.* 10. *c.* 3. *n.* 2.
(c) *Mer. to.* 2. *sect.* 6. *c.* 4.

si canta il Martirologio senza queste cerimonie; non dicendo altro gli Autori Liturgici, se non che *si præcipuum aliquod festum, vel Patroni nomen pronuncietur, fieri debet ab omnibus reverentia capitis detectioni, & inclinationi conjuncta* (a). Non è perciò da approvarsi la seguente insinuazione posta in un Calendario nel giorno antecedente alla festa del Santo Padrone principale della Diocesi: *Ob maximam solemnitatem Martyrologium cantari conveniret ab Ad. R. Can. in Cath. induto Pluviali albo sine stola, & sine associat.* E' forse una tal festa di maggior solennità dell' Epifania, della Pentecoste ec., nelle quali si canta secondo il solito? Circa poi la stola, se il Piviale si mette sopra la cotta, come si costuma in alcuni luoghi, allora si lascia; ma non dee lasciarsi, qualora si mette il Piviale sul camice; anzi il Bauldry richiede la stola, ancorchè si ponga sulla cotta (b).

296. Quando si cominciano gl' Inni *Veni Creator Spiritus*, *Ave maris Stella*, anche nell' officio piccolo, si deve star genuflesso con due ginocchi a tutta la prima strofa. Lo stesso si deve fare alla strofa, *O Crux ave spes unica*, tanto nelle due feste della Croce, quanto nel tempo di Passione; ed alla strofa, *Tantum ergo* ec.. qualora vi sia in Chiesa il Sacramento, ancorchè chiuso nel Tabernacolo (c); e mentre si cantano i due primi versi, si sta colla testa inchinata profondamente (d). E' poi regola generale, che quanto si canta dall' Eddomadario, o da' Cantori, o dal Celebrante, si deve cantare stando essi in piedi. Quindi chi intuona gli enunciati Inni, non s' inginocchia cogli altri; ma dopo che gli ha

(a) *Mer. sect.* 5. *c.* 21. *n.* 3.
(b) *Merati to.* 2. *sect.* 6. *c.* 4. *n.* 2. *Bauldr. part.* 4. *c.* 2.
(c) *Mer. sect.* 10. *c.* 2.
(d) *Cav. to.* 4. *c.* 8. §. 24. *n.* 4.

ha intuonati ; ſiccome il Diacono nel cantare il Vangelo nella terza Meſſa di Natale , al *Verbum Caro factum eſt* , inchina il capo, ma non genuflette ; e lo ſteſſo fa chi canta il *Paſſio* alle parole, *Et inclinato capite* ec. alle quali tutti gli altri genuflettono ; ma egli fa la genuflessione nel farſi la pauſa dopo le dette parole (*a*). Quando la genuflessione degli altri è a due ginocchi , ſe doppo la detta intuonazione vi è pauſa , anche il Celebrante , Eddomadario ec. la fa così ; altrimenti ad un ſolo ginocchio . Per le genuflessioni poi da farſi da tutti , nell' atto ſteſſo che ſi canta , acciò non vi ſia diſcordanza nel canto a cagione di quel ſito, la S. C. agli otto Marzo 1738. *in Ulixb. Occid.* diede il ſeguente regolamento : *Serventur Rubricæ Miſſalis Breviarii, & Ceremonialis Epiſcoporum ad verba Invitatorii*, Venite adoremus, & procidamus ante eum ec. *ad verba ſimboli* , & incarnatus eſt ec., *& ad alia ſimilia genuflexionem requirentia, etiam a Cantoribus ad ambonem, aut chorum regentibus , dum ea proferuntur actualiter ; ſic tamen ut quando mora genuflexionis eſt brevis, hæc fiat ; quando autem mora eſt longa, ne plurium vocum unisona modulatio inflectatur, genuflectendum erit ſub finem verborum* (*b*) . Queſto decreto ſi dee intendere delle genuflessioni ad un ſol ginocchio ; perchè ſe ſono a due ginocchi , non impediſcono il canto , ancorchè ſieno lunghe ; e perciò il *Tantum ergo* , e tante altre coſe ſi cantano colle ginocchia piegate .

297. Alle volte ſi unisce l' inchino del capo alla genuflessione, alle volte no. All' *Incarnatus eſt*, dice il Merati , *caput omnes profunde incliaant* ; ma al *Te ergo quæſumus*, nel *Te Deum* , ed al *venite adoremus* , *& procidamus ante eum* dell' Invitatorio , neſſuno Autore fa menzione di detto inchino ; e neppure

(*a*) *Merati ſect. 6. c. 2. n. 2.*
(*b*) *Ap. Tali n. 1053.*

re il Cerimoniale de' Vescovi, il quale prescrive, che nell' Invitatorio la genuflessione deve durare fino che si arriva al *ploremus*, alla quale parola tutti debbono alzarsi : *postea surgunt, & prosequuntur ploremus ec.* (a). Qui si domanda, se mentre si canta l' officio, o la Messa, e si ode suonare il campanello o per l' elevazione, o perchè si porta il Viatico ; abbiano a genuflettere i Sacerdoti nel Coro. L' obbligazione è di genuflettere soltanto, quando si fa l' elevazione nell' Altare, avanti, o dietro a cui è situato il Coro ; e perciò affine di non disturbarsi il canto con tali genuflessioni, ordina la S. C. che *dum Horæ Canonicæ recitantur in Choro, non sunt celebrandæ Missæ privatæ in Altari majori.* 2. *Maii* 1620, *in Oson.* (b). Non proibisce, che si celebrino negli altri Altari ; perchè non essendovi obbligazione di far le dette genuflessioni, il canto non si disturba. Il Cavalieri nel comentare il seguente decreto : *Quando in Missa solemni ministratur Sacra Eucharistia clericis, vel laicis, reliqui de Clero in Choro debent stare. S. R. C. 9. Maii* 1711. *in Catanien.* (c), domanda, qual sito debbano tenere, se l' Eucaristia si amministri in qualche Messa privata ; e risponde, che pure debbono stare in piedi, se amministrasi in quel medesimo Altare, *retrò quod Chorus statutus est ; secus vero si fiat ad aliud Altare ; quia Chorus non tenetur advertere ad ea, quæ fiunt per Ecclesiam* (d). Con questa distinzione devesi spiegare quest' altro decreto ; *Dum elevatur Eucharistia Sanctissima, Canonici, & Clerus, sive in choro existant, sive processionaliter procedant, semper debent genuflectere. S. R. C.* 2. *Maii* 1620. *in Oscen.* (e). Cioè se l' Eu-

(a) *L.* 2. *c.* 6. *n.* 8.
(b) *Ap. Talù n.* 178.
(c) *Ib. n.* 877.
(d) *To.* 4. *c.* 4. *decr.* 7. *n.* 7.
(d) *Ap. Talù n.* 178.

Eucariſtia ſi eleva nell' Altare del Coro; *ſecus vero ſi fiat ad Aliud Altare*; e nella proceſſione ſe ſi eleva nell' Altare, avanti a cui paſſano, non già negli altri. *In proceſſionib. candelarum, Palmarum, & ſimilibus, quæ fiunt per Eccleſiam ſine SS. Sacramento, non eſt pulſanda campanula ad elevationem Miſſæ in Miſſa privata. Quod ſi pulſetur, & advertatur elevatio, tunc genuflectendum eſt utroque genu a tranſeuntib. ante Altare, ubi Miſſa celebratur ec. S. R. C. 1. Martii 1681. in una Can. Reg. Later.* (*a*). Da queſto decreto vien ſempre più a confermarſi il già detto; imperciocchè ſe nella proceſſione per la Chieſa, poſto che ſi ſuoni il campanello dell'elevazione, non ſi deve genuflettere, fuorche a quel ſolo Altare, avanti a cui ſi paſſa, non già agli altri; così nel Coro, poſto che ſuoni il detto campanello, non ſi dee genuflettere, che all' elevazione, la quale ſi fa in quel ſolo Altare, avanti, o dietro a cui ſta il Coro, non già a quella che ſi fa negli altri.

298. Che ſe il Clero canta una Meſſa, la quale non ſi celebra nell' Altare del Coro, ma altrove; in tal caſo dee genuflettere all' elevazione, come appartenente alla Meſſa, che il medeſimo canta. E queſta è la comune pratica. I Religioſi, ſe hanno il Coro vicino l' Altare, ſi debbono regolare nel modo già eſpoſto. Ma ſe cantano dal Coro ſuperiore o che ſtia dietro l' Altare, o che ſtia ſulla porta della Chieſa; recitando l' officio non debbono genuflettere a veruna elevazione, eſſendo tutte in Altari da eſſi lontani, ancorchè la Meſſa ſi celebri nell' Altare Maggiore. Cantando poi la Meſſa, ſon tenuti a genuflettere alla ſola elevazione che ſi fa nella Meſſa che cantano (*b*).

299. Mentre poi ſi canta la Meſſa, in qual ſito debbono ſtare nel Coro i Sacerdoti che ſono addetti a can-

(a) *Ap. Talù n.* 528.
(b) *Part. 2. c. 2. n. 7.*

a cantarla? Per dirlo ſenza veruna confuſione, diſtinguiamo prima due claſſi di Meſſe. Della prima ſono le Meſſe che ſi cantano delle ferie dell' Avvento, di Quareſima, delle Quattro Tempora, e delle vigilie col digiuno, eſcludendone però le vigilie di Natale, e di Paſqua, e la vigilia, e le Quattro Tempora di Pentecoſte; come ancora ſono di queſta claſſe le Meſſe de' defunti. Della ſeconda claſſe ſono tutte le altre Meſſe che ſi cantano fra l'anno. Or in ogni Meſſa ſi dee ſtare alle volte in piedi, alle volte ſeduto, alle volte inginocchiato. E parlando delle Meſſe della ſeconda claſſe, ſi dee ſtare 1. in piedi 1. ſempre che ſi canta. La Rubrica dice: *In choro non ſedent, qui actu cantant* (a). Soggiunge il Quarti: *ſed ſtantes erecti hoc munus implere debent*. E perchè vuole la medeſima Rubrica, che nel coro genuflettano al principio di eſſa tutti, fuorchè i Prelati, *excipi etiam debent Cantores ex communi praxi*, ſcrive lo ſteſſo Autore (b); dovendo cantare l'Introito, e i Kyrie. 2. Si deve ſtare in piedi, quando il Celebrante canta le orazioni: 3. quando ſi canta il Vangelo: 4. nel cominciarſi la Prefazione, finchè ſi è cantato il *Sanctus*. Il *Benedictus, qui venit ec.* ſi canta dopo l' elevazione. 5. *Stare debemus poſt elevationem Sacramenti uſque ad antiphonam, quæ dicitur communio; ad quam ſedetur, Standum præterea erit uſque ad finem Miſſæ, quia neque ſedere, neq. genuflectere jubemur;* ſono parole del Gavanto (c). Si dee ſtare inginocchiato da che comincia il Canone, o ſia da che ſi è terminato di cantare il *Sanctus*, fino dopo l' elevazione. La Rubrica dice: *In Choro genuflectitur ab iis, qui non ſunt Prælati, ad confeſſionem cum ſuo pſalmo;* e di già abbiamo detto, che inſieme con i Prelati ſi eccettuano quei che cantano. Siegue a dire

(a) *Rubr. gen. Miſs. tit. 17. n. 7.*
(b) *In n. 7. & 5. dict. Rubr.* (c) *Ibid.*

se. *Et similiter ab omnib. genuflectitur, quando elevatur Sacramentum* (a). Spiega il Quarti: *Ab omnib. etiam genuflectitur initio Canonis, a Cantoribus dicto Sanctus* (b). Al *n.* 297. si è riferito il decreto, dove si prescrive, che nel dispensarsi la comunione, nel Coro si stia in piedi; ma prima si era scritto da taluno, che dovea starsi inginocchiato. Finalmente si sta seduto; *dum cantatur Epistola, & Propheriæ: & ab offertorio* (cioè dopo che si è cantato) *usque ad incensationem Chori; & si non incensatur, usque ad Præfationem* (c). Mentre si dà l'incenso, ciascuno si alza; e poi di nuovo si sede fino alla Prefazione. Circa poi le Messe della prima sorte, vi è questa sola differenza, che si deve stare similmente inginocchiato, mentre si cantano le orazioni nel principio, e nel fine della Messa; e dal Sanctus fino dopo il *Pax Domini* (d).

300. Trovandosi nel coro di quelli che non cantano, debbono stare inginocchiati nelle Messe della seconda classe al salmo *Judica me Deus*, fino che il Sacerdote sale all'Altare; dal principio del Canone fino dopo l'elevazione; e mentre si amministra la comunione. Nelle Messe della prima classe debbono di più stare inginocchiati alle orazioni, e dopo il *Sanctus* fino al *Pax Domini*. Circa lo star seduti, si uniformeranno a quei che cantano; e di più possono sedere, quando sede il Celebrante, e quanto si cantano il Graduale, il Tratto, o nel Tempo Pasquale gli alleluja con i versi, e le sequenze. Quando poi non debbono stare nè inginocchiati, nè seduti; possono stare in piedi.

301.

(a) *Rubr. cit. n.* 5.
(b) *Ibid.*
(c) *Rubr. cit. n.* 7.
(d) *Ib. n.* 5.

301. Per compimento e di questo Capo, e di tutta la Prima Parte dell' Opera; soggiungeremo alcuni notabilissimi avvertimenti per li Compilatori de' Calendarj Ecclesiastici. Hanno i medesimi un incombenza di sommo rilievo; imperciocchè essendo soliti quasi tutti gli Ecclesiastici della Diocesi di regolarsi alla cieca col detto Calendario, o perchè nol sanno fare da se, o per non addossarsi la fatica di riflettere al regolamento da tenere; ne viene per conseguenza, che se nel Calendario vi sono errori, errano tutti e nell' officio, e nella Messa; e spesso gli errori sono gravi, recitando un officio per un altro ec. (*n.* VIII.). Perciò gli avverrimenti da soggiungere li ho chiamati *notabilissimi*; mentre qual cosa più importante, che l' impedire sì fatti errori nelle due azioni più sante, e più Divine, che abbia la nostra santa Religione; della celebrazione della Messa, e della recitazione dell' officio? Il Calendario da presentarsi agli Ecclesiastici portando il titolo, *Ordo Divini officii* ec., non dee servire in fatti a mettere il disordine ne' sacri Riti, e nelle sacre funzioni; e perciò debbono osservarsi le seguenti avvertenze.

302. PRIMO. Nessuno dee intraprendere l' impiego di comporre il Calendario, se prima non abbia fatto un lungo, e profondo studio sopra tutte le Rubriche del Messale, del Breviario, del Rituale, e del Cerimoniale de' Vescovi, specialmente di quei Capitoli che sono comuni a tutti; e sopra tutti i decreti antichi, e moderni della S. C. de' Riti; con aver letto ancora, e ben ponderato quanto i più eccellenti Maestri hanno scritto nel comentare le suddette Rubriche, ed i prefati decreti. Senza un tale studio, è affatto impossibile il non incorrere in errori senza numero; e di fatto perchè molti Calendarj si compongono da chi presume di essere in ciò peritissimo, ma realmente

non lo è ; si veggono pieni zeppi di notabili sbagli (*).

303. SECONDO. Non mai si dee notare cosa nel Calendario, non per altra ragione, se non perchè così si è veduta in altri Calendari. Non l' esempio, ma la legge dee esser la norma di ciò che si scrive. Per copiare bisognerebbe prima esser sicuro della

(*) *Senza questo studio profondo, e universale non s' intende il vero senso delle Rubriche, e si stampano negli* Ordo Officii *degli errori sì grossolani che sorprende il leggerli. In un Calendario del corrente anno si trovano situati uno dopo l' altro la Traslazione di S. Gennaro, e S. Gio: Nepomuceno, ambedue di rito doppio maggiore ; ed in vece di notare il secondo vespro della Traslazione* a capitulo *del seguente, come si deve notare, e si nota da tutti ; si dice :* in secundis vesperis com. sequentis, *e come di cosa nuova, o che potrebbe stimarsi errore (quale è) ; se ne adduce la ragione :* utpote minus digni ex Rubr. de Concur. Offic. n. 6. Tab. 2. *Si fa in detta Tabella la concorrenza di un doppio maggiore con un altro, e si prescrive, che si faccia del più degno.* Atqui, *argomentò l' Autore di detto Calendario, S. Gennaro è più degno di S. Gio: Nepomuceno, perchè questo è soltanto martire, e quello è anche Pontefice ; ergo non si dee fare* a capitulo. *Or col detto studio profondo, e universale s' intende, che la Tabella parla della dignità* essenziale *additata nella Rubrica* Inter festa, *la quale non si trova presso i Martiri, e i Pontefici ; ma questi godono soltanto la dignità* accidentale *che nel concorso non da preferenza alcuna, ma il vespro si divide, e si fa* a capitulo ; *come in più decreti da noi riferiti dichiarò la S. C.* (n. 3. 14. & 15.), *e quì ne trascriviamo un altro ivi solamente citato :* In concurrentia festorum S. Antonii Patavini Conf. & S. Basilii Ep. & Conf.

della bontà dell' originale ; ma come avere quella ſicurezza , ſe come abbiamo accennato , ve ne ſono tanti pieni di errori ? Baſta a taluni per dare intiera fede ad un altro il ſolo penſare , che egli ha compoſto il Calendario . Ma che forſe lo ſcrivere ſopra qualche materia aveſſe la virtù di rendere lo Scrittore perito , e dotto intorno alla medeſima ? O foſſe non ſortiſſe mai il caſo , che ſi ſcriveſſero , e ſtampaſſero Opere da chi poco ſa di quel che ſcrive , e ſtampa ? Odaſi un fatto de' molti che potremmo riferirne . Gli officj affiſſi a qualche giorno determinato , come al primo Venerdì , alla ſeconda Domenica ec. , ſe vengono conceduti ad iſtanza di luoghi particolari ; come del Veſcovo , e Clero di qualche Dioceſi ; qualora in un anno ſi trova impedito quel giorno ; ſi debbono ommettere , e non è permeſſo il riporli in altro giorno . Nella ſuddetta maniera fu accordato in una Dioceſi l' officio del Sacro Cuore di Gesù pel Venerdì dopo l' ottava del *Corpus Domini* . Trovandoſi in un anno impedito il prefato Venerdì , dovea ommetterſi ; ma al contrario fu nel Direttorio riposto in altro giorno ; e ſi adduſſe per ragione il conſiglio avuto da un celebre Compilatore di Calendarj . Ci piacque di ſcriverne al medeſimo ; il quale ci riſpoſe , eſſer veriſſimo , che non è permeſſa detta repoſizione per li molti decreti che la proibiſcono (*n.* 43.) ; ma che è lecito farla , allorchè ſi è ottenuta la ſpeciale facoltà di trasferire il mentovato officio ; e che (notiſi che

Conf. , quæ Panormi ex Indulto Apoſtolico ſub ritu duplici majori celebrantur ; veſperæ dimidianæ ſunt & faciendum a cap. de ſeq. cum com. præc. S. R. C. 17. Julii 1684. *Si oſſervino i decreti poſti ne' citati numeri , dove ſi parla generalmente per tutt' i caſi ſimili , e ſi ſpiega , che tal dignità non dà preferenza ; e ſi vegga il Caval.* to. 2. c. 28. decr. 3. n. 2.

ora viene il bello) sebbene nella mentovata Diocesi tal facoltà non si era nè chiesta, nè ottenuta; nulladimeno era lecito il servirsene; perchè nel domandare quell' officio aveano avuta l' intenzione di voler la facoltà di trasferirlo, e per conseguenza l' aveano ottenuta, giacchè le grazie sempre s' intendono concedute secondo l' intenzione di chi le ha domandate. Che dirà il Lettore? Ha egli intesa mai una dottrina più falsa? un errore più grossolano? Avrebbe creduto, che in un rinomatissimo Compositore di Calendarj si trovasse tanta ignoranza, che tenesse per conceduta una facoltà neppur domandata, quandochè sebbene sia domandata, non si può avere per conceduta, se nel Rescritto non si legge la concessione della medesima; perchè dee attendersi l' intenzione di chi concede, non già di chi domanda. Or come potrà servire di regola nel comporre un Calendario l' esempio di altri simili, quando fra i più celebri Compositori di essi se ne trovano della qualità ora descritta?

304. TERZO. Dovendo far uso di qualche decreto della S. C., primieramente non si aggiunga al decreto quel che non vi è; come è solito di fare un Compositore di Calendarj, notando nel giorno dell' Immacolata Concezione che non si può celebrare nell' Oratorio privato, *ex Epist. Encycl. Bened. XIV. 2. Junii* 1751., il che è falso, come ciascuno può osservare. Per secondo si esamini nel citare un decreto, se ve ne sia altro di data posteriore sopra il medesimo punto; e perciò si abbia sempre nelle mani il Talù, e l' ultima Raccolta de' decreti formati dal 1759. fino al 1789. (*n.* 111.) e spesso si troverà la cosa o meglio dichiarata, o all' in tutto cambiata. Per terzo si procuri di ben penetrare il vero senso del decreto; acciò non se gli dia quel significato che non ha. Un Compilatore di Calendarj sull' appoggio di un decreto che permette a' Vescovi di assegnare ad altro giorno

gli

gli offici de' Santi impediti in perpetuo (*n.* 72.), fece tale assegnamento in quei giorni che a lui piacquero; senza riflettere, che secondo tutte le Rubriche, e tutt' i decreti la ripositione si deve fare nel primo giorno non impedito (*n.* 84.) e che la facoltà di assegnare s'intende secondo le dette Rubriche, e i detti decreti; eccetto quando la S. C. nella concessione di un nuovo officio, dice, che si reciti nel giorno da assegnarsi dall' Ordinario. Assegnò altresì un semidoppio *ad libitum fixe* quattro mesi dopo il giorno proprio, senza che questo giorno fosse perpetuamente impedito; ma perchè? Perchè la S. C. nel decreto da noi riferito al *n.* 71., permette un tale assegnamento in caso d' impedimento perpetuo, il che prima avea negato: *Officia Sanctorum ad libitum incidentia in die impedita in perpetuum non possunt figi, seu, locari perpetuo in alia die ab Ordinariis locorum designanda ec. 2. Sept. 1741. in Aquen.* (a). Poi lo permise; ma nel caso che vi sia detto impedimento, e che l' assegnamento si faccia secondo le Rubriche nel primo giorno non impedito.

305. QUARTO. Nel volersi insinuare qualche cosa nel Calendario che non si contiene nelle Rubriche, ma (*) è opinione di qualche Autore,

(a) *Ap. Talù n.* 1108.

(*) *Già s' intende, doversi scrivere colla verità, e non asserire, che un Autore dica ciò che non dice; o dice tutto all' opposto. Leggo in un Direttorio di quest' anno* 1796. *nel giorno del* Corpus Domini *a' 26. Maggio, che nel darsi dopo la Processione del Sacramento la benedizione dal Celebrante,* Hypodiaconus, & Diaconus genuflexi hinc inde super ultimum gradum Altaris, facie versa ad Altare, profunde inclinati; tenentes fimbriam Pluvialis; nec a loco, ubi sint, amoveantur. Vide Merati ad Ga-

non si dee esprimere in maniera che comparisca, come fosse legge; e di più bisogna prima esaminare, se quell' opinione sia ben fondata. All' uno, e all' altro ha mancato chi ha scritto in un Calendario nel Giovedì della settimana maggiore le seguenti parole: *Usus crotali lignei ex concessione S. Pii V. non permittitur, nisi tantum extra fores Ecclesiæ ad convocandos fideles ad Ecclesias loco campanarum.* Chi legge quel *non permittitur*, e non è inteso della materia, crede di certo esservi legge che proibisca di usare il detto istromento all' elevazione, ed alla processione al santo Sepolcro, come si pratica comunemente. E pure non solamente non vi è questa proibizione, ma di più l' opinione che ne riprova l' uso è falsissima, ed è contraria alla Rubrica generale. L' unica ragione, che adduce il Merati a favore di detta opinione si è, che l' Istruzione Clementina determina, che celebrandosi le Messe, mentre sta esposto il Santissimo, non si suoni il campanello all' elevazione; mentre servendo questo suono per eccitare l' attenzione degli astanti; in quella circostanza dell' Esposizione si suppone che ognuno stia attento, onde cessa il bisogno del suono. Or questa ragione niente ha che fare col caso nostro; giacchè nel Giovedì santo, mentre si fa l' elevazione, e la processione; non si trova il Venerabile esposto; e per conseguenza come negli altri giorni comanda la Rubrica generale, che alla detta elevazione si suoni il campanello: *pulsat campana-*

Gavant. hac die. *L' ho veduto, e dice così:* Diaconus autem, & Subdiaconus, sive alii hinc inde genuflexi (hoc est in ora suppedanei), & inclinati, facie versa ad SS. Sacramentum, elevant partes anteriores Pluvialis, dum Celebrans benedicit populum. To. 1. part. 4. tit. 12. n. 22. *Osservi il Lettore quanto è diverso ciò, che scrive il Merati da ciò che si riferisce.*

panulam ter ec., e lo comanda ancora nella proceſſione, in cui ſi porta la comunione agl' infermi: *campanulam jugiter pulſet*; la qual coſa la conſuetudine di moltiſſimi luoghi l' ha eſteſo a tutte le proceſſioni del Santiſſimo: così viene a comandarlo per lo giorno ancora del Giovedì Santo. Quindi non potendoſi ſuonare il campanello di metallo, ſi adempie quel che la Rubrica preſcrive col fragore del prefato iſtromento. Sicchè tanto è falſo, che *non permittitur*, ch' anzi è evidente, che *præſcribitur*; e perciò il Biſſo, ed il Clericato (*a*) ſono del noſtro ſentimento; e l'opinione del Merati ec. vien confutata dal Cavalieri (*b*), e dal Telamo (*c*); e quel ch'è più lo ſteſſo Merati (*d*) atteſta, che nel Venerdì Santo all' elevazione ſi ſuona il riferito iſtromento di legno, *ex communi praxi Baſilicarum Urbis*. Quindi con ragione il lodato Telamo approva il coſtume di ſuonare il detto iſtromento, anche nella Proceſſione, in cui dall' Altare, dove nel Giovedì Santo ſi è celebrato, ſi porta il Sacramento al Sepolcro, mentre ſi fa pauſa fra una, e l' altra ſtrofa del *Pange lingua*; imperciocchè, dice, *præfert pulſatio hujuſmodi inſtrumenti neſcio quid lugubre; & excitat populum ad luctum triſtitiamq. devotam* (*e*).

306. QUINTO. Sarebbe poi coſa più biaſimevole, ſe di proprio capriccio, e ſenza neppure averſi l' oppoggio di qualche opinione, ſi notaſſe qualche coſa nel Calendario; come ſi vede fatto nel medeſimo ora mentovato; dove nel giorno iſteſſo del Giovedì Santo ſi legge: *Fiat generalis, & unica communio Cleri, & populi* ec. Quel *Fiat* o è

(a) *Dec.* 43. *de Sacr. Euc.*
(b) *To.* 4. *c.* 1.
(c) *Fer.* 5. *in Cœna Dom. n.* 136.
(d) *Part.* 4. *tit.* 9. *n.* 65.
(d) *Ib. n.* 160.

di chi comanda, e quest' autorità non la gode chi compila un Direttorio; o è di chi fa nota una legge; e legge non vi fu mai di farsi nel Giovedì Santo *unica communio*; anzi per tutto si pratica di farsi altre comunioni prima della Messa per comodo di chi non può alla medesima intervenire.

307. SESTO. Ma che dovrà dirsi, se nel Calendario s' insinuassero cose proibite espressamente dalla Chiesa? Due se ne leggono nell' enunciato Direttorio. Ecco la prima: *Quamvis autem videatur tolendarum cantare Litanias B. M. V. coram SS. Sacramento expósito ex accepta consuetudine; rogamus enim ipsam Deiparam, ut pro nobis Filium deprecetur; plus consentaneum vero esset J. C. D. N. Litanias, quas sapientissimus Ludovicus Antonius Muratorius ad hoc composuit, recitare; congruunt enim loco, tempori, ac S. Eccl. fini.* Sappia il Lettore, che Clemente VIII. (a) in un suo decreto *præcipit, & mandat*, che non si dicano pubblicamente nelle Chiese, negli Oratorj, e nelle Processioni quelle Litanie, che non sono state approvate, e permesse dalla S. C.; *sub pœnis ultra peccatum, arbitrio Ordinarii, & Inquisitoris severe infligendis*. E' cosa notoria, che le Litanie del Muratori non sono state approvate, e permesse dalla S. C., dunque è un peccato il recitarle pubblicamente. Dunque l' *Ordo officii* insinua, come cosa molto conveniente, il commettere un peccato. Lo stesso Muratori tanto è lontano dall' insinuare la recitazione di dette sue Litanie, che anzi appena dice, che sarebbe DA PONDERARE, SE FOSSE PIU' PROPRIO il recitare le Litanie di Gesù Cristo, che quelle della SS. Vergine; ed inoltre aggiunge, che il farlo APPARTIENE A CHI REGGE LA CHIESA

(a) *Cl. VIII. in suo Bullar., & ap. Ben. XIV. in op. de Serv. Dei beatif. lib. 4. part. 2. c. 20. n. 3.*

SA UNIVERSALE DI DIO (a). Circa poi il cantare avanti il Sacramento le Litanie di Maria SS., nel detto Calendario si dice, *quamvis videatur tolerandum*; ma il Muratori afferma, *esser* DA LODARE L'USO DI RECITARLE; ed ognuno ravvisa la gran differenza che passa fral *tollerabile*, e il *lodevole*. Ma vi è di più, che quel *videtur tolerandum*, si oppone all'ordine espresso di Clemente XI., il quale nell'Istruzione per le Quarant'Ore di Roma, prescrive nel Paragrafo XXIV., che avanti al Santissimo si cantino le Litanie di tutt'i Santi. Con quest'ordine viene a dichiararsi, che il cantarvi le Litanie della SS. Vergine, già prima approvate da Clem. VIII nel surriferito decreto, è secondo la volontà del Pontefice, il quale se vuole che avanti il Sacramento esposto s'invochino i servi di Dio, come può non volere, che s'invochi la Madre dello stesso Dio? Or se il Papa l'approva, sarà lecito il dire *videtur tolerandum*? e poi aggiungere, che *plus consentaneum esset* cantare quelle Litanie, che il Pontefice proibisce di cantarsi? Il Sarnelli parlando delle Orazioni da recitarsi col Santissimo esposto, dice: *Allora si cantano le Litanie della Madonna, o quelle de' Santi* ec. (b). Ed è nota la profonda letteratura di questo Prelato. Ma non occorre addurre autorità di Scrittori, dove ha parlato la Chiesa; oltrechè si fa, che più centinaja di celebri Autori hanno dottamente confutata detta opinione del Muratori.

308. La seconda cosa nel predetto Calendario prescritta, e dalla Chiesa proibita, è l'aggiunta posta nell'Orazione del Santo Padrone principale delle parole *Patris nostri*, come ancora la mutazione fatta de' versicoli avanti l'antifona del primo vespro del medesimo Santo Padrone. Essendo egli Confessore

(a) *Regol. divoz. cap.* 22.
(b) *Coment. intorno al Rito ec. part.* 4. *in fin.*

sore Pontefice, i detti versicoli sono, *Amavit eum Dominus* ec. Ma nel Calendario si assegna, *Ora pro nobis* ec., e di più in detta antifona *Sacerdos*, & *Pontifex* ec. S' inserisce il nome del Santo Padrone: Veggasi al n. VIII. e IX. La proibizione fatta a' medesimi Vescovi, non che a' soli Compositori de' Calendarj di aggiungere, o cambiare veruna cosa nell' officio. Ed in rapporto alle aggiunzioni sopranarrate, è da saperſi, che i Padri Osservanti di S. Francesco in Portogallo proposero alla S. C. questo dubbio: *An in oratione, & versiculis B. Francisci possit addi a Franciscanis, B. Patris nostri*; e ne ricevettero la risposta, *Negative*, colla data de' 18. Decembre 1779., e colla clausola: *Ita declaravit, & servari mandavit*. Ed il Cavalieri aggiunge non doversi ciò fare, perchè un tal titolo neppure agli Appostoli si dà; e perchè le orazioni si recitano in nome di tutta la Chiesa, di cui non è padre quel Santo.

309. SETTIMO. Bisogna ben guardarsi nel Calendario di spacciar, come proibito, ciò che non è, e di finger Misterj, dove non sono. Osservandosi quest' avvertimento; non si sarebbe notato nel Direttorio più volte riferito nel Giovedì Santo. *Hoc Triduo, & in die Sancto Paschæ prohibentur exequiæ solemnes*; (Fin quì va bene secondo l' abbiamo esposto al *n.* 272.) *neque possunt aperiri sepulchra ob memoriam sepulchri signati D. N. J. C.* Il suggellamento del sepolcro di N. S. fu un effetto dell' incredulità, e della perfidia de' Giudei; onde la memoria di un fatto così detestabile non merita onore, ma biasimo, ed esecrazione. Errarono altri confutati dal Cavalieri (*b*), credendo proibita la sepoltura de' cadaveri in detti giorni, non già per memoria del prefato mistero d' iniquità, ma per esser proibi-

ta

(a) *To.* 2. *c.* 38. *decr.* 2. *n.* 6.
(b) *To.* 3. *c.* 15. *decr.* 15.

ta la Messa di Requie ; come se il Rituale non permettesse mai che alcuno si sepelisse , qualora non siasi prima celebrata sopra di essi la Messa di Requie ; e per dare a credere a Lettori , che così fosse , giudica il lodato Cavalieri , che gli Autori del prefato errore *malitiose* avessero taciute le parole del mentovato Rituale . Noi però non l' attribuiamo a malizia ; ma a mancanza di riflessione alle accennate parole . Vuole dunque il Rituale , che si ritenga l' antichissimo costume di celebrarsi la Messa di Requie *corpore præsente* , e prima di sepellirsi , ma aggiunge , *quantum fieri potest* . Siegue a dire , che se *quis die festo sit sepeliendus , Missa propria pro defunctis præsente corpore celebrari poterit ; dum tamen Conventualis Missa , & officia Divina non impediantur , magnaque diei celebritas non obstet* . Or se il Rituale non vuole sempre la Messa prima della sepoltura del cadavere , ma solamente *quantum fieri potest ;* e colla condizione , *dum tamen Conventualis Missa non impediatur ec.* , dunque non potendosi celebrar la Messa di Requie ; vuole ciò non ostante , che si seppelisca ; dunque *cæcutiat ; fas est ; qui sentit pro dilatione exæquiarum , quando cum Missa defunctorum associari non valent* : così il Cavalieri conchiude il suo inespugnabile argomento . E rispetto alla memoria che nel detto Triduo si dee avere della Passione , e Morte di Gesù Cristo , a cui è consecrato , senza distraersi in altro pensiero ; come ancora rispetto alla speciale riverenza dovuta al giorno di Pasqua ; e al non doversi turbare quell' allegrissima solennità con lugubri cerimonie : tutto si salva col sepellire i defunti privatamente , e verso la sera ; come a suo luogo si è dichiarato (*n.* 272.) . Del resto non vi è giorno , in cui non sia lecito il così sepellirli ; e se a chi ha composto il detto Calendario fosse accaduto di avere un defunto in casa sua nel mentovato tempo non è da credersi , che l' avrebbe tenuto insepolto per quattro giorni ;

o che

o che l'avrebbe fatto seppellire in luogo profano. Il bisogno l'avrebbe illuminato. Dovremmo qui fare anche parola della comunione nel Sabbato Santo dopo la Messa, e di quella che si fa in mezzo alla Messa di Requie con i paramenti neri, e colle particole preconsecrate; perchè sebbene ambedue sieno permesse; nel detto Calendario nondimeno si dicono proibite. Ma ci asteniamo dal parlarne, avendolo fatto diffusamente nel *Battesimo laborioso*. Circa però la detta comunione nella Messa di Requie, vogliamo, dopo finito questo Capo, trascrivere una Risposta fatta sopra un tal punto dal Sig. D. Giuseppe Dini Maestro di cerimonie di sua Santità a Ferdinando Tetamo Palermitano (*n.* 327.).

310. OTTAVO. Gli avvisi che si danno nel Calendario debbono esprimere con chiarezza la verità che si manifesta; acciò chi li legge, non apprenda una cosa per un' altra. Nel citato Calendario a' 19. Marzo si nota, come siegue: *Habeatur præ oculis decr. S. C. Indulg. approb. a Clem. XIII. fel. rec. die 20. Dec. 1763, pro animabus devotioni addictis, & sæpè sacra communione participantibus infra hebdomadam; hæ enim possunt prædictas lucrari Indulgentias, etsi non confiteantur; dummodo sint in statu gratiæ.* Apprendendosi la cosa, come in queste parole sta espressa, si apprenderebbe una falsità. Il detto Pontefice per l'organo della S. C. delle Indulgenze ha determinato, che quando si concede qualche Indulgenza colla condizione *vere pœnitentibus, & confessis*; si possa guadagnare da chi si trova in istato di grazia senza confessarsi, purchè sia stato solito, quando non ha avuto legittimo impedimento, di confessarsi almeno una volta la settimana. Il decreto dice: *semel saltem in hebdomadæ ad Sacramentum pœnitentiæ accedere, nisi legitimæ impediantur, consueverunt*; ed ha la data de' 9. Dece-

cembre 1763. (a). Non è dunque necessario, come si dice nel detto Direttorio, che si abbia avuto il costume di spesso comunicarsi fra la settimana; ma basta il solito di confessarsi una sola volta ogni otto giorni. Nè basta, come nel medesimo si avvisa, che la persona sia addetta alla divozione; ma vi si richiede il detto costume di ricevere in ogni settimana il Sacramento della penitenza. Si eccettuano poi nel decreto le Indulgenze concedute nel Giubileo, o *ad Instar Jubilæi*, per le quali sempre vi è necessaria la confessione, anche da quelli che stanno in grazia, e sono stati soliti di confessarsi in ogni settimana. Giova qui aggiungere, che con altro decreto, approvato dal medesimo Pontefice a' 19. Maggio 1759., fu dichiarato, che coloro, i quali non hanno avuto il costume di confessarsi ogni otto giorni, per lucrare le dette Indulgenze, basta confessarsi la vigilia della festa, a cui sono concedute (b).

311. NONO. Nel riferirsi qualche proibizione generale, si deve anche riferire l' eccezione; altrimenti chi legge crederà proibito quel che è permesso. Essendosi dunque nel medesimo Calendario posto l' avviso, che *neque toto tempore Passionis possunt exponi, vel ferri processionaliter Statuæ, vel Imagines Sanctorum*; dovea similmente avvisarsi, che *Permitti potest, ut statua B. M. V. velo nigro circumdata in nocte feriæ quintæ in Cœna Domini cum Jesu Domino Filio mortuo in gremium depositio in Ecclesia exponatur; & sequenti feria sexta in mane processionaliter cum Plvialibus nigris deferatur. S. R. C. 21. Martii 1744. in Bergom.* (c). Quindi lecitamen-

(a) *Ap. Ferrar. V. Indulgentia art. 2. n. 46. & Cunil. in Th. Mor. append. de Indulg. in not. ad n. 5. §. 2.*

(b) *Cuniliati loc. cit. & Ferr. ibid.*

(c) *Ap. Talù n. 1169. & Caval. to. 4. c. 18. decr. 10. Tetamo fer. 6. in Paraseev. n. 289.*

ramente si fanno in detto tempo le processioni colle statue che rappresentano i Misterj della Passione di Gesù Cristo; come in molti luoghi si costuma.

312. DECIMO. Per saperſi ciò che si deve intorno alcuni punti, debbono aversi presenti molti decreti della S. C., e qualora se ne riferisca uno, e non tutti, si apprende la cosa in parte, e credendosi di averla appresa tutta, si commettono de' molti errori. Circa le Messe che si celebrano in Chiesa aliena, o pure col Santissimo esposto, non può un Sacerdote ben regolarsi, se non gli sieno noti più decreti; e perciò essendosene nel predetto Calendario riferito un solo di essi intorno a ciascuno de' prefati punti; con ciò si è data la cagione a' Sacerdoti che si regolano col solo *Ordo officii* d'incorrere in varj errori, e di difenderli poi col detto decreto (*n.* 183. & 225.

313. UNDECIMO. Non basta per non errare negli avvisi che si danno, il sapere quel decreto, in cui si contiene il punto principale, di cui si tratta; ma fa d'uopo sapere anche gli altri che prescrivono circa il modo. Nello stesso Calendario si nota, che occorrendo in quell'anno la festa del Titolare della Chiesa Cattedrale nel Venerdì dopo Pasqua, dovendosi trasferire, è lecito nondimeno cantare di tal festa una Messa solenne (*n.* 213.). Questo è vero; ma è poi falso, che in detta Messa del Santo si dee fare la commemorazione della feria occorrente, come ivi si nota; avendo prescritto la S. C., che vi si dica la sola orazione della festa (*n.* 214.). Di più nel Calendario medesimo si aggiunge in detto giorno: *in Cathedrali cantari debet sol. Missa S. Marco, quia dari debet locus letitiæ, S. R. C. 23. Maji 1603. In Collegiatis, & aliis vero Eccl. dicantur duæ Missæ &c.* Il decreto che si cita non nomina affatto, che si dee cantare una sola Messa nella Cattedrale, ma prescrive soltanto, che facendosi la Processione delle Rogazioni, e terminandosi alla

Chie-

Chiesa di cui S. Marco è il Titolare, ivi si dee cantare la Messa di S. Marco, non già delle Rogazioni; o che sia, o che non sia Cattedrale. *Si Processio Litaniarum Majorum terminetur ad Ecclesiam S. Marci, canetur ibi Missa de S. Marco, non vero de Rogationibus.* Parlandosi dunque delle Cattedrali, delle Collegiate ec., si deve stare alla Rubrica che prescrive in detto giorno la Messa delle Rogazioni; nè vi è o Rubrica, o decreto, o Autore, che dica potersi ommettere per lo motivo della festa del Santo Titolare. Finalmente nella sopraddetta Messa di S. Marco si dice in fine il Vangelo di S. Giovanni, essendo votiva (*n.* 218.), e non quello della feria, come il Calendario determina.

314. Più altri avvertimenti potremmo aggiungere, se volessimo riferire tutti gli errori da noi osservati nel soprammentovato, ed in altri Calendarj. Ma avendone riferiti più altri nel decorso di quest' Opera, per non dilungarci in questo Capo; ci basta d'inculcare di nuovo l'osservanza del primo Avvertimento; perchè in esso sono tutti gli altri racchiusi. E chi vuol sapere quali altri errori sogliono commettersi nel compilare il Calendario; legga le *Osservazioni* fatte dal più volte lodato P. F. Giuseppe Maria del Monaco, Maestro de' Minori Conventuali sopra un Calendario da lui corretto, in cui i sbagli si numeravano a centinaja. E noi passiamo a notare varie altre cose, di cui bisogna la notizia a chi compone un Calendario Ecclesiattico. La prima cosa, che deve fare, è il vedere qual sia la prima Domenica dell' anno, cioè in qual giorno di Gennaro ella accada. Così saprà ancora qual è il primo giorno dell'anno, e potrà dividere tutte le settimane del medesimo; giacchè sapendo la prima Domenica, le saprà tutte, mentre dopo la Domenica, e gli altri sei giorni della settimana, succede sempre l'altra Domenica. Ora la detta Domen ica

si troverà col trovare la lettera Domenicale di quell' anno.

315. La regola per trovarla è la seguente. Agli anni di Cristo precedenti si aggiungono i bisestili scorsi, e da tutta la somma poi si tolgono diece; si divide per sette, e ciò che resta dà il primo giorno dell' anno. I numeri che restano indicano la lettera. Queste sono A B C D E F G, alle quali corrispondono 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il numero che resta si sottrae da nove, e quel che rimane è la lettera Domenicale. Se rimane uno, è A; se due B ec. Per sapere poi, quanti anni bisestili sieno passati, si fa così. Si dividono gli anni di Cristo per quattro, e senza curarsi il residuo, il numero di detta quarta parte è il numero di detti bisestili già scorsi, col toglierne però due, perchè secondo la correzione Gregoriana, il 1700. e il 1800. non furono bisestili, come neppure lo sarà il 1900. Nella prima edizione di quest' Opera riportai la regola che dà il Merati, ma furono tanti gli errori occorsi nella stampa, che divenne una regola falsa. Ora ne ho riserita una più breve, e più facile, presa dalle Istituzioni Aritmetiche di Paolino di S. Giuseppe, da cui è chiamata, *omnium brevissima, atque pulcherrima*.

316. La seconda cosa, che dee fare un Compilatore del Calendario, è di ritrovare la Domenica, in cui accade la Pasqua di Risurrezione in quell' anno. Trovatala, potrà subito disegnare il mese, e il giorno della Domenica di Settuagesima ec., e di tutte le feste mobili, che tutte dipendono dal giorno di Pasqua. Questa solennità dee celebrarsi nella prima Domenica dopo la Luna decimaquarta che cade dopo i 21. di Marzo, nel qual giorno, non già secondo l' Astronomia, ma secondo la determinazione della Santa Chiesa accade l' Equinozzio di Primavera. Che però quella Luna che comincia prima de-

degli otto di Marzo non ſerve per trovare la Paſqua mentre la decimaquarta della Luna che cominciaſſe a' ſette, ſarebbe a' 20. In tal caſo la Luna Paſquale comincerebbe a' 5. Aprile. Se a' 21. Marzo è Domenica, tuttocchè ſia paſſata la decimaquarta della Luna, non può in detta Domenica celebrarſi la Paſqua, ma nella ſeguente; perchè, come ſi diſſe, deve celebrarſi dopo i 21. Per conſeguenza non può accadere il giorno di Paſqua, nè avanti i 22. Marzo, nè dopo i 25. Aprile. Per trovare il giorno, in cui accade, biſogna prima trovare il giorno del Novilunio, o ſia il giorno, in cui comincia la Luna nuova; acciò ſi ſappia qual è il decimoquarto di eſſa. Il Novilunio non ſi può trovare, ſe non ſi ſa l'Epatta di quell'anno. Sicchè diremo prima come ſi trova il numero dell'Epatta; indi come per mezzo dell'Epatta ſi trovi il Novilunio; e trovato queſto ſi poſſa rinvenire il giorno della Paſqua.

317. Si può trovar l'Epatta dell'anno nuovo coll'aggiungere undici a quella del vecchio; e quando la ſomma unita ſupera trenta, il numero che vi è di più è l'Epatta. Nel 1795. l'Epatta fu 9. In queſt'anno 1796. aggiunti 11. a 9., l'Epatta è 20. Nel 1797. aggiunti undici a venti, fanno 31. Tolti i 30., come ſi è detto, l'Epatta è 1., e così in appreſſo. Ma ſe colla detta aggiunzione di undici, ſi arriva a 30., in quell'anno non vi è Epatta. Si può anche trovar l'Epatta col *Ciclo Lunare*, o ſia coll'*aureo numero*, il quale ſi forma così: All'anno corrente aggiungi uno, e poi dividi per 19. Ciò che reſta è l'aureo numero; e ſe niente reſta, il detto numero è 19. L'Epatta poi ſi trova così. Si moltiplica l'aureo numero per undici; e dal prodotto ſi tòglie undici; (Dopo il 1899. ſi toglie 12.) dividaſi il reſto per 30., e ciò che rimane è l'Epatta. Se l'aureo numero moltiplicato per undici non ſi può dividere per 30., tutta la ſomma è l'Epatta. Vediamo l'uno, e l'altro in pratica. All'

anno corrente 1796. aggiungasi 1., e sono 1797. Dividasi per 19., il quoziente è 94. e vi restano 10. e questi sono l'aureo numero. Moltiplicati 10. per undici fanno 121., tolti undici, sono 110.; e questi divisi per 30., ve ne restano 20., ed ecco l'Epatta dell'anno corrente. Veniamo ora al modo di sapere i giorni della Luna, ed il Novilunio. All'Epatta si unisce il numero de' mesi, che sono passati da Marzo *inclusive* fino al giorno, di cui si vuol saper la Luna, computandoci anche il mese che allora corre: vi si unisca di più i giorni dello stesso mese; e sottratto, se si può, 30. da tutta la somma, ciò che rimane è il giorno della Luna; e se non si ha potuto sottrarne 30., tutta la somma indica l'età della Luna. Alle volte l'aureo numero è uno, ed in quell'anno non vi è Epatta; perchè moltiplicato 1. per 11. si fanno 11., e tolti 11., nulla resta. In quell'anno per trovare i Novilunj, si unisce soltanto il numero de' mesi col numero de' giorni del mese. E si avverta, che l'Epatta di un anno comincia ad usarsi quando comincia il mese di Marzo, e per Gennaro, e Febbrajo si fa uso dell'Epatta dell'anno scorso. Finalmente per trovare il Novilunio, o sia il giorno della Luna nuova, si unisce soltanto l'Epatta col numero de' mesi, e la somma si sottrae da 30., e se è più di 30., da 60.: il residuo indica il giorno del Novilunio.

318. Dunque nell'anno presente volendo sapere qual è il giorno del Novilunio di Marzo, all'Epatta che è 20. si unisce uno che è il numero de' mesi; poi si sottrae ventuno da 30., e si conchiude, che a' 9. Marzo si fa il Novilunio. E perchè la prima Domenica dopo la 14. di detta Luna accade a' 27. dello stesso mese, dunque il giorno di Pasqua è a' 27. Marzo. Trovato la Pasqua, subito si sa il primo di Quaresima, perchè numerando giorni 45. avanti a' 27. Marzo, si trova, che a' 10. Febbrajo è il giorno delle ceneri; e per conseguenza a' 24. Gen-

naro

naro è Settuagesima, a' 31. Sessagesima, ed a' 7. Febbrajo Quinquagesima. Aggiungendo poi a' 27. Marzo giorni 40., inclusovi il 27. giorno di Pasqua, e il giorno dell' Ascensione, si trova, che questa accade a' 5. Maggio, e la Pentecoste a' 15., cioè dieci giorni dopo l' Ascenzione, e 50. dopo Pasqua. Si sa poi, che la Domenica seguente si celebra la festa della SS. Trinità, e il Giovedì dopo la detta Domenica la festa del *Corpus Domini*. Le Rogazioni sono sempre i tre giorni antecedenti all' Ascensione: dunque in quest' anno sono a' 2. 3. e 4. Maggio. Le Quattro Tempora di Primavera sono sempre dopo la prima Domenica di Quaresima, e quelle di Està nella Settimana di Pentecoste, Sicchè dal già detto si rileva, che nell' anno presente le prime accadono a' 17. 19. e 20. di Febbrajo; e le seconde a' 18. 20. e 21. di Maggio. E per dare in questo medesimo luogo la notizia delle Quattro Tempora di Autunno, e d' Inverno; aggiungiamo, che quelle sono sempre nel Mercordì, Venerdì, e Sabbato dopo i 14. Settembre, e queste sempre ne' suddetti giorni che seguono i 13. Decembre; e perciò queste si dicono *post lucem*; cioè dopo la festa di S. Lucia; e quelle *post Crucem*; cioè dopo la festa dell' Esaltazione della Santa Croce. Allorchè i prefati giorni de' 14. e de' 13. accadono di Mercordì, non cominciano in esso le Quattro Tempora, ma nel seguente.

319. Dee anche sapere chi compone il Direttorio, che la prima Domenica dell' Avvento è quella che o cade nel giorno di S. Andrea, o gli è più vicino (a), e che quando si dice, *prima Domenica, seconda Domenica del tal mese &c.*, ciò s' intende di due maniere, e si distingue l' una dall' altra dalla materia, di cui si tratta. Se trattasi di qualche principio di libro assegnato dalla Rubrica alla prima Do-

(a) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 7.*

menica del mese; la medesima Rubrica ha determinato, che per prima s'intenda quell' che è più vicina alle Calende, o sia al primo giorno del detto mese, o pure che accade nello stesso primo giorno (*a*). Mettiamo per esempio il principio del primo libro de' Maccabei assegnato nella prima Domenica di Ottobre. Se questo mese comincia di Giovedì, di Venerdì, o di Sabbato, la Domeoica che siegue è la prima di Ottobre; ma se comincia di Lunedì, Martedì, o Mercordì, allora l'ultima Domenica di Settembre si ha per prima Domenica di Ottobre. Qualora poi trattasi di qualche festa assegnata alla prima, seconda ec. Domenica del mese; in tal caso si ha per prima quella che nello stesso mese occorre nel primo luogo; per seconda quella che occorre nel secondo luogo ec. Sicchè in quell' anno, in cui il primo di Ottobre accade nel Lunedì, Martedì, o Mercordì, la prima Domenica d' Ottobre pel principio del sopradetto libro de' Maccabei, è l' ultima di Settembre; ma la detta prima Domenica per la festa del SS. Rosario, è la prima accade in detto mese di Ottobre, che nel Direttorio si chiamerà Domenica seconda di Ottobre, in riguardo al motivo già esposto.

320. Devesi parimente additare nel Calendario, qual sia la lettera del Mertirologio in quell' anno; acciò nel principio della lezione del medesimo possa indicarsi il giorno della Luna. Or la detta lettera del Martirologio corrisponde al numero dell' Epatta di quell' anno; in modo che quando il numero suddetto è 1., la lettera del Martirologio è *a*; quando il numero dell' Epatta è 2., la prefata lettera è *b*, e così in appresso, secondo la seguente Tavola, in cui si osserveranno le lettere del Martirologio corrispondenti ai numeri dell' Epatte.

Epatta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lit.

(a) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 7.*

Lit. Mart. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Epatta 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Lit. Mart. k. l. m. n. p. q. r. s.

Epatta 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Lit. Mart. t. u. A B C D E F

Epatta 25. 26. 27. 28 29. *
Lit. Mart. F G H M N P

Qui si vede notato due volte il num. 25., e due volte la lett. F. senz' alcuna distinzione; ma nel Martirologio sono distinti col colore nero, e rosso; e il 25. di color nero corrisponde al *F* dello stesso colore; e così pure il 25. di color *rosso*. La lettera *P* addita la Luna in quegli anni, ne' quali non vi è Epatta; il che accade, quando l' aureo numero è 1. (*n.* 316.).

321. E' solito di notarsi ancora nel Calendario il Ciclo solare, e l' Indizione Romana; e perciò soggiungiamo per ultimo la maniera di trovare in ogni anno l'uno, e l'altra. Per sapere il Ciclo Solare, si aggiungono nove all' anno di Cristo che corre: poi tutta la somma si divide in 28., e il numero che resta è il Ciclo Solare; e se niente resta, il Ciclo è 28. Si trova l' Indizione coll' aggiungere all' anno di Cristo 3., e col divider poi tutta la somma per 15. Ciò che resta è l' Indizione; e se nulla vi rimane, l' Indizione è 15. L' Indizione odierna de' Pontefici comincia dal primo di Gennaro: ma quella de' Romani cominciava da 24. Settembre: siccome dal primo Settembre quella de' Greci.

322. Abbiamo finora esposta la maniera di trovare i Cicli, l' Epatta, l'Indizione; senza dire altro intorno tali cose, sì perchè il Lettore che vuol sapere il solo necessario, lo trovi uniti insieme senza interrompimento; e sì per non appartenere al dise-

gno di quest' Opera il trattare di sì fatte cose; delle quali chi vuol rendersi istruito appieno, deve ricorrere agli autori che ne trattano *ex professo*. Noteremo non pertanto quì poche cose, stimando, che dispiacerebbe a molti, se le ommettessimo.

323. Dunque la parola *Ciclo* vuol dire una rivoluzione di anni che dopo essere scorsi, ricominciano da capo. Il Ciclo Solare è un' intervallo di anni 28., compiti, i quali ricominciano da capo collo stesso ordine delle lettere Domenicali. Non è tuttavia perpetua questa rinnovazione di tali lettere in ogni 28. anni; e perciò non ci siamo serviti di questo Ciclo per regola da trovare le medesime lettere; ma abbiamo esposta un' altra regola che è perpetua. Il numero di questo Ciclo significa, che dalla venuta di Gesù Cristo sinora sono passati tante volte anni 28., quant' è il numero quoziente del Ciclo; e se prima di dividere in 28. gli anni di Cristo, vi si aggiungono nove, ciò si fa, perchè il medesimo nacque il decimo anno del Ciclo Solare, o sia quando da nove anni era cominciato da capo il corso delle medesime lettere Domenicali. Il numero poi che resta dopo la detta divisione significa, che del presente Ciclo, o sia numero di anni 28., ne sono scorsi tanti, quanti ne indica il detto numero. All' anno presente 1796. aggiungete 9, sono 1805., che divisi per 4., il quoziente, o sia il numero di ogni quarta parte è 64., e rimane 13. Dunque dalla nascita di Cristo sino a quest' anno, sono scorsi sessantaquattro volte anni ventotto, e 13. anni di più; vale a dire, corre il tredicesimo anno del Ciclo Solare sessantesimo quinto.

324. Il Ciclo Lunare è una serie di anni 19., passati i quali ritornano i Noviluni allo stesso giorno del mese, in cui accaddero 19. anni addietro; e seguono ad accadere collo stesso ordine, con cui accaddero in detti anni scorsi. Si dice numero *aureo*, perchè nella piazza di Atene era solito di notarsi con lettere di oro per indicare i Noviluni. Per trovar l'au-

l'aureo numero all'anno corrente di Criſto, come fu detto, ſi aggiunge uno; perchè la ſua naſcita ſortì nel ſecondo anno del Ciclo Lunare; cioè nel ſecondo anno, da che era cominciato da capo il corſo de' Noviluni nel medeſimo giorno. Fu detto ancora, che in queſt' anno il quoziente dell' aureo numero è 94., e ve ne rimangono undici. Dunque dalla Naſcita di Criſto novantaquattro volte è ricominciato da capo lo ſteſſo ordine de' Noviluni, o ſia ſono ſcorſi 94. volte 19. anni; ed ora corre l'anno undecimo della novanteſima quinta rivoluzione di detti 19. anni. Queſto Ciclo Lunare non giova più per ſapere i Noviluni, e i giorni della Luna; perchè i moderni Aſtronomi conobbero, che ogni 19. anni i detti Noviluni accadono un'ora, minuti 27. e ſecondi 37. prima di quello che accaddero nel primo anno del Ciclo paſſato. Serve ora queſto Ciclo per trovar l'Epatta, e per mezzo di queſta poi ſi trova il Novilunio.

325. L'Epatta è un'aggiunta di undici giorni che in ogn'anno ſi fa all'anno Lunare che è di giorni 354., acciò uguagli l'anno Solare compoſto di giorni 365. E perciò i Noviluni in ogni anno accadono undici giorni prima di quel che accaddero nell'anno antecedente, onde per ſaperne i giorni per mezzo dell'Epatta, queſta dee in ciaſcun anno creſcere giorni undeci. L'Indizione finalmente è una ſerie di quindeci anni, dopo i quali comincia l'altra. Intanto ſi è detto, che prima di divider gli anni di Criſto per quindici, ſi aggiungono tre, perchè Criſto nel quarto anno dell'Indizione che allora correva nacque ſopra la Terra. Servendoſi della regola data al n. 321., ſi troverà che queſt' anno 1796. è il 14. dell'Indizione.

326. Conchiudiamo con alcuni verſi fatti per ricordarſi delle regole per trovare le coſe ſopraddette.

Per lo Cielo Solare.

Junge annis Domini ter ternos, perque viginti,
Octo seca summam: Cyclus Solaris habetur.

Per lo Ciclo Lunare.

Unum addes annis Domini; summamque novenis
Et denis tribuas; numerus ut tibi aureus adsit.

Per l' Indizione.

Si tribuus adjunctis, Domini diviseris annos,
Ter tibi per quinos, Idictio certa patebit.

Risposta del Maestro di cerimonie di Sua Santità Sig. D. Giuseppe Dini a Ferdinando Tetamo, sulla comunione da farsi nel mezzo della Messa di Requie celebrata con paramenti neri colle particole preconsecrate.

327. L' Uso del color nero, che adopera la Chiesa nelle sacre Vesti de' suoi Ministri in alcune Ecclesiastiche Funzioni, quali ora si restringono semplicemente a quelle che si fanno in occasione di Esequie, e Funerali, era ne' tempi antichi più comune; mentre i sacri Ministri adoperavano i neri ornamenti in alcuni altri determinati tempi, come ce ne fa una indubitata fede infra gli altri l'Ordine Romano XIII. pubblicato dal celebre Padre Mabillon nel secondo tomo del suo Museo Italico alla pagina 235., ove preferivendosi, qual colore convenire debba alle sacre Vesti ne' diversi tempi dell' anno, si stabilisce infra le altre cose, che il color verde si usi dall' Ottava dell' Epifania fino alla settuagesima, ed il color nero dalla settuagesima fino al primo dì di Quaresima, il che più di-

distintamente lo spiega Guglielmo Durando, e dopo di lui il Card. Gaetano Nipote del Pontefice Bonifazio VIII. nell' Ordine Romano XIV., dicendo che : *Nigris utendum est Feria VI. in Parasceve, & in diebus afflictionis, & abstinentiæ pro peccatis; & etiam in Rogationibus, & Processionibus, quas Pontifex nudis pedibus facit, & in Missis pro Defunctis, & ab Adventu usque ad Vigiliam Nativitatis, & a Septuagesima, usque ad Sabbatum Paschæ* : Il Dottissimo Pontefice Innocenzo III. anch'egli espressamente autorizza quanto si è detto di sopra circa l'uso del color nero ; ed aggiunge ancora dippiù che tanto il color Pavonazzo quanto il nero adoperavansi, quasi fosse un solo ; dicendo, che : *Violaceo colore uti in diebus, quibus est usus nigri coloris, non est inconveniens:* Donde chiaramente ne risulta, essere stato dalla Chiesa adoperato per molto tempo, tanto il color pavonazzo per il nero, quanto il nero per il pavonazzo, come osserva Agostino Patrizio nella Prefazione alla nuova Compilazione del Romano Pontificale, ch'egli dedicò al Pontefice Innocenzo VIII.

Ciò presupposto, pria di passare all'esame del proposto quesito, vorrei premettere una dimanda, ed è, se ne' tempi sopra enunciati, nei quali ritrovasi prescritto l'uso del color nero, sia stata amministrata a' Fedeli la Sacra Eucaristia nella Santa Messa; e credo che non possa esservi veruno, che voglia sostenere, che la Chiesa abbia voluto far rimanere privi della partecipazione della Sacra Mensa i suoi Figliuoli per l'incoerenza del color nero negli ornamenti Sacerdotali non convenienti, come si suppone, alla distribuzione del Pane Eucaristico.

Quanto sia stato controverso il punto, se sia lecita l'amministrazione della Sacra Communione, non solo avanti, e dopo la Messa de' Defunti, ma ancora nella medesima Messa, fatta la funzione di

ambe le ſpecie Sacramentali dal Sacerdote, è troppo a tutti paleſe; anzi non puole negarſi, eſſere ſtati propalati de' Decreti della Sacra Congregazione de' Riti, per provarne, e ſtabilirne la proibizione di un tanto pio coſtume. Ma ſiccome dipoi, come eruditamente nota la ſempre glorioſa memoria del Pontefice Benedetto XIV. nella ſua Opera *De Sacrificio Miſſæ* alla *Sez.* 2. §. 163. furono queſt' iſteſſi Decreti della Sacra Congregazione de' Riti ſoppreſſi, ed annullati, ad intutto delle graviſſime ragioni propoſte dal Cardinale Ferrari in un ſuo dottiſſimo voto, nel quale con fortiſſimi fondamenti provava l' inconvenienza di tale ſtabilimento; parve doveſſe eſſere ſuperata qualunque difficoltà, ed inſieme ſoddisfatti gli animi di quelli, che ſi opponevano ad un rito tanto Venerabile, quanto antico.

Non eſſer così accaduto, ben ce lo dimoſtra il decorſo del tempo, nel quale ſuſcitata di nuovo, ſe non in tutto, almeno in parte la ſteſſa difficoltà, incominciarono a promoverne un' altra, cioè che non ſi poteſſe, e non foſſe conveniente di diſtribuire la Sacra Comunione nella Meſſa de' Morti, dopo quella del Sacerdote, prevalendoſi, non di particole Conſecrate nella ſteſſa Meſſa, ma bensì di quelle già preconſecrate, e che ſi cuſtodiſcono nel Ciborio; Per il che ſi appigliarono al partito di fare autorizzare queſta loro opinione con un Decreto, quale dicono emanato dalla Sacra Congregazione de' Riti l'anno 1741. li 2. Settembre *in una Aquen.*

Che che ſia della identità di tale Decreto, cagiona a me una ſomma dubbiezza il riflettere, che eſſendo ſtata ſempre vieppiù in piedi la detta difficoltà, veruno ſiaſi acquietato alla ſopranominata determinazione. Queſto fondamento di dubitare però è molto piccolo in confronto ad un altro troppo autentico, ed altrettanto autorevole documento, quale

è que-

è questo, ch' esiste nelle Opere del soprallodato Pontefice Benedetto XIV. nella citata Opera *al* §. 165. espressamente parla della Comunione de' Fedeli nella Messa de' Morti, e riferite le opinioni, sì di quelli che asseriscono potersi fare con particole Consecrate nella stessa Messa; sì degli altri che affermano potersi ancora fare colle particole preventivamente Consecrate, conclude non saper comprendere quale incoerenza vi sia, che tale Comunione possa farsi con particole consecrate in altre Messe: dichiarandosi non saper combinare quale disparità, e distinzione possa esservi tra le sacre Particole custodite nel Ciborio, e tra quelle consecrate nella stessa Messa; in cui viene richiesta dal popolo la distribuzione della sacra Eucaristia: concludendo con dichiararsi apertamente per l' affermativa.

Sopra un tale fondamento così ragionò Benedetto XIV. il quale era un Pontefice dottissimo ed illuminatissimo, particolarmente nella dottrina de' Sacri Riti; egli parlando di questa controversia, si è spiegato nella sopracennata maniera, dunque la difficoltà, che si propone non sussiste, e ragionevolmente puole dubitarsi, che non sia appoggiata a veruna stabile, ed autentica decisione, che ne prescriva l' uso incontrastabilmente.

Quello poi, che maggiormente dà forza a quanto ho detto già, si è, il non potersi opporre dalli Fautori del contrario sentimento, essere stata quest' Opera scritta dal detto Pontefice molto tempo prima del Decreto del 1741. Mentre permesso ciò, come verissimo, cioè che la prima Edizione Italiana sia stata fatta prima che pubblicato fosse il Decreto suddetto, conviene ancora, che questi mi concedano, che la medesima Opera fu dipoi trasportata in Latino sotto gli stessi suoi occhi, e con nuove aggiunte ristampata in Padova l'anno 1745., che vale a dire quattro anni dopo la data del Decreto, e dipoi con altre nuove aggiunte, e più ordinata, ristampa-

ra

ta in Roma ſteſſa l'anno 1750. avendoci avuto egli ſteſſo, come ſi ſuol dire, le mani, comandando di correggere, e di aggiungere, ove credeva doverſi fare: laſciando però ſempre intatto, quanto già avea ſcritto in propoſito di queſta controverſia. Che al medeſimo non foſſe noto il Decreto del 1741., non puol dirſi, mentre oltrechè egli era eſattiſſimamente iſtruito nelle materie di queſta Sacra Congregazione dovea neceſſariamente ſaperlo, a motivo che i Decreti della Sacra Congregazione de' Riti ſi pubblicano coll' intelligenza del Papa.

Si aggiunga a tutte queſte ragioni la pratica coſtante delle Chieſe di Roma, nelle quali quaſi diſſi univerſalmente ſi pratica la Comunione nelle Meſſe de defunti con particole preconſecrate.

Avendo dunque tanto gravi, ed autorevoli documenti in prova, che ſia lecita la Comunione dei fedeli nelle Meſſe di Requie nella forma ſuddetta: pare che poſſa concluderſi, non doverſi condannare, nè diſapprovare, ma laſciarne libero l'uſo, almeno fino a tanto che la ſacra Congregazione de' Riti più diſtintamente non dichiari ſopra di queſta controverſia il ſuo ſentimento.

Ch' è quanto mi è parſo di poter rilevare ſopra il propoſto queſito, rimettendomi ſempre a qualunque più ſavio, e più prudente giudizio, che poſſa farſene da perſona più eſperta, e di maggiore erudizione.

Fine della prima Parte.

VAT 152.8710

INDICE

De' Capi della Parte I.

Discorso Preliminare, pag. 3.

PARTE I.

CAPO I. *Del rito, della dignità, e della solennità, che intervengono nella festa, di cui si fa l'officio; e come i suddetti titoli regolano il vespro*, 35.

CAPO II. *Eccezioni delle Regole generali già stabilite per ben ordinare il vespro in ogni concorrenza*. 56.

CAPO III. *Dell' occorrenza nell' officio, e Regole generali per conoscere qual festa nel medesimo abbia luogo, e quale debba trasferirsi*. 65.

CAPO IV. *Eccezioni delle Regole generali assegnate per l' occorrenza nell' officio; e regolamento per gli officj* ad libitum. 76.

CAPO V. *Della riposizione degli officj trasferiti. Regole generali per sapere in quali giorni possono, e debbono riporsi; e loro eccezioni*. 90.

CAPO VI. *Dell' ordine da osservarsi nella riposizione accidentale, o perpetua de' trasferiti, e degli officj*

ficj che non hanno luogo fra l' anno, e sono conceduti di nuovo. 105.

CAPO VII. *Avvertenze intorno agli officj della Dedicazione della Chiesa, del Santo Titolare, del Santo Padrone, e di quello, di cui si ha la Reliquia.* 120.

CAPO VIII. *Degli officj votivi, e di quelli che si debbono recitare da' Regolari. Delle Ottave, e delle Domeniche.* 133.

CAPO IX. *Delle Lezioni, de' Responsorj, degl' Inni, e delle Preci.* 148.

CAPO X. *Della lezione del Martirologio, de' Suffragj, e delle antifone finali.* 166.

CAPO XI. *Delle commemorazioni da farsi nel 1. e 2. vespro, e nelle Laudi; e degli officj che si debbono recitare fuori della propria Diocesi.* 178.

CAPO XII. *Delle commemorazioni da farsi nella Messa.* 194.

CAPO XIII. *Dell' Inno Angelico, del Simbolo, della Prefazione, del Canone, e delle Sequenze.* 221.

CAPO XIV. *Delle Messe votive, e di quelle che si celebrano in Chiesa aliena, e de' giorni, in cui è proibito il celebrare negli Oratorj privati.* 241.

CAPO XV. *Di alcune mutazioni da farsi alle volte nella Messa: dal colore de' sacri paramenti; e di tutto ciò che appartiene a' medesimi, ed a' vasi sacri.* 270.

CAPO XVI. *Risoluzioni di varj casi appar-*

te-

venenti alla Rubrica sopra i difetti che possono occorrere nella celebrazione della Messa. 288.

CAPO XVII. *Dell' officio, e della Messa di Requie.*

CAPO XVIII. *Rubriche per li Canonici, e per altri che dicono l' officio nel Coro. Avvertimenti per chi compone i Calendarj Ecclesiastici per le Diocesi.* 334.

Fine dell' Indice de' Capi della Prima Parte.